LA

PROCEDURA CIVILE

DIMOSTRATA PER PRINCIPJ

E POSTA IN PRATICA CON DEGLI ESEMPI

DAL SIG. PIGEAU

ANTICO AVVOCATO E PROFESSORE
DELLA SCUOLA DI DIRITTO IN PARIGI

PRIMA TRADUZIONE ITALIANA

TOMO SESTO

FIRENZE
Presso Giovacchino Pagani
1810.

LIBRO TERZO

PROCEDURE DIVERSE

Preliminare.

Abbiamo spiegate nel secondo libro le regole generali della procedura, vale a dire quelle, che possono applicarsi a qualunque specie di affari; tuttavia l' esposizione di queste regole non basta per far conoscere tutta l' estensione della procedura,

Di fatti vi sono alcuni affari, che indipendentemente dall' applicazione che ricevono dalle predette regole generali, hanno ancora le loro regole particolari tratte dalla natura medesima di questi affari, e senza le quali sarebbero imperfettamente diretti oppure non potrebbero giungere al loro fine.

In tal guisa per esempio l' assenza di una persona lasciando i suoi beni all' abbandono, è stato d' uopo stabilire le regole per determinare ciò che si deve fare aspettando la dichiarazione di assenza e la immissione provvisionale, e cosa dee farsi per far dichiarare questa immissione provisionale e l' immisione definitiva.

Così pure le separazioni tanto di corpo quanto di beni riguardando l' ordine pubblico interessato al mantenimento dell' unione conjugale, e potendo pregiudicare a'

terzi che hanno trattato, o volessero trattare in seguito col marito, e non avessero notizia della separazione, si è dovuto assoggettare queste azioni a regole particolari, che mettessero a coperto ed il pubblico interesse e quello dei terzi.

Così infine, gli atti e le procedure cagionate dall' apertura di una successione, tanto per conservarne i beni e verificarne lo stato, quanto per procurare a ciascheduno di quelli, che vi hanno diritto ciò che ad essi appartiene, dovendo essere regolate secondo la natura delle respettive pretensioni, è stato di bisogno l' aggiungere le regole particolari necessitate dalle pretensioni istesse.

Tutte queste regole particolari formeranno la materia del Lib. III.

Ma siccome tutte le azioni richiedono ognuna delle formule e delle regole particolari più o meno estese a norma della natura di qualunque affare; e queste azioni essendo in un numero assai grande, e si oltrapasserebbe i limiti di quest' opera esponendole tutte, perciò noi non daremo quì che le regole particolari degli affari de' quali è cosa più importante l' aver precisa notizia.

Non seguiremo in questa esposizione il metodo nel quale dopo il diritto si dovrebbe trattare delle azioni, mentre non si spiegheranno che le più rilevanti. Le daremo per tanto in ordine alfabetico, come il più convenevole per trovarle prontamente.

A.

ABBANDONO DEI BENI

(*délaissement*) *Ved.* IPOTECHE.

ABITAZIONE DEL GIUDICE

(*hôtel du Iuge.*)

(*o degli atti che si fanno nell' abitazione del Giudice.*)

Non si possono portare nella casa del Giudice, che gli affari de' quali si è parlato nel volume 1. Lib. 2. p. 1. Tit. 2. cap. 4. sezione I.

Sezione I. *Ved.* detto luogo.

Per l' addietro il Giudice poteva fare nella propria casa tutti gli atti e processi verbali, che non poteva fare nell' udienza, perchè il locale non era abbastanza comodo e la loro confezione avrebbe pregiudicato alla spedizione degli affari trattati in contradittorio, come la verificazione delle scritture, inscrizioni di falsità, esami, interrogatorj, conti divisioni, e tutti gli altri atti e processi verbali. Attualmente questi devono esser fatti nel luogo dove risiede il tribunale, ed il Giudice deve essere sempre assistito dal cancelliere, che custodisce le minute e rilascia le copie. (*Cod. di proc.* 1040.)

Frattanto vi sono due sorta di atti che egli può fare nella propria casa.

La prima, riguarda le ordinanze, che pronunzia sulle istanze o domande, che gli sono presentate (*ivi*) Non è assistito dal cancelliere perchè non vi restano minute di queste ordinanze, che sono messe appiè delle istanze suddette, che si rendono alle parti.

La seconda, è degli atti e ordinanze, che sono di tale urgenza da doversi fare ed emanare in guisa da non poter differire. Tali sono i processi verbali di apertura dei testamenti, qualora questi testamenti sono portati davanti al Giudice in tempo di notte o in un momento in cui non vi fosse modo di aspettare a fare detti processi verbali in tribunale; le ordinanze che si pronunziano per l'arresto di un debitore (*Ved.* lib. 2. p. 5. Tit. 4. cap. 1. Sez. 4. N. III) quelle emanate durante un opposizione di sigilli, quando non si può aspettare l'udienza dei ricorsi sommarj. Per questi atti e ordinanze, viene assistito dal cancelliere, che ne custodisce la minuta, quando però non sieno pronunziate in forza di un ricorso (*référé*) fattogli da un pubblico ufiziale, che trova un ostacolo nel corso della sua operazione, nel qual caso l'ordinanza è scritta sul processo verbale di detto uffiziale. (*Vedansi* gli articoli 786. 922. e 944. del Codice di procedura.)

Assente. (*absent*). (*Procedure cagionate dalla disparizione di un individuo.*)

Si vedrà nel primo paragrafo la procedura, che ha luogo dopo la disparizione di un' individuo o le ultime nuove fino alla dichiarazione di assenza esclusivamente.

Nel paragrafo II. quella che si osserva per far pronunziare questa dichiarazione, l' immissione provvisionale, e gli effetti e conseguenze di una tale immissione.

Nel paragrafo III. quella, che si osserva per fare ordinare l' immissione definitiva, gli effetti e conseguenze della medesima.

§. I.

Procedure, che hanno luogo dopo la disposizione o le ultime nuove, fino alla dichiarazione di assenza esclusivamente.

Per esporre queste procedura bisogna distinguere due casi.

Il primo, è quando l' assente ha lasciato qualcheduno incaricato dalla legge o da lui d' invigilare a' suoi interessi.

Il secondo, è quando non vi è persona veruna incaricata d' invigilare per lui.

I. *Del caso in cui l' assente ha lasciato qualcheduno incaricato dalla legge o da lui, per accudire a' suoi interessi.*

1. Le persone incaricate dalla legge sono quelle indicate nel primo libro al §. *II.* del cap. 3. Lib. 2. p. 1. Tit. 1.

2. Le persone incaricate da lui sono i mandatarj.

3. La sua partenza non facendo cessare *ipso facto* il potere dato a queste persone, esse possono senza autorizzazione particolare intentare tutte le azioni e fare tutti gli atti che sono ne' termini delle facoltà loro attribuite. Ma vi sono dei casi ne' quali bisogna agire fuori di questi termini.

1. Il tutore qualora sia necessario l' intentare un azione immobiliare o acquistarsi o domandare la divisione. Egli si fa autorizzare da una deliberazione del Consiglio di famiglia nella forma esposta sotto la caratteristica, *Parere dei parenti*. La partenza non arreca a ciò verun cangiamento.

2. Il marito, quando bisogna intentare un azione immobiliare o di divisione oppure difendere contro simili azioni o fare qualche atto concernente le proprietà immobiliari di sua moglie.

3. La moglie vivente in comunione con un marito assente. L' artic. 124. del Codice Napoleone, le accorda l' amministrazione de' di lui beni, ma non però la disposizione. Vi si dice nei motivi, che ella non può che amministrare senza alienare. La moglie dunque può farsi dare un autorizzazione generale affine di amministrare, ma non può in virtù di questa autorizzazione esercitare le azioni immobiliari e quelle di divisione senza un autorizzazione ulteriore.

Il marito la di cui moglie è sparita non ha bisogno di autorizzazione per i beni della comunione. Se sua moglie fosse presente

potrebbe alienare ; la di lei partenza non cangia per niente il suo diritto.

4. Il mandatario quando il mandato è concepito in termini generali, siccome non abbraccia, che gli atti di amministrazione, quando si tratta di alienare o ipotecare o altri atti di proprietà, deve essere erpressamente autorizzato. (*Cod. Nap.* 1988.) In conseguenza gli abbisogna un autorizzazione per intentare un azione mobiliare o di divisione, spettante all'assente.

4. Nei tre ultimi surriferiti casi, il marito, la moglie, e il mandatario si fanno autorizzare.

L'artic. 112. del Codice Napoleone dice, che se vi è necessità di provvedere in tutto o in parte all'amministrazione dei beni lasciati da una persona presunta, assente, e che non ha un procuratore a tal' uopo munito del mandato opportuno, verrà questo stabilito dal tribunale di prima istanza a richiesta delle parti interessate. L' operazione da farsi essendo fuori de' termini del potere del marito, della moglie, o del mandatario ; è come se sopra di ciò non vi fosse alcun potere e si cade nel caso preveduto dal suddetto articolo.

Si fanno in conseguenze autorizzaro nella seguente forma :

1. Si presenta l' istanza al Presidente di prima istanza. (*Cod. proc.* 859.)

ISTANZA AFFINE DI AUTORIZZARE IL MARITO, LA MOGLIE, O IL MANDATARIO A FARE UN OPERAZIONE CHE OLTREPASSA I LIMITI DEL LORO POTERE.

A' Sigg. Presidente e Giudici del tribunale di ....

Paolo abitante a.. munito della procura del Sig. Pietro abitante a ... presunto assente, a norma dell' atto pass to davanti N... e suo collega notari a ... sotto dì ... registrato a.... da ... che ha ricevuto ... la copia della qual procura e qui annessa:

Si da l' onore di esporvi, come il detto Sig. Pietro è proprietario di un appezzamento di terra contenente ... situato a ... ad esso toccato in sequela della divisione fatta dell' eredità di suo padre, passata davanti... sotto dì ... la copia della qual divisione è quì parimente annessa. Da diversi anni a questa parte il Sig. Luigi si è impadronito del detto appezzamento di terra e ricusa di rimetterlo in mano all' esponente nella sua qualità di mandatario, cosa, che necessita questi a chiamarlo in giudizio a nome del predetto Sig. Pietro. Tuttavia quest' azione essendo immobiliare ed oltrepassando i limiti della surriferita procura la quale é concepita solo in termini generali, onde non abbraccia che gli atti di amministrazione, ricorre alla vostra autorità.

Ciò considerato, Signori, degnatevi, vedute le copie della suddetta procura e di-

visione, di autorizzare l'esponente a far citare ad istanza del detto Sig. Pietro il detto Sig. Luigi, affinchè si dimetta dal possesso e faccia la restituzione di detto pezzo di terra e dei frutti di esso, e voi farete bene.

Se dopo la partenza è stato fatto qualche atto, che la verifica, come sarebbe una dichiarazione dei parenti o vicini, un processo verbale di apposizione o levata di sigill, ec. si unisce nell'istanza per provare, che vi è la presunzione dell' assenza secondo l'artic. 859. del Codice di procedura, che dice, che all' istanza saranno annesse le carte e i documenti; altrimenti si fa verificare l'assenza da un atto di notorietà contenente la dichiarazione della lontananza dal paese di quattro testimonj chiamati *ex officio* dal Giudice d' pace del luogo dove l'assente ha tenuto l'ultimo suo cognito domicilio; *argom.* dell'artic. 155. del *Cod. Nap.*, che esige, che una tal presunzione sia esattamente verificata per supplire alla mancanza di un atto rispettoso verso un ascendente assente.

Su tale istanza il Presidente commette a un Giudice di fare il suo rapporto in un prefisso giorno. (*Cod di Proc.* 859.)

Ordinanza, che fissa un Giudice relatore.

Veduta la presente istanza ed i recapiti ad essa annessi, ordiniamo che ne sia fatto

rapporto all' udienza sotto di .... dal Sig.... che a tal' effetto nominiamo, affinchè sentito il suo rappporto ed inteso il Procuratore Imperiale, venga stabilito ciò che sarà stimato convenevole.

Nell' indicato giorno o altro in cui vien rimesso il rapporto se non può essere quello prefisso, il Giudice fa il rapporto ed il Procuratore Imperiale, conclude.

Se il tribunale non si trova bastantemente instruito, o se credesse per maggior sicurezza il consultare la famiglia dell' assente, ordina, che l' istanza e i documenti le saranno comunicati, e che darà il suo parere davanti il Giudice di pace, e per essere in seguito ordinato ciò che sarà di ragione; *argom* dell' artic. 856. del *Cod. di proc.* che permette a' Giudici di ordinare la convocazione del consiglio di famiglia quando si domanda la rettificazione di un atto dello stato civile, perchè può somministrare lumi sull' oggetto che si ricerca; disposizione applicabile in tutti i casi ne' quali il prefato consiglio può dare schiarimenti alla giustizia. Non basterebbe il chiamare quelli, che hanno un diritto all' immissione in possesso dopo la dichiarazione dell' assenza, a motivo che non potendo eglino nè alienare nè ipotecare gli stabili. (*Cod. Nap.* 128.) il loro consenso sarebbe insufficiente.

Allorchè il tribunale accorda l' autorizzazione è in questa forma.

SENTENZA CHE ACCORDA L' AUTORIZZAZIONE.

Il tribunale ec. a norma del rapporto, fatto all' udienza dal Sig.... Giudice in questo tribunale dell' istanza presentata da .... della quale istanza firmata dal Sig. A.... patrocinatore (avoué) segue il tenore.) qui si trascrive l' istanza e l' ordinanza come sopra.)

Veduta dal tribunale la suddetta istanza, le annesse carte e recapiti, la predetta ordinanza; sentito il Sig.... Giudice nel suo rapporto, il Sig. A.... patrocinatore del richiedente, ed il Procuratore Imperiale nelle sue conclusioni.

Tutto veduto e considerato dopo che è stato deliberato conforme alla legge;

Attesochè ec. (i motivi.)

Il tribunale giudicando appellabilmente, dice ed ordina, che il richiedente è rimasto autorizzato a ... (enunciare l' autorizzazione.)

II. *De' casi ne' quali non vi è alcuno incaricato ad invigilare per il presunto assente.*

1. Non vi è persona alcuna incaricata d' invigilare per l' assente, allorchè veruno non è stato incaricato nè da lui o dalla legge, o che quello che era incaricato ha cessato di esercitare le sue funzioni, come qualora la minorità sia finita o che il tutore sia divenuto incapace di agire.

2. In tutti questi casi il presunto assente non essendo rappresentato nè per l' amministrazione nè per gli atti disposizione, se è necessario di fare questi atti per lui, bisogna provvedervi secondo i casi de' quali esporremo i principali.

1. Se le circostanze non esigono, che si nomini un amministratore, o non viene nominato; se ha lasciati affari urgenti, come sarebbe l' esecuzione delle licenze delle locazioni, pagamenti di affitti e altri crediti esigibili ec. il magistrato si trasferirà per un istante al suo domicilio affine di estrarne la porzione dell' attivo assolutamente necessario per l' affare urgente. *Discorso dell' oratore del Governo sul titolo degli assenti.*

2. Se vi abbisogna assolutamente uno che agisca, si nominerà un curatore. (*ivi.*)

La forma da seguirsi in questi due casi è quella di già indicata sopra §. I. 3.

3. Se si tratta di fare un inventario, un conto, una divisione, una liquidazione nelle quali cose l' assente è interessato, il tribunale ad istanza della parte la più diligente, nomina un notaro per rappresentarlo (*Còd. Nap.* 113.) Bisogna però, che l' eredità o altro diritto per cui è necesssario l' inventario o qualunque altro atto sia aperta innanzi la partenza dell' assente; se lo è dopo l' assente non vi prende parte finchè la sua esistenza non sia provata. (*Vedansi le mie Nozioni sul diritto civile* T. I. *pag.* 106. *cap.* III.)

Per far nominare il predetto notaro si segue la forma esposta sopra §. I.

Questo notaro agisce come mandatario dell' assente, vale a dire come un particolare e non come notaro. Perciò gli atti notariali ai quali assiste devono esser fatti da da due notari, o da un notaro con due testimonj.

§. II.

Della dichiarazione di assenza, dell'immissione provvisionale e suoi effetti e conseguenze fino all' immissione definitiva inclusivamente.

I. *Della dichiarazione di assenza.*

Potendo l' assenza non essere che momentanea, non si deve diehiarare l' individuo assente, se non dopo uno spazio di tempo bastante perchè possa ritornare se esiste, e tale, che vi sia luogo di presumere, che giacchè non è ritornato, egli più non esista.

Questo spazio di tempo differisce secondo i casi, che sono in numero di tre.

Il primo caso, è quando l' assente ha lasciata una procura. Una tal precauzione facendo supporre il disegno di assentarsi per lungo tempo, non si può procedere per la dichiarazione se non dieci anni dopo la sua partenza o dalle ultime sue nuove. (121.).

Se la procura cessa innanzi i dieci anni o per morte del mandatario o per qualunque altra cagione, si provvede all' amministrazione come si è veduto sopra num. II.

Tuttavia la dichiarazione di assenza non può essere domandata se non dopo i dieci anni (122.) Questa cessazione non impedisce, dicono i motivi le induzioni, che nascono dal fatto medesimo, che egli non abbia lasciata una procura.

Il secondo caso, è quando l' assente ha lasciato il conjuge con cui era in comunione. Questi può domandare lo scioglimento provvisionale della comunione, (124.) mentre non sarebbe giusto che fosse astretto a rimanere in comunità ed affaticarsi solo per dividere in seguito i vantaggj ricavati con gli eredi dell' altro che, più non ritorna.

Ma se non domanda un tale scioglimento e voglia continuare la comunione, ed assumersi in preferenza l' amministrazione de' beni dell' assente, può impedire l' immissione provvisionale, (124.) ed in conseguenza la dichiarazione dell' assenza.

Frattanto quest' amministrazione cessa e si può procedere per la dichiarazione;

1. Se il conjuge presente muore.

2. Se sono passati trent' anni dopo l' epoca in cui il conjuge presente ha assunta l' amministrazione. (129.)

3. Se sono passati cento anni dopo la nascità dell' assente. (*ivi.*)

In queste tre circostanze, pronunziata la dichiarazione, si fa ordinare l' immissione definitiva senza farla precedere da un immissione provvisionale, come nel primo caso surriferito, e nel terzo caso che segue.

Il terzo caso, e quando l' assente non

ha lasciata procura, nè il conjuge che voglia continuare la comunione. Si può quattro anni dopo la partenza o le ultime nuove far ricorso al tribunale affinchè l' assenza sia dichiarata. (115.)

2. Le persone, che possono procedere per questa dichiarazione sono:

1. Il conjuge presente quando è in comunione con l' assente, che vuol domandare lo scioglimento provvisionale oppure quando sono passati trent' anni da che ha presa l' amministrazione, o cento anni dopo la nascita dell' assente, come se fosse donatario universale, o infine qualora per mancanza di eredi del sangue dell' assente, egli fosse erede.

2. Quelli che erano presunti eredi dell' assente nell' istante di sua partenza o delle ultime nuove, poichè secondo l' artic. 120. ad essi, soli appartiene il diritto di domandare l' immissione in possesso.

3. I donatarj e legatarj dell' assente e tutti quelli che hanno dei diritti da esercitare nell' atto della sua morte, come sarebbe quello a cui spettasse la nuda proprietà di un fondo di cui l' assente avea l' usufrutto; possono questi procedere per la dichiarazione affine di chiedere in appresso l' immissione che loro appartiene.

3. La domanda della dichiarazione si fa al tribunale di prima istanza (*Cod. Nap.* 115) dell' ultimo noto domicilio dell' assente, poichè si tratta di una successione presunta aperta, argom. dell' artic. 110. che di-

ce che il luogo in cui la successione si aprirà verrà determinato dal domicilio, e dell' artic. 822. che attribuisce al suddetto tribunale la cognizione degli affari delle eredità.

Per ottenere la dichiarazione si presenta un istanza in questa forma.

Istanza affine di verificare l' assenza.

A' Signori Presidente e Giudici del tribunale di...

Luigi Paolo abitante a... solo figlio e presuntivo erede di Giovanni Paolo, ha l' onore di esporvi, che dopo il dì... cioè a dire dopo più di quattro anni, il detto Giovanni Paolo suo padre se nè partito dal paese, senza che siasi mai ricevuta di lui alcuna nuova dopo quell' epoca, e siccome l' esponente ha un interesse di far pronunziare la dichiarazione di assenza per ottenere l' immissione in possesso provvisionale, ricorre alla vostra autorità.

Ciò considerato, Signori, degnatevi di ordinare, che per verificare la detta assenza venga fatto in contradittorio col Sig. Procuratore Imperiale, tanto nel circondario di questo tribunale quanto in quello di... dove il detto Giovanni Paolo dimorava (se vi era una distinta notizia del suo domicilio come se avesse avuta una casa di campagna) *e presa l' opportuna informazione con tutte le formalità in tal caso necessarie, richieste ed osservate, venga ordinato e stabilito quanto sarà di ragione e voi farete bene,*

Si devono aggiungere a questa istanza le carte e recapiti, che provano la partenza e le ultime nuove, e le cagioni se ne esistono e che sieno note.

Su questa istanza, il Presidente espone un ordinanza conforme a quella riportata di sopra. Si fà la relazione di tutto, e il Procuratore Imperiale conclude come in seguito di detta ordinanza si è esposto.

5. Si tratta attualmente di vedere ciò che sarà da farsi su questa domanda.

1. Il tribunale deve aver riguardo ai motivi dell'essenza, ed alle cagioni che hanno potuto impedire d'aver le nuove del presunto assente. (117.) Se è provato, che è partito per un lungo viaggio, che la guerra o altra cagione hanno potuto impedire l'arrivo delle nuove, il tribunale puo soprassedere dal far verificare l' assenza.

2. Se nulla diminuisce la presunzione di morte risultante dall'assenza, il tribunale ordina, che si faccia la verificazione dell' assenza. (116.)

Sentenza

che ordina l' esame dell' assenza

6. *Il tribunale ec.* (Il preambulo come nell'altra sentenza riportata di sopra.)

Attesochè, (si enunciano i motivi.)

Il tribunale ec. ordina, che prima di venire alla decisione, sarà fatto l' esame contradittoriamente col Procuratore Imperiale dell' assenza del predetto Paolo, tanto dal

circondario di questo tribunale davanti il Sig.. . che a far ciò è stato delegato dal tribunale, quanto nel circondario del tribunale di... nel quale è situata la comune di... in cui dimorava il predetto Paolo e davanti quel Signore tra i Giudici che sarà delegato dal suddetto tribunale, affinchè fatta la prefata prova ed osservate le formalità e termini in tal caso prescritti, venga stabilito quanto sarà di ragione.

3. Questa sentenza vien mandata dal Procuratore Imperiale al Gran Giudice, che la rende pubblica per mezzo del Monitore (118), acciò la procedura della dichiarazione giunga se è possibile a notizia dell' assente.

4. L' esame si fa nei luoghi indicati dalla sentenza; e siccome il pubblico ministero è parte, egli ha il diritto di chiamare di bel nuovo i testimonj e proporre tutti i mezzi possibili per mettere in chiaro la prova, e può eziandio fare una controprova.

Sulla maniera di fare e procedere per la prova, e su quanto si dee fare dopo di essa, si applichi quì ciò che è stato detto nel lib. 2. p. 2. tit. 3. cap. 1. art. 2. n. II. a XVI.

6. Se resta chiaramente provata l' assenza, questa vien dichiarata; ma la sentenza di essa non può esser pronunziata se non un anno dopo la sentenza, che avrà ordinato l' esame, (119.) onde dare all' assente il tempo di presentarsi.

Spirato questo tempo si presenta la seguente istanza.

ISTANZA PER LA DICHIARAZIONE DELL' ASSENZA.

A' Sigg. Presidente e Giudici del tribunale di.... Richiede umilmente Luigi Paolo solo figlio e presuntivo erede di Giovanni Paolo, che vi degniate, veduta, 1. la copia quì annessa della sentenza del tribunale di.... registrata ec. per cui è stato ordinato, che sia fatta la prova davanti il Sig..... dell' assenza del suddetto Giovanni Paolo; la qual sentenza è stata resa pubblica con essere inserita nel foglio del Monitore del dì... 2., i processi verbali della prova o delle prove fatte in esecuzione della predetta sentenza; ed attesochè ne risulta, che il predetto Giovanni Paolo è assente da più di cinque anni (o dopo più di anni undici se ha lasciata una procura); e che dopo la suddetta sentenza è passato più di un anno, da che il predetto Gio. Paolo non è comparso, di dichiarare l' assenza del medesimo, e voi farete bene.

In sequela dell' ordinanza del Presidente conforme a quella surriportata, il relatore fa il suo rapporto, il Procuratore Imperiale conclude, ed interviene la sentenza, il di cui preambulo è nella forma delle sentenze in seguito del rapporto che dichiara l' assenza. (*Vedi* il modello riportato di sopra.) §. I. N. II.

7. Emanata, che sia a sentenza il Procuratore Imperiale, deve mandarlo al gran Giudice che la rende pubblica (118.) per mezzo del Monitore.

II. *Dell' immissione in possesso provvisionale.*

1. Dichiarata l' assenza, gli eredi presuntivi dell' assente dal giorno delle partenza, o dalle ultime nuove ricevute (120), suoi legatarj e suoi donatarj non meno che tutti quelli che hanno sui beni dell' assente dei diritti subordinati alla condizione di sua morte, possono farsi mettere in possesso, i primi di tutta l' eredità, i secondi dei respettivi legati, donazioni, ed oggetti, che devono percipere nella supposizione, che abbia cessato di vivere.

Non possono farsi mettere in possesso innanzi, poichè l' artic. 120. dice, che ciò non può farsi, che in virtù della sentenza che avrà dichiarata l' assenza.

Questa sentenza però non basta, perchè possano entrare in possesso; ve ne abbisogna un altra, che pronunzi una tale immissione. L' artic. 120. dice, *farsi immettere*, e l' artic. 123. dice, qualora avranno *ottenuta* l' immissione in possesso. La ragione si è, che nell' istante della prima sentenza non si giudica che il fatto dell' assenza, quindi vi resta a giudicare, dichiarata che sia l' assenza, quali persone debbano essere scelte per avere l' amministrazione de' beni, il che forma la materia della seconda sentenza. Perciò l' artic. 860. del Codice di procedura regola la maniera di ottenerlo.

2. Quest' articolo 860., dice, che per ottenere quest' immissione si procede come nel caso soprindicato al N. II., trattandosi

dei casi ne' quali non vi è alcuno incaricato ad invigilare ec., dove si provvede all' amministrazione provvisionale. In tal guisa quelli che hanno un diritto di domandare l' immissione, presentano un istanza al tribunale.

Comunque siano quelli che domandano quest' immissione, inseriscono nell' istanza la copia della sentenza di dichiarazione di assenza.

Se sono eredi presuntivi, vi devono inoltre aggiungere la prova che sono i più prossimi ed i soli. La prova che sono i più prossimi, si fa riportando gli atti di matrimonio, nascita e morte che verificano la parentela; la prova, che sono soli, si stabilisce con un atto di notorietà nella forma di sopra indicata.

1. In diversi tribunali l'atto di notorietà attesta i due fatti, ma questa cosa non è regolare, quando il primo può stabilirsi con l' esibita degli atti summentovati, attesochè la prova che ne risulta, essendo più sicura di quella delle testimonianze, il Giudice non deve ricorrere a questa seconda prova, se non quando non può procurarsi la prima.

Se sono donatarj o altri che abbiano diritto in forza di atti tra i vivi, alle proprietà de' beni lasciati dall' assente, vi aggiungono l' atto, che loro attribuisce un tal diritto.

Quando sono legatarj, sia che il testamento non sia stato noto se non dopo l' im-

missione in possesso degli eredi, oppure lo sia stato innanzi, ecco ciò che si deve osservare.

1. Se è sigillato, il che non può accadere se non qualora sia olografo o mistico, viene aperto ad istanza delle parti interessate o del Procuratore Imperiale (*Cod. Nap.* 123.), e si seguono per quest'apertura le forme prescritte dall' artic. 1007. (*Ved.* il primo volume lib. 2. p. 1. tit. 1. cap. 1. sez. 3. §. 1. N. 2.)

2. Se i legatarj sono soggetti a farsi dare la consegna devono chiederla contro quelli indicati nell' articolo 1011. del *Cod. Nap.* mentre quì si tratta di una presunta successione, e non vi è alcuna ragione di non osservare le regole che hanno luogo per l'eredità. Ottenuta, che abbiano questa consegna, devon' eglino domandare l'immissione come lo fanno gli eredi presuntivi? Sembra a prima vista che ciò sia inutile; ordinata la consegna contro questi eredi ciò è equivalente all' immissione, poichè essi soli aveano il diritto di opporsi, e se è stato ordinato contro di loro, deve far le veci dell' immissione; frattanto devono domandarla, perchè è per l' interesse dell' assente, e la consegna non vien domandato, che per l' interesse degli eredi. Di fatti se gli eredi, che sono *immessi di pien diritto*, sono non ostante a motivo di un tale interesse, obbligati a domandare quest' immissione, perchè ne anderanno esenti i legatarj. Dall' altro canto, se questi ultimi

ottengono il rilascio, gli eredi per verità non vi hanno interesse; ma l' assente, che può ritornare, non è senza, onde fa d' uopo l' invigilare per lui alla conservazione de' suoi beni nel caso di ritorno. Il pubblico ministero è incaricato di una tal cura, e siccome non è parte nella sentenza di consegna, è necessario, che l' immissione sia ottenuta da un' altra sentenza in cui egli sia a parte. (*Cod. proc.* 860.) In fine i suddetti legatarj immessi in possesso, sono obbligati a dar cauzione come gli eredi (*Cod. Nap.* 125.) La sentenza di consegna non ve li astringe, per il che conviene che vi sieno sottoposti in forza di un altra sentenza emanata unicamente per l' interesse dell' assente. Con tutto ciò si può ottenere quest' immissione mediante una sentenza di consegna, quando però sia ottenuto sulle conclusioni del pubblico ministero.

3. Allorchè i legatarj non sono soggetti a farsi dar la consegna devono sempre, se il testamento è olografo o mistico, farsi mettere in possesso in virtù di un ordinanza del Presidente apposta appiè di un istanza alla quale sarà unito l' atto di deposito (*Cod. Nap.* 1008.) a norma di quanto sono obbligati i legatarj dopo la morte del testatore. Ma quest' immissione, che non si esige per l' interesse dell' assente, è solo per dare a quest' atto il diritto di esecuzione che manca a qualunque testamento olografo o mistico, e non dispensa dall' immissione in possesso necessaria per l' interesse dell'

assente. Nondimeno queste due immissioni possono chiedersi con una sola istanza ed ottenersi con una sola sentenza.

ISTANZA
PER L' IMMISSIONE IN POSSESSO.

A' Sigg. Presidente e Giudici del tribunale di .... Richede umilmente Luigi Paolo solo figlio e presuntivo erede di Giovan-Paolo, che vi degniate, veduta, 1. la copia quivi annessa di una sentenza emanata dal tribunale sotto dì ... dovutamente registrata il ... a ... da ... ec., in vigore del quale il predetto Gio. Paolo è stato dichiarato assente; 2., la notificazione della suddetta sentenza fatta al Sig. Procuratore Imperiale il ... con atto dí ... registrato ec. di autorizzare il richiedente a mettersi in possesso de' beni del suddetto Giovanni Paolo, a condizione preventivamente; 1. di far procedere all' inventario del mobiliare e dei titoli del suddetto Giovanni Paolo, alla presenza del Sig. Procuratore Imperiale o del Giudice di Pace richiesto da lui, per essere in seguito proceduto alla vendita se vi è luogo, e rinvestirne il prezzo il tutto a norma di quanto verrà ordinato dal tribunale; 2. di di far procedere da quel tal perito, che verrà nominato dal tribunale, alla visita degli stabili del predetto Gio. Paolo ad effetto di verificarne lo stato, affine di esserne quindi fatto rapporto dal suddetto perito omolo-

gato se vi è luogo in presenza del Sig.... Procuratore Imperiale; 3. finalmente di dar cauzione di restituire i prefati beni al predetto Gio. Paolo nel caso di ritorno, e voi farete bene.

L'artic. 860. (*Cod. di proc.*) avendo detto che sarà proceduto, come si dice nell' istanza, affine di essere autorizzati all'amministrazione provvisionale, bisogna seguire ciò che si è detto di sopra nelle precedenti pagine §. 1. N. II. 2. In conseguenza il Presidente ordina il rapporto, e fatto questo, il pubblico ministero conclude, e si pronunzia la sentenza in questa forma.

Sentenza
che ordina l'immissione in possesso

Il tribunale ec. (il preambulo nella forma della più volte accennata sentenza riportata di sopra.)

Attesochè il suddetto Gio. Paolo è stato dichiarato assente colla soprenunciata sentenza, e che il detto Luigi Paolo è suo figlio e presuntivo erede.

Il tribunale ec. autorizza il detto Luigi Paolo a mettersi in possesso de' beni del detto Gio. Paolo, a condizione di preventivamente. 1. di far procedere all' inventario del mobiliare in presenza del Procuratore Imperiale o del Giudice di pace da esso richiesto, per essere in seguito proceduto alla vendita se vi è luogo, e fatto rinvestimento del prezzo non meno che degli altri

capitali, a norma di quanto verrà ordinato dal tribunale; 2., far verificare lo stato degli stabili da.... perito, che il tribunale nomina ex officio, il cui rapporto sarà omologato se vi è luogo; 3., in fine di prestare nel tempo e termine di otto giorni incominciando da quest' oggi, al Procuratore Imperiale, cauzione di restituire i predetti beni nello stato in cui devono essere al detto Gio. Paolo nel caso di suo ritorno, e far ricevere e sottomettere la detta cauzione nella forma ordinaria, i quali, rapporto, omologazione, prestazione e ricevimento di cauzione o sicurtà, saranno fatti in presenza del Procuratore Imperiale ec.

III. *Esecuzione della sentenza d' immissione in possesso; sue conseguenze ed effetti.*

1. Si fa procedere all' inventario del mobiliare e dei titoli come dice il Decreto. Si applichi tutto quanto si è esposto sotto la caratteristica *successione* sul proposito dell' inventario dopo la morte.

2. Finito l' inventario si procede alla vendita nella forma indicata sotto la caratteristica medesima.

3. Si fa il rinvestimento del prezzo della vendita delle rendite scadute innanzi l' immissione e dei ricevuti capitali a norma di quanto vien regolato dal tribunale con una sentenza emanata ad istanza degli immessi in possesso. Il tribunale può, se stima convenevole, chiedere il pasere della famiglia per meglio determinare il rinvestimento.

4. In quanto agli stabili, si fa la vi-

sita come si è detto di sopra, ma vi è questa differenza tra l' inventario, che è lo stato del mobiliare ed il rapporto, che verifica lo stato de' beni stabili, che il primo vien promosso per parte degl' immessi in possesso, perchè non vi sono altri modi di verificare qual mobiliare bisognerà restituire nel caso di ritorno. Perciò l'artic. 126. dice, che *dovranno* far procedere, in vece di che il secondo, cioè il rapporto è a loro disposizione: *essi potranno* si esprime il suddetto articolo chiedere per loro sicurezza . . . la visita degli stabili. Essi dunque non vi sono obbligati, e se non lo faranno, tutto ciò che ne risulterà sarà che verrà presunto, che abbiano ricevuto gli stabili in buono stato, se eglino non provano il contrario, e tenuti a renderli tali come un affittuario, che è entrato senza far lo stato nei luoghi, che si presume che abbia ricevuti in buon grado e dee renderli tali, salvo la prova contraria (*Cod. Nap* 1731.)

Se fanno procedere alla visita dee questa farsi in presenza del Procuratore Imperiale, quantunque l'artic. 126., non lo chiami che all' omologazione, per l' argomento di quanto vien ordinato dal suddetto articolo per lo stato del mobiliare, che deve esser fatto in presenza del suddetto magistrato.

Fatto il rapporto, si domanda l' omologazione per via d' istanza, e vi si procede nel modo istesso, come quando si fa ordinare la dichiarazione di assenza. Le spe-

se del rapporto si ricavano dai beni dell' assente (126.), in tal guisa nel caso di ritorno si mettono nel conto delle altre spese.

5 La prestazione della cauzione o sicurtà, si fa al Procuiatore Imperiale, e pel ricevimento si procede contro di lui. Si applichi ciò che si è detto lib. 2. p. 5. tit. 4. cap. 2.

6. Gli immessi in possesso non possono alienare nè ipetecare i beni (128.) Se frattanto fosse necessario o utile il farlo lo potrebbero con l' autorizzazione del tribunale, che si domanda e si ottiene nella medesima forma dell' immissione. Il tribunale può consultare la famiglia. Si applichi quanto si è detto di sopra §. 1. 3. 4.

7. Gl' immessi in possesso possono e devono esercitare tutti i diritti, e sono responsabili della perdita di questi diritti se sia accaduta per loro colpa. Gli affari che hanno su tal proposito, non sono soggetti alla comunicazione al pubblico ministero. (*Ved* lib. 2. tit. 2. cap. 2. sez. 2 n. 11.

Se appartiene all' assente un diritto, che non poteva esercitare se non quando fosse vivo nell' epoca dell' apertura di questo diritto; per esempio una rendita vitalizia, un legato, un eredità pervenutagli dopo la sua partenza o le ultime nuove, gli immessi, devono provare, che l' assente esisteva nell' istante dell' apertura di un tal diritto. Fino a questa prova sono dichiarati non ammissibili. (135.)

8. Se gl' immessi possono esercitare i

diritti dell' assente, tutti quelli ancora, che hanno dei diritti contro di lui possono esercitarli contro di loro; tali sono i creditori, il suo conjuge, i suoi donatarj, i legatarj e tutti quelli, che hanno dei diritti subordinati alla sua morte. (*Ved. le mie nozioni sul diritto civile T. I. pag.* 187. *a* 191.

9. Su ciò che è da farsi se l'assente ritorna, o se giustifica che esiste o ha esistito o che sia morto dopo la sua partenza o le ultime nuove ricevute; *Ved.* come sopra le suddette mie nozioni Tom. I. pag. 191. 192.

§. III.

Dell' immissione in possesso definitivo.

I. *Quando si può domandare quest' immissione, chi può demandarla, ed a qual tribunale.*

1. Si può domandare.

1. Passati che sieno trent' anni dopo l' immissione provvisionale, o dopo l' epoca in cui il conjuge comune nei beni avrà assunta l' amministrazione dei beni dell' assente. (129.)

2. Anche innanzi se l' assente avrà oltrepassata l' età di anni cento compiti.

Arrivato questo termine di trenta o di cento anni ne provengono tre effetti.

Il primo si, è, che le cauzioni o mallevadorie prestate restano sciolte e libere; (129.) e la legge non esige, che l' immissione definitiva sia pronunziata. In tal gui-

sa lo saranno di pien diritto quando ancora trascurassero di chiedere quest' immissione.

Il secondo è, che si può far pronunziare l' immissione definitiva. (129)

Il *terzo* è, che quelli che la fanno pronunziare possono domandare la divisione de beni dell' assente (*ivi.*), come se la sua morte fosse provata.

2. Quest' immissione si domanda dagl' immessi provvisionalmente indicati di sopra II. e da' loro successori per atti fra vivi o per causa di morte, poichè fintantochè non è provata la sua esistenza, si reputa che sia morto dal dì della sua disparizione o dalle ultime sue nuove. Gl' immessi provvisionali, sono posti da questo giorno in possesso, provvisionalmente, e trasmettono a' loro successori, qualunque sieno, l' obbligo di restituire i beni, se l' assente esiste o ha esistito in appresso, ed in un epoca in cui gl' immessi provvisionali non erano i più prossimi.

II. *Come si domanda e si accorda l' immissione definitiva.*

1. Gl' immessi provvisionali e loro successori presentano un istanza in questa forma.

Istanza

per l' Immissione definitiva.

A' Signori Presidente e Giudici del tribunale di . .

Richiede umilmente **Luigi Paolo** *unico figlio ed erede di Gio Paolo, ed in tal qualità immesso provvisionalmente in possesso de' beni del predetto Gio. Paolo in vigore di sentenza del tribunale di . . . registrata ec. . . della qual sentenza è quì annessa la copia.*

Che vi degniate attesa la detta Sentenza, e l' esser decorsi più di trent' anni, di autorizzare il richiedente a mettersi in possesso definitivo de' suddetti beni; e voi farete bene.

2. *Su questa istanza si ordina il rapporto; si fà; ed il pubblico ministero conclude come per l' immissione provvisionale.*

3. Il tribunale può ordinare una nuova ricerca di assenza come innanzi la dichiarazione. La legge non l' ordina; ma ciò è stato stabilito in sequela de' motivi enunciati nei discorsi degli oratori del Governo. D' altronde un tribunale può innanzi di pronunziare definitivamente in qualunque materia ordinare tutti i mezzi d' instruzione, che stima convenevoli.

4. Se viene accordata l' immissione definitiva la sentenza è in questa forma.

Sentenza d' immissione in possesso definitivo.

Il tribunale (il preambulo come quello più volte mentovato.)

Attesochè sono passati più di trent' anni dopo la suddetta immissione in possesso provvisionale, o più di anni cento dopo la nascita del predetto Gio. Paolo;

Il tribunale ec. autorizza il predetto Luigi Paolo a mettersi in possesso definitivo de' beni del predetto Gio. Paolo ec.

5. Su ciò che si fa e può accadere dopo l' immissione del possesso definitivo. *Ved le mie Nozioni* T. I. *pag* 194. *a* 196.

6. Sugli effetti dell' assenza relativamente alle successioni legati ed altri diritti pervenuti dopo la partenza o le ultime nuove e che l' assente avrebbe percepite se fosse stato presente ; *Ved. le suddette Nozioni* pag. 196. a 198.

7. Sugli effetti dell' assenza relativamente al matrimonio (*ivi.*) pag. 198.

8. Sulla tutela dei figli minori dell' assente. (*ivi.*) pag. 140.

A T T I

(*actes.*)

Mezzi per avere il rilascio o la copia di un atto o sentenza, o per ottenere la rettificazione di un atto dello stato civile.

Questa materia è divisa in tre paragrafi.

Si tratterà *nel primo* ciò che si deve osservare per procurarsi il rilascio, la copia o la *grossa* di un atto nel quale si è stati parte.

Nel secondo ciò che bisogna fare per aver la copia o il rilascio di un atto nel quale non si è stati parte.

E *nel terzo* delle formalità da adem-

pirsi per ottenere la rettificazione di un atto della stato civile.

Di ciò che si deve osservare per procurarsi la copia o la grossa di un atto nel quale si è stati parte.

Cinque casi possono affacciarsi.

Il primo, è quando si vuole avere il rilascio, la copia o prima *grossa* di un atto perfetto nel quale si è stati parte, ricevuto da un pubblico notaro e registrato, e che il depositario della minuta ricusa di rilasciare. Si dirà nell' artic. I. ciò che dee farsi per obbligarvelo.

Il secondo, e quando si vuole avere una seconda *grossa* di un atto di questa specie. Si vedrà nell' artic. II. il metodo da tenersi per ottenerlo.

Il terzo, è quando si vuole aver la copia di un atto, in cui si è stati parte, ma che il notaro non può rilasciare perchè quest' atto non è stato registrato.

Il quarto, è quando si ha bisogno di produrre un atto imperfetto, e che il notaro non può rilasciare a motivo della sua imperfezione. Si dirà nell' artic. IV. come si può fare per averne la copia.

Il quinto caso, è quando un atto non è stato ricevuto da persona pubblica che ne è depositaria, e che ricusa darne copia a quelli, che ne sono stati parte. S' indicherà nell' artic. V. il metodo da tenersi per costringerla a rilasciarla.

ARTICOLO I.

De' casi in cui si vuole avere la copia o prima grossa di un atto perfetto registrato, e che il depositario dell' originale ricusa di rilasciare, e di ciò che deve farsi per obbligarlo a rilasciarla.

1. Le parti possono contrattare davanti i Notari con atti tanto in *minuta* quanto in *brevetto*, se l' atto è in minuta, le parti possono obbligarli a rilasciarne loro una copia che si chiama spedizione. (*expedition*) Se è in *brevetto*, il notaro non ritenendone presso di se l' originale, che è stato consegnato alle parti, non si può domandargli la suddetta copia o spedizione; quando che in seguito le parti o almeno una di esse non gli abbiano riportato il suddetto originale. Allora si può domandargliela.

2. Non solo si può obbligare il Notaro a rilasciare una copia, ma si può ancora se l' atto è esecutorio senza bisogno di Decreto (*Ved.* 1. ove si tratta a 714. della forma esecutoria) obbligarlo a rilasciare una prima *grossa* senza il consenso del debitore, e l' autorizzazione del tribunale.

3. Quanto si è detto del notaro, è applicabile a qualunque depositario pubblico, che ha ricevuto in tal qualità un atto del suo ministero. In tal guisa un cancelliere che fosse depositario di un Decreto, sentenza o ordinanza, o ricevuto avesse per esempio un atto di sommissione di sicurtà o

cauzione potrebbe essere costretto a rilasciare la prima *grossa* o la copia esecutoria al creditore.

4. Una tale obbligazione de' Notari ed altri depositarj, ha luogo verso le parti interessate in proprio nome direttamente eredi o successori, e se non vi si prestano, possono essere a ciò costretti con l'arresto personale. (*Cod. Proc.* 839.)

S'intende *per parti interessate in proprio nome direttamente quelli eziandio, che hanno contrattato con l'atto per loro*, e non quelli che hanno contrattato per altri, nè quelli parimente di cui vien fatta menzione nell'atto; e che non avranno contrattato. Così non sarà considerato come parte quello che contrattato avesse come mandatario o sotto altro titolo rappresentante un terzo, e che volesse avere la copia esecutoria per se e non per il terzo. Non verrebbe considerato neppure come terzo quello del quale si fosse fatta menzione nell' atto, quando ancora quest' atto contenesse una recognizione o un obbligazione in suo favore. Tale sarebbe il caso nel quale in un affitto io imponessi al mio locatario l' obbligazione di soffrire una servitù o fare qualche cosa a favore di un vicino. L'atto non essendo passato seco lui non l' obbliga nè verso di mè nè verso dell' altro; io posso revocare la clausola apposta in suo favore, ed egli non ha verun diritto di avere in mano un atto, che non ha firmato. Salvo però se ha un interesse di farne uso, l'

appigliarsi come tutti i terzi al mezzo del compulsorio, che sarà esposto al §. III.

Siccome si presume, che abbia stipulato non solamente per se, ma per i suoi eredi e successori, quando però il contrario non sia espresso, o non risulti da una convenzione, (*Cod. Nap.* 1121.) gli eredi hanno l'istesso diritto delle parti non meno che tutti i successori universali o a titolo universale, ed anche i successori particolari all'oggetto enunciato nell' atto. In tal guisa i donatarj universali, i legatarj universali dopo avere ottenuta la consegna quando li spetta, ed i legatarj a titolo universale che l'hanno ottenuta godono di un tal diritto. Così pure tutti gli acquirenti a titolo particolare e gratuito, lo godono ma solo per gli atti relativi agli oggetti ad essi devoluti. Il compratore, il donatario, e il legatario di una casa potranno dunque chieder la copia esecutoria o in *grossa* dell' affitto della casa e di qualunque atto passato dal suo autore, che fosse concernente alla medesima.

5. Se il depositario ricusa di rilasciare la spedizione, copia o prima *grossa*, si osserva il seguente metodo per obbligarvelo.

1. Non vi è bisogno di preliminare di conciliazione. (*Cod. proc.* 839.)

2. Si presenta al Presidente del tribunale di prima istanza un istanza per aver la permissione di citare il depositario a breve termine. (*ivi.*)

Istanza per avere la permissione di citare il depositario a breve termine.

Al Sig. Presidente del tribunale di....

Richiede umilmente Paolo abitante a... che abbiate la compiacenza di permettergli di far citare davanti a voi all' udienza nel primo giorno il Sig.... N... Notaro a... per sentirsi condannare, anche con l' arresto personale a rilasciare all' esponente, la copia, spedizione, o grossa di un' atto passato in minuta davanti a lui tra l' esponente e il Sig. Pietro sotto dì.... legalmente registrato e contenente, (il contenuto dell' atto) *la qual copia spedizione, e grossa il detto Sig... N.... ricusa di rilasciare; e voi farete bene.*

Ordinanza.

E' permesso il citare per il primo giorno, facendo...

Citazione.

L' an. ec. in virtù dell' ordinanza e ad istanza del Sig. Paolo ec. vien citato il Sig. N... Notaro a.... a comparire nel primo giorno all' udienza del tribunale di.... per rispondere all' oggetto della predetta istanza, e sentire aggiudicare al richiedente le conclusioni in essa esposte ed inoltre sentirsi condannare nelle spese. E gli ho parlando come sopra, lasciata copia, tanto delle predetta istanza e ordinanza quanto della presente.

Notificato quest' atto al notaro nella sua qualità, devesi applicare l' artic. 1039. che vuole, che alle notificazioni fatte alle persone pubbliche incaricate a riceverle, venga apposto il *vidit* senza spesa sull' originale, ed in caso di rifiuto dal Procuratore Imperiale.

3. Su questa domanda il depositario deve dedurre le sue ragioni, se ne ha, ma solamente all' udienza, atteso che l' affare esige celerità, (404.) e l' artic. 840. dice, che sarà giudicato sommariamente.

Le ragioni, che può avere per opporsi, sono relative a lui o all' altra parte, che ha firmato l' atto.

Quelle relative a lui sono; 1. che l' atto non è registrato avendo le parti mancato di pagargli i suoi diritti. (*Ved.* quì sotto l' artic. III.) 2. che l' atto è imperfetto. *Ved.* artic. IV.) 3. Che gli sono dovute le spese messe fuori per la minuta dell' atto. Può allora ricusare di darne copia, finchè non sarà rimborsato di dette spese, oltre quelle della predetta copia. (851.) Egli ha un tal diritto, quando anche queste spese fossero dovute dalla parte contro la quale si vuol far uso della *grossa* o copia esecutoria, come quando vien richiesta dal creditore, perchè a riguardo del depositario ciascheduna delle parti è debitrice delle spese, salvo il suo ricorso, se vi è luogo contro l' altra. Ha ancora un tal diritto, quando eziandio se gli richiede un' estratto, come sarebbe un' intitolazione o un estratto d'

inventario o di divisione, perchè senza la minuta le parti non potrebbero avere quest'estratto, e sarebbero quindi debitrici dell' utilità che ricaverebbero dalle fatiche e disborsi del depositario.

Le ragioni relative all' altra parte, sono, che essa si oppone al rilascio dell' atto. Ha un diritto di opporvisi, quando la copia è inutile a chi la domanda, per esempio quando l' obligazione è estinta. Allora il Giudice può ordinare prima di decidere, che venga citata la parte opponente per dedurre le sue ragioni, e venire alla decisione presente lei.

4. Se il depositario non ha ragioni valide, vien condannato all' arresto personale. (*Cod. Proc.* 89.)

5. L' affare deve essere giudicato sommariamente, e il Decreto eseguito non ostante qualunque opposizione o appello. (840.)

ARTICOLO II.

Del caso in cui si vuole avere una seconda grossa di un atto nel quale si è stati parte, e di ciò che bisogna fare per averla.

1. Qualora l' atto sia esecutorio senza Decreto, il depositario dee rilasciarne la prima *grossa* in virtù del tacito consenso del debitore risultante dall' atto, senza che vi sia bisogno d' altro di lui consenso nè autorizzazione per parte del tribunale. Se ricusa può esser costretto nella forma spiegata nel precedente articolo.

2. Mi qualora questa prima *grossa* sia stata rilasciata, il creditore a cui serve per astringere il suo debitore a pagarlo, non può per tal motivo farsene dare una seconda, se non nei due seguenti casi.

Il primo è quando la suddetta prima *grossa* è perduta, non potendo più obbligare il suo debitore al pagamento, onde è giusto, che abbia facoltà di chiederne una seconda. Allora si rilascia sulla minuta dell' atto. (844.)

Il secondo è quando il credito espresso nella prima grossa appartenente a prima vista a un solo, si trova poi devoluto a diversi, tanto per una divisione fatta tra i successori del creditore quanto perchè questi lo abbia trasferito in parte a una o più persone.

Questi diversi creditori possono lasciare la prima *grossa* in mano di uno di essi col peso di comunicarla agli altri; ma siccome può loro essere incomodo il ricorrere a quello che ritiene la *grossa*, e che dall' altro canto può essere che tutti o alcune abbiano di bisogno nel tempo medesimo, avendo ognuno dei diritti per chiederne una, se gli rilascia in forma di estensione sulla prima *grossa*, che è depositata e sulla quale verrà fatta menzione delle somme per cui se le può dare esecuzione, quando il credito non appartiene, che in parte a quelli a' quali la suddetta copia per estensione è stata rilasciata. (84.) Ciò che si è detto fin qui degli atti, si applichi alle sen-

tenze o Decreti, di cui i cancellieri non possono rilasciare le seconde copie *in grossa*, che nei due casi surriferiti. (854.)

3. I notari ed i cancellieri non possono neppure in questi due casi, rilasciare una seconda *grossa*, se non qualora quello che la domanda esibisca il consenso del debitore o in mancanza di questo l' autorizzazione del tribunale, ed anche in quest' ultimo caso la seconda *grossa* non può esser rilasciata prima che il debitore sia stato chiamato davanti il notaro o il cancelliere per esser presente alla consegna di essa. La ragione della necessità di un tal consenso e di questa interpellazione, è che quando un debito è saldato, la *grossa* con la ricevuta vien consegnata al debitore. Può dunque accadere, che la prima grossa gli sia stata resa, in vece di esser perduta, come asserisce quello che ne richiede una seconda. Se venisse rilasciata senza consenso o autorizzazione, il debitore che ha saldato, potrebbe soffrire delle molestie sebbene abbia pagato. Per vero dire potrebbe reclamare e far dichiarar nulle le procedure, ma frattanto rimarrebbe esposto alla pubblicità delle medesime ed al pregiudizio che ne risulta. Si previene perciò un tale inconveniente esigendo il suo consenso, che prova che egli non ha pagato, o l' interpellazione, che lo mette in grado di opporsi alla consegna suddetta quando il suo debito sia estinto.

4. Se il debitore ricusa il suo consen

so, non occorre per ottenere l'autorizzazione del tribunale il preliminare di conciliazione, *argomento* dell'artic 49. 7. che ne dispensa le domande di restituzione de' documenti e dell'artic. 839. Evvi infatti l'istessa ragione.

5. Per ottenere una seconda *grossa*, si osserva il seguente metodo.

1. Si presenta un istanza al Presidente del tribunale di prima istanza. 844.; e 854.)

Istanza

per ottenere una seconda grossa

Al Sig. Presidente del tribunale di...

Richiede umilmente Paolo *dimorante a... che vi degniate, Signore, attesochè avendo smarrita la prima grossa di un obbligazione della somma di... sottoscritta a suo favore dal Sig. Pietro... davanti N... e suo collega notari in Parigi, e registrato ec.* (*in* qualunque altro motivo) *di autorizzare il richiedente a farsi rilasciare dal detto Sig. N... una seconda grossa, presente il detto Sig. Pietro o nelle dovute forme chiamato. E voi farete bene.*

Ordinanza.

E' permesso di farsi rilasciare una seconda grossa dal detto Sig. N... notaro a... chiamato il predetto Sig. Pietro, a condizione, che appiè della medesima venga fatta menzione della presente nostra ordinanza.
(e se la seconda grossa è in forma di esten-

sione e per una parte del credito, si aggiunge, *non meno che della somma per la quale si potrà procedere all' esecuzione*) *e nel caso di contestazione ce ne sarà dato avviso. Fatta a . . . ec.*

2. In virtù di questa ordinanza, si fa l' intimazione o al notaro o al cancelliere di fare il rilascio nell' indicato giorno ed ora, ed alle parti interessate di esservi presenti. (844. e 854.)

Intimazione al Notaro o cancelliere ed alle parti interessate.

L' an. ec. In vigore dell' ordinanza surriferita e ad istanza del detto Sig. Paolo ec. ho intimato al Sig. N. . . . notaro dimorante ec. ed al Sig. Pietro dimorante ec. di trovarsi nel tal giorno ed ora *nello studio del detto Sig. N. . . . per relativamente al detto Sig. . . N. . , fare il rilascio prescritto dalla predetta ordinanza offerendo il detto Sig. Paolo di pagargli le spese della seconda grossa enunciata; e relativamente a detto Sig. Pietro, per trovarsi presente al detto rilascio, il quale avrà luogo tanto in assenza quanto alla sua presenza. Ed ho a ciascheduno di essi separatamente parlando come sopra, lasciata copia della predetta istanza e ordinanza, non meno che della presente.*

Sull' originale vi deve essere apposto il *vidit* dal notaro o dal cancelliere (*Ved.* quanto su ciò si è detto di sopra 2.)

3. Il notaro o cancelliere verifica il rilascio fatto con un processo verbale in questa forma.

Processo Verbale
comprovante il rilascio

L' an. ec. davanti a me N. . . notaro a. . . è comparso il Sig. Paolo abitante a. . . il quale ha detto, come in virtù dell' ordinanza del Sig. Presidente del tribunale di . . . in data di . . registrata a . . . . sotto dì . . . da . . . che ha ricevuto . . . ha fatta fare intimazione a me notaro suddetto e sottoscritto ed al Sig. Pietro abitante a... per, relativamente a me notaro, fare al detto Sig. Paolo il rilascio di una seconda grossa di un obbligazione della somma di . . . sottoscritta in suo favore dal detto Sig. Pietro davanti il mio collega e me notaro a . . . sotto dì . . . registrata a . . da. . . che ha ricevuto, con l' offerta di pagarmi le spese del suddetto rilascio; e relativamente al detto Sig. Pietro per trovarsi presente al rilascio di cui si tratta, il quale avrà luogo tanto in assenza che in sua presenza. Ed attesochè il Sig. Pietro è presente e non si oppone al suddetto rilascio, mi ha domandato di rilasciargli la predetta seconda grossa con l' offerta come sopra, e mi ha presentato a tal' effetto per essere annesse al presente processo verbale, la predetta istanza, ordinanza, intimazione, e si è firmato.

E' similmente comparso il detto Sig. Pietro, il quale ha detto, che compariva in se-

quela della suddetta intimazione, e non impediva il predetto rilascio, e si è firmato.

Delle quali istanze, offerte, e comparse, ho accordato l' atto ai detti Signori Paolo e Pietro, in conseguenza dopo avere inserite nel presente processo verbale la predetta istanza, ordinanza e intimazione, ho rilasciata al detto Sig. Pietro la seconda grossa, appiè della quale ha fatta menzione della predetta ordinanza; (e se la seconda grossa è per estensione si aggiunge, *non meno che della somma per la quale si potrà procedere all' esecuzione;*) *e si sono i suddetti Signori Paolo e Pietro firmati con me ec.*

Se la parte non comparisce, si verifica, senza che ciò impedisca il rilascio.

4. La parte intimata può opporsi al rilascio quando il debito è saldato, o il diritto di esigerlo appartiene ad un altro fuori di quello che richiede la suddetta grossa. Se poi non è saldato che inparte, o non appartiene che in parte a quello che domanda la grossa, il debitore non può opporsi, ma può volere, che appiè della grossa si faccia menzione della somma, che resta da pagarsi e per cui solamente si potrà procedere all' esecuzione.

Nel caso di contestazione, le parti potranno ricorrere sommariamente (845.) Il processo verbale del notaro o del cancelliere si forma in tal guisa.

PROCESSO VERBALE COMPROVANTE LA DOMANDA DELLA SECONDA GROSSA E L' OPPOSIZIONE AL RILASCIO DELLA MEDESIMA.

L' an. ec. (il preambulo come sopra, eccettuato, che non si mettono queste parole, *ed attesochè il detto Sig. Pietro sia presente e non si opponga al suddetto rilascio.*)

E' ugualmente comparso il predetto Sig. Pietro, il quale ha detto, che si oppone al suddetto rilascio, attesochè la predetta obbligazione sia estinta per la tal cagione, *o che più non appartiene al detto Sig. Paolo per la* tal cagione, *e si è firmato.*

(Se l' attore persiste produce le sue ragioni; e se le parti non si accordano il notaro, che non ha carattere per decidere, termina in tal maniera.)

Delle quali comparse, offerte e ragioni ho accordato l' atto alle parti ed attesa l' opposizione del Sig. Pietro, ho dato luogo alle parti suddette di ricorrere dove occorre, ed esse si sono firmate con me.

6. La parte la più diligente cita all' udienza dei ricorsi. Si applichi quì ciò che si è detto nei precedenti volumi. Il notaro non può egli stesso ricorrere al Giudice, nè mettere l' ordinanza di questo magistrato sul suo processo verbale, come ciò si pratica in materia d' inventario qualora il notaro abiti nel cantone dove risiede il tribunale, (944.) e negli altri casi ne' quali gli uffiziali che incontrano un ostacolo nel cor-

so di un esercizio ne fanno il rapporto al Giudice, e verificano la sua ordinanza nei loro processi verbali. (*Ved.* gli artic. 867. e 922.) L' artic. 845. dice, che le parti faranno un ricorso sommario, il che è stato stabilito per risparmiare le vacazioni, che sarebbero dovute al suddetto notaro, e che sarebbero più considerabili delle consuete spese di un ricorso di tal natura.

ARTICOLO III.

Del caso in cui si vuole aver la copia di un atto perfetto non registrato.

1. Il termine per far registrare un atto passato davanti il notaro è di giorni dieci per i notari residenti nella comune dove è stabilito l' uffizio del registro, e di quindici giorni per i notari, che non vi abitano. (*Legge* 22. frigifero an. 7. artic. 20.)

2. Tra le parti i diritti sono sopportati cioè; quelli degli atti contenenti un obligazione, liberazione o trasmissione di proprietà o di usofrutto di mobili o stabili dai debitori e nuovi possidenti; e quelli di tutti gli altri atti lo sono per le parti alle quali i prefati atti son proficui, qualora nei suddetti casi diversi non siano state stipulate disposizioni contrarie negli atti medesimi.

3. Relativamente poi alle Finanze, che non conoscono le parti ma solamente i notari, i diritti degli atti da registrarsi vengono pagati dai notari istessi per gli atti

passati davanti a loro; (*ivi artic.* 29 ;) ad essi spetta dunque il farsi rimborsare dalla parte debitrice, e se non lo fanno sono sempre tenuti verso la finanza, salvo il loro ricorso contro la parte. L' ufiziale, che ha sborsati i diritti prende l' esecutorio dal Giudice di pace del proprio cantone pel suo rimborso; e l' opposizione che fosse formata contro quest' esecutorio, non meno che tutte le contestazioni che in sorgessero su tal proposito, sono giudicate conforme all' articolo 65. vale a dire davanti il tribunale di prima istanza sulle semplici memorie respettivamente notificate. (*Ved.* quest' ultimo articolo.)

4. Mancando i notari di aver fatto registrare entro i prescritti termini, pagheranno personalmente a titolo di ammenda per ogni contravvenzione una somma di 50. franchi, se si tratta di un atto soggetto a un diritto fisso, o una somma uguale all' importare del diritto, se si tratta di un atto soggetto al diritto proporzionale, senza che in quest' ultimo caso la pena possa esser minore di 50. franchi. Sono tenuti inoltre al pagamento dei diritti, salvo il loro ricorso contro le parti *per i diritti solamente*. (*Ivi.* 33.)

5. Secondo l' artic. 41. i notarj o cancellieri non possono rilasciare in forma di *brevetto* veruna copia nè alcun atto soggetto al registro sulla minuta o sull' originale prima che sia stato registrato, quando ancora il termine pel registro non fosse

per anche spirato, sotto pena di fr. 50. di ammenda oltre il pagamento del diritto.

6. Si comprende però da quanto si è detto, che un atto è sempre valido, sebbene non registrato, e che tutto ciò che ne risulta dalla mancanza del registro è la pena, e il non poter dar fuori veruna copia; tale è la regola generale.

Nondimeno se la parte, che non è tenuta per diritto, come il creditore e il debitore, ha necessità di produrre quest' atto; siccome non deve risentir pregiudizio nè dalla negligenza altrui nè da quella del notaro, può farsene dare la copia, salva l' esecuzione delle leggi e regolamenti relativi al registro. (*Cod. Proc.* 441.) Tale sarebbe il caso in cui un proprietario procedendo contro un locatario per guarnire i luoghi affittati, questo negasse, che esistesse il contratto d' affitto, e che bisognasse produrlo.

7. Per farsi rilasciare questa copia si osserva il seguente metodo.

1. Si presenta l' istanza al Presidente del tribunale di prima istanza. (841.)

ISTANZA PER AVER LA COPIA DI UN ATTO NON REGISTRATO.

Al Sig. Presidente del tribunale di prima istanza.

Paolo dimorante a ... si da l' onore di esporvi come in vigore di un atto passato davanti N... e suo collega notari a .... sot-

to dì... è stata affittata al Sig. Pietro una casa situata a... per anni tre da incominciare nel primo del corrente mese di luglio. Il Sig. Pietro non avendo guarnite fino ad esso le stanze, nè fatto cosa alcuna per l' esecuzione dell' affitto, il richiedente lo ha citato davanti il tribunale per sentir dire, che sarebbe condannato a farlo, altrimenti a pagare le spese e danni a favore del richiedente. In sequela di tal domanda il Sig. Pietro ha negata l' esistenza del suddetto affitto, perchè il richiedente non ha presentata la copia che non ha potuto procurarsi attesochè la minuta non è stata registrata e siccome ha un interesse di giustificare quest' afitto ricorre alla vostra autorità.

Ciò considerato Signore, degnatevi di ordinare, che il Sig. N... sia tenuto a dargli spedizione del' atto dell predetto affitto, sull' offerta fattagli dal richiedente di pagargli le spese, salvo il suo ricorso contro il Sig. Pietro, a condizione di far menzione della vostra ordinanza appiè della suddetta copia da rilasciarsi, e salva l' esecuzione delle leggi e regolamenti relativi al registro. E voi farete bene.

ORDINANZA.

E' permesso al richiedente di farsi dar copia del summentovato affitto da N.... notaro, e depositario, a condizione di pagargli le spese, e facendo menzione appiè della suddetta copia della nostra ordinanza. Facendo....

2. Se il notaro acconsente di rilasciare questa copia, si deve consegnargli l'istanza e l'ordinanza, dovendone far menzione appiè della copia. Le conserva e le inserisce in un processo verbale da esso formato in tal guisa.

PROCESSO VERBALE
COMPROVANTE IL RILASCIO DELLA COPIA.

L' an. ec. davanti a me... notaro... è comparso il Sig. Paolo abitante ec. il quale ci ha presentata per essere inserita nel presente nostro processo verbale un istanza da lui fatta al Sig. Presidente del tribunale di ... contenente, dhe si compiacesse di ordinare, che io sarei tenuto a dargli copia di un atto passato davanti il mio collega e me sotto dì ... riguardante l' affitto per anni ... fatto dal suddetto Sig. Paolo al Sig Pietro di una casa situata à ... da incominciare il primo del corrente mese di luglio, la minuta del quale affitto non è stata registrata dentro i termini prefissi; in seguito della quale istanza ed ordinanza del predetto Sig. Presidente in data del dì ... registrata a ... da ... che ha ricevuto ... contenente la permissione a detto Sig. Paolo di farsi rilasciare la detta copia da me; col far menzione appiè di essa della predetta ordinanza; domandandomi in conseguenza il detto Sig. Paolo di dargli la detta copia sull' l' offerta che fa di pagarmi le spese salvo il suo ricorso contro il detto Sig. Pietro, e si è firmato.

Delle quali ragioni, comparsa, produzione, ed offerte, ed adempiendole ho accordato l'atto al detto Sig. Paolo, inserito nel processo verbale la predetta istanza ed ordinanza, ho rilasciato al suddetto Sig. Paolo la detta copia, appiè della quale ho fatta menzione della predetta ordinanza, e si è il detto Sig. Paolo firmato con me.

In fondo della suddetta copia il notaro fa la suddetta menzione. in questi termini.

MENZIONE

DELL' ORDINANZE APPIÈ DELLA COPIA.

Rilasciata la presente copia in quest' oggi ... al Sig. Paolo in essa nominato, in esecuzione dell' ordinanza del Sig. Presidente del tribunale di ... in data del dì ... registrata a ... da ... che ha ricevuto .. la quale è emanata ad istanza del detto Sig. Paolo contenente la permissione al medesimo di farsi rilasciare la suddetta copia, il tutto a norma di quanto viene più a lungo spiegato nel mio processo verbal di questo giorno in cui sono inserite le predette istanze e ordinanza. Il prefato processo verbale è stato registrato a .... il .... da ... che ha ricevuto ....

Non vi è di bisogno di citare l' altra parte per ottenere questa copia, quando quello che la domanda è parte nell' atto.

Si può, invece di domandare una copia, chiedere una prima *grossa*; ma non è necessario chiamare quella persona contro

di cui se ne vuol far uso, poichè si tratta di una prima *grossa*, e la suddetta inter pellazione non è necessaria, se non quando se ne domanda una seconda.

Il notaro non può dar fuori la copia in *grossa*, se la minuta non è stata registrata, secondo l'artc. 41. della legge del 22. frigifero an 7 e l'artic. 841. del *Codice di procedura*, il quale non permette di ordinare il rilascio degli atti non registrati, che salva l'esecuzione delle leggi e regolamenti rolativi al registro. Se e richiesto prr tanto questo rilascio dalla parte che è debitrice dei suddetti diritti di registro, deve pagarli al notaro, che non può esigere il rimborso dell'ammeuda alla quale è suggetto, non accordandogli l'artic. 33. della suddetta legge altro ricorso, *che per i diritti solamente*. (*Ved.* sopra 4.) Ma se la copia è richiesta da quello, che non è debitore del registro (*Ved.* sopra 2.) può costringere il notaro a metterli fuori di sua propria borsa, perchè è colpa di lui, se l'atto non è stato registrato potendo essersi fatto dare il costo di detti diritti dal debititore e ricusare di ricever l'atto, se non gli veniva consegnato anticipatamente.

3. Se il notaro non vuole rilasciare la copia amichevclmente, se gli fa un intimazione; se ricusa; l'intimazione verifica il rifiuto, e si procede per mezzo di ricorso sommario (*référé*) davanti al Presidente di prima istanza.

Il predetto ricorso non vienfatto dal

notaro, come quando lo sà se insorgono difficoltà nel decorso di un inventario. (944.) Non si può trarre argomento da quest' articolo, nè dagli artic. 587. e 787., che vogliono che nei casi, che sono indicati nel ricorso sommario, il processe verbale sia formato dell' uffiziale nominato nell' ordinanza del Giudice che lo firma, senza che il Giudice faccia un processo verbale separato. La ragione della differenza tra i casi dei suddetti articoli e questo, si è, che nei primi, gli ostacoli e le difficoltà provengono unicamente dal canto delle parti, e non da quello dell' ufiziale, che essendo neutrale conserva l' imparzialità di un uomo pubblico, e può in conseguenza verificare ciò che avviene. Quì poi non è l' istessa cosa, mentre il notaro ricusando, si rende in qualche maniera parte e non potrebbe agire come uomo pubblico. In tal guisa l' intimazione comprovando il suo rifiuto, se gli fa una citazione in questa forma.

Intimazione al Notaro di rilasciare la copia e citazione in ricorso sommario.

L' an. ec. in virtù dell' ordinanza del Sig. Presidente del tribunale di .. registrata a ... il ... da ... che ha ricevuto ... apposta appiè dell' istanza ad esso presentata, ed a richiesta del Sig. Paolo ec. ho intimato al Sig. N... notaro a ... di rilasciarmi la copia di un atto passato davanti a lui ed al suo collega sotto di ... per cui il detto Sig. Paolo

ha affittata al detto Sig. Pietro una casa situata a... per anni tre da incominciare il primo del corrente mese di luglio, sull' offerta, che gli ho fatta di pagargli i suoi diritti per la suddetta copia; il quale Sig. N... parlando come sopra, ha ricusato di fare il detto rilascio, ed anche di esporre e firmare le cagioni di detto suo rifiuto sebbene interpellato (se da una risposta se ne fa menzione; egli la firma oppure enuncia il suo rifiuto.) *Per il che, a tenore della suddetta istanza come sopra, gli ho fatta intimazione di comparire il... all' ora di... all' udienza dei ricorsi sommarj tenuta dal suddetto Sig. Presidente per sentir dire, che nel giorno della notificazione dell' ordinanza che verrà pronunziata il detto Sig. N.... sarà tenuto a rilasciare la suddetta copia, a condizione, che gli sieno pagati i suoi diritti; altrimenti il detto Sig. Paolo verrà autorizzato a farsela dare da quel tale notaro, che sarà a tal' effetto incaricato ed al quale il detto Sig. N... sarà tenuto di presentare la minuta dichiarandogli, che il Sig. A... patrocinatore* (avoué) *agirà per il detto Sig. Paolo; e gli ho parlando come sopra lasciata copia tanto della predetta istanza o ordinanza, quanto della presente.*

4. Pel ricorso sommario si applichi ciò che si è detto lib. 2. p. 1. tit. 2. cap. 4. sez. 2.

Il Giudice non può condannare all' arresto personale in un ordinanza emanata in un pronto ricorso. L' artic. 2067. del Codi-

ce Napoleone esige un Decreto qualificazione, che non appartiene che alle decisioni emanate dal tribunale. Non può neppure condannare nelle spese perche questa condanna è definitiva, e l'artic. 809. del Codice di procedura dicendo, che le ordinanze pronunziate in ricorso sommario non saranno di alcun pregiudizio al principale, il potere del Giudice si limita a decidere provvisionalmente. Bisogna dunque per questi due oggetti prender la strada ordinaria, vale a dire, citare davanti al tribunale.

ARTICOLO IV.

Del caso in cui si ha bisogno di produrre un atto imperfetto, e di ciò che bisogna fare per averne la copia.

1. Un atto è imperfetto.

1. Allorchè non e firmato da tutte le parti, che vi sono nominate, e non è terminato con la dichiarazione, che esse non hanno potuto firmare, dichiarazione, che supplisce alla mancanza delle soscrizioni.

2. Quando è corredato con tali soscrizioni, o suddetta dichiarazione, ma non lo è con la firma dell' uffiziale che lo ha ricevuto, è dei testimonj instrumentarj, come quando il suddetto uffiziale o testimonj hanno ommesso di firmare, oppure sono morti o sono nell' impotenza di firmare.

3. Finalmente quando essendo corredato con le soscrizioni o firme delle parti,

dell' uffiziale e dei testimonj, non è autentico, per l' incompetenza o l' incapacità dell' uffiziale, o per una mancanza di forma.

2. In questi *tre casi*, l' uffiziale non può darne fuori veruna copia per le appresso cagioni.

Nel primo, perchè la mancanza della firma o della dichiarazione suppletoria, fa che non vi sia obbligazione in verun modo, neppure per parte di quelli, che hanno firmato, o che hanno fatta questa dichiarazione, attesochè non avendo acconsentito ad obbligarsi, se non in quanto lo sarebbero gli altri, a un tal punto non lo sono e l' atto non ha avuto luogo.

Nondimeno qualora in quest' atto, vi sieno delle parti principali, che hanno fatta la suddetta dichiarazione e delle parti accessorie, che non l' hanno fatta, l' atto può essere obbligatorio per parte delle prime, se il creditore lo esige.

Per esempio noi abbiamo fatto insieme un contratto di affitto, che abbiamo firmato, e sotto la cauzione di Giovanni, che non ha firmato. Una tal cauzione essendo per voi e non per me, voi potete non ostante la mancanaa della sottoscrizione di Giovanni, reclamarne l' esecuzione contro di me. Ma ciò non impedisce, che l' atto non sia imperfetto relativamente a Giovanni, e che al notaro non sia impedito di darne fuori la copia. Se potesse darla, proverebbe relativamente a Giovanni un impegno che non esiste; ecco perchè il notaro non

può darla neppure a quelli che hanno firmato, se non con l'autorizzazione del tribunale di giustizia, la quale non gli viene accordata, che a condizione di far menzione della medesima e dell'imperfezione dell'atto, affinchè non se ne possa far uso contro chi non l'ha firmato.

Nel secondo caso, l'uffiziale depositario della minuta non sottoscritta dal suo predecessore o dai testimonj instrumentarj, non può darne fuori la copia, per i seguenti motivi.

O l'atto non firmato è nullo, o è valido ma non autentico.

E' nullo sebbene firmato da tutte le parti, quando e nel numero di quelli che non possono esser fatti validamente tra le parti, e devono esser passati davanti un pubblico uffiziale, come le donazioni, e i contratti di matrimonio, che non sono validi se non in quanto sono rogati da' notari. La nullità fa sì, che l'atto non esiste, onde l'uffiziale non puo darne *fuori* la copia, se non con l'autorizzazione, come nel primo caso, acciocchè non si possa fare uso di quest'atto come un atto valido.

L'atto è valido quantunque non firmato dall'uffiziale o dai testimonj instrumentarj, quando è firmato da tutte le parti, e non è nel numero di quelli, che devono sotto pena di nullità esser rogati da un pubblico uffiziale; tali sono la maggior parte dei contratti. L'atto vale allora quan-

to una scrittura privata; ma siccome non è autentico. (*Cod. Nap.* 1318.) il depositario non può darne fuori copia alcuna se non con l'autorizzazione, acciocchè non se ne possa far uso come autentico, ma solamente come atto privato.

Nel terzo caso, vale a dire quando l' atto è firmato dalle parti e dall' uffiziale, ma non è autentico o per incompenza o incapacità di questo, o per mancanza di forma, l' atto suddetto non essendo autentico, l' uffiziale non può darne copia, se non è autorizzato, affinchè nessuno possa servirsene se non come uno scritto privato.

3. Quantunqpe un atto sia imperfetto una delle parti può avere interesse di produrlo come nell' appresso casi.

1. Quando l' atto è imperfetto a riguardo di tutte le parti ancorchè non produca alcuno impegno, una di esse può averne bisogno per stabilire un principio di prova in scritto contro quello che lo ha firmato, ed essere ammesso alla prova testimoniale. *Esempio*, Paolo affittà una casa a Pietro, che firma l' affitto. Paolo muore senza averlo firmato. Luigi suo erede senza parlare di quest' atto imperfetto, cita Pietro perchè sia tenuto ad ammobiliare ed abitare la casa affittata. Pietro sostiene, che non vi è mai stato contratto di affitto, e Luigi per provare che vi è stato, chiede di provarlo per mezzo di testimonj; ma siccome la prova testimoniale è proibita in tal ma-

teria, (*Cod. Nap.* 1715.) almeno; che non vi sia un principio di prova in scritto, (1347.) vuol servirsi del suddetto affitto imperfetto di un principio di prova, per il che ha un interesse di averne una copia, per essere ammesso a questa prova.

2. Allorchè l'atto imperfetto per alcune parti, è perfetto per alcune altre, come nella surriferita specie dell'atto sottoscritto dal creditore e dal debitore, e non firmato da chi presta la cauzione, il creditore ne ha bisogno per agire contro il debitore.

3. Allorchè l'atto è perfetto come autentico, ma vale come scrittura privata, come nel secondo e terzo caso surriferito, la parte che vuole prevalersene contro l'altra, ha bisogno di averne copia.

4. Per ottenere la copia nei tre summentovati casi, si segue la forma medesima, di quella per avere un atto non registrato, e che già è stato esposto artic. III. attesochè le disposizioni degli artic. 841. 842. 843. sono comuni agli atti imperfetti, e agli atti non registrati.

ARTICOLO V.

De' casi nei quali un atto è stato depositato presso un ufiziale pubblico, che ricusa di darne copia alle parti. Ciò che bisogna fare per costringerlo.

Si depositano spesse volte in mano dei notari e di altri uffiziali di giustizia degli atti

fatti da altri uffiziali, oppure in forma privata; bisogna distinguere se sono stati depositati per sempre o per un dato tempo.

Dei casi ne' quali l' atto è stato depositato per sempre.

1. Si depongono presso i notari ed altri uffiziali per sempre, non solo gli atti ricevuti da altri uffiziali, ma anche gli atti privati.

2. Due motivi danno luogo a depositarli per sempre.

Il primo, perchè l' atto depositato si riferisce ad un altro atto, che deve restar per sempre in mano dell' uffiziale che lo ha ricevuto, e che un tal' atto depositato fa prova di ciò che è contenuto in quello a cui è annesso. Tale si è una carta di procura, che deve esser annessa in *brevetto* o copia alla minuta dell' atto sottoscritto in virtù di detta procura,(Legge del 25. ventoso an. 11. artic. 13.) per provare la verità del potere del mandatario.

Il secondo motivo è perchè l' atto essendo fatto davanti un pubblico uffiziale, ma rilasciato in *brevetto*, o essendo fatto sotto forma privata, le parti che lo hanno firmato o una di esse, temendo di perdere l' originale, lo depositano presso un notaro o altro pubblico uffiziale rivestito di un carattere, per assicurarne la conservazione, come se fosse stato passato in minuta. Tale è per esempio un atto fatto davanti un

pubblico uffiziale, il *brevetto* di un obbligazione, che si consegna a un notaro per minuta; tale parimente è un atto in forma privata, un contratto di vendita o di rendita, una divisione, o qualunque altro stipulato tra le parti.

3. Qualunque sia il motivo per cui è stato depositato l'atto per sempre, l' uffiziale depositario non può restituirlo al deponente, neppure col consenso di tutte le parti, perchè ciò che esiste in un pubblico deposito, non può esser levato di là a cagione del pregiudizio che potrebbe risultarne a' terzi, che possono avere interesse alla conservazione degli atti. Così per esempio un atto di vendita non può esser levato nemmeno di consenso del venditore e compratore, perchè togliendo di mezzo la notizia della proprietà di quest' ultimo, si potrebbe nuocere ai terzi, che avessero acquistata un ipoteca o qualche altro diritto su quel fondo.

4. Se frattanto le parti hanno bisogno dell' atto depositato, possono chiederne una copia al depositario. L' artic. 21. della legge del 25. ventoso an. 11. dice; qualunque notaro potrà dar fuori la copia di un atto, che gli sarà stato depositato in minuta.

5. Se il depositario ricusa, le parti potranno costringerlo osservando la forma soprindicata, artic. I.

6. Quando l' atto depositato di cui si vuol' aver copia è autentico, e che si vuol farne uso contro qualcheduno, che è stato

parte all' atto, e all' atto del deposito, non vi e bisogno di citarlo per il rilascio, poichè autentico, ed è stato riconosciuto tale dal suddetto atto di deposito, che pure è autentico, e tutti questi atti fanno legge contro di lui. (*Cod. Nap.* 1319.)

E' l' istessa cosa quando l' atto depositato è privato, e che quello contro di cui se ne vuol far uso è stato parte nell' atto del deposito. Avendo egli riconosciuto il primo mediante il secondo atto che è autentico, il primo atto fa contro di esso la medesima fede dell' atto autentico. (1322.)

Ma se questa persona non è stata parte nell' atto del deposito dell' atto privato, l' uffiziale depositario non essendo sicuro della verità del contenuto nell' atto, e non potendo attestare che delle cose passate in sua presenza; la copia collazionata che dasse fuori, non farebbe maggior fede dell' atto privato depositato, il quale non essendo stato riconosciuto giudicialmente o davanti un uomo pubblico è restato sempre un semplice atto privato, malgrado il deposito e può esser negato come tale. E' siccome è cosa importante a quello che vuol produrre in tribunale questa copia, che faccia piena fede, per ottener ciò deve citar l' altro per esser presente al rilascio. Se questi non propone cosa alcuna, viene a riconoscere almeno tacitamente la verità dell' atto privato, e questo atto allora fa fede contro di esso come un atto autentico.

Inoltre, ciò che si è detto nelle due ul-

time linee, che la copia collazionata dell' atto autentico depositato o dell' atto privato depositato e riconosciuto davanti a un uffiziale, è autentica, sebbene rilasciata senza il consenso della parte e quando non vi era ella presente, è veridica, quando esiste l' originale dal quale è tratta la copia suddetta; ma se a caso si smarrisce bisogna distinguere:

Se questa copia era la prima farebbe l' istessa fede dell' originale e sarebbe l' istesso della copia che fosse stata levata in forza dell' autorità del magistrato alla presenza delle parti o legalmente citate, o in presenza di esse e col loro reciproco consenso. Tuttavia se era una seconda o ulterior copia, sebbene fatta sull' atto depositato dal notaro depositario, o uno de' suoi successori o un pubblico ufiziale, che fosse stato in tal qualità depositario della minuta, ella non potrebbe far fede se non qualora fosse antica, cioè a dire che avesse più di trent' anni, altrimenti non potrebbe servire, che di principio di prova in scritto; *argomento* dell' artic. 1335. 1. 2. del *Cod. Nap.*, che stabilisce una tal distinzione tra la prima e la seconda di dette due copie. Pertanto la cosa più sicura quando si vuole farsi rilasciare una seconda copia, e si brama in caso di smarrimento dell' originale, che faccia come esso l' istessa fede, è di farsela rilasciare con l' autorità del magistrato, presenti le parti e legalmente citate, o alla presenza e col consenso dell' altra parte.

Del caso in cui l' atto è stato depositeto per un dato tempo.

1. Qualche volta un atto vien depositato in mano di un pubblico uffiziale per un tempo limitato e non altrimenti, come qualora nel decorso di un affare, il Giudice ordini il deposito di un documento per un dato tempo in mano di un cancelliere, o quando se lo fa consegnare per esaminarlo; per esempio in una deliberazione o instruzione in scritto. Tale è ancora il caso della verificazione di una scrittura, quello dell' inscrizione di falsità o delle carte da confrontarsi portate in cancelleria, di un gravamento in cui il terzo che ha sofferta l' esecuzione depone in cancelleria i recapiti giustificativi della sua dichiarazione. *Ved.* il Lib. I. (p. 2. Tit. 3. cap. I. Sez. 5. art. 2.)

Se qualcheduno, che è stato parte in quest' atto vuole averne una copia, bisogna distinguere se il tempo prefisso pel deposito è spirato o no.

1. Quando il tempo è spirato, per esempio quando l' attto è stato prodotto in forza di una deliberazione o di un instruzione in scritto, e che l' affare è giudicato, se quello che ha prodotto l' atto ne ha tuttora bisogno come sarebbe per un altro affare, lo riprende dalle mani del depositario per farne uso in tal affare. Se l' atto è stato prodotto da un altra parte, e che

quello che deve servirsene vi è stato parte, e producendolo non lo riprende, se ne farà fare espressamente una copia collazionata nella forma come segue 2.

2. Quando il tempo prefisso pel quale è stato fatto il deposito non è spirato, per esempio se l' affare per cui l' atto è stato prodotto non è giudicato, bisogna vedere se quest' atto è depositato in minuta o in originale o in copia.

Se è depositato in minuta, come nelle verificazioni di scritture o inscrizioni di falsità, ecco le regole da osservarsi.

Allorchè questa minuta viene imputata di falsità, il cancelliere non può darne copia se non in forza di un Decreto. *Ved.* lib. 1. p. 2. tit. 3. cap. 1. Sez. 1. 2.

Quando questa minuta non e imputata di falsità, come quando vien prodotta per servire di carta da confrontarsi, uno se ne fa dar copia dal cancelliere depositario, quando però l' uffiziale, che ha formata questa minuta, non abbia prima fatta una copia per fargli le veci di minuta fino alla restituzione della medesima. In tal caso a lui solo appartiene il diritto di rilasciarne la copia. (245.) *Ved.* Loc. sopra cit.

Se l' atto è depositato in originale, come se fosse un atto in *brevetto*, o un atto sotto forma privata, il cancelliere può rilasciarne la copia. (*Cod. proc* 245.)

Se l' atto è depositato in copia, per esempio quella di un atto notariale, il can-

celliere non può rilasciarne una copia collazionata; bisogna chiederla al depositario della minuta. *Argom.* dell' artic. 245.

Si applichi a queste diverse copie rilasciate dall' uffiziale che ha ricevuto l' atto o dal cancelliere, quanto si è detto di sopra 6. 7.

4 Quando l' uffiziale che ha ricevuto l' atto o il cancelliere depositario ricusa di dar copia a quello che è stato parte, vi può esser costretto secondo la forma indicata di sopra all' artic. I. attesochè l' artic. 839. del Codice di procedura è generale per qualunque depositario, che ricusa di dare una copia collazionata alle parti.

§. II.

Di ciò che si dee fare per avere una copia di un atto nel quale si è stati parte, o della compulsoria, e della collazione dei documenti.

1. I notari non possono senza l' ordinanza del Presidente del tribunale di prima istanza rilasciare una copia e dar notizia degli atti ad altri fuori che alle persone direttamente o in proprio nome interessate, eredi o successori, sotto pena dei danni ed interessi, e di un ammenda di 100. franchi, ed essere inoltre, in caso di recidiva, sospesi dalle loro funzioni per tre mesi. (*Legge* 25. ventoso an. 11. artic. 23.) Il motivo è affinchè un estraneo non venga a penetrare in affari, che non ha interesse di conoscere.

Questo motivo essendo applicabile a tutti i depositarj oltre i notari, fa d'uopo applicar loro una tal regola. Perciò l'artic. 849. ed altri che regolano la compulsoria parlano non solamente del Notaro, ma ancora di qualunque altro *depositario*.

2. Se quello, che non è parte di un atto ha un interesse di conoscerlo, tanto per agire quanto per difendersi, e che quest' atto sia firmato dal suo avversario, non può obbligarlo a produrlo. E' una regola di diritto, che *nemo tenetur edere contra se*; regola fondata sulla legge naturale, che non permette di costringere una persona a somministrare una prova contro se medesima, e che prescrive, che chi vuole giustificare un fatto lo stabilisca mediante le prove instituite dalle leggi. In tal guisa il possessore di un obbligo sottoscritto da me mi molesta; io non ho la ricevuta, ma gli oppongo, che in un atto passato con altri, ha riconosciuto che io aveva pagato. Egli lo nega; io non potrò mai astringerlo a produrre quest' atto. (Spetta a me a prendere le necessarie misure per procurarmelo.)

Allorchè l'atto in cui non si è stati parte, non è firmato dall'avversario, ma è stato stipulato tra altre persone, non si ha ugualmente il diritto di astringere queste persone a metter fuori l'atto quando anche si provasse che si ha un interesse di conoscerlo e di servirsene, perchè quest' atto è di loro proprietà; e dall'altro canto

non si deve essere ammessi in tal guisa a penetrare nel segreto degli affari altrui; (salvo se si ha un vero interesse di procurarsene una copia nel seguente modo) Pietro per esempio ha sottoscritto un obbligo in favore di Paolo. Entrambi muojono. Pietro lascia suoi eredi Luigi e me, e Paolo lascia eredi Andrea e Remigio. Andrea mi domanda la metà come erede per metà. Io pretendo, che in forza di un atto passato tra Luigi mio coerede o Remigio erede per metà del creditore, Luigi abbia riconosciuto che l' obbligo era stato estinto verso Paolo. Qualunque interesse io possa avere di produrre quest' atto per annullare le ragioni di Andrea, io non potrò mai obbligare ne Luigi nè Remigio a comunicarmelo; (salvo il prendere il mezzo della compulsoria per procurarmene la copia.)

3. Ma se non si può astringere l' avversario e neppure i terzi a comunicare un atto in cui non si è stati parte, e che si ha un interesse di avere in mano, si può farne rilasciare la copia o l' estratto, procedendo come è di ragione. (846.)

1. Per l' addietro non si potea far uso di un tale espediente innanzi di aver fatta istanza alcuna, come lo attesta Iousse sull' artic. I. del titoli 12. dell' Ordinanza del 1667. Perciò quello che volea formare una domanda e produrla un atto stipulato tra dei terzi, poteva con un tal mezzo farsi rilasciare quest' atto. Attualmente una tai cosa non si può fare; bisogna, che l' istan-

za sia aperta, o sia incominciata la causa, come risulta dall' artic. 846. che dice, che quello il quale nel *decorso di una causa* vorrà farsi rilasciare una copia o l' estratto dovrà fare certi atti. La cagione di un tal cangiamento è, che è possibile, che l' avversario confessi il fatto contenuto nell' atto, oppure opponga delle prove che ne rendano inutile la produzione, mentre non si deve penetrare nel segreto degli atti stipulati tra i terzi, se non quando non si ha altra maniera di procurarsi la verità se non che per questo mezzo. *Esempio*; io cito Paolo come erede di Pietro; egli mi notifica la sua renunzia, ed io sostengo che egli innanzi ha fatto un atto in qualità di erede. Sarà allora solamente, che potrò domandare la via della compulsoria per aver la copia di quest' atto. Egli potrà confessarlo ed abbandonare la sua rinunzia, ed allora la compulsoria diverrà inutile, potrà eziandio oppormi, che dopo quest' atto, ha fatta annullare la sua accettazione, in guisa tale che la produzione di esso non potendo servirmi, la compulsoria mi sarà similmente inutile.

2. Poichè non si può far uso della compulsoria se non che nel decorso di una causa, la domanda deve esser formata durante la medesima, deve esserlo con istanza da patrocinatore a patrocinatore (847.) e scritta in *grossa*, ma non può oltrepassare i sei ruoli. (*Tarif.* 75.)

ISTANZA PER LA COMPULSORIA.

Ai Signori Presidente e Giudici del tribunale di ...

Luigi ... ha l' onore di esporvi, come con atto di ... usciere del ... registrato a ... il ... da ... che ha ricevuto ... ha fatto citare davanti a voi il Sig. Pietro come erede del Sig Paolo, in pagamento di una somma di 1200. franchi ad esso dovuta da quest' ultimo. Il detto Sig Pietro ha fatta notificare sotto di ... la sua rinunzia alla detta eredità, ed ha chiesto in conseguenza di essere assoluto dalla domanda dell' esponente. Innanzi questa rinunzia il detto Sig Pietro avea accettata la suddetta eredità sottoscrivendo davanti N ... notaro a... sotto dì... un atto nel quale riconosce in qualità, di erede, essere debitore di Andrea di 1500 franchi, ed ha stipulate diverse condizioni relative a questo debito; perciò la di lui rinunzia é nulla. Ma siccome l' esponente ha un interesse di produrre qu st' atto, nel quale non essendo stato parte, non può averne copia se non con l' autorizzazione del tribunale.

Pertanto si compiaccia il tribunale di permettergli di far la compulsoria sino al predetto atto nelle mani del Sig. N .. e di farne fare una copia o l' estratto, presenti le parti interessate legalmente citate, a condizione di pagare al detto Sig. N ... i suoi diritti ed onorarj, salvo al richiedente, il poterli ripetere contro chi e quando sarà

di ragione. E nel caso di rifiuto del detto Sig... N... o di opposizione del Sig. Andrea, permettere al richiedente di farli citare nel primo giorno all' udienza, per sentir dire, che non ostante il predetto rifiuto o opposizione, l' atto predetto sarà dato per compulsoria, e la copia o l' estratto rilasciato al richiedente dal predetto Sig. N.. o da qualunque altro notaro sarà di ciò incaricato. A rilasciare la detta copia o estratto o presentare la minuta del medesimo atto al notaro incaricato sarà il detto Sig. N... costretto anche con l' arresto personale, e facendolo ne resterà libero e sciolto. Richiede anche le spese.

3. Il Codice non dice se si può rispondere; ma l' artic. 75. della Tariffa lo permette, ed il numero delle carte dell' istanza e risposta, non può mai secondo quest' articolo oltrepassare quello fissato per la domanda vale a dire sei ruoli.

4. La domanda deve essere presentata all' udienza con un semplice atto. (847)

5. Deve essere giudicata sommariamente senza alcuna procedura.

6. Il tribunale, che ordina la compulsoria; può per il rilascio della copia o estratto, incaricarne un altro uffiziale fuori del depositario, se ha dei giusti motivi di temere un rifiuto o la poca esattezza per parte dell' ultimo. Può darne la commissione a uno de' suoi membri, o a qualunque altro Giudice del tribunale di prima istanza, o ad un altro notaro. (*Leg.* del 25.

ventoso an. II. articolo 24. e *Cod. proc.* artic. 849.)

7. La sentenza è esecutoria, nonostante l' opposizione o l'appello. (*Cod. Proc.* 848.)

8. Per esecuzione della sentenza si osserva il seguente metodo.

I. Dopo la notificazione di detta sentenza al patrocinatore, si notifica pure alla parte, al depositario ed a tutte le parti intererssate nell'atto, sebbene non abbiano parte nella contestazione, perchè l'atto appartiene loro, non meno che a quello che ha parte in causa, e ad esse preme quanto a lui che non si penetri senza un motivo nel segreto dei respettivi affari.

Se la compulsoria deve esser fatte da un Giudice, non si può averla, se non in virtù di una sua ordinanza, che indica il giorno e l' ora appiè dell' istanza, che a tal' uopo gli viene presentata. Ma se deve esserlo da un notaro, il giorno e l' ora sono indicati dal richiedente per mezzo della seguente intimazione.

Intimazione della compulsoria.

L' an. ec. in virtù di una sentenza pronunziata dal tribunale di . . . trai Signori Luigi e Pietro quì sotto nominati, legalmente in forma sotto dì . . . registrata a . . . che ha ricevuto . . legalmente notificata al Sig... patrocinatore del Sig. Pietro sotto dì . . . e ad istanza del Sig. Luigi ec. . . ho intimato al Sig. N. . . notaro abitante ec., al Sig. Pietro

ec. *ed al Sig. Andrea di trovarsi* nel tal giorno e alla tal ora, *nello studio del detto Sig. N.... per, a riguardo del detto Sig. N. presentare la minuta dell' atto enunciato nella suddetta sentenza, e rilasciarne al richiedente la copia o l' estratto, presenti le parti interessate, o legalmente citate, sull' offerta fatta dal richiedente di pagargli i suoi diritti ed onorarj, salvo il poterli ripetere contro chi sarà di ragione; ed a riguardo dei predetti Signori Pietro ed Andrea, per esser presenti se credono bene, alla detta compulsoria, loro dichiarando, che vi sarà proceduto tanto in loro assenza che presenza. Ed ho ai detti Sig. N... e Signori Pietro e Andrea, parlando come sopra lasciata copia tanto della predetta sentenza che della presente.*

Sull' originale vi deve essere apposto il vidit dal depositario se è persona pubblica. (1039.) 2. Nell' indicato giorno si fa la compulsoria, e si rilascia la copia. Il tutto vien comprovato da un processo verbale formato dal notaro o depositario, quando il tribunale non abbia delegato un Giudice o altro notaro. (*Ved.* quanto si è detto di sopra, $. 6)

In tutti i casi le parti possono assistere al processo verbale e farvi inserire quelle ragioni che crederanno a proposito; (850.) per esempio se tra loro ve ne ha che non sieno parti nella sentenza, che ha ordinato la compulsoria e che abbiano motivi sufficienti per opporsi, potranno produrli; e siccome la sentenza non è pronunzia-

ta seco loro, la suddetta opposizione formerà un ostacolo alla compulsoria finchè sia stato deciso. Se ne può far rapporto al Presidente del tribunale, perchè decida provvisionalmente. (*Arg.* degli artic. 843. 845. 852.)

Il notaro o altro depositario presso il quale si fa la compulsoria può similmente opporvisi; per esempio, se non sono state citate alcune delle parti nell' atto ed altre che vi hanno un uguale interesse; se le spese e disborsi della minuta dell' atto che deve percipere, e non si voglia pagare se non le spese della copia, che l' artic. 851. l' autorizza in tal caso a ricusare.

Processo Verbale di compulsoria

L' an. ec. all' ora di... davanti a me.... notaro a .... è comparso il Sig. Luigi ec. assistito dal Sig. A... suo patrocinatore, (a) (*avoue*) *il quale mi ha dettto come in virtù di una sentenza emanata dal tribunale di... tra lui e il Sig Pietro quì sotto nominato, nelle debite forme registrata a... da... che ha ricevuto, con atto del dì... del... registrato ec. ha fatto intimare a me notaro appiè sottoscritto, al Sig. Pietro ed al Sig. Andrea ec., di trovarci in quest' oggi alla suddetta*

(a) L' assistenza di un patrocinatore è necessaria per parte del richiedente è di quelli che sono parte nella sentenza a motivo delle ragioni da addursi e del pronto ricorso, che puó aver luogo. Perciò l' artic. 92. della Tariffa mena buono un diritto per vacazione o funzione.

ora, per, riguardo a me presentare la minuta di un tale atto enunciato nella predetta sentenza e rilasciarne la copia o l'estratto al detto Sig. Luigi sull' offerta di pagarmi i miei diritti ed onorarj, salvo il poterli ripetere contro chi sarà di ragione; ed a riguardo de suddetti Sigg. Pietro ed Andrea per esser presenti se lo credono bene alla predetta compulsoria, ed attesochè i detti Signori Pietro e Andrea sono presenti, ci ha domandato di rilasciargli la suddetta copia sulle suddette offerte, e si è firmato con il detto Sig. A....

E' similmente comparso il Sig. Pietro assistito dal Sig. B ... suo patrocinatore, abitante a... come pure il Sig. Andrea abitante a... i quali hanno detto che comparivano in sequela di detta intimazione, che non impediscono, che sia proceduto alla detta compulsoria e rilascio, e si sono firmati.

Delle quali ragioni, comparse, domande, offerte e consensi, ho accordato l' atto alle parti, in conseguenza ho fatta rilasciare al detto Sig. Luigi la copia da esso domandata, dopo che mi ha pagati i miei diritti ed onorarj dovuti per tal' oggetto, e si sono le parti unitamente al detto Sig. A... firmate con me.

Appiè di detta copia, il notaro fa menzione del rilascio di essa in questi termini,

Rilasciata la presente copia in quest' oggi al Sig. Luigi abitante a... in esecuzione di una sentenza del tribunale di... sotto dì... registrata ec. pronunziata tra il detto

Sig. Luigi ed il Sig. Pietro abitanti a .... e conforme all' atto di. . contenente la notificazione della detta sentenza, e l'intimazione di eseguirla alla presenza del detto Sig. Pietro e del Sig. Andrea parti nel suddetto atto, il tutto a norma di quanto viene più lungamente spiegato nel mio processo verbale di queslo giorno registrato a... da ... che ha ricevuto... firmato . N....

3 Le parti possono collazionare la copia con la minuta; la di cui lettura sarà fatta dal depositario. (852.)

Se pretendono, che la minuta e la copia non sieno conformi, ne sarà fatto pronto ricorso nel giorno indicato dal processo verbale al Presidente del tribunale, che ne farà egli stesso la collazione. A tal' uopo il depositario sarà tenuto a portar seco la minuta. Le spese del processo verbale, non meno che quelle del trasporto del depositario pel suddetto ricorso (*référè*) saranno messe fuori dal richiedente. (*ivi.*)

Il suddetto artic. 852. non dice, che sarà il Presidente che formera il processo verbale comprovante la collazione da lui fatta; tuttavia vi è luogo di decidere, che debba esser formato dal Giudice, sebbene la difficoltà sia insorta tra le parti e non col notaro, mentre venendo imputato di mancanza di uniformità, egli non è neutrale nè può essere imparziale. (*Ved.* sopra all' artic. III. 3.)

5 Tutto quanto si è detto della compulsoria di una minuta, si applica alla com-

pulsoria di un atto depositato presso un uomo pubblico per sempre o per un dato tempo. Se dunque un atto in forma privata fosse depositato per sempre presso un notaro o depositato per un dato tempo in un tribunale, per esempio in una deliberazione o instruzione in scritto, e che un terzo avesse bisogno di estrarne la copia, sarebbe necessario farla ordinare, procedere ed eseguire la compulsoria come sopra.

6. Se l'atto, che si vuol compulsare è in *brevetto* in mano di un particolare, per esempio un obbligo o un atto in forma privata, vien ordinata la compulsoria e vi si procede e si eseguisce nell' istesso modo di quello che si fa presso un uomo pubblico, con questa differenza, che si obbliga il predetto terzo a presentarla davanti a un notaro incaricato per rilasciarne la copia.

7. Secondo l' artic. 835. del Codice di procedura i cancellieri e depositarj de' pubblici registri, devono rilasciare senza veruna ordinanza la copia o l' estratto a tutti quelli che la richiedono, a condizione del pagamento dei loro diritti e sotto la pena delle spese danni ed interessi, perchè il contenuto dei suddetti registri essendo pubblico, ognuno può aver un interesse di conoscerlo. In tal guisa i terzi non hanno bisogno di compulsoria per chiederne copia; e ciò ha luogo anche per le copie dei Decreti e sentenze, che i terzi possono farsi dare, tanto per servirsene nelle loro cause facendo vedere, che la controversia è sta-

ta decisa in lor favore quanto per qualunque altra cagione.

§. III.

Delle formalità da adempirsi per ottenere la rettificazione di un atto dello stato civile.

1. Si può domandare la rettificazione di un atto dello stato civile in diversi casi.

Il primo, perchè quest' atto attesta come vero un fatto falso per esempio se attesta, che il tale è figlio del tale quando non lo è.

Il secondo, perchè attestando un fatto vero attesta delle circostanze false; per esempio qualora attesti, che un tale è nato quando suo padre e sua madre erano congiunti in matrimonio, e che effettivamente non lo erano, o che fossero di padre e madre ignoti.

Il terzo quando contiene delle ommissioni, per esempio quando sonosi ommessi o i cognomi, o il nome o l' indicazione qualunque dell' individuo o di qualcheduna delle persone indicate nell' atto, o delle sillabe che gli cangiano, come se si fosse scritto un nome con una sillaba di meno *Paol* per *Paolo*.

Il quarto quando contiene delle aggiunte ai veri nome e cognome come se si fosse nominato *Gio. Batista* quello che solo ha nome *Giovanni*, o nelle sillabe che lo compongono come se si fosse scrito *Richer* in vece di *Riche*.

Il quinto quando contiene delle parole o sillabe diversificate, come se si fosse scritto *Richart* in vece di *Richard*.

Il sesto infine quando contiene una trasposizione, come se in un atto di matrimonio, si fosse chiamato Niccolò *Luigi*, quegli che nell'atto di nascita vien nominato *Luigi Niccolò*.

In tutti questi casi l'individuo leso può domandare la rettificazione dell' atto, vale a dire il suo ristabilimento nello stato in cui dovea essere.

Affine di ottenerlo si dirige al tribunale di prima istanza (*Cod. Nap.* 99.) e presenta l'istanza al Presidente.

Istanza per la rettificazione di un atto dello Stato civile.

Al Sig. Presidente del tribunale di...

Luigi Niccolò Paolo dimorante a... ha l' onore di esporvi come, sebbene nell' atto suo di nascita del dì... fatto dall' uffiziale dello stato civile della Municipalità di... la di cui copia nelle dovute forme legalizzata è quivi annessa, egli sia nominato Luigi Niccolò Paolo, *non ostante è stato nominato per errore* Niccolò Luigi Paolo, *nell' atto suo di matrimonio con la... fatto dall' uffiziale dello stato civile della municipalità di... la dicui copia nelle dovute forme legalizzata è pure quivi annessa, e siccome ha premura di far rettificare e correggere quest' errore, fa istanza, che piaccia al tri-*

bunale vedute le suddette copie di ordinare, che quando verrà rilasciato il predetto atto di matrimonio, i nomi e cognomi del supplicante vi sieno in tal guisa apposti, cioè, Luigi Niccolò Paolo, e che non ne sarà mai dato fuori verun altro se non con questa rettificazione e correzione, sotto pena di tutti i danni ed interessi contro l' uffiziale, che in altro modo lo rilasciasse, per il che verrà inoltre ordinato, che la sentenza che sarà pronunziata sarà inscritta sui registri dello stato civile della municipalità di ... dall' uffiziale dello stato civile subito che gli verrà trasmessa ec. e venga pure fatta menzione della predetta sentenza in margine dell' atto corretto; altrimenti nel caso di rifiuto le predette inscrizioni e menzione saranno fatte dall' usciere latore della suddetta sentenza, al quale a tal' effetto il detto uffiziale sara tenuto di presentare il registro dove sarà inserito il predetto atto, al che fare sarà costretto anche con l' arresto personale, e facendolo ne resterà libero e sciolto. E voi farete bene.

3. L' artic. 856. dice verrà stabilito a norma del rapporto e delle conclusioni del pubblico ministero. Il Presidente deve pertanto nominare un relatore con l' indicazione del giorno in cui farà il suo rapporto, ed ordinare la comunicazione al pubblico ministero; *argom.* dei differenti articoli, segnatamente dall' artic. 859. che additano il metodo da tenersi sopra ogni istanza sulla quale dee farsi un rapporto.

ORDINANZA

SULL' ISTANZA PER LA RETTIFICAZIONE.

Vista la presente istanza e le annesse carte, ordiniamo, che ne sia fatto rapporto all' udienza di... dal Sig.... che a tal' effetto deleghiamo, affinchè fatto il detto rapporto, ed inteso il Procuratore imperiale venga ordinato quanto sarà di ragione. Fatto ec.

4. Nel giorno indicato o altro prefisso, fatto il rapporto ed inteso il pubblico ministero, il tribunale decide, salvo l' appello sulle conclusioni del Procuratore Imperiale (*Cod. Nap.* 65.)

Per indicare ciò che dee fare, bisogna distinguere due casi; o la domandata rettificazione non interessa che il richiedente o interessa anche i terzi.

5. Se non interessa che il richiedente, come nella specie della surriportata istanza, ma che il tribunale non abbia degli schiarimenti sufficienti, ordina que' modi d' instruzione, che stima convenevoli. Perciò può ordinare, che sia convocato il consiglio di famiglia precedentemente (856.) affine di ricavare da esso i lumi necessarj; per esempio nella specie come sopra per sapere se l' individuo ammogliato co' nomi di *Niccolò Luigi* è il medesimo, che è stato scritto nell' atto di nascita co' nomi di *Luigi Niccolò*.

Quando il tribunale ha avuti i bastanti schiarimenti decide.

1. Se si accorda la rettificazione o correzione non si ordina, che l' atto venga ritoccato, come per esempio nella surriferita specie, che la parola *Niccolò* sarà cancellata innanzi quella di *Luigi*, e messa dopo, nella guisa che si praticava per l' addietro in alcuni tribunali. Siccome potrebbe darsi, che in seguito un altra parte ottenesse il ristabilimento dell' atto nel suo primo stato o altre rettificazioni; e che tali rettificazioni e cangiamente potessero soprattutto se fossero moltiplicati, alterare talmente l' atto da non poterlo più riconoscere, l' artic. 857. ha deciso, che veruna rettificazione o cangiamento potranno aver luogo nell' atto, e che si dee limitarsi a inserire e far menzione della sentenza sui registri.

SENTENZA, CHE ORDINA LA RETTIFICAZIONE

Napoleone ec. (il preambulo e la forma simili al Decreto riportato sotto il § I.)

Il tribunale giudicando in prima istanza, ordina che l' atto matrimoniale tra Luigi Niccolò Paolo e la... formato sotto di... dall' ufiziale dello stato civile della municipalità di... nel quale il predetto Paolo è stato nominato Niccolò Luigi *in vece di* Luigi Niccolò *non sarà più rilasciato, che ponendo il nome e cognome del predetto Paolo,* con l' ordine seguente; Luigi Niccolò *in vece* di Niccolò Luigi; *per la qual cosa ordina parimente che la presente sentenza verrà inserita nei registri della suddetta municipalità dall' uf-*

fiziale dello stato civile appena gli sarà stata trasmessa, e verrà fatta menzione della predetta sentenza in margine dell' atto rettificato; altrimenti in caso di rifiuto, le dette inscrizioni e menzione saranno fatte dall' usciere latore della predetta sentenza, al quale a tal' oggetto l' ufiziale dello stato civile, sarà tenuto a presentare il registro in cui trovasi inserito il predetto atto, al che sarà costretto anche con l' arresto personale, e facendolo resterà libero e sciolto.

2. La sentenza viene inserita sui registri dall' uffiziale dello stato civile, e ne vien fatta menzione in margine dell' atto rettificato. (*Cod. Nap.* 101 e *Cod. Proc.* 857.)

3. L' atto non può più essere dato a veruno, se non con le correzioni e rettificazioni ordinate, sotto pena dei danni ed interessi contro l' uffiziale che lo avesse rilasciato. (*Cod. Proc.* 858.)

4. Se il richiedente la rettificazione crede di aver motivo di lagnarsi della sentenza; per esempio se la sua domanda vien rigettata in tutto o in parte, può dentro tre mesi dopo la data del medesimo ricorrere alla Corte di appello, presentando al Presidente un istanza nella quale verrà indicato un giorno in cui verrà deciso all' udienza sulle conclusioni del pubblico ministero. (*Cod. proc.* 858.) Non si nomina un Giudice relatore, e ques.' articolo non lo esige; nel giorno prefisso, il difensore del richiedente espone i suoi reclami, il pubblico ministero conclude, e si pronunzia

5. Se avvenisse, che la sentenza pregiudicasse agl' interessi di qualcheduno, che non lo avesse richiesto, o che non fosse stato citato, questa sentenza non potrà essergli opposta. (*Ved.* i precedenti volumi.)

Quando la domanda di rettificazione interessa altre parti, il tribunale ordina che sieno citate. (*Cod. Nap.* 99. e *Cod. proc.* 856.) Tale è il caso in cui si tende a dare uno stato che non esiste.

1. Qualora vi sia luogo di citare le parti interessate la domanda è formata.

Se è principale per via d' atto senza preliminare di conciliazione. (*Cod.proc.* 856.)

Se è incidente vale, a dire formata nel decorso di una causa per via d' atto di patrocinatore. (*ivi.*) (sulle domande incidenti *ved.* lib. 1. part. 2. tit. 4. Cap. 1.)

2. L' affare deve essere comunicato al pubblico ministero. (*Cod. Nap.* 99. e *Cod. proc.* 83. 2.)

3. Se viene ordinata la rettificazione si applichi ciò che si è detto di sopra 5. 1. 2. 3.

4. Se una delle parti crede di aver motivo di reclamare contro la sentenza, procede con i modi comuni a tutte le sentenze.

Autorizzazione della donna maritata

Si è veduto nel Tom. 1. che la donna ricorre a questa autorizzazione in due casi; *il primo* quando il marito glie la nega; il *secondo* quando il marito è nell' impossi-

bilità di accordargliela. Si vedrà negli appresso due paragrafi ciò che deve fare la donna per ottenere l'autorizzazione in questi due casi.

§. I.

Del caso in cui il marito ricusa l'autorizzazione.

1. Si è veduto nel Tom. I. Lib. 1. p. 2. tit 1. cap. 3 Sez. I. §. 1. art. 9. quali sono le regole da seguirsi per ottenere una tale autorizzazione; eccone ora le formule.

Intimazione della moglie al marito per autorizzarla a procedere.

L'an. ec. ad istanza della Sig. Maria Benoit moglie comune nei beni del Sig Paolo proprietario, abitante con esso lui nella strada ec. io ec. . . appiè sottoscritto, ho richiesto interpellato ed anche intimato al detto Sig. Paolo di procedere unitamente con detta sua moglie sulla domanda, che si propone di formare perchè la venga rinunziata una casa situata a . . . appartenente alla detta Signora e posseduta indebitamente dal Sig. Pietro, o acconsentire in scritto che la predetta Signora possa formar sola la predetta domanda; il quale Sig. Paolo parlando come sopra ha ricusato di accordare la predetta autorizzazione, e anche di dire e sottoscrivere le cagioni della sua negativa, sebbene interpellato. Per il che gli ho dichiarato,

che la detta Sig. ... ricorrerà immediatamente al tribunale ad effetto di farsi autorizzare a formare la suddetta domanda; ed ho al detto Sig. Paolo, parlando come sopra, lasciata copia del presente.

ISTANZA AL GIUDICE
PER AVERE LA PERMISSIONE DI CITARE
IL MARITO.

Al Sig. Presidente del tribunale di ...

Richiede umilmente Maria Benoit moglie comune nei beni di Paolo proprietario in Parigi ....

Che vi degniate, veduta la quì annessa intimazione fatta al Predetto Paolo con atto di ... usciere legalmente registrato a ... da ... che ha ricevuto ... contestante il rifiuto del suddetto Paolo, di autorizzare la richiedente a formare una domanda perchè le sia ceduto il possesso di una casa appartenente alla medesima e posseduta dal Sig. Pietro; di permettere ad essa di citare il predetto Paolo in un prefisso giorno nella camera del consiglio affinchè deduca le cagioni della sua negativa, e sentir dire nel caso che fossero mal fondate, che la richiedente verrà autorizzata a formare la predetta domanda. E voi farete bene.

ORDINANZA.

Veduta l' intimazione e permesso di citare il Sig. Paolo a norma dell' istanza, a comparire nella camera del consiglio il ...

Intese le parti o se il marito non comparisce, si pronunzia una sentenza che accorda o ricusa l'autorizzazione.

SENTENZA
CHE ACCORDA L' AUTORIZZAZIONE

Attesochè risulta dalle carte e prove prodotte dalla parte d' A.. che essa può aver fondata ragione nella domanda, che desidera formare contro il Sig. Pietro per la cessione del possesso di una casa situata a... che la detta parte d' A.. pretende che sia di sua pertinenza.

Il tribunale autorizza la detta parte d' A..: a formare la domanda compensate le spese.

SENTENZA
CHE RICUSA L' AUTORIZZAZIONE.

Attesochè la pretensione per cui la parte d' A.. non è ben fondata.

Il tribunale rigetta la parte d' A..dalla sua domanda ad oggetto di ottenere l' autorizzazione compensate le spese.

§. II.
Del caso in cui è il marito nell' impossibilità di accordare l' autorizzazione.

Quest' impossibilità proviene o perchè il marito è assente o perchè è incapace di agire.

Se è assente si sono vedute nel primo

Tomo le regole, che si devono seguire per ottenere l' autorizzazione. Ecco le formule degli atti necessarj per ottenerla.

ISTANZA
AD OGGETTO DI OTTENERE L' AUTORIZZAZIONE.

Al Sig. Presidente del tribunale di...
Richede umilmente Maria Benoit moglie Paolo proprietario in Parigi;
Che vi degniate veduto l' annesso atto ricevuto dal Sig. N... e suo collega notari in detta città sotto dì.. registrato in Parigi da... che ha ricevuto ... contestante, che è di pubblica notorietà come suo marito è assente dal...o che non ha alcune nuove di lui, oppure veduta la sentenza emanata dal tribunale sotto dì ... che dichiara suo marito assente; di autorizzare la richiedente a formare una domanda per la cessione del possesso di una casa ad essa appartenente situata a... e indebitamente posseduta dal Sig. Pietro. E voi farete bene.

ORDINANZA.

Sia comunicata al Procuratore Imperiale e fatto rapporto all' udienza il..dal Sig. che a tal' uopo deleghiamo. Fatta ec.

Se la domanda è giustificata, il Procuratore Imperiale pone; *Io non mi oppongo alla domandata autorizzazione*, e sul rapporto si pronunzia la seguente sentenza:

SENTENZA CHE ACCORDA L'AUTORIZZAZIONE.

Napoleone ec. (Il preambulo è nella

forma delle sentenze emanate in sequela del rapporto de' quali se ne vede il modello nella sentenza riportato di sopra sotto il §. I.) *Attesochè ec. il tribunale autorizza la parte d' A...* (come nell' altra sentenza nelle precedenti pagine riportato.)

Sentenza, che ricusa l' autorizzazione.

Il tribunale rigetta la parte d' A... dalla sua domanda, o dice, che non vi è luogo ad accordare la domandata autorizzazione.

2. Se il marito è incapace, sonosi vedute nel primo volume lib. 1. p. 2 Tit. 1. Cap. 3. Sez. 1. §. 1. art. 9. le regole da seguirsi per ottenere l' autorizzazione, ed eccone l' esecuzione.

Istanza per ottenere l' autorizzazione.

Al Sig. Presidente del tribunale di...

Richiede umilmente Maria Benoit, moglie di Paolo proprietario in Parigi;

Che vi degniate, veduta la quì unita copia della sentenza emanata dal tribunale sotto dì.... o del Decreto pronunziato dalla Corte criminale di... contenente la condanna contro suo marito ad una tal pena, *di autorizzare la richiedente ec.* (come nell' istanza surriportata) L' ordinanza, le conclusioni e il Decreto sono pure come quelle riportate di sopra.

B.

BENEFIZIO D' INVENTARIO.

Ved. Successione.

C.

CESSIONE DI BENI.

La cessione dei beni è l' abbandono che un debitore fa di tutti i suoi beni a' suoi creditori allorquando si trova nell' incapacità di pagare i suoi debiti. (*Cod. Nap.* 1265.)

La cessione dei beni è volontaria o giudiciaria. 1266.)

§. I.

Della cessione volontaria.

1. La cessione volontaria dei beni è quella, che i creditori accettano volontariamente, e che non ha altro effetto se non che quello risultante dalle stipulazioni del contratto passato tra essi e il debitore (1267.)

2. Su quanto precede, accompagna e segue questa cessione. *Ved.* lib. 2. p. 5. tit. 1. cap. 4.

Una tal cessione produce due effetti.

Il primo e, che sospende l' esercizio del diritto di cittadino Francese qualora il debitore sia in stato di fallimento, e l' artic.

5. dell' atto costituzionale dice, che l' esercizio di tali diritti, rimane sospeso pel debitore che è in istato di fallimento.

2. *Il secondo* è, che il fallito se è commerciante non può presentarsi alla borsa, quando non abbia prima ottenuta la sua riabilitazione. (*Cod. di Commercio* 614.)

3. Se il fallito vuole annullare tali effetti, deve ottenere questa riabilitazione; ma non tutti i faliti sono in grado di ottenerla. L' articolo 112. del Codice di commercio ne esclude gli stellionatarj, i falliti dolosi, le persone condannate per furto e trufferie, e le persone soggette a render conto, cioè i tutori, amministratori o depositarj che non hanno resi nè appurati i loro conti. Tutti gli altri falliti sono ammessi a questo benefizio, ed anche il fallito semplice, che ha subita la sentenza che lo ha condannato. (*Cod. com.* 613.)

Si chiama fallito semplice quello, che è indicato negli articoli 585. e 586. di questo Codice. Però il artic. 613. non lo ammette se non in quanto ha subita la sua sentenza vale a dire la prigionia e le affissioni prescritte dall' artic. 592.

4. La domanda di riabilitazione per parte del fallito deve essere diretta alla Corte di appello nella cui giurisdizione egli è domiciliato.

5. La maniera di agire in tal caso è di presentare alla Corte una petizione alla quale il richiedente deve aggiungere le ricevute ed altri recapiti giustificanti, il sal-

do intero di tutte le somme dovute da lui nel principale, interessi e spese. (*ivi.* 605.)

Su questa petizione il Presidente della Corte di appello ne ordina la comunicazione al Procuratore Generale. (606.)

Questo magistrato, ne fa passare le copie certificate da lui al Procuratore Imperiale presso il tribunale del circondario, e al Presidente del tribunale di commercio del domicilio del petizionario; e se il fallito ha cangiato domicilio dopo il fallimento, al tribunale di commercio del circondario nel quale ha avuto luogo, incaricandoli di prendere tutte le informazioni, e schiarimenti, che saranno a loro portata sulla verità de' fatti, che saranno stati esposti. (*ivi.*)

Per facilitare i mezzi di ottenere questi schiarimenti, l'artic. 607. vuole, che per ordine tanto del Procuratore Imperiale quanto del Presidente del tribunale di commercio, la copia della petizione resti affissa per due mesi, sì nelle sale di udienza di ciaschedun tribunale, che alla borsa ed al palazzo della comune, ed inserita per estratto sui pubblici avvisi.

Ogni creditore, che non è stato interamente pagato nel principale, interessi e spese, e qualunque altra parte interessata, possono durante una tale affissione formare l'opposizione alla riabilitazione, mediante un semplice atto alla cancelleria corredato coi recapiti giustificativi se vi è luogo. (*ivi.* 608.)

Il creditore opponente non può mai

esser parte nella procedura tenuta per la riabilitazione, senza pregiudizio nondimeno degli altri suoi diritti.

Spirati che sieno due mesi, il Procuratore Imperiale ed il Presidente del tribunale di commercio, devono trasmettere ognuno separatamente al Procuratore Generale della Corte di appello, le informazioni e schiarimenti ricevuti, le opposizioni, che saranno state formate, con più le notizie particolari che avranno sulla condotta del fallito, aggiungendo sulla domanda il loro sentimento. Il Procuratore Generale della Corte di appello fa pronunziare su tutto un Decreto contenente l' ammissione o la negativa della domanda di riabilitazione. Se questa vien rigettata, non può essere piu riprodotta. (*ivi* 610.)

Il Decreto contenente la riabilitazione è diretto tanto al Procuratore Imperiale quanto a' Presidenti dei tribunali a' quali sarà stata presentata la domanda. Questi tribunali ne faranno fare la pubblica lettura, e la inseriranno nei respettivi registri. (*ivi* 611.)

Gli effetti di questo Decreto, sono di restituire a quello che lo ha ottenuto l' esercizio dei diritti politici, e l' ingresso alla borsa.

§. II.

Della cessione forzata o giudiciaria.

La cessione giudiciaria è un benefizio, che la legge accorda a un debitore disgra-

ziato e di buona fede, al quale è permesso per avere la libertà della propria persona di fare davanti a tribunali l' abbandono di tutti i di lui beni a' suoi creditori, non ostante tutte le stipulazioni in contrario. (*Cod. Nap.* 1268.)

I. *Chi può domandare la cessione giudiciaria.*

1. Il debitore disgraziato e di buona fede, è il solo che sia ammesso secondo l' artic. 1268. In conseguenza tutti coloro il di cui fallimento non è cagionato da vere disgrazie e che sono di cattiva fede restano esclusi da un tal benefizio.

L' artic. 905. del Codice di procedura mette in chiaro questo principio indicando otto persone alle quali un tal benefizio vien ricusato.

1. I forestieri. Nonostante può essere accordato al forestiere, se è accordato al Francese da i trattati della nazione a cui appartiene il forestiere. (*Cod. Nap.* 11.) Può esserlo anche al forestiere, che è stato ammesso dal Governo a stabilire il suo domicilio in Francia, poichè gode di tutti i diritti civili finchè continua a farvi la sua dimora. (*ivi.* 13.)

Il motivo, che fa escludere il forestiere è, che questo benefizio essendo d' instituzione civile, non deve esser favorevole e proficuo che a' soli Francesi, ed a quelli che ammessi sono a godere dei diritti civili. Dall' altro canto, se l' estero po-

tesse ottenerlo, cercherebbe più facilmente di un Francese di contrarre impegni, sulla sicurezza di potersi sottrarre all' arresto personale mediante la cessione, e tornarsene in seguito alla sua patria.

2. Gli stellionatarj. (*Cod. proc.* 905.)

3. I falliti dolosi. (*ivi*.) Il fallito semplice pertanto potrebbe esservi ammesso.

4. Le persone condannate per furti o trufferie. (*ivi*.)

5. Quelli che devono render conto, ben inteso quando saranno soggetti all' arresto personale, come ne' casi specificati dagli articoli 126. e 127. del Codice di procedura, attesochè se non vi sono soggetti, non hanno bisogno della cessione.

6. I tutori (905.) se l' arresto personale ha luogo contro di essi. (126.)

7. Gli amministratori (905.) se sono condannati all' arresto personale. (126.)

8. I depositarj. (905.) Bisogna non ostante distinguere; se il depositario è necessario, allora è soggetto all' arresto personale secondo l' artic. 2060. 1. *Cod. Nap.*; ed il suddetto articolo 905. gli è applicabile; ma non è applicabile al depositario volontario, poiche non essendo soggetto al predetto arresto, non ha bisogno di benefizio. Con tutto ciò, se fosse stato condannato come depositario infedele, non vi sarebbe ammesso. (1925.)

2. Eccettuate tutte queste persone, tutti i debitori disgraziati e di buona fede possono essere ammessi a un tal benefizio.

In tal guisa tutti coloro contro i quali il Codice Napoleone pronunzia l' arresto personale, come i mallevadori giudiciarj, i mallevadori soggetti all' arresto, gli affittuarj dei beni rurali, che vi si sono sottoposti nel loro contratto, possono reclamarlo. L' istesso è per i condannati per debito di commercio.

II. *A qual tribunale si presenta la domanda per la cessione.*

1. Si presenta al tribunale civile quando l' arresto personale da cui si vorrebbe liberarsi, è pronunziato dal Codice Napoleone, dal Codice di procedura o da qualunque altra legge civile, o accordato da un tribunale civile, e che dalla legge non viene denegato un tal benefizio. In tal guisa il mallevadore giudiciario, l' affittuario di beni rurali, che vi si è sottoposto devono dirigere la loro domanda al tribunale civile.

Il debitore deve ricorrere al tribunale del suo domicilio. (899.) E' questa una deroga alla regola generale fondata, che se la domanda fosse presentata al tribunale di ciascheduno creditore ciò cagionerebbe una moltitudine di spese nocive ai creditori medesimi. D' altronde i diversi tribunali potrebbero giudicare differentemente. Infine il debitore deve esibire nella cancelleria il suo bilancio, i suoi libri, i suoi titoli attivi, e questo deposito non può esser fatto che in un solo tribunale. E' cosa naturale,

che debba sciegliersi quello del fallito dove un tal deposito può esser fatto più facilmente.

2. Questa domanda si presenta al tribunale di Commercio, qualora i debiti siano commerciali a norma dell' artic. 635. 4. del Codice di Commercio. Nel rimanente si applichi quanso si è detto sul tribunale del domicilio.

III. Formalità preventive alla domanda.

1. Se la domanda deve esser fatta davanti il tribunale civile, il debitore deve esibire nella Cancelleria di detto tribunale il suo bilancio, i suoi libri ed i suoi titoli attivi (*Cod. proc* 898.) affinchè si veda se è disgraziato e di buona fede. Inoltre spogliandosi di tutto in favore de' suoi creditori, deve loro fare una tal consegna. Il cancelliere stende l'atto di deposito in cui il debitore deve essere assistito da un patrocinatore perchè si tratta di un atto giudiciario. Perciò l'artic. 92. della Tariffa mena buona una vocazione al patrocinatore per questo deposito.

L' atto è notificato ai creditori con la domanda della cessione.

Una tal domanda non deve essere preceduta dal preliminare di conciliazione anche qualora non vi siano che due creditori, perchè tendendo ad ottenere la liberazione, che è un esecuzione, è una domanda per togli r di mezzo questa esecuzione esentata dal suddetto preliminare dall' artic. 49. 5.

2. Se la domanda deve esser fatta davanti il tribunale di commercio, il debitore per essere in stato di fallimento, ha dovuta fare la sua dichiarazione come lo prescrive l' artic. 440. del Codice di Commercio.

Deve esser fatto il bilancio, se è nelle mani del fallito unitamente a suoi libri e titoli, deve essere depositato; ma se tutto ciò è in mano degli agenti o sindaci, o qualunque altra persona non possono essere tenuti al deposito. Egli forma la sua domanda, ed il tribunale si farà rimettere i titoli necessarj, dice l'articolo 569. del Codice di Commercio, vale a dire si fa portare il bilancio, i libri ed i titoli, se ve ne è bisogno.

IV. Come si forma la domanda di cessione al tribunale civile, sue conseguenze fino al Decreto inclusivamente.

1. La domanda si forma per mezzo di atto se è principale; ma se il debitore e i creditori sono in causa, può esserlo incidentemente con istanza, come tutte le domande incidenti. Tale è il caso in cui il debitore essendo in causa per motivo de' suoi debiti, e volendo liberarsi dall' esecuzione personale, chiede di essere ammesso a far la cessione.

Domanda per fare la cessione.

L' an. ec. ad istanza del Sig. Pietro ec. sono stati citati il Sig. Paolo ec. e il Sig. Lui-

gi ec. per sentir dire come sarà accordato l' atto al predetto Sig. Pietro dell' abbandono che ad essi fa di tutti i suoi beni messi in nota nel suo bilancio, che ha depositato co' suoi libri e titoli attivi nella cancelleria del tribunale a norma dell' atto del dì.... registrato il... da... che ha ricevuto, il quale abbandono offre di rinnovare in persona chiamati i suoi creditori all' udienza del tribunale di Commercio di questa città, o se non vi è, davanti alla casa della comune in un giorno di seduta, il che facendo ed osservate da lui le altre consuete formalità prescritte in tali casi, sarà levata e tolta di mezzo qualunque menzione possa essere stata fatta di sua persona in tutti i registri e libri d' imprigionamento, ed in conseguenza saranno tenuti a lasciarlo uscire da tutte le prigioni tutti i cancellieri e soprastanti delle carceri, anche con l' arresto personale, e facendolo ne resteranno liberi e sciolti; e il detto Sig. Pietro sarà libero per l' avvenire da tutte l' esecuzioni personali pronunziate o da pronunziarsi contro di lui per ragione dei debiti enunciati nel suddetto bilancio, e saranno inoltre i predetti Signori ec condannati nelle spese nel caso di contestazione; ed ho ai suddetti ec. data copia tanto del predetto atto quanto della presente.

Se il debitore si trova carcerato, conclude, che per rinnovare il suo abbandono, sarà sulla minuta del Decreto e senza aspettare gli otto giorni dell' opposizione, tratto fuori dalla sua prigione in cui è

ritenuto, e condotto da un usciere a tal' uopo incaricato all' udienza o alla casa della comune, per reiterare il predetto abbandono ed essere in seguito rimesso in libertà.

2. Questa domanda non sospende l'effetto di alcuna procedura, (900.) onde si può fare l' esecuzione non solo contro i beni, ma ancora contro la persona.

Frattanto i Giudici possono ordinare, citate le parti, che si sospenda provvisionalmente. (*ivi.*)

Per ottenere sollecitamente questa sospensione, si presenta l' istanza al presidente per poter citare a breve termine.

Istanza per citare a breve termine all' effetto di ottenere una sospensione.

Al Sig. Presidente del tribunale di...

Richiede umilmente Pietro ec. che vi degniate permettergli di citare all' udienza sul principale nei consueti termini i suoi creditori per sentir dire (Le conclusioni dell' atto surriportato) *e sul provvisionale dentro lo spazio di tre giorni, che atteso il predetto abbandono resteranno provvisionalmente sospese tutte le procedure contro di lui, e segnatamente tutte le esecuzioni contro la sua persona, in conseguenza saranno fatte inibizioni a tutti i suoi creditori, alle guardie di commercio ed uscieri d' imprigionarlo, e raccomandare a tutti i soprastanti e cancellieri delle carceri di non riceverlo sotto la pena di nullità, spese, danni ed interessi, e voi farete bene.*

E' permesso di citare sul principale nei consueti termini e sul provvisionale dentro lo spazio di tre giorni Fatta ec.

CITAZIONE.

L' an ec in virtù dell' ordinanza surriferita ec. e ad istanza del Sig. Pietro ec. vien citato ec. a comparire all' udienza del tribunale di... sul principale dentro i consueti termini e sul provvisionale dentro lo spazio di tre giorni, affine di rispondere agli oggetti dell' istanza come sopra, annessi e dipendenze, e sentire aggiudicare al richiedente le conclusioni da esso prese, e sentirsi condannare nelle spese in caso di contestazione. Ed ho a' suddetti ec. lasciata copia tanto della suddetta istanza, dell' atto di deposito ivi enunciato, quanto della suddetta ordinanza e della presente

Su questa domanda provvisionale si ordina la sospensione, se vi è luogo a presumere che la domanda di cessione verrà ammessa. Se vi è dubbio si unisce al merito; e se si presume, che la cessione sarà rigettata, si rigetta anche questa domanda.

SENTENZA CHE AUTORIZZA LA SOSPENSIONE.

Ordina il tribunale, che rimangano provvisionalmente sospese tutte le procedure contro la parte A.. e segnatamente tutte le esecuzioni contro la sua persona. In conseguenza resta proibito alle parti di... a tutte le guardie di commercio ed uscieri d' imprigionarlo, e si raccomanda a tutti i can-

cellieri e soprastanti delle carceri di non riceverlo, il tutto sotto pena di nullità, spese danni ed interessi; riservate le spese.

Si notifica in Parigi questo Decreto all' uffizio delle guardie di commercio, e fuori di detta città a creditori. (*Ved.* 1 lib. 2. p. 4. tit. 4. cap. sez. 4. .)

SENTENZA CHE UNISCE AL MERITO.

Il tribunale unisce la domanda principale al merito, per esser deciso in un solo e medesimo giudizio; riservate le spese. Siccome può darsi che i dubbj, che producono una tale unione vengano a schiarirsi in favore del fallito innanzi la decisione del merito, si può dire, *unendo al merito, salvo il disgiungere*; ciò da al fallito la facoltà di riassumere la sua domanda provvisionale e far pronunziare le difese innanzi il merito se vi è luogo.

SENTENZA CHE RIGETTA.

Il tribunale rigetta la parte A... dalla sua domanda provvisionale e la condanna nelle spese.

3 Se il debitore fosse in prigione non potrebbe domandare nè ottenere di esser rimesso in libertà provvisionalmente, perche potrebbe fuggirsene e sottrarsi alla cessione ed alle umilianti formalità a cui lo assoggetta il Decreto di ammissione. Il Codice permette la sospensione, ma non la

tua scarcerazione; non ostante il Giudice potrebbe accordarla se il fallito dasse sicurtà di presentarsi e se vi fosse una possibilità, che la domanda della cessione venisse ammessa.

4. La domanda della cessione non è sommaria; in conseguenza le parti possono scrivere ed è instruita come gli affari ordinarj.

V. *Della sentenza al tribunale civile.*

1. La domanda deve essere comunicata al pubblico ministero. (*Cod. proc.* 900.)

2 Deve essere giudicata nella prima udienza preferibilmente a tutte le altre cause senza remissione nè giro di ruolo, *argom.* dell'artic. 805., che l'ordina in tal guisa per le domande il di scarcerazione, perchè è di premura per il fallito e la sua famiglia, ed anche per il pubblico che sia restituito prontamente in libertà, se la sua domanda è ben fondata; vi è quì la medesima ragione.

3. La domanda vien rigettata, se non è ammissibile o mal fondata.

Non è ammissibile quando il fallito non ha adempite le formalità; ma siccome il Codice non pronunzia la perdita de' suoi diritti, devesi dichiararlo solamente non ammissibile in quanto al presente; il che gli da la facoltà di formare una nuova domanda adempiendo le formalità.

Il fallito e sempre ammissibile, sebbene abbia rinunziato al benefizio della ces-

sione. L' artic. 1268. del Codice Napoleone vuole, che se gli accordi la sua libertà non ostante ogni contraria stipulazione, perchè un uomo appartenente alla sua famiglia ed al pubblico, non può rinunziare alla propria libertà se non nei casi nei quali la legge lo permette.

La domanda è mal fondata quando i creditori sono nel numero di quelli contro i quali non è in verun modo ammessa la cessione. (*Ved.* sopra quanto si è detto sotte il §. II. I.)

Quando la sentenza ammette la cessione, si aggiudicano le conclusioni della domanda. (*Ved.* sopra §. IV.)

Se i creditori hanno contestato sono condannati nelle spese.

VI. *Esecuzione della sentenza, che ammette la cessione.*

1. Il debitore ammesso al benefizio della cessione è tenuto a rinnovare la sua cessione in persona e non per mezzo di procuratore, citati i suoi creditori all' udienza del tribunale di commercio del suo domicilio. (901.)

E notificando la sentenza di ammissione ai creditori, gli cita a presentarsi in quel dato giorno al tribunale di commercio per sentire reiterare la cessione. Nel predetto giorno si presenta il fallito, rinnova la sua cessione e il tribunale gli accorda l' atto.

Se non vi è tribunale di commercio, la dichiarazione del debitore si fa nel pa-

lazzo della comune in un dì di seduta, e vien comprovata con un processo verbale dell' usciere, che è firmato dal Maire.

PROCESSO VERBALE COMPROVANTE LA RINNOVAZIONE DELLA CESSIONE.

L' an. ec. in virtù di sentenza emanata dal tribunale di... il . legalmente registrato ec. essendo in forma esecutoria, ad istanza del Sig. Pietro ec. io ec. mi sono trasferito nel palazzo della comune di... ec. o al tribunale di commercio di . .sit... dove essendo, ho trovato il detto Sig. Pietro, il quale in presenza del Sig.. . Maire di detto luogo mentre teneva la sua seduta ec. o in presenza dei Signori Giudici del predetto tribunale mentre tenevano l' udienza, ed ancora alla presenza di.. ec. o in assenza di . . . ec. ha dichiarato, che rinnova la cessione, che ha precedentemente fatta a' suoi creditori di tutti i suoi beni tanto mobili che stabili, alla quale è stato ammesso in vigore di detta sentenza, della quale dichiarazione mi ha richiesto l' atto e si è firmato col Sig. . . . Maire di detto luogo e con me.

Allorchè la dichiarazione è fatta in tribunale, è il tribunale che ne accorda l' atto sui registri, e non è firmato dai Giudici sul processo verbale, che ne fa solamente menzione.

Se il debitore è carcerato, il Decre-

to che l' ammette al benefizio della cessione ordina, che sia levato di prigione con le precauzioni solite usarsi in tal caso, ad effetto di fare la sua dichiarazione come nel precedente articolo.

Queste precauzioni consistono nell' ordinare, che il debitore sia messo sotto la guardia di un usciere per essere condotto al luogo in cui deve fare la suddetta sua dichiarazione, e non essere rimesso in libertà, se non che dopo avere adempita questa formalità. Ciò risulta dall' articolo 65. della Tariffa.

Processo Verbale.
di estrazione della prigione.

L' an. ec. in vigore di una sentenza emanata dal tribunale di... il dì... tra il Sig. Pietro ec. ed i tali... suoi creditori, e ad istanza del detto Sig. Pietro ec. io... ec. mi sono trasferito nella cancelleria de' soprastanti della prigione di... dove essendo ho notificata, e data copia al Sig.... cancelliere della detta prigione della prefata sentenza, per il cui il detto Sig. Pietro è stato ammesso al benefizio della cessione, ed egli ha ordinato che fosse messo in libertà, a condizione di sodisfare alle formalità in tal caso prescritte e solite; ed in virtù della predetta sentenza, io usciere suddetto ed appiè sottoscritto latore della sentenza medesima, ho comandato al detto Sig... di consegnarmi presentemente la persona del

suddetto Sig. Pietro affine di sodisfare alle formalità suddette, contro l' offerta da me fatta di scrivermi sui registri della detta prigione per quindi sgravarli quando il Sig. Pietro avrà adempite le predette formalità; al che il detto Sig... aderendo, ha attualmente affidato alla mia custodia la persona del detto Sig. Pietro, di cui mi sono incaricato sui registri della suddetta prigione; e gli ho parlando come sopra, lasciata copia del presente.

L' usciere avendo sotto la sua custodia il debitore, lo conduce o al tribunale di commercio, o se non vi è al palazzo della comune, per rinnovare la sua cessione, che viene comprovata come si è detto di sopra. Prosegue dipoi il suo processo verbale in tal guisa.

Ed in seguito ec. io usciere suddetto ed appiè sottoscritto, ho condotto il Sig. Pietro all' udienza del tribunale di commercio di.. dove essendo all' ora di ... nell' istante che si teneva l' udienza, il detto Sig. Pietro ha dichiarato, che in vigore della summentovata sentenza è stato ammesso a fare una cessione forzata de' suoi beni, in conseguenza di che è tornato a dichiarare, come rinnova la suddetta cessione, della quale dichiarazione gli è stato accordato l' atto dal tribunale. (Se la dichiarazione è stata fatta nel palazzo della comune si dice nell' istessa maniera.) *Dopo di che, ho ricondotto il Sig. Pietro nella cancelleria della prigione, dove essendo ho detto al Sig. cancelliere del-*

la medesima, che siccome il detto Sig. Pietro avea sodisfatto alle formalità prescritte dalla suddetta sentenza come ho giustificato al detto Sig.... mediante la lettura del presente processo verbale, mi sono offerto, e mostrato pronto a sgravarne i registri della suddetta prigione, intimandogli di presentarmeli a tal' effetto; al che aderendo il detto Sig.... mi ha presentati i suddetti registri, e dopo aver fatta menzione della prefata sentenza in margine della nota de' prigionieri, ho liberato e sgravato il detto Sig. dalla custodia della persona detto Sig. Pietro, il quale è stato messo in piena e totale libertà; ed ho al detto Sig.... parlando come sopra, lasciata copia del presente, nel quale sono stato occupato dalla tale ora fino alla tal' ora, e il di cui costo è di... ec.

I nomi, cognomi, professione ed abitazione del debitore, si leggono in una pubblica tabella a ciò destinata, affissa nella sala di udienza del tribunale di commercio del suo domicilio o del tribunale di prima istanza, che ne fà le funzioni, o nel luogo delle sedute nel palazzo della comune. (493.) Quest' articolo, non dice però quanto abbia a durare l' affissione di detta tabella; sembra pertanto, che debba aver luogo fintantochè il fallito non ha ottenuta la sua riabilitazione, ma può esser levata in capo a un anno; *argom.* dell' artic. 872. che decide in tal modo per la pubblicazione delle sentenze di separazione; e che non esige; che resti quanto dura la predetta separazione.

L' artic. 92. della Tariffa vuole, che una copia simile sia inserita ancora nei pubblici foglj.

VII. *Effetti del Decreto*.

1. In quanto alla persona un tal Decreto non produce gli effetti, che produceva per l' addietro, che erano quelli di astringere il debitore a dare una cauzione, allorchè formava una domanda: Si è veduto lib. 1. p. 2. tit. 1. cap. 1. Sez. 3. §. 1. art. 1. N. II. di quest' opera, come ora non è più soggetto a dare la cauzione; onde non differisce in niente in quanto alla propria persona a tutti gli altri Francesi.

2. Relativamente a' suoi beni l' artic. 1269. del Cod. Nap. dice, che la cessione giudiciaria, non conferisce ai creditori la proprietà; ma da loro solamente il diritto di far vendere i beni in loro vantaggio e perciperne le rendite fino alla vendita. L' artic. 904. del Codice di procedura, dice, che la sentenza da loro un tal potere, e che sarà proceduto a una tal vendita dagli eredi nelle prescritte forme con benefizio d' inventario; ma l' artic. 574. del Codice di commercio dice, che vi sarà proceduto nelle forme indicate per le vendite fatte dalla massa de' creditori. Queste forme per le mercanzie, mobili e robe recuperate sono stabilite dagli artic. 491. fino al 1513. e per gli stabili dell' artic. 564., che vuole, che si osservino le forme prescritte dal Cod. Nap. per la vendita de' beni de' minori,

dalla qual vendità si parlerà con tutta la precisione sotto la parola *Minori*. L' artic. 565. dice, che durante otto giorni dopo l' aggiudicazione ogni creditore avrà il diritto di incarare il prezzo principale di un decimo almeno.

3. Se il fallito vuole togliere gli effetti risultanti dalla cessione deve ottenere la sua riabilitazione. (*Ved.* ciò che si è detto di sopra al § 1. della cessione volontaria.)

VIII. *Come si domanda la cessione del tribunale di commercio.*

Si osservano le regole medesime che per la domanda presentata al tribunale civile, sotto le seguenti modificazioni.

Il debitore non è tenuto a esibire il suo bilancio, i suoi libri e titoli, che nei casi specificati di sopra al num. III.

I nomi, cognomi, professione ed abitazione del debitore devono essere inseriti nelle cartelle affisse nella sala d' udienza del tribunale di commercio, della borsa e del palazzo della comune. (*Cod. Com.* 573.)

COLLAZIONE DEGLI ATTI.

Ved. ATTI *ec.*

COMPULSORIA.

Ved. ATTI *ec.*

(*Ved. per avere la copia di un atto ec.*)

CONSEGNA DE' LEGATI.

Ved. SUCCESSIONE.

CONSIGLIO DI FAMIGLIA.

Preliminare.

Si chiama *parere dei parenti* una deliberazione presa in un consiglio di famiglia dai parenti o amici di un minore o pupillo, di un interdetto o assente, su cose che interessano e le loro persone e i loro beni.

Sotto le rubriche *Assente*, *interdizione*, *minore*, si espongono le regole particolari ai pareri dei parenti a tal' uopo concernenti. Quivi si esporranno le regole comuni a tutti dei pareri di parenti.

I. *Chi può convocare il Consiglio di famiglia.*

Se i parenti e gli amici del minore ec. non si trasferiscono volontariamente in casa del Giudice di pace, uno di essi, i creditori e tutte le parti interessate, possono

convocare il consiglio di famiglia (*Cod. Nap.* 406.) Perciò se si vuole chiamare in giudizio un minore o un' interdetto che non ha chi lo difenda, si convoca la sua famiglia per fargli nominare un difensore contro il quale si formerà la domanda. (*Ved.* il primo volume di quest' opera Lib. 1. p. 1. Tit. Cap. 3. Sez. I. art. 4. 5.)

Il Giudice può in mancanza delle surriferite persone convocarlo *ex officio*, ed ogni persona può denunziargli il fatto, che da luogo (*ivi.*) a tal convocazione.

II. *Come convocare il consiglio di famiglia. Chi deve esservi chiamàto ed in che modo. Come si tiene il suddetto consiglio.*

1. Si domanda al Giudice di pace una cedola per citare per un prefisso giorno. *Arg.* dell'artic. 411. che vuole, che il termine per comparire sia regolato ad un giorno prefisso dal predetto Giudice, il quale non può far ciò che per mezzo di una cedola. Il termine vien regolato in guisa, che vi sia sempre tra la notificazione della citazione e la giornata indicata per la convocazione del consiglio uno spazio di tre giorni almeno, quando tutte le parti risiedono nel circondario della comune o nella distanza di due miriametri. Se tra le parti citate se ne trovano alcune domiciliate oltre questa distanza il termine si accresce di una giornata per ogni tre miriametri. (*Cod. Nap.* 411.)

CEDOLA PER CONVOCARE IL CONSIGLIO DI FAMIGLIA.

Noi .... Giudice di pace del cantone di.. alla richiesta fattaci dal ... zio paterno dei minori quì appiè nominati abitante a ... o ex officio, *citiamo a comparire davanti a noi nella nostra abitazione situata a ...* all' ora dì... *i parenti ed amici del ....* tale, *cioè* (indicare il loro grado di parentela e le loro abitazioni) *ad effetto di deliberare sul ...* accennare l'oggetto, per esempio sulla nomina di un tutore ai suddetti minori ec.)

Fatt. a. ... il dì ...

2. Si chiamano a questo consiglio.

1. Sei parenti o affini presi tanto nella comune dove sarà aperta la tutela, quanto nella distanza di due miriametri, metà dal canto paterno e metà dal canto materno, e secondo l' ordine di prossimità in ciascheduna linea. (*Cod. Nap.* 407.) Se non si tratta di tutela si prendono nella comune di quello che è l' oggetto di una tal convocazione e nei due miriametri

Il parente è preferito all' affine nel medesimo grado, e tra i parenti del grado medesimo il più avanzato in età di quello che lo è meno. (*ivi.*)

I fratelli cugini del minore ed i mariti de le sorelle cugine sono i soli eccettuati dalla limitazione del numero accennato nel precedente articolo.

Se sono sei o di più, essi sono tutti

membri del consiglio di famiglia, che egli-no soli compongono unitamente alle vedove degli ascendenti e ai discendenti validamente scusati se ve ne sono.

Se sono in minor numero, gli altri parenti non sono chiamati che per completare il consiglio. (*Cod. Nap.* 408)

2. Se i parenti o affini dell'una o dell'altra linea si trovano in numero non bastante sulla faccia del luogo o nella distanza di due miriametri, il Giudice di pace chiama i parenti o gli affini domiciliati più lungi, oppure entro il circondario dell'istessa comune dei cittadini noti per avere avute delle abituali relazioni di amicizia col padre o la madre del minore. (409.)

Il Giudice di pace può, quando vi è sulla faccia del luogo un sufficiente numero di parenti o affini, permettere, che vengano citati in qualunque distanza sieno domiciliati i parenti o affini in grado più prossimo; e nel medesimo grado dei parenti o affini presenti, in maniera però che ciò si faccia levando qualcheduno di questi ultimi, e senza oltrepassare il numero regolato dai precedenti articoli. (410.)

3. In virtù della surriferita cedola, si citano le persone che abbiamo indicate.

Citazione per assistere al consiglio di famiglia.

L' an. ec. In virtù della cedola summentovata, e ad istanza del Sig. . . nominato

in detta cedola, o per ordine del Sig. Giudice di pace di... io ec ho notificata al Sig..... abitante a... parlando a... la suddetta cedola ec. (e così agli altri) *affinchè vi debbano obbedire; loro dichiarando che mancando di comparire, verranno condannati inappellabilmente dal detto Sig... Giudice di pace ad un ammenda di 50. franchi almeno, e verranno chiamati in vece di loro altri parenti ed amici. Ed ho a ciaschedunо di essi separatamente, parlando come sopra, lasciata copia tanto della predetta cedola quanto della presente.*

4. Ecco le regole, che additano come si tiene il consiglio di famiglia.

1. Si tiene di pien diritto in casa il Giudice di pace, quando non indichi egli stesso un altro locale. (115.)

2. E' priesieduto dal Giudice di pace, che ha il voto deliberativo e preponderante in caso di divisione di pareri.

3. I parenti, affini, ed amici così convocati; sono tenuti a intervenire in persona o farsi rappresentare da un mandatario speciale.

Quello che è munito della carta di procura, non può rappresentare più di una persona, (412.) altrimenti potrebbe dare un medesimo parere per una o più persone, che sono di pareri opposti preferendo tra questi pareri quello che fosse più conforme alla propria opinione.

4. Chiunque è chiamato a un consiglio di famiglia e non v' interviene, incorre

in un ammenda, che non può eccedere i 50. franchi e vien pronunziata senza appello dal Giudice di pace. (413.)

5. Se ha una bastante scusa, e che sia d'uopo o aspettare il membro assente, o sostituirne un altro; in tal caso o in qualunque altra circostanza in cui lo esige l'interesse del minore, il Giudice di pace può rimettere la convocazione ed altro giorno o prolungarla.

6. La presenza almeno dei tre quarti dei convocati è necessaria affinchè l'adunanza possa deliberare. (415.)

7. Se questo numero non è completo si osserva quel che si è detto di sopra, 2. 3.

8. Se la deliberazione del consiglio di famiglia non è unanime, si fa menzione nel processo verbale del parere di ciascheduno de' membri che lo compongono. (*Cod. proc.* 883)

In quanto al modo della formazione della deliberazione, vedansi le parole *interdetto* e *minore*.

III. *Quando la deliberazione deve essere omologata. Forma di tale omologazione.*

I. L'omologazione non è necessaria, se non quando si tratta della nomina o della destituzione di un tutore, tutore surrogato e curatore, dell'emancipazione, ammissione o esclusione di una scusa. Non si esige se non quando la deliberazione tende ad alienare i beni del minore, ed allorchè

si crede opportuno il prendere a imprestito o ipotecare. (*Cod. Nap.* 457. 458.) Essa è ugualmente necessaria, allorchè questa deliberazione tende a un alienazione indiretta, ed allorchè autorizza ad intentare un azione immobiliare, accettare un eredità, anche con benefizio, renunziarvi e transigere. *Argom.* degli artic. 457. e 458., e dell' artic. 467. che la prescrive specialmente per la transazione.

2. In quei casi nei quali è necessaria l' omologazione, spetta al tutore o altro incaricato dalla deliberazione il procedervi. Se non lo fa nel termine prefisso dalla deliberazione o per non essere stato fissato nello spazio di quindici giorni, uno de' membri del consiglio di famiglia, può procedere per l' omologazione contro il tutore ed a spese di lui senza che possa ripeterle. (*Cod proc.* 887.)

3. Per domandare e ottenere quest' omologazione, ecco le regole che bisogna osservare.

1. Secondo l' artic. 885. del *Cod.* di proc. deve essere presentato al Presidente l' atto della deliberazione. Quest' articolo non dice che si presenterà per tal' oggetto un istanza; ma l' artic. 78. della Tariffa dice, che si presenti. Deve essere apposta appiè dell' atto, poichè il suddetto articolo 885. vuole, che l' ordinanza del Presidente sia apposta appiè della deliberazione e che questa ordinanza debba esser fatta in seguito dell' istanza.

Istanza per l' omologazione.

A' Signori Presidente e Giudici del tribunale di....

Richiede umilmente Paolo procedente nell' enunciata qualità nella deliberazione come sopra, e delle altre parti;

Che vi degniate di ordinare che la detta deliberazione sia omologata, per essere eseguita secondo la sua forma e tenore. E voi farete bene.

2. Appiè di questa il Presidente ordina la comunicazione al pubblico ministero, o delega un Giudice per farne la relazione in un prefisso giorno.

Ordinanza.

Vedute l' istanza e la deliberazione come sopra, ordiniamo, che ne sia fatta comunicazione al Procuratore Imperiale, affinchè sulle conclusioni apposte appie della presente ordinanza, sia di tutto fatta relazione all' udienza del dì... dal Sig.... che a tal' effetto deleghiamo.

Fatt. ec.

3. Il Procuratore Imperiale appone le sue conclusioni appie dell' ordinanza. (886.) Se conclude per l' omologazione dice: *io non impedisco l' omologazione della presente deliberazione.*

Se vi si oppone dice; *io impedisco, ec.*

4. Nel giorno indicato il relatore fà il suo rapporto.

5. Se alcuni membri del consiglio di famiglia, credono doversi opporre all' omologazione, lo dichiarano con atto stragiudiciale a quello, che è incaricato di agire per la medesima. (*Cod. proc.* 888.)

Opposizione all' omologazione.

L' an ec. ad istanza del Sig. Pietro ec.; io ec. appiè sottoscritto, ho notificato al Sig. Paolo ec., come il detto Sig. Pietro è opponente all' omologazione della deliberazione presa dai parenti ed amici di ... davanti il Sig. Giudice di pace di ... per la quale omologazione il detto Sig. Paolo è incaricato di agire, e ciò è per le cause, prove e ragioni, che il detto Sig. Pietro dedurrà a tempo e luogo; protestando di nullità di tutto quello e quanto potrebbe esser fatto in pregiudizio della presente opposizione, e di ripetere contro il detto Sig. Paolo tutte le perdite, spese danni ed interessi. Ed ho al detto Sig. Paolo parlando come sopra ec.

L' artic. 888. non esige che questa opposizione contenga una citazione; ma l' opponente può citare nel tempo medesimo per sentir dire, che sarà ricevuto opponente per le ragioni, che sarà per addurre.

Se l' opponente non cita, quello che è incaricato di agire per l' omologazione, lo cita egli medesimo, per sentir dire come ad onta della sua opposizione, sarà questa tolta di mezzo, la deliberazione verrà omologata, e l' opponente condannato nelle spese.

La domanda dell' opponente e quella diretta contro di lui, non sono soggette al preliminare di conciliazione, perchè interessano i minori o gl' interdetti, 149. 2. *argom.* dell' artic. 883. che ne esenta, le domande formate contro le deliberazioni militando l' istessa ragione.

Siccome vi è spesse volte premura di fare dichiarare sulla domanda di omologazione o sull' opposizione, si può citare a breve termine in sequela della permissione del Giudice.

Se l' omologazione fosse ottenuta, senza che vi fossero citati gli opponenti, potrebbero formare un opposizione alla sentenza. (888.)

6. O che vi sia l' opposizione all' omologazione o non vi sia, la causa deve esser giudicata sommariamente, vale a dire senza scritture in contradittorio. *Argom.* dell' artic. (884.) che ciò decide nel caso in cui il tutore, il tutore surrogato, il curatore, o un membro della famiglia procedesse contro la deliberazione; vi è infatti l' istesso motivo.

7. Se la deliberazione è omologata, la minuta della sentenza è messa in seguito delle conclusioni nel medesimo quaderno, (886.) ed ugualmente l' atto della deliberazione; l' istanza per l' omologazione, l' ordinanza del Presidente, le conclusioni e la sentenza non formano che un istesso documento.

Sentenza
che omologa una deliberazione.

Il tribunale in vigore della relazione fatta nella pubblica udienza dal Signore... Giudice in detto tribunale della deliberazione presa sotto dì... davanti.., dai parenti ed amici di... dell' istanza per l' omologazione della deliberazione presentata da... firmata da A... patrocinatore, essendo in sequela della detta deliberazione, delle quali deliberazione ed istanza, segue il tenore (quì si trascrive con l' ordinanza del Presidente e le conclusioni.)

Vedute dal tribunale le suddette deliberazione ed istanza come pure l' ordinanza del Sig. Presidente del dì... registrata a.. da... che ha ricevuto, la quale ordinanza dice, che tutto verrà comunicato al Procuratore Imperiale, e delega il Sig.... Giudice per farne la sua relazione in detto giorno all' udienza, le conclusioni del Procuratore Imperiale dicendo, che non impedisce la detta omologazione udito il Sig.. . Giudice in detta sua relazione, il Sig. A... patrocinatore del richiedente, e il Procuratore Imp. nelle sue conclusioni.
Tutto veduto ec.

Attesochè i motivi della detta deliberazione in essa enunciati sono ben fondati.

Il tribunale giudicando in prima istanza, omologa la detta deliberazione, per essere eseguita secondo la sua forma e tenore; in conseguenza ordina, che ec.

4. Quelli, che sono stati parti nella sentenza, o che accordi o che rifiuti l'omologazione, possono appellarsi se pregiudica all'incapace *argom.* dell'artic. 889. il quale dice, che le sentenze emanate per le deliberazioni dei consigli di famiglia sono soggette all'appello, il quale s'intima ai membri, che hanno dato il lor parere nella deliberazione. *Argom.* dell' artic. 883. che decide in tal guisa nel caso, che si voglia ricorrere per una deliberazione.

IV. *Chi può far ricorso contro una deliberazione e come.*

1. L'artic. 883. del Codice di procedura, dopo avere ordinato, che del parere di ciaschedunno dei membri del Consiglio di famiglia, sia fatta menzione nel processo verbale, qualora il parere non è unanime, dice, che in tal caso si può ricorrere contro la suddetta deliberazione.

Ma bisogna distinguere.

1. Se la deliberazione è di quelle, che non possono eseguirsi se non dopo l' omologazione non vi è bisogno di ricorrere per impedirne l'effetto; basta formare l'opposizione alla suddetta deliberazione come si è detto di sopra III. e proporre le prove per impedirla; finchè l' omologazione non sia ordinata, la deliberazione non ha alcun esecuzione.

2. Se al contrario la deliberazione, è nel numero di quelle che non hanno biso-

gno d' omologazione, (*ivi.*) siccome può eseguirsi appena che è stata presa, quelli che la credono contraria agli interessi del minore, dell' interdetto ec. devono ricorrere contro di essa per impedirne l' esecuzione.

2. La legge non da questa facoltà ad ogni persona, ma solamente a quelli che hanno un giusto motivo d' invigilare agli interessi del minore ec. cioè al tutore surrogato, al curatore ed anche agl' individui componenti il consiglio di famiglia. (883.) Bisogna aggiungervi quelli, che non sono stati chiamati, e che dovevano esserlo a norma delle regole indicate di sopra II.; il minore se è emancipato, e tutti quelli che stimano poter reclamare contro la deliberazione. Tale sarebbe il caso in cui qualcheduno volendo chiamare in giudizio un minore senza alcun difensore, avesse fatta convocare la famiglia affinchè ne nomini uno, e la famiglia arrogandosi il diritto di giudicare ella medesima l' azione del suddetto particolare, avesse deliberato non esservi bisogno di nominare un difensore, attesochè detta azione essendo mal fondata, una tal nomina sarebbe inutile. In tal caso ugualmente che in tutti quelli in cui la deliberazione viene a ledere i diritti di un terzo, questi è sempre in libertà di ricorrere.

3. La domanda deve essere formata contro i membri che hanno dato il loro parere nella deliberazione. (883.) Tale è la regola generale ma è soggetta ad un ecce-

zione, quando una tal deliberazione pronunzia l' esclusione o la destituzione di un tutore; questi può citare solamente il tutore surrogato per farsi dichiarare mantenuto nella tutela, (*Cod. Nap.* 448.) salvo a quelli che hanno domandata la convocazione l' intervenire nella causa. (*ivi.* 449.)

4. Non è necessario chiamare in conciliazione. (*Cod. proc.* 883.)

5. Se il caso richiede celerità si cita a breve termine in virtù della permissione del Giudice accordata in sequela dell' istanza fattagli.

6. Le conclusioni sono, che la deliberazione sia annullata o modificata secondo le circostanze; in conseguenza venga ordinato quel che si crede più convenevole agli interessi del minore o dell' interdetto. *Esempio*; se quello che ricorre è un tutore escluso o destituito, conclude di essere mantenuto nella sua tutela; se la deliberazione ricusa a un tutore l' autorizzazione per procedere ad un azione immobiliare conclude per avere una tale autorizzazione.

7. La causa deve essere giudicata sommariamente. (884.)

8. I Decreti pronunziati sulle deliberazioni di un consiglio di famiglia sono soggetti all' appello. (89.) S' intima a quelli che sono stati parte in prima istanza.

CONTI IN GENERALE

Si deve render conto ogni volta che si

amministrano i beni degli altri, ed anche quando si è proprietarj di una porzione di questi beni, come si vedrà alla parola *Successione*, in cui si dice che quello che ha parte nei beni di una successione o di una comunione conjugale, e che gli ha amministrati, deve renderne conto a' suoi comproprietarj.

Ecco i casi principali in cui si deve render conto.

1. Quando si è avuta la tutela di un minore o di un interdetto;

2. Quando si sono amministrati i beni di una comunione conjugale o di un eredità.

3. Quando si è condannati alla restituzione dei frutti indebitamente percetti. (*Cod. proc.* 526.)

4. Quando uno è stato stabilito sequestrario, commissario, o custode, tanto dalle parti, che dal tribunale.

5. Quando sonosi amministrati i beni di un assente o come curatore o come messo in possesso.

6. Quando si è agito come mandatario, o anche senza mandato.

Il rendimento di conti in questi casi ed in tutti quelli nè quali è dovuto, è soggetto alle regole comuni a tutti i conti, che qui si descriveranno. Quelli della comunione dell'eredità e della tutela, oltre l' applicazione che ricevono delle regole generali, hanno le loro regole particolari, che si vedranno alle parole *Conto di tutela Successione*.

I. Se le parti possono fare il rendimento de' conti amichevolmente.

1. Le parti, che hanno la piena disposizione de' proprj diritti possono fare il rendimento de' conti amichevolmente, o davanti gli arbitri. L' artic. 22. del titolo 29. dell' Ordinanza del 1667. lo decideva formalmente anche per i casi nei quali chi dovea render conto era obbligato a farlo in vigore di un ordinanza giudiciaria. Questa decisione è contenuta nell' artic. 488. del Codice Napoleone, che dice, che il maggiore è capace di tutti gli atti della vita civile. Dall' altro canto a norma dell' artic. 819. una divisione può esser fatta nella forma e in virtù di quell' atto, che le parti interessate giudicano convenevole. L' istesso ha luogo nel rendimento di conti.

2. L' artic. 472. del Codice Napoleone dice, che qualunque trattato possa essere stipulato tra il tutore e il minore divenuto maggiore, sarà nullo se non è preceduto da un esatto e minuto rendimento di conti e dalla consegna dei documenti giustificativi, il tutto comprovato da una quietanza di quello che riceve i conti fatta dieci giorni almeno innanzi il trattato. Una tal regola non essendo fondata che sull' ascendente che il tutore ha avuto sul suo pupillo e che può conservare anche dopo la tutela e sul timore che non ne abusi, non è applicabile alle altre persone, che devono render conto, che non hanno avuta l' istes-

sa autorità e potere su quelli de' quali hanno amministrati gli affari. In conseguenza possono trattare amichevolmente anche senza il più scrupoloso rendimento de' conti,

II. *Chi può domandare ed offrire il rendimento de conti, se ciò non ha luogo amichevolmente.*

1. Se il creditore è maggiore e non interdetto spetta ad esso il domandarlo; se è debitore può offrirlo.

2. Se è minore bisogna distinguere.

1. Se è sotto tutela, l'azione deve esser citata dal suo tutore, e siccome è mobiliare perchè termina con un reliquato, che è sempre mobiliare, questi non ha di bisogno di esser autorizzato, come si praticava per l'addietro in Parigi, non esigendo l'artic. 454. del *Cod. Nap.* l'autorizzazione, che per l'azioni immobiliari.

2. Se è emancipato, l'azione quantunque mobiliare deve essere esercitata da lui, ma assistito dal suo curatore. (*Cod. Nap.* 480.) *Ved.* il Lib. 1. p. 1. Tit. 1. cap. 3. sez. 1. §. art. 5.

3 Se è una donna maritata, bisogna parimente distinguere.

1. Se è in comunione, il marito può esercitare solo l'azione come mobiliare. (1248.)

2 E' l'istessa cosa, se vi è l'esclusione dalla comunione, avendo il marito il diritto di percipere tutto il mobiliare, (1531.) ed in conseguenza il reliquato.

3. Quando i conjugi sono sotto il sistema dotale, il marito avendo solo il diritto di procedere contro i debitori e ricevere i capitali, (1549.) può solo domandare il rendimento de' conti.

4. Infine se la donna è separata di beni, o se il conto da rendersi fa parte dei suoi beni parafernali, essa può domandare che le sia reso, ma assistita da suo marito. (215. 1376.)

4. Quello che deve render conto, o quello, che è incaricato della difesa de' suoi interessi, può se il creditore non lo domanda offrirglielo, e se questi non vuole riceverlo amichevolmente, citarlo per sentire le sue ragioni, entrar seco in discussione e ricevere il reliquato.

III. *Della domanda del rendimento di conti.*

1. Questa domanda è come le altre soggetta al preliminare di conciliazione, se le parti non godono di qualche eccettuazione.

2. Per determinare il tribunale davanti al quale deve essere presentata, bisogna distinguere tre casi.

1. Se quello che deve render conto è stato incaricato giudicialmente, ed è chiamato davanti quell'istesso Giudice che lo ha incaricato. (*Cod. proc.* 527.) Tali sono il sequestrario, il custode, l'immesso in possesso, l'erede beneficiato, il curatore ad una' eredita adjacente ec.

2. Se è un tutore, lo è davanti il Giu-

dice del luogo dove è stata conferita la tutela; (*ivi.*) sopra di che fà d' uopo imilmente distinguere.

Quando la tutela è legittima essa vien deferita nel luogo in cui si è aperta, vale a dire nel luogo dove abitava il minore o l'interdetto nel giorno nel quale il tutore è stato investito. Così siccome a tenore dell' artic. 108. del Cod. Nap. il minore ha il suo domicilio in casa di suo padre o di sua madre; se il padre per esempio è morto, è la tutela sia deferita alla madre, essa è nel luogo dove abitava suo marito, e si dovrà procedere davanti il Giudice di questo luogo.

L'istesso cosa si è qualora la tutela sia testamentaria, la quale vien conferita nel luogo dove il padre o la madre sopravvivente dimorava nell' istante di sua morte, mentre in detta epoca e in detto luogo, si reputa essere stata conferita la tutela. Ciò avverrebbe anche quando quest' atto fosse stato fatto fuori del circondario del tribunale dove abitava quando giunse a morte il sopravvivente, attesochè qualunque atto di ultima volontà si stima fatto nel luogo e nell' istante della morte.

Si vede con ciò, che per errore è stato detto nel Tom. II. parlando dell' eccezioni, che il conto della tutela legittima e testamentaria, deve essere domandato davanti il Giudice del domicilio del tutore.

Quando la tutela è stata conferita mediante un consiglio di famiglia, e davanti

il Giudice locale dove è stato tenuto il detto consiglio, che si deve procedere.

3. Contro tutti gli altri soggetti al rendimento dei conti, si deve procedere davanti i Giudici del loro domicilio. (*Cod proc.* 527.) secondo la regola generale, che vuole, che il reo convenuto sia citato davanti il suo Giudice. Si eccettua solo il caso in cui questa regola patisce eccezione. *Ved.* Tom. I.

Domanda pel rendimento del conto.

L' an. ec. ad istanza del Sig. Paolo ec. è stata fatta citazione al Sig. Pietro ec. per sentirsi condannare a render conto al richiedente amichevolm ente, se far si può; altrimenti presentare e giurare in persona o per procuratore speciale davanti il tribunale, presente il richiedente o nelle debite forme citato, davanti a quello tra i Signori Giudici, ce piacerà al tribunale di commetterlo, per l' ingerenza, ed amministrazione, che ha avuta dei beni del predetto Sig. Paolo, o di quel tale fondo o del tale affare, *in virtù* del tal' atto, (per esempio *di una carta di procura passata davanti N... e il suo collega notari a... sotto dì... registrata a... il... da ec.*) *dopo il dì fino al dì.. giorno nel quale la predetta ingerenza ed amministrazione sono cessate* per la tale cagione (per esempio *la revoca della procura*) *e ciò nel tempo e termine di otto giorni dalla notificazione al patrocinatore fino alla sentenza che sarà pronunziata; altrimenti spirato*

il detto termine, il Sig. Pietro vi sarà costretto mediante il gravamento e vendita de' suoi beni fino alla concorrenza della somma di... o di qual' altra somma piacerà al tribunale di pronunziare arbitrariamente, ed anche con l' arresto personale sarà tenuto inoltre il detto Sig. Pietro nel caso di rendimento del prefato conto, di trovarsi in casa del Sig. Giudice delegato alla di lui udienza affine di esservi presente all' esame e alle discussioni e addurre le sue ragioni, altrimenti verrà proceduto come nei casi di mancanza di comparsa secondo la forma prescritta dal Codice di procedura; ed ho al detto Sig. Pietro ec. lasciata copia tanto di... (l' atto che ha commesso quello che deve render conto) *quanto della presente.*

3. Se il conto deve rendersi a più persone, e che due di queste o un maggior numero lo abbiano domandato, la procedura appartiene a quella, che la prima ha fatto apporre il *vidit* sull' originale del suo atto dal cancelliere del tribunale. In questo *vidit* vi deve essere la data del giorno e l' ora; *argom* dell' artic. 967. che ciò prescrive per la domanda di divisione.

IV. *Dell' instruzione sulla domanda pel rendimento dei conti.*

1. I richiedenti, che hanno l' istesso interesse devono nominare un solo patrocinatore. (*Cod proc.* 529.) Tale è il caso in cui vi sono molti mandanti o diversi rappresentanti un istesso mandante.

Non evvi identità d'interessi, quando l'entrata o l'uscita o parte delle medesime non sono comuni a tutti richiedenti, per esempio quando sono state fatte per uno dei mandanti delle riscossioni o spese, che non sono state fatte per l'altro.

I creditori del richiedente è di quello che rende conto, possono intervenire al rendimento de' conti (536.) e chiedere che venga esaminato in loro presenza, per impedire, che il richiedente non lasci diminuire il suo credito o aumentare il suo debito in pregiudizio de' loro crediti. Ma quantunque i creditori del richiedente abbiano l'istesso interesse di lui; non ostante non sono obbligati a prendere il medesimo patrocinatore (*avoué*) perche non è in virtù dell' artic. 1166. del Codice, che intervengono per esercitare i suoi diritti; lo fanno in vigore dell' artic. 1167. per impedire, che non si faccia il rendimento de' conti in frode dei diritti proprj, e non giungerebbero ad ottenere un tale intento, se fossero obbligati a servirsi dell' istesso patrocinatore.

I suddetti creditori avendo tutti insieme l'istesso interesse devono prendere per loro un solo patrocinatore.

Se tutti quelli, che hanno un medesimo interesse non si accordano sulla scelta di un patrocinatore, il più anziano agirà. Non ostante ciascheduno di essi potrà costituirne uno, ma le spese cagionate per questa procedura particolare, fatte tanto at-

tivamente che passivamente, anderanno a carico del richiedente. (529.)

2. La domanda del rendimento de' conti, è sommaaria, se è pura, personale è fondata su di un titolo non contestato. (404.) In conseguenza non si fanno scritture. (405.)

3. Le prove, che si possono opporre contro questa domanda, all' udienza solamente, sono che l'azione non sia ammissibile o sia malfondata.

Non è ammissibile, per esempio, se l' azione è estinta, come quando si domanda il rendimento di conti a un tutore dieci anni dopo la maggiore età. (*Cod. Nap.* 475.) Allorchè il rendimento de conti è stato fatto, quando ancora contenesse errori, ommissioni, falsi o duplicati impieghi di denari, non è lecito chiedere un nuovo conto, e neppure la revisione del primo, salvo il formare una domanda per correggere i suddetti errori ec. (*Cod. proc.* 541.)

E' mal fondata per esempio, qualora, il citato non sia soggetto al rendimento de' conti, come se un figlio domandasse conto dell' entrate a suo padre nel tempo in cui questi ne godeva il possesso legale. Tuttavia dotrebbe sempre domandar conto della proprietà. (*Cod. Nap.* 389.)

I creditori del richiedente, e di quelle che rende conto possono intervenire, come si è detto di sopra, nella maniera indicata per tutte le intervenzioni nel lib. 2. p. 2. tit. 4. cap. 2.

V. Della sentenza sulla domanda di rendimento di conti.

1. Se la domanda è rigettata come nulla, non ammissibile o mal fondata, e che l'attore faccia revocare la sentenza e ordinare il rendimento de' conti, non sarà reso nella Corte di appello, ma la domanda sarà presentata all'istesso tribunale che l' ha rigettata, purchè la Corte di appello revocandola, non abbia indicato un tribunale diverso. (528.)

2. Se la domanda è ammessa la sentenza pronunziando la condanna al rendimento de' conti, fissa il termine dentro il quale sarà eseguito, e delega un Giudice. (530.) Il tribunale regola il suddetto termine secondo le circostanze. Tale è il caso in cui chi deve render conto si trova obbligato a mandare in luoghi lontani i recapiti, che gli sono necessarj pel prefato rendimento di conti.

Sentenza
che ordina il rendimento dei conti.

Il tribunale condanna la parte B..... a render conto alla parte A.... amichevolmente, altrimenti a presentare in persona alla giusizia davanti al Sig.... che il tribunale ha delegato a tal' effetto, l' ingerenza, che ha avuta ec. (come nella domanda)

e ciò dentro lo spazio di giorni otto (o altro termine) *dalla notificazione della presente sentenza, altrimenti spirato il predetto termine, la suddetta parte B ... vi sarà costretta anche con l' arresto personale. Essa parte sarà tenuta ancora pel suddetto rendimento de' conti a portarsi alla casa del Sig.... Giudice delegato, per esser presente all' esame ed alle discussioni e produrre le sue ragioni; in diverso modo ciò non facendo e mancando di fare, verrà ordinato e stabilito quanto sarà di ragione. Condanna la parte A... nelle spese le quali in ogni caso la parte B... potrà includere nelle spese de' suoi conti.*

Le spese sono a carico del richiedente poichè profitta dell' amministrazione, e fanno parte degli aggravj. Se il debitore contesta male a proposito dee pagare quelle della contestazione su cui è rimasto perdente.

VI. *Del rendimento dei conti.*

1. Emanata e notificata la sentenza chi deve render conto deve accingersi subito a farlo.

Questo conto deve essere scritto in *grossa*, secondo l' artic. 75. della Tariffa che dice, che non formerà, che una sola *grossa*. Contiene.

1. Il preambulo, vale a dire l' esposizione che è necessaria per mettere in chiaro i motivi e l' intelligenza del rendimento dei conti. Questo preambulo non dve ol-

trepassare sei ruoli, comprendendo la menzione dell'atto o della sentenza, che avrà ordinato il rendimento dei conti di cui si tratta. Il di più non vien passato nella tassazione (531.)

2. Le riscossioni e spese effettive. (*ivi.*)

In dette spese vi è compreso un capitolo intitolato ordinariamente, *spese comuni*, non perchè devono esser sofferte in comune, mentre devano andare a carico del richiedente al quale solo sono utili, ma perchè sono state fatte dalle due parti relativamente al rendimento dei conti.

Quello che rende conto non può inserire nelle spese comuni che le spese del viaggio; se hanno avuto luogo vi entrano le vacazioni o le funzioni del patrocinatore, che ha messe in ordine le carte necessarie ad una tal cosa, (la Tariffa artic. 92. passa una vacazione per ogni 50. carte, due per 100. e così in seguito.) Le *grosse*, le copie, le spese della presentazione e del giuramento. (532.)

3. La recapitolazione del bilancio, delle riscossioni e spese. (533.)

Per l'addietro chi rendeva conto metteva in entrata, salvo la *rivalsa*, non solo ciò che aveva riscosso, ma anche ciò che non aveva potuto riscuotere; poi se ne *prevaleva* in un capitolo di *rivalsa*, il cui importare unito a quello della spesa si defalcava su quello della riscossione. Questa forma, è stata abolita come inutile e frustranea. L'artic. 533. vuole solamente, che si

formi un capitolo particolare degli oggetti da ricuperarsi.

CONTO

Conto, che rende davanti a voi Sig. Giudice del tribunale di....

Il Sig. Pietro ec.

Dell' ingerenza ed amministsazione de' beni del suddetto Sig. Paolo dal giorno di... fino al giorno, che ha accettata la procura ad esso data dal detto Sig. Paolo, in vigore di atto passato in minuta davanti N... e suo collega notari a.... sotto dì . fino a... *giorno nel quale è cessata la detta amministrazione, per larevoca della detta procura ad esso notificata con atto di.... usciere.*

Per l' intelligenza del qual conto (a) *quello che lo rende osserva di essere stato incaricato della detta amministsazione mediante l' enunciata procura della quale segue il tenore.*

(Si copia l' atto, che ha incaricato quello che rende conto, quando che un estratto non basti a dare l' intelligenza di esso. L' artic. 531. esige solo, che si faccia menzione di quest' atto, ed a ciò si deve limitarsi se è sufficiente.

Si espongono in esso tutte le circostanze, che sono necessarie per mettere in chiaro il conto.)

Il detto Sig. Paolo, avendo fatto ci...

(a) Si chiama il preambulo di cui si è parlato di sopra nelle precedenti pagine.

tare il detto Sig Pietro all' oggetto del presente rendimento di conti, è stata pronunziata sotto dì... in questo tribunale una sentenza, che ha ordinato, che sia reso davanti a voi Sig.... (a)

Per obbedire a questa sentenza il detto Sig. Pietro ha fatto stendere, e rende conto nella seguente maniera.

Riscossione.

Se vi sono molti oggetti, che abbiano prodotto ciascheduno delle ampie riscossioni, si espongono in altrettanti capitoli separati per maggior chiarezza. Se pertanto vi fossero diverse case o terre si farà per ciascheduna un capitolo intitolato capitolo I. e II. ec. *delle pigioni* o *affitti* della tal casa o terra, e il suddetto capitolo è diviso in altrettanti articoli quante sono le riscossioni. L' artic. I. e così concepito.

Art 1. *Riscossa la somma di* 1000. *fr. ricevuta dal Sig. Luigi sotto dì... per il termine scaduto il dì... della pigione di una casa situata a... ad esso appigionata per* 4. *mila franchi l' anno secondo il contratto stipulato davanti ec....* 1000. *fr.* Tutti gli articoli saranno formati in tal guisa.

Quando gli oggetti non hanno prodotto ciascheduno che una riscossione o una piccola somma, si pone in un solo capitolo diviso in articoli come sopra.

(a) L' art. 531. esige solo la menzione di questa sentenza come bastante: ma non si dee accluderne la copia come l' ordinava l' artic. 6. del tit. 29. dell' Ordinanza del 1667.

Tuttociò dipende dalle circostanze, che ben dimostrano ciò che si deve fare per rendere il conto più intelligibile.

Alla fine della riscossione si somma il totale.

Spese.

Segue l'indicazione della spesa come si è detto per la riscossione, vale a dire se ne fanno uno o più capitoli secondo i casi.

Gli articoli si formano nell'appresso modo.

Art. 1. Si da debito della somma di 800. franchi pagati al Sig. P... percettore delle contribuzioni a norma delle sue ricevute (a) del.... per la contribuzione fondiaria della casa situata a.... indicata nell'artic. 1. del cap. 1. di riscossione.. 800. franchi si somma ugualmente la spesa in fine.

Spesa Comune.

Art. 1. Da debito il renditore del conto richiede che gli sia bonificata la somma a cui saranno tassate (b) le spese fatte da lui a norma della domanda apposta appiè

(a) Le carte giustificative devono essere connotate e numerate dal patrocinatore di quello che rende conto. Se sono comunicate mediante la ricevuta fattane, saranno restituite dentro il termine fissato dal Giudice delegato sotto le pene comminate dall' artic. 107. (536.)

Le ricevute de' manifattori, fornitori pensionati, ed altre dell' istessa natura prodotte come carte o documenti giustificativi del conto sono dispensate dal registro 537.

(b) Le spese sono tassate dal Giudice delegato, avanti che sia chiuso il rendimento de' conti per determinare l'importare della spesa e fissare il reliquato.

del suo conto, e ad esso aggiudicate colla sentenza che ordina il detto conto....

Art. 2. Dà debito della somma di...cioè la somma di... per le spese del viaggio a a ragione di 3. franchi per ogni miriametro di distanza tra.... luogo del suo domicilio ed il tribunale, dovuta al predetto renditore pel viaggio che ha fatto, secondo il giuramento prestato davanti al cancelliere con atto del dì... e la somma di... per la funzione o vacazione del Sig.... suo patrocinatore, nel predetto atto....

Art. 3. Da' debito della somma di... per due vacazioni impiegate dal Sig... suo patrocinatore per avere messe in ordine le carte del conto in numero di 98.....

Artic 4. Da debito della somma di... cioè, di quella di... per la *grossa* del presente conto in.... fogli, quella di... per la copia del medesimo e notificazione...

Artic. 5. Da debito della somma di... a cui ascendono le vacazioni del Sig... suo patrocinatore, tanto per processo verbale di presentazione e giuramento del suddetto conto, quanto all' udienza e sentenza del medesimo....

Artic. 6. Da debito della somma di... alla quale sarà fissata la copia del predetto processo verbale di presentazione, giuramento, e udienza, e verrà rilasciata al renditore per suo discarico...

Totale del dare

Riscossa la somma di ...
Spesa la somma di ...
Salvo per tanto, l' aumentare le partite del dare dopo la tassazione degli oggetti (a) surriferiti e diminuire il reliquato, la riscossione oltrepassa la spesa della somma di ...

CAPITOLO DEGLI OGGETTI DA RICUPERARE.

Segue per classare questi oggetti se sono in gran numero, la divisione usata nella riscossione e nella spesa.

2 Per indicare ciò che si deve fare relativamente alla precedura del conto, bisogna dire, che due casi possono presentarsi; o chi deve render conto procede per poterlo rendere, o si procede dal creditore.

3. Se è chi deve render conto che procede, lo fa in questa forma.

1. L' artic. 134. dice, che presenterà e giurerà il suo conto in persona o per mezzo di procuratore speciale nel termine fissato, o nel giorno indicato dal Giudice delegato, presenti e citati i richiedenti in persona o al domicilio se non hanno patrocinatori, e con atto di patrocinatore, se ne hanno costituito uno.

(a) Attesochè nella spesa comune vi sono gli articoli de' quali non si può sapere attualmente l' importare, se non dopo terminato il conto, tali sono gli artic. 1. 4. 5: 6. so. praccitati. Soltanto quando il loro importare sarà fissato, si potrà determinare quello della spesa totale, ed in conseguenza il reliquato definitivo.

Questo giorno deve essere indicato in vigore di un ordinanza; ma il Codice non dice se sarà domandata per mezzo di un requisitorio sul processo verbale del Giudice delegato o per mezzo d' istanza. La tariffa artic. 76. esige quest' ultima forma.

Istanza al Giudice delegato per indicare il giorno e l' ora della presentazione.

Al Sig. Giudice del tribunale di . . . delegato in questa parte.

Richiede umilmente Pietro ec. Che vi degniate permettergli di far citare a comparire davanti a voi, nel giorno ed ora, che vi piacerà di determinare, il Sig. Paolo ec. per trovarsi presente se lo stima bene alla presentazione e giuramento, che farà il richiedente del rendimento di conti ordinato con sentenza del dì . . . la di cui copia notificata è quì annessa, e pel qual rendimento di conti voi siete stato delegato. E voi farete bene.

Quest' istanza non deve essere scritta *in grossa. (Tariff. 76.)*

Ordinanza.

Vista la copia della sentenza enunciata in quest' istanza, ordiniamo la presentazione del rendimento di conti e il giuramento come sopra, che saranno fatti nel tal luogo del tribunale nel dì . . . all' ora di . . . citato il richiedente. Fatta nel palazzo di giustizia questo . . .

Il Giudice delegato forma il processo verbale della sua ordinanza nella forma di quello che vedesi nel lib. 2. p. 2. tit. 3. cap. 1. Sez. 2. §. 5. art. 1. N. II.

In virtù di questa ordinanza si cita il creditore.

Citazione per atto di patrocinatore.

Ad istanza del Sig. Pietro.

Vien notificata e data copia al Sig. A... patrocinatore del Sig. Paolo dell' istanza e ordinanza surriportate citandolo a comparire nel luogo, giorno e ora indicati dalla suddetta ordinanza per esser presente se lo stima bene alle operazioni ivi accennate, dichiarandogli... che sarà proceduto tanto in assenza che in sua presenza, di che l' atto ec.

Citazione per via d' atto.

L' an. ec. in virtù dell' ordinanza come sopra e ad istanza del Sig. Pietro ec. ho notificata e data copia delle surriferite istanza e *ordinanza al Sig. Paolo ec. citandolo a comparire ec.* (come nella surriportata citazione.)

4. Se chi deve render conto è in mora, il richiedente procede contro di esso nell' istessa forma.

5. Nel luogo giorno ed ora indicati, se chi dee render conto non si presenta e non giura, si osserva quanto segue.

1. Il Giudice delegato pronunzia la mancanza di comparsa contro di lui.

PROCESSO VERBALLE

DI MANCANZA DI COMPARSA CONTRO CHI DEE RENDER CONTO.

L' an. ec. nel dì ... ora di ... davanti a noi ... Giudice del tribunale di .... delegato in questa parte, assistito da ... cancelliere del tribunale, nella camera del consiglio è comparso il Sig. .. patrocinatore del Sig. Paolo, il quale ci ha detto come in virtù della nostra ordinanza del dì ... emanata sull' istanza e registrata a ... da che ha ricevuto, e con atto di ... usciere di. .. registrato a ... da, .. che ha ricevuto, o con atto notificato al Sig. B. .. patrocinatore del detto Sig. Pietro registrato ec. la quale ordinanza e atto ci ha presentati, e quindi ripresi sull' istante, ha fatto citare il detto Sig. Pietro a comparire davanti a noi nel luogo, giorno ed ora sovrindicati ad effetto di presentare e giurare il rendimento di conti, che in virtù di sentenza pronunziata sotto dì. .. tra i detti Signori Paolo e Pietro quest' ultimo è stato condannato a fare. Ed attesochè sono sonate le ore ... e il detto Sig. Pietro non è comparso, nè persona alcuna per lui, ci ha domandata la mancanza di comparsa contro di esso, e si è firmato.

Della qual comparsa e requisitorio abbiamo al detto Sig. A. .. nel predetto nome accordato l' atto; ed attesochè sono sonate le ore. .. che il detto Sig. Pietro non è comparso nè persona per lui, abbiamo al detto Sig. A. .. nel predetto nome accordato l' atto

di mancanza di comparsa contro il detto Sig. Pietro ec.

2. Su questa mancanza di comparsa in vigore della sentenza, si può fare il gravamento sui beni fino alla concorrenza della somma pronunziata arbitrariamente dal tribunale, ed anche far uso dell' arresto personale se viene ordinato dall' istessa, sentenza (*Cod. proc.* 534.) *Ved.* la sentenza riportata sotto il num. IV.

6 Se il renditore de' conti si presenta e giura se ne forma processo verbale.

Processo verbale di comparsa e giuramento.

L' an. ec. nel dì .. all' ora di ... davanti a noi .,. Giudice del tribunale di ... delegato in questa parte, assistito da . . cancelliere di detto tribunale, nella camera del consiglio, è comparso il Sig. Pietro ec. assistito dal Sig. B... suo patrocinatore, il quale ci ha detto, come per sodisfare alla citazione ad esso fatta ad istanza del Sig. Paolo con atto del dì ... offre di presentarsi e giurare il conto che in vigore della sentenza del dì ... è stato condannato a render davanti a noi al predetto Sig. Paolo, della quale offerta ha richiesto atto, e si è firmato col detto Sig B .. E' parimente comparso il Sig. Paolo ec. assistito dal Sig. A... suo patrocinatore, il quale ci ha detto, che compariva per vedere il Sig. Pietro presentarsi e giurare, e domanda, che dopo la no-

tificazione del predetto conto le carte giustificative contrassegnate e numerate dal patrocinatore del renditore, gli sieno comunicate con sua ricevuta, e si è firmato col detto Sig. A... Sopra di che, noi Giudice delegato suddetto, abbiamo accordato l'atto alle parti delle loro comparse, offerte, ragioni e domande, e al detto Sig. Pietro della presentazione della grossa di detto conto e del giuramento da esso attualmente prestato, che il detto conto è veridico; del qual giuramento è presentazione, è stata fatta menzione sulla detta grossa, che è stata restituita al Sig. B... patrocinatore del detto Sig. Pietro a condizione di farla notificare (*a*) al detto Sig. Paolo e comunicargliela *con le carte e documenti* (*b*) *giustificativi in quest' istesso luogo nel dì ... all' ora di... in cui le parti saranno tenute di presentarsi davanti a noi per produrre le loro ragioni discussioni e risposte da inserirsi nel nostro processo verbale; e si sono le parti ed i loro patrocinatori firmati con noi, ed il nostro cancelliere.*

7. Presentato e giurato il conto, se il

(*a*) La notificazione del conto e la comunicazione delle carte non hanno luogo; come si vedrà, se non dopo la presentazione.

(*b*) Nel dì e ora indicate dal Giudice delegato, le parti si presenteranno davanti a lui per esibire le loro ragioni, discussioni e risposte da inserirsi nel suo processo verbale (538.) Se tale indicazione non fosse fatta nell'istante del giuramento, bisognerebbe farla in virtù di un ordinanza emanata sull' istanza o sul requisitorio fatto davanti a lui e verificato con processo verbale, e far notificare la suddetta ordinanza, cosa che aumenterebbe le spese.

riscosso supera le spese il richiedente può domandare al Giudice delegato l'esecutoria della somma, che avanza, senza approvazione del conto. (*Cod. proc.* 535.)

8. Si può domandare quest' esecutoria nell' atto della presentazione. Si può chiederla anche dopo. La Tariffa artic. 92. lo suppone, poichè dopo avere accordata al patrocinatore una vacazione per la presentazione, ne accorda un altra per domandare l' esecutoria.

Se la detta esecutoria sia domandata nell' atto della presentazione o lo sia dopo, il Giudice delegato ne verifica la domanda ed il rilascio nel suo processo verbale.

ESECUTORIA
DEL SOPRAVANZO DELLA RISCOSSIONE.

Napoleone ec. Il Sig. . . Giudice del tribunale di . . . delegato per l' udienza del conto, il di cui rendimento è stato ordinato dalla predetta sentenza contro il Sig. Pietro a favore del Sig. Paolo, ha rilasciata la seguente esecutoria.

Noi . . . Giudice del tribunale di . . . delegato in questa parte comandiamo e ordiniamo al primo usciere che sarà richiesto ec. ad istanza del predetto Sig. Paolo abitante a... di astringere con tutti i mezzi dovuti e ragionevoli il Sig. Pietro abitante a . . . al pagamento della somma di... a cui ascende fatta la deduzione delle spese il reliquato del conto reso da detto Sig. Pietro al detto Sig.

Paolo, in esecuzione della sentenza del dì... giurato davanti a noi il dì...

Fatto e rilasciato il dì... comandiamo, ordiniamo ec. In fede di che, la minuta della detta esecutoria è stata sottoscritta dal suddetto Giudice delegato.

9. Il richiedente ha egli l' ipoteca per questo sopravanzo o reliquato, tanto in forza della sentenza, che condanna a render conto, quanto in virtù della ricognizione del renditore enunciata nel conto medesimo, oppure infine in virtù dell' esecutoria?

Non l' ha in virtù della sentenza poichè questo non condanna a pagare, reputando chi fa il rendimento de' conti debitore di questo rendimento, ma non di veruna somma, potendo anche non essere debitore di niente, e forse esser creditore.

Non l' ha in virtù della ricognizione enunciata nel conto, la quale non risulta da una sentenza, mentre i conti sono fatti fuori della presenza del Giudice, a cui poi devono essere presentati; *argom.* dell' artic. 2123 *Cod. Nap.* che non accorda l' ipoteca alle recognizioni di scritti fatti per mezzo di atti di procedure, ma solamente a quelle che sono fatte *in giudizio*.

Ma deve però averla in forza dell' esecutoria, che ha il carattere di sentenza e di atto giudiciario, i quali secondo l' artic. 2117. del Cod. Nap. operano l' ipoteca giudiciaria.

Di fatti la suddetta esecutoria è una

sentenza, mentre ordinando di costringere il venditore de' conti, contiene almeno implicitamente una condanna contro di esso, non potendo l'esecuzione essere se non la conseguenza di una condanna tacita o espressa. Il Giudice delegato, pronunziando quest' implicita condanna, agisce come Giudice in vigore del potere, che gli viene attribuito dalla legge.. L'esecutoria, è dunque una sentenza, che conferisce in sequela di un tal titolo, l'ipoteca giudiciaria ed il richiedente può in forza di quest' atto prendere l'inscrizione.

10. Dopo la presentazione e il giuramento, il conto verrà notificato al patrocinatore del richiedente. (536.) Se non lo ha costituito innanzi alla sentenza, e siasi trovato presente al giuramento, siccome non ha potuto far ciò se non assistito da un patrocinatore, è segno che lo ha costituito. Se non è comparso, e non ha patrocinatore, il rendimento de' conti deve esser notificato in persona o al domicilio; *argom.* dell' artic. 534. che esige, che il richiedente, che non ha patrocinatore; sia citato alla presentazione in persona o al domicilio.

11. Notificato il conto, si devono comunicare i documenti giustificativi contrassegnati e numerati dal patrocinatore del renditore.

Questa comunicazione si fa sulla ricevuta del patrocinatore del richiedente innanzi il giorno indicato per le discussioni,

poichè senza questi recapiti il richiedente non potrebbe esporre le sue ragioni. Se quello che rende conto ricusasse, il Giudice delegato ha facoltà di ordinarla in quell' istesso giorno, e rimettere a un altro l' apertura delle discussioni.

Il richiedente, deve restituire le carte consegnategli quando la comunicazione non gli è più necessaria, vale a dire prima o almeno nell' istante delle discussioni, mentre chi rende conto ne ha di bisogno per somministrare le prove. Se il richiedente ricusasse, chi rende conto, nella vacazione indicata per la suddetta apertura, può chiedere al Giudice delegato che ordini prima di tutto una tal restituzione, che deve eseguirsi dentro il termine che sarà fissato dal Giudice delegato, sotto le pene indicate nell' artic. 107. (536.)

Il Giudice delegato può a tenore del suddetto artic. 536. fissare il predetto termine, ma se il richiedente non obbedisce, questo magistrato non può pronunziare le suddette pene, non attribuendogli il prefato articolo altra facoltà che fissare il termine. Quello che rende conto, deve dunque in tal caso limitarsi a chiedere le pene espresse nel processo verbale del Giudice delegato, il quale deve seguire il metodo indicato dall' artic. 539. pel caso in cui le parti non si accordino, vale a dire ordinare, che ne sia fatto rapporto all' udienza nel giorno che gli piacerà di determinare, e

le parti saranno tenute a trovarvisi senza veruna citazione.

12. Se i richiedenti hanno costituiti patrocinatori diversi, la copia è la communicazione come sopra sarà data al patrocinatore più anziano solamente, se tutti hanno l' istesso interesse, ed a ciaschedun patrocinatore se hanno interessi differenti. Se intervengono altri creditori, non avranno tutti insieme che una sola comunicazione tanto del conto che dei recapiti giustificativi per mano del più anziano dei patrocinatori, che avranno costituiti, (536.) vale a dire, che se hanno un istesso interesse e differenti patrocinatori, non vi sarà che una sola notificazione del rendimento de' conti ed una sola comunicazione dei recapiti, mentre i conti essendo notificati, la comunicazione della *grossa* e inutile, giacchè non porgerebbe maggiori lumi della copia.

13. Nel dì e ora prefissi dal Giudice delegato, se una delle parti non si presenta si pronunzia la mancanza di comparsa. L' affare si porta all' udienza con un semplice atto (538.) e si aggiudica a quello che produce le sue conclusioni, se queste sono verificate.

Se parti si presentano davanti il predetto Giudice, deducono le loro eccezioni, ragioni, e risposte da inserirsi sul suo processo verbale. (538.)

Le eccezioni sono dedotte dal richiedente tanto sulla spesa o sia l' uscita, quan-

to sulla riscossione o l' entrata o sul capitolo degli oggetti da ricuperarsi.

1. Sulla riscossione o entrata, per darvi le sue eccezioni, cioè per provare, che il renditore ha ammessi degli oggetti, o che quelli che vi ha notati non lo sono in tutta la loro estensione.

2. Sulla spesa o uscita per dimunirla, cioè per provare che una tale spesa non è stata fatta, o che è stata ripetuta due volte, o che deve esser cancellata o modificata.

3. Su gli eggetti da ricuperarsi, per provare, che in vece di ricuperarli e metterli ad entrata, il renditore ha trascurato di fare una tal cosa.

Le ragioni sono esposte dal renditore per giustificare il suo conto, se non aderisce alle eccezioni dategli.

Le risposte si dauno dal richiedente se persiste nelle sue eccezioni, e non si acquieta alle addotte ragioni.

Tutto ciò vien verificato nel processo verbale del Giudice delegato, e se questo non può esser terminato nella prima vacazione, determina un altro giorno ed ora e così successivamente.

Finite che sono le ragioni, le eccezioni e le risposte, il Giudice delegato ordina, che ne sia fatto rapporto all' udienza nel giorno da esso indicato. Le parti saranno tenute a trovarvisi, senza alcuna citazione'

PROCESSO VERBALE

COMPROVANTE LE OSSERVAZIONI RAGIONI E RISPOSTE E REMISSIONE DELL' AFFARE ALL' UDIENZA.

E il dì ec. è comparso davanti a noi... Giudice delegato come sopra assistito dal nostro cancelliere il Sig. Paolo assistito dal Sig. A... suo patrocinatore, il quale ci ha detto come dopo aver letto il rendimento de' conti a lei notificata sotto dì... e presa comunicazione delle carte e recapiti ivi enunciati, vi sono delle osservazioni da proporre contro diversi articoli del rendimento suddetto.

Sul primo articolo del capitolo primo della spesa o entrata che ascende alla somma di ... il detto Sig. Paolo domanda, che sia ridotto a quella di... attesochè ...

Sul tale artic. del tal capit. dell' uscita ascendente alla somma di ... il detto Sig. Paolo domanda che sia ridotto a quella di.... o che il detto articolo sia cancellato, attesochè ... Su tale artic. del tal capit. degli oggetti da ricuperarsi, che ascende alla somma di ... il detto Sig. Paolo domanda, che sia cancellato dal detto capitolo e posto ad entrata per la detta somma, attesochè il Sig. Pietro poteva riscuotere per la tal ragione.

Risulta dalle suddette osservazioni.

Che l' entrata secondo il conto ascende alla somma di... e deve aumentarsi fino a quella di...

Che aggiungendovi quella di... per gli oggetti da ricuperarsi o esigersi che avreb-

bero dovuto esser posti ad entrata, ... L' entrata dovrebbe ascendere a quella di ... Che la spesa o l' uscita ascendente secondo il conto alla somma di ... deve essere ridotta a quella di ... Che il reliquato netto del predetto conto deve essere fissato alla somma di ... Della qual ultima somma di.. il detto Sig. Paolo domanda il pagamento, e si è firmato col detto Sig A ... E' altresì comparso il Sig. Pietro assistito dal Sig. B... suo patrocinatore, il quale ha sostenuto, che il detto rendimento di conti deve essere mantenuto nello stato in cui è attesochè ... (se si accordano alcune osservazioni se ne fa menzione), e si è il detto Sig. Pietro firmato col suo patrocinatore.

Sopra di che il detto Sig. Paolo; assistito come sopra, ha risposto, che....

Se le parti si accordano il processo verbale si enuncia e si fissa il reliquato determinato dalle parti.

Il richiedente non ha veruna ipoteca per questo reliquato, nè in in virtù della sentenza che ordina il rendimento de' conti, nè in virtù della ricognizione di chi lo rende. Si applichi quì quanto si è detto di sopra a 9. 10. 11.

Ma il richiedente non può egli almeno per il suddetto reliquato farsi dare un esecutoria, come per il sopravanzo nel caso accennato di sopra 8. ed acquistare con ciò l' ipoteca? Nò, il Codice da la facoltà al Giudice delegato di decretare l' esecutoria pel sopravanzo, ma non per un reliquato.

Se il richiedente vuol essere pagato, e il renditore del conto non lo paga, le parti in consegnenza non si accordando, bisogna fare quanto prescrive l' artic. 539. che prevedendo questo caso dice, che il Giudice delegato ordinerà il rapporto da farsi da lui all' udienza per un prefisso giorno, e che le parti vi si troveranno senza citazione. Sul predetto rapporto vien pronunziata una sentenza, che condanna il renditore de conti al reliquato, e il richiedende prende l' inscrizione.

Allorchè le osservazioni, ragioni e risposte non sono terminate e che il Giudice delegato le rimette a un altro giorno, lo fà in questi termini.

Delle quali Osservazioni, ragioni e risposte, abbiamo accordato l' atto alle parti; e per continuare l' operazione abbiamo rimesse le dette parti al dì... all' ora di... in cui saranno tenute ad intervenire senza citazione; e sonosi le parti ed i loro patrocinatori firmate con noi ed il nostro cancelliere.

Terminata l' operazione, se le parti non si accordano, il Giudice delegato chiude il suo processo verbale in tal guisa.

Delle quali osservazioni, ragioni e risposte abbiamo accordato l' atto alle parti, ed attesochè non hanno queste potuto concordarsi tra loro, le abbiamo rimesse a quanto verrà stabilito in sequela del nostro rapporto all' udienza del dì... nel qual giorno saranno tenute a presentarsi senza citazione; e sonosi le parti ed i loro patrocinatori firmate con noi ed il nostro cancelliere.

Nell' indicato giorno vien fatto il rapporto, ed è pronunziata la sentenza.

VII. *Della sentenza sul rendimento de' conti*.

1. Il richiedente o comparisce o non comparisce.

2. Se non è comparso, il richiedente fà il suo rapporto nell' indicato giorno. Gli articoli saranno menati buoni, se sono giustificati.

Quello che fà il rendimento de' conti, se è reliquatario conserverà i fondi senza interesse; e se non si tratta di un rendimento di conti di tutela, quello che rende conto darà cauzione se non crede meglio fare il suo saldo. (542.)

Se il richiedente comparisce si procede come si vedrà in appresso

2. Se le parti si accordano non vi è bisogno di sentenza. *V*ed. quanto si è detto di sopra.

3. Se non si accordano, il Giudice delegato fa il suo rapporto e si pronunzia la sentenza.

La sentenza, che vien pronunziata sull' istanza del rendimento de' conti contiene il calcolo dell' entrata o dell' uscita o sia la riscossione e la spesa, è fissa il reliquato se vi è. (*Cod. proc.* 540.)

4. Questo reliquato non produce sempre un interesse di pien diritto.

1. Se il reliquato è in favore di chi rende conto, si distingue tra un mandatario

ordinario, e un tutore o mandatario giudiciario. In quanto al primo l'interesse del danaro messo fuori dal giorno, che sono comprovati gli sborsi che ha fatti, (*Cod. Nap.* 2001) stante che ha esercitato un uffizio volontario e di pura amicizia, che non deve in alcun modo essergli di pregiudizio. Dall' altro canto il mandante poteva rivocare il mandato da un momento all' altro, e se non lo ha fatto è segno, che il mandatario amministrava bene ed avea le sue ragioni di metter fuori del proprio dei denari. Ma in quanto al tutore l' interesse non decorre, che dal dì dell' intimazione di pagare consecutiva alla defiuizione del conto. (474.) La ragione è, che l' uffizio che ha adempito era coartato, e dall' altro canto si è voluto impegnarlo per suo proprio interesse a fare degli sborsi il meno che fosse possibile, e risparmiare i beni del minore, il quale non può come il mandante maggiore revocare il suo tutore, nè impedirgli il metter fuori denaro, come può fare un mandante ordinario. Queste ragioni applicandosi agli altri mandatari giudiciarj devesi loro applicare la stessa decisione.

2. Se il reliquato è in favore del richiedente, si distingue tra un mandante ordinario e un minore o un mandante giudiciario. Relativamente al primo questi può esigere un interesse dal mandatario dal giorno, che questi ha messe fuori delle somme per suo uso, incominciando dal dì dell' impiego di dette somme, (*Cod. Nap.* 1996.)

purchè sia provato; se non è provato può esigere l'interesse delle somme delle quali il mandatario è reliquatario dal dì, che quest' ultimo è stato messo in mora. (*ivi*) Se chi fa il rendimento di conti è un tutore, il reliquato produce l'interesse senza domanda, contando dal dì della definizione del conto. (474.) La ragione di questa differenza è, che il pupillo quantunque divenuto maggiore può avere della ripugnanza a procedere contro il suo tutore, sia per gratitudine, sia per un avanzo di quel predominio che questi ha avuto sopra di lui, onde la legge ha creduto dovere risparmiargli la pena di procedere accordandogli un interesse; in vece di che il mandante non è stato mai sotto l'autorità del mandatario, nè essendo in dovere di osservare verun riguardo, può procedere contro di esso, e se non lo fa, si è perchè non soffre ritardi al pagamento.

5. La sentenza può pronunziare l' arresto personale contro le persone soggette al rendimento di conti e indicate lib. 2. p. 3. tit. 5. cap. 3. caso 13.

6. Chi resta progiudicato da una tal sentenza può appellare; se appella, e la Corte di appello creda doverla annullare e si metta in grado di decidere, lo fà per mezzo di Decreto revocatorio. In tal guisa ammettera o rigetterà le partite di entrata o di uscita ammesse o rigettate dalla prima sentenza, farà il calcolo delle riscossioni e delle spese e ne fisserà il reliquato,

Ma se revocando vede, che è necessario, che il conto sia esaminato di nuovo, e vi sia luogo per anche a delle osservazioni, ragioni e risposte, ella l'ordina, e l'esecuzione del Decreto, che revoca, appartiene a lei o ad un altro tribunale indicato nel Decreto medesimo. (528.) Se sospende l'esecuzione nomina un Giudice delegato; se la rimette spetta al tribunale a cui vien rimessa il nominarlo. Il più diligente cita per tal' effetto. Questo caso differisce da quello di cui si è parlato di sopra al num. V. (*della sentenza sulla domanda*,) dove la sentenza vien revocata per avere rigettato mal' a proposito la domanda pel rendimento dei conti. In tal caso la Corte ordinando il predetto rendimento di conti, non può ritenerlo e deve rimetterlo al primo tribunale o a qualunque altro di prima istanza da essa indicato, (*ivi.*) in vece di che quando la domanda è stata ammessa, giudicato il rendimento di conti, e che la detta Corte revoca, può ritenere l'esecuzione. *La ragione* di una tal differenza è, che nel primo caso, il principale, che è il rendimento de conti non è stato esaminato nè giudicato, il che sarebbe un togliere alle parti il primo grado di giurisdizione se la Corte se ne mischiasse e lo giudicasse, mentre nel secondo caso, essendo stato esaminato e giudicato, le parti hanno subito questo primo grado, e non si tratta più, che dell'esecuzione della sentenza, ricadendo nella regola generale stabilita dall' artic. 472. che auto-

rizza le Corti a ritenere l' esecuzione o a rimetterla ad un tribunale da esse indicato.

7. Se nel rendimento di conti vi sono errori, ommissioni, falsità o impieghi duplicati, oppure nella sentenza che lo dichiara terminato, non si procede in veruna maniera alla revisione del medesimo; (541.) le parti possono formare le loro domande davanti i medesimi Giudici (*ivi.*) come una dipendenza del suddetto rendimento, che hanno giudicato. Se dunque ciò fosse stato dalla Corte d' appello nel caso surriferito, la domanda sarebbe a quella presentata. Se per esempio, il renditore avesse messi ad entrata degli arretrati di rendita sotto la deduzione delle contribuzioni, e che nell' uscita poi avesse messe queste contribuzioni, il doppio impiego delle quali sfuggito fosse e nell' esame e nella sentenza, il richiedente potrebbe domandare la restituzione di queste contribuzioni messe ad uscita come un doppio impiego o sia come defalcate per due volte.

Inoltre la suddetta domanda, non potrebbe esser formata per gli errori, ommissioni, falsi o duplicati impieghi, sui quali fosse stato deciso colla sentenza sul rendimento de' conti. Non si potrebbe ricorrere, se non servendosi delle strade aperte contro la sentenza, quando uno però si trovasse e nei tempi e nei casi opportuni e prescritti per farlo.

CONTI DELLA COMUNIONE.

Ved. SUCCESSIONE.

CONTI DI SUCCESSIONE.

Ne sarà parlato alla parola *Successione* ne' luoghi indicati nella tavola delle materie alle parole *Conto di comunione*, e *conto di successione*.

Conto di Tutela.

Bisogna applicare a questo rendimento di conti le regole esposte sotto la caratteristica *di rendimento di conti in generale*, aggiungendovi le seguenti regole

1. Le parti maggiori di età far possono il rendimento de' conti all' amichevole, ma ogni trattato è nullo, se non vien preceduto da un distinto e preciso conto. *Ved.* quanto si è detto di sopra parlando del rendimento di conti N. II. III.

2. Chi può domandare il rendimento di conti se non è reso all' amichevole. *Ved* come sopra N. II.

3. Sulla domanda pel rendimento de' conti, si applichi quanto sopra si è detto N. III

Se il tutore rende conto di una comunione, se è un padre o una madre, che ha vissuto in comune nei beni col predefunto, si può domandarglielo nell' istesso tempo di quello della tutela. Sarà parlato di questo

rendimento di conti alla parola *Successione*. *Ved.* nella tavola delle materie *Conto di comunione*.

4. Si applichi quanto si è detto di sopra parlando del rendimento di conti num. IV. relativamente all' instruzione sulla domanda. Si aggiunga, che l' obbligazione imposta a' richiedenti di prendere l' istesso patrocinatore, non può mai aver luogo nel rendimento di conti di tutela reso a diversi minori, mentre supponendo, che abbiano tutti l' istesso patrimonio, ed in conseguenza la medesima entrata, le spese o l' uscita relativa a ciascheduno di essi differiscono; in tal guisa possono ciascheduno prendere un patrocinatore.

5. Quanto parimente si è detto di sopra al num V. sulla sentenza, si applichi alla sentenza, che ordina il rendimento di conti di tutela.

Alle regole ivi esposte al num. VI. toccante il rendimento de' conti, e che quì è d' uopo applicare, si aggiunga quanto segue.

1. Allorchè evvi un rendimento di conti di comunione domandato nel tempo medesimo di quello di tutela, il primo deve esser reso innanzi il secondo, perchè se vi resta un reliquato, deve esser messo a entrata nel conto di tutela con i frutti, che ha prodotti. Se al contrario il reliquato è in favore di chi rende il conto lo pone nell' uscita del conto di tutela.

Non si deve attendere, che l' esame del conto di comunione sia terminato per

presentare quello della tutela, a meno che i richiedenti non vi acconsentano. Può essere anche costretto a presentarlo, appena che è spirato dopo la presentazione del conto di communione un tempo sufficiente per formarlo. Non potrebbe addursi per pretesto, che fino al termine del primo rendimento di conti il reliquato non essendo certo (stantechè può esser ridotto dall'esito della discussione) non si può inserire come tale nel conto della comunione, mentre il richiedente potrà accelerare, esaminare, dibattere o fissare gli altri articoli, salvo a non determinare il reliquato, che quando rimanesse fissato quello della comunione, e sarebbe possibile il regolare in conseguenza l'articolo del conto di tutela nel quale si è inserito.

2. Nel preambulo del rendimento de' conti, si fa menzione dell'atto che deferisce la tutela, se lo è per testamento o in forza di una deliberazione del consiglio di famiglia.

Se il tutore è il padre o la madre, e voglia usare del diritto di godimento, che gli viene accordato dall' art. 384. del Codice Napoleone, deve avvertirlo nel preambulo del rendimento de' conti, ed allora questo si divide in due epoche.

La prima abbraccia il tempo in cui ha avuto questo godimento. In detto tempo deve render conto in quanto alla proprietà solamente de' beni de' quali ha l'uso frutto e delle rendite, come pure di que' beni di

cui non ha il godimento. (*Cod. Nap.* 489.) In tal guisa a riguardo de' beni di cui ha l'uso frutto, deve mettere in conto le riscossioni, che ha fatte de' capitali e non dei frutti, che gli appartengono. Deve pure mettere in conto le spese, ma tolte quelle messe a suo carico dall' artic. 385., come sarebbe il pagamento dei grossi risarcimenti e dei capitali dovuti dai minori. In quanto poi a quelli tra i beni de quali non gode, e che sono acquistati dal figlio o con un lavoro o un industria separati e quelli donati o legati sotto l'espressa condizione che il padre o la madre non ne goderanno (*Cod. Nap* 387.); rende conto della proprietà e delle rendite dal dì che ha incominciata la sua amministrazione.

La seconda epoca, incomincia nell' istante in cui ha finito il suo godimento; rende conto della proprietà e dell' entrata e uscita dal detto momento sino alla fine della tutela.

3. L' entrata e l' uscita dei conti di tutela sono soggette a regole particolari, che è necessario di riportare. Quelle relative all' entrata sono due.

La prima si è, che il tutore deve presentare un inventario fatto in presenza del tutore surrogato degli oggetti che ha ricevuti pel suo minore dopo la morte de' suoi autori e del valore delle stime inserito in quest' atto, altrimenti il minore sarebbe autorizzato a far fare un inventario a tenore della fama comune a spese del tutore. Il

Giudice potrebbe anche, se fosse impossibile verificarne il valore, deferire il giuramento al pupillo su questo valore, e determinare quindi la somma fino alla concorrenza della quale sarebbe prestata fede al pupillo sul di lui giuramento (*Cod. Nap.* 1369.)

L' obbligazione di presentare un inventario soffre l' eccezione per le cose, il di cui valore viene comprovato dall' atto che le attribuisce al minore. Esempio se gli fosse stata fatta una donazione o un legato di 6. mila franchi.

Il tutore è dispensato dal presentare il valore della stima inserito in quest' inventario in due casi; 1. per i mobili, che il consiglio di famiglia ha autorizzato il tutore a conservare in natura. (*Cod. Nap.* 452.) Basta, che gli presenti nello stato in cui si trovano. 2. Quando il tutore essendo il padre o la madre, ha avuto il godimento legale de' beni del minore, è dispensato dal vendere i mobili, e può presentarli in natura; se non li presenta deve pagarne il valore secondo le stime fatte da un perito nominato dal tutore surrogato. (453.)

La seconda regola è, che il tutore, se non ha impiegate le somme appartenenti al pupillo, deve pagarne gl' interessi. Il che imprendiamo ora a trattare.

L' artic. 455. del Codice Napoleone dice, che il consiglio di famiglia determinerà positivamente la somma per la quale incomincierà per il tutore obbligazione d' impiegare il più dell' entrata sull' uscita.

Quest' impiego sarà fatto dentro lo spazio di sei mesi, passato il quale il tutore dovrà pagare gl' interessi per non averlo fatto. Se dunque il consiglio ha deciso, che qualora il tutore avrà per esempio 2. mila franchi dovrà impiegarli, egli dovrà farlo subito onde dar conto della rendita di essi, altrimenti dovrà porre ad entrata gl' interessi di detta somma dopo che saranno spirati sei mesi.

Il tutore è debitore non solo dei frutti dei fondi che ha in mano, ma ancora dei frutti dei frutti. Per l' addietro non dovea di più; ma non poteasi esigere il frutto del frutto e rifrutto. Attualmente può esser debitore in infinito, a tenore della disposizione generale dell' artic. 455. che vuole, che paghi i frutti della somma a cui il consiglio ha determinato che incominci la sua obbligazione d' impiegarla. Perciò quando il consiglio ha deciso, che impieghi 1000. franchi, se ritiene in mano una tal somma composta dei frutti dei frutti o dovrà impiegarla, o pagarne i frutti.

Qualora il tutore non ha fatto determinare dal Consiglio di famiglia la somma che deve cominciare a impiegare, passati che sieno sei mesi resta debitore dei frutti della somma non impiegata per quanto piccola sia. (*Codice Nap.* 456.)

Le regole relative all' uscita sono cinque.

La prima, è che il tutore non può mettere a uscita i crediti che gli sono dovuti,

come se gli avesse avuti per via di cessione, poichè per impedirgli di fare un traffico e una speculazione della sua tutela, tanto verso il pupillo debitore, quanto verso i suoi creditori, e fare del proprio uffizio di tutore un oggetto di lucro, l'artic. 450. dice che non può accettare la cessione di alcun diritto o credito contro il suo pupillo.

La seconda è che non può mettere in uscita i crediti ad esso spettanti ed esistenti fuori dell' inventario, se non qualora gli abbia dichiarati nel' istante di quest' atto, in sequela della ricerca, che il pubblico uffiziale è tenuto a fargli. (451.) Una tal dichiarazione viene ordinata affinchè si esaminino con maggiore attenzione le carte e recapiti per vedere se vi fossero in favore del minore prove di liberazione, le quali il tutore a cui vengono consegnate le dette carte e recapiti, potrebbe fare sparire facilmente, se non avesse fatta la suddetta dichiarazione, mentre allora non le avrebbe verificate.

La terza regola, è che il tutore non può oltrepassare nell' uscita la somma alla quale nell' atto di principiare l' esercizio della sua tutela, il consiglio di famiglia ha regolato secondo l' importanza de' beni amministrati la spesa annuale del minore, non meno che quella della amministrazione de' suoi beni. (454.) Se dunque il consiglio ha detto che la spesa personale del minore, non può oltrepassare i fr. 1000. e quella dell' amministrazione fr. 300. non ha facoltà di

spendere di più, quando almeno non sia stato di poi autorizzato a fare una maggiore spesa.

Inoltre questa determinazione per esempio nella specie di mille franchi per la persona e trecento per i beni, non significa altra cosa se non che il tutore non può oltrepassarla, ma deve sempre render conto del minuto dettaglio della spesa; e se ha speso meno va in profitto del minore, qualora non sia stato detto, che per la suddetta determinazione il tutore non dovrà rendere alcun minuto conto di detta spesa.

Quando poi il tutore è il padre o la madre, non si fissa questa spesa. (454.) L' affetto che hanno per l' interesse de' loro figli, fa presumere che non dilapideranno il loro patrimonio in spese inutili, e ciò gli ha resi esenti da una simile precauzione.

La quarta regola è che il tutore può spendere non solo le rendite del pupillo, ma i capitali ancora, se le rendite non bastano pel pagamento dei debiti e per fare dei risarcimenti. Non è l' istessa cosa pel nutrimento, mantenimento, abitazione e educazione del pupillo. Se le rendite non sono sufficienti, il tutore deve supplire per il di più, senza intaccare i capitali. Questa decisione presa dall' antica giurisprudenza, trovasi anche stabilita in un atto di notorietà del Chatelet del 21. marzo 1699. in questi termini.

„ Si è sempre giudicato, che il tutore, „ sia un padre, un avo o un estraneo, è

„ obbligato a nutrire, alloggiare e mante-
„ nere il minore di cui ha assunta la tu-
„ tela. Se non ha cosa alcuna il tutore lo
„ farà a proprie spese, essendo questa una
„ obbligazione, che ha contratta prestando
„ il giuramento di tutela dal quale non può
„ esser dispensato; dimodochè il tutore non
„ può mai fare spendere al suo pupillo più
„ delle rendite provenienti dai di lui be-
„ ni. Dall' altro canto il minore nell' istan-
„ te del rendimento di conti ha la facoltà
„ di rilasciare tutte le sue rendite al suo
„ tutore; per la qual cosa questi non s'
„ incaricherà di una maggiore entrata e
„ non apporrà veruna partita di spesa se
„ non per ordine di conto, nel quale le
„ partite saranno messe per memoria, poi-
„ che si fa con tal mezzo una compensa-
„ zione legale dell' entrata con la spesa.
„ Da ciò ne segue che tutte le spese fatte
„ dal tutore eccedenti le forze patrimonia-
„ li del minore, vanno a cadere addosso
„ a lui ed a suo scapito come spese inuti-
„ li o uno aggravio della tutela, senza non
„ ostante, che la proibizione di fare spen-
„ dere al minore più di quello che rica-
„ va dalle proprie rendite dia un diritto
„ al tutore di spendere tutta l' entrata,
„ quando eccede la spesa legittima. „

„ Nella Novella 72. trovasi stabilita
„ questa giurisprudenza. L' ultimo paragra-
„ fo esprime precisamente, che il tutore
„ deve nutrire alloggiare e mantenere il
„ minore con le sue rendite secondo la sua

„ condizione, e ciò è l' effetto della tute„
„ la in questi termini. *Etiam jusjurandum*
„ *eum dicere, sacrosancta Dei Evangelia tan-*
„ *gentem, quia, per omnem pergens viam,*
„ *utilitatem adolescentis agens* Se il con-
„ trario avesse luogo, ne seguirebbe, che
„ indirettamente il tutore potrebbe aliena-
„ i fondi del minore senza l' autorità del
„ Pretore, il che è espressamente vietato
„ dalle leggi.„

Affinchè il minore possa abbandonare le proprie rendite al suo tutore, bisogna che le spese fatte pel suo mantenimento, nutrimento, abitazione, e educazione nel tempo che è sotto tutela, oltrepassino tutte le suddette rendite. Non basta il considerare se la spesa di un anno ha ecceduta l'entrata di quest' anno, perchè allora se nell' anno susseguente l' entrata è stata maggiore della spesa, il di più di detta entrata deve essere applicato all' estinzione delle spese legittime degli anni precedenti.

Quando dopo l' inspezione del rendimento de' conti, il minore si determina ad abbandonare tutte le proprie entrate per il suo nutrimento e mantenimento, e quello che lo rende non vuole acconsentirvi, il minore fa sul processo verbale del Giudice delegato un'esposizione di avvertenze nella quale dopo aver detto, che siccome risulta dal predetto rendimento di conti, che la partita dell' entrata ascende alla somma di... e quella di nutrimento, mantenimento e educazione alla somma di...; in conseguenza le spese

eccedono l' entrata della somma di ... il che lo costituirebbe reliquatario, domanda l' atto dell' abbandono che ha fatto al suo tutore di tutte le rendite scadute durante la tutela, le quali verrebbero compensate con le spese fatte pel suddetto nutrimento e mantenimento; ciò facendo resterà sgravato in faccia a lui da tutte le richieste del di più, che gli sia similmente accordato l' atto, che facendo il predetto rilascio o abbandono, intende, che il tutore resti sgravato dal rendimento de' conti, colla condizione non dimeno di rendere all' esponente tutti i recapiti e carte giustificative dentro un prefisso termine, il che facendo resterà bene e validamente liberato e sgravato; altrimenti mancando di ciò fare, potrà esservi astretto con tutti i mezzi debiti e ragionevoli, ed anche con l' arresto personale.

Se il tutore acconsente a quest' abbandono, il rendimento de' conti vien terminato in tal guisa; restituisce le carte e resta libero e sciolto. Se non acconsente il Giudice delegato, ordina, che se ne faccia rapporto nel giorno che sarà da esso indicato per decidere sull' insorta difficoltà.

La quinta regola è, che se il tutore è tutore officioso, è obbligato di nutrire il pupillo, allevarlo, e metterlo in grado di guadagnarsi il vitto. (*Cod. Nap.* 364.)

Non può in conseguenza, quando anche il pupillo possedesse qualchè fondo imputare le spese dell' educazione sulle di

lui entrate, (36.5) ma può addebitarlo delle altre spese.

4. Quando l' entrata eccede la spesa, il pupillo può prendere l' esecutoria, come si è detto pel rendimento de' conti in generale di sopra num. VI. 7.; ma non evvi di bisogno che prenda l' inscrizione, esistendo la sua ipoteca indipendemente da qualunque inscrizione. (*Cod. Nap.* 2135.)

7. Sulla sentenza del rendimento de' conti si applichi parimenti ciò che si è detto di sopra num. VII.

COPIA DI UN ATTO.

VEDI ATTO.

COPIA DI UN ATTO O SENTENZA.

VEDI ATTO.

CURATORE ALL' ABBANDONO DE' BENI.

VEDI IPOTECA.

CURATORE DI EREDITA' ADJACENTE.

VEDI SUCCESSIONE.

D.

DEFICIENZA DI OGGETTI DA GRAVARE O INVENTARIARE.

VEDI SUCCESSIONE.

ESECUZIONE MOBILIARE.

DISDETTA DI LOCAZIONE.

La disdetta di cui quì si parla, è quella per mezzo della quale un proprietario o principale locatario intima a un locatario o succonduttore di uscire da' luoghi, che ritiene; oppure un locatario notifica al suo pro-

prietario o principale locatario che rilascia vacui e liberi i luoghi che ritiene, nè vuole più abitarvi.

Vi sono sei sorte di disdette; *la prima* quando una delle parti non mantiene le convenzioni espresse nel contratto di affitto o locazione, e trasgredisce alle obbligazioni che ne sono la conseguenza naturale; l' altra ha diritto di chiedere la rescissione del contratto, il che è una specie di disdetta.

La seconda, e particolare al proprietario, quando è necessario di gettare a terra la casa, o farvi lavori tali, che il locatario non possa abitarvi.

Il locatario può anche dal canto suo mandar la disdetta quando la casa minaccia rovina, o vi sono necessarj dei risarcimenti, che non può sopportare, quando però non siasi a ciò impegnato nel suo contratto di conduzione; il che non s' intende che nel caso in cui i detti risarcimenti lo privino talmente del modo di abitare nella suddetta casa.

La terza è quando in detto contratto vi è espresso, che le parti si sono riservate reciprocamente di scioglierlo ad una certa epoca, avvisandosi innanzi, come nei contratti di affitto di tre, sei o nove anni. In tal caso il proprietario o il locatario, che non vuol più stare alla convenzione fatta, lo notifica all' altro, prima che sia spirato il terzo, o sesto anno, in un epoca che verrà in appresso indicata.

Ma non vi è di bisogno di disdetta

per uscire spirati che sono i nove anni, perche la convenzione espressa nel contratto lo avvisa da se medesima.

La quarta, è quando vi è solamente un affitto verbale senza alcun prefisso termine. Quello, che non vuole più stare alla convenzione lo notifica pure all' altro in un epoca che pure verrà indicata quì sotto.

La quinta, è quando un proprietario si è riservata nel contratto la facoltà di occupare il fondo per se medesimo, e ne vuol far uso.

La sesta ed ultima è quando un nuovo acquirente non vuol mantenere il contratto d' affitto fatto da chi gli ha venduto lo stabile, e che si era riservata nel contratto la facoltà per quello a cui l'avrebbe venduto.

Queste sei specie di disdetta restano spiegate nei sei seguenti paragrafi.

§ I.

Della disdetta data quando una delle parti trasgredisce le obbligazioni del contratto.

Per vedere il caso in cui questa disdetta può aver luogo, bisogna comprendere le respettive obbligazioni delle parti. Queste obbligazioni vengono messe in chiaro nelle mie *Nozioni sul diritto civile T. IV.* cioè: Quelle concernenti gli affitti delle case lo sono cioè: quelle del proprietario pag. 44. num. VI. e quelle del locatario pag. 46. numero VII..

Le obbligazioni concernenti gli affitti delle terre quanto a quelle dal proprietario di pag. 56. num. VI. e per quelle dell' affittuario pag. 58. num. VII.

Qualora vi sia trasgressione a queste obbligazioni, la parte lesa può mandare la disdetta e chiedere la rescissione dell' affitto. Non si parlerà qui se non che del caso in cui il locatario non guarnisca di mobili, i luoghi affittati per dar l' idea di una procedura in rescissione del contratto di affitto.

L' artic. 1752. del Codice Napoleone dice, che il locatario, che non guarnisce la casa di mobili sufficienti, può essere espulso quando non dia sicurtà capaci di esser responsabili della pigione. L' artic. 1766. dice, che se l' affittuario di una proprietà rurale non la fornisce di bestiami e utensili necessarj alla sua coltivazione, il proprietario può secondo le circostanze far disciogliere il contratto d' affitto.

Domanda di rescissione.

L' an... ec. ad istanza del Sig. Paolo proprietario di una casa situata a... fa citazione al Sig. Pietro ec. per sentir dire come avendo egli mancato di guarnire i luoghi ad esso affittati dal detto Sig. Paolo nella predetta casa, di mobili sufficienti e da poter esser gravati per la sicurezza della pigione; il contratto d' affitto ad esso fatto dei suddetti luoghi in forma privata sotto di..., legalmente registrato il... o da-

vanti il ... o davanti il tal notaro sarà e resterà disciolto e rescisso; in conseguenza di che il detto Sig. Pietro verrà condannato ad uscire nel giorno della sentenza da pronunziarsi, dai detti luoghi, lasciarli liberi e vacui, rendere le chiavi, e i suddetti luoghi in stato di risarcimenti locali, esibire l' ultima sua ricevuta delle contribuzioni; (a) *altrimenti sia permesso al richiedente di farlo, sfrattar o far mettere i suoi mobili ed effetti, sulla strada ed in caso di rifiuto di aprir le porte, gli sia lecito farle aprire da un magnano alla presenza del Giudice di pace o in sua mancanza dal Commissario di Polizia oppure in mancanza di questo dal Maire o di un suo aggiunto nella solita maniera, e sarà inoltre condannato a pagare al richiedente la somma di ... per una rata della suddetta pigione da scadere nel primo dì del prossimo aprile con più i frutti da incominciare dal dì della scadenza; siccome pure la somma di 600. franchi di danni ed interessi del pregiudizio sofferto e da soffrirsi, risultati dal non avere eseguiti il detto Sig. Pietro i patti espressi in detto affitto. Fino al pagamento delle quali condanne, il detto Sig. Paolo sa-*

(a) Le leggi sulla contribuzione personale obbligano i proprietarj ed i principali locatarj a pagare queste contribuzioni per i loro respettivi locatari e sullocatarj che sono usciti senza pagarle. Perciò possono pretendere che gli sia presentata la ricevuta, oppure l' importare di esse.

Ma i proprietarj ed i principali locatarj possono evitare questa garanzia avvisando i percettori un mese avanti che i locatarj se ne vadano; ed i percettori dovranno loro dare una recognizione in scritto di un tale avviso.

rà autorizzato a fare depositare e sequestrare i detti i mobili ed effetti ;

Ed inoltre per sentirsi condannare nelle spese

Allorchè il contratto di affitto è verbale, si dà la disdetta pura e semplice nella forma che si dirà in appresso sotto il §. IV. ma non si può concludere per i danni ed interessi. Il locatario non essendo obbligato a rimanere più dello stabilito terminè non si può chiedere se non che la pigione di detto termine e non i danni ed interessi dei termini futuri.

Frattanto se è spirato il tempo di dar la disdetta e di appigionare i luoghi (Si spiegherà nel suddetto §. IV in qual tempo si può darla) si può chiedere la condanna del futuro termine, e per i danni ed interessi e pregiudizio, che si soffre nel restare lo stabile spigionato. (*Cod. Nap.* 1760.)

Se il locatario ammobiglia i luoghi, lo notifica; ed allora non si può molestare ma deve rifare le spese, che ha cagionate.

Se sostiene, che i detti luoghi sono sufficientemente guarniti, e che il proprietario pretenda il contrario, il Giudice delegato nomina un perito stimatore nelle città dove se ne trovano, in altra maniera dei tappezzieri se si tratta di mobili di lusso; Se poi devono esser guarniti di mercanzie ed utensili di commercio, si nominano delle persone dell' arte.

Se il locatario confessa, oppure i periti espongano, che gli effetti non sono

sufficienti, allora si pronunzia la rescissione del contratto.

§. II.

Della disdetta quando è necessario gettare a terra la casa o di farvi de' lavori inmodo, che il locatario non possa abitarvi.

Questa disdetta si da nell' istessa forma di quella surriferita, ed eccezione che si esprime, questo solo motivo, e non si conclude per i danni ed interessi, perchè la cagione della rescissione, non proviene per colpa di alcuna delle parti.

Se quello a cui è stata data la disdetta, nega la necessità della demolizione o de risarcimenti, il Giudice ordina la visita de' periti. Se la necessità è provata pronunzia la rescissione. *Ved.* gli artic. 1720. e 1724. del Cod. Nap.

§ III.

Della disdetta data a motivo di un affitto, che va, a terminare in certe prefisse epoche.

E' cosa consueta il convenire negli affitti delle case in Parigi ed altrove, che questi saranno da un dato tempo all'altro. Per esempio vien stipulato il più delle volte, che un affitto sarà di tre, sei o nove anni secondo la respettive volontà di ciascheduna delle parti.

Questa clausola significa, che se innanzi che sia spirata una di queste epoche, per esempio di tre o sei anni, una delle

parti non vuol continuare l'affitto, lo dichiarerà all' altra, e l' affitto s' intenderà sciolto per l'avvenire.

La disdetta deve essere data non solo innanzi la scadenza dei tre o sei anni, ma anche un certo dato tempo prima di essa, per dare il comodo all' altra parte, se è il proprietario a cercare un locatario, e se è un locatario a cercarsi una casa.

Veruna legge determina il tempo; bisogna applicare l'articolo 1736. del Codice Napoleone, che dice che se l' affitto è stato fatto senza alcuno scritto, una delle parti non può dare la disdetta all' altra, che osservando i termini prefissi secondo l' uso consueto de' luoghi. In Parigi questo è di sei settimane per le pigioni che non sono maggiori di 400. franchi; di tre mesi per quelle superiori ai 400 fr. e non oltrepassano i 1000., e di sei mesi per quelle che passano l' ultima somma. Si accordano pure sei mesi, 1. per le case intere, corpo intero di appartamento, e botteghe sulla strada, anche quando la pigione e minore di 1000. fr. a cagione, che evvi altrettanta difficoltà per il locatario di trovarne un altro e per il proprietario di affittarlo, quanto per gli appartamenti di 1000 fr. di pigione; 2. ai Giudici di pace commissarj di polizia ed altre persone che devono rimanere in un dato quartiere quando anche paghino una pigione sotto a 1000. franchi, perchè trovandosi astretti a restare nel suddetto quartiere, è ad essi più difficile che agli altri il tro-

varsi un abitazione. Solamente però in loro favore è statata stabilita una tal' eccezione, dimodochè, se vogliono essi dare la disdetta per un più breve termine possono farlo. Per esempio un Commissario, che non paga, che 600. fr. di pigione, può mandare la disdetta tre mesi prima del giorno in cui vuole uscire.

Siccome non è in uso il fare simili affitti per le terre, non parleremo qui del tempo che è d'uopo accordare per questi beni, ma lo faremo nel seguente paragrafo. Il tempo che si accorda per la disdetta, non decorre dal momento istesso della notificazione, ma dal tempo nel quale il locatario può cercarsi un abitazione ed il proprietario un locatario. In conseguenza una disdetta di tre mesi data da un locatario nel dì 15. aprile non gli darebbe il diritto di andarsene il dì 15. luglio, perchè gli appartamenti non si evacuano, che in quattro termini consueti dell'anno per la facilità delle locazioni, e non nel decorso di un termine. In tal guisa nell' *esempio* suddetto la disdetta non sarebbe buona, che per il primo di ottobre, perchè i tre mesi devono essere completi nè decorrono che dal primo luglio.

Il tempo della disdetta deve essere intero, dimanierache non si deve dare la disdetta prima che questo tempo cominci; per esempio se è una disdetta a sei mesi, non deve essere notificata il primo giorno dei suddetti sei mesi, sebbene il locatario ab-

bia otto o quindici giorni dopo la scadenza per uscirne; dove esserlo innanzi. Tal' era l' uso del Chatelet attestato da un atto di notorietà del 28. marzo 1713.

La disdetta si da in questa forma.

Disdetta

L' an. ec. ad istanza del Sig. Paolo ec. fatta citazione ec. per sentir dichiarare buona e valida la disdetta data con la presente dei tali luoghi indicati nel contratto di affitto fatto sotto forma privata o davanti il tal notaro per il termine di... nel quale scaderanno i tre primi anni del predetto affitto, e nel qual tempo il detto Sig. Pietro sarà tenuto ad uscire ec. (Il rimanente come nell' atto surriportato della domanda di rescissione, eccettuato che non si conclude per i danni ed interessi.)

Quando è un locatario che da la disdetta, la domanda è in questi termini:

L' an. ec. ad istanza del Sig. Pietro ec. vien fatta citazione al Sig. Paolo ec. per sentire dichiarare valida e buona la disdetta che il detto Sig. Pietro gli dà con le presenti ec. per il termine di... nel quale scaderanno le tre ultime annate del predetto contratto di afitto ed in cui il detto Sig. Pietro offre di rilasciargli i luoghi liberi e vacui, ed con tutti i risarcimenti locali, con le chiavi, ed esibendogli l' ultima sua ricevuta di contribuzione, e di pagargli la somma di... per il termine che sarà allora scaduto.

Segue su queste domande come su quel-

le surriferite . Allorchè è notificata la disdetta, il locatario quantunque abbia continuato il suo godimento, non può invocare la tacita riconduzione. (*Cod. Nap.* 1739.)

Si può in vece di citare sulla disdetta notificarla senza citazione, e prendere per lo sfratto il mezzo indicato nel seguente paragrafo.

§. IV.

Della disdetta sopra un affitto verbale allorchè non è stato fissato il tempo.

Si può facendo un affitto verbale fissare il termine della sua durata, ma il più delle volte, non se ne fissa alcuno; così esiste fintanto che piace alle parti.

In tal guisa quando una delle parti non vuol più tener l'affitto, dichiara con una sua disdetta, che lo revoca per l'avvenire. Questa disdetta può darsi dal proprietario o principale locatario al locatario, e respettivamente da questi al proprietario o principale locatario.

In quanto alle case una delle parti non può dare la disdetta all'altra, che osservando i termini fissati dall'uso de' luoghi (1736.) Si applichi quì ciò che si è detto nel precedente paragrafo.

In quanto a' fondi rurali affittati senza contratto in iscritto, non vi è bisogno di dare la disdetta, perchè l'affitto cessa alla scadenza del tempo in cui si reputa, che sia stato fatto. (1775.) Secondo l'artic. 1774. è di un anno pei i fondi i frutti de' quali si

raccolgono interamente nel decorso di un annata, come sarebbe un prato o una vigna. Se si tratta di terre che si devono per *Soli* o stagioni; Si reputa fatto per altrettante annate quanti sono i *Soli* ed alla fine di questi l' affitto è finito.

Per far ben capir ciò, è necessario spiegare sommariamente, qual' è l' ordine della coltivazione. Una tale spiegazione sarà utile per la gioventù delle città, che ignora ordinariamente fino le prime nozioni dell' agricultura.

Nei contorni di Parigi e in una gran parte della Francia le terre si lavorano in tal guisa; un terzo è sementato a grano o segala, l' altro a vena o biade di marzo. I due primi si chiamano *Soli* del terreno o sia porzioni *granate* per il primo anno o *ringranate*, o terre lasciate per lavorarsi a vanga per farne rovescj per riguardo al secondo anno e il terzo *solo in riposo* ossia stoppie.

L' anno susseguente il *Solo* riposato, sementato a grano (a) o segala, quello che era a grano in vena (b) o biade di marzo,

---

(a) Si semina a grano, perchè questo grano traendo più che qualunque altra cosa il sugo e la forza del terreno, il *solo* riposato e più in stato di produrne a cagione del riposo che ha avuto.

(b) Il *Solo*, che à stato seminato a grano, si semina a biade nel mese di marzo, per motivo che non dovendo essere sementato che in detto mese, il *solo*, che ha potuto esser defatigato ha qualche tempo per riposare.

Vi sono de' luoghi in cui nel secondo anno si semina della vena più frequentemente che delle biade di marzo perchè queste spossano molto più il terreno; e dall' altro canto l' avena ingrassa in qualche modo il terreno suddetto.

e quello che lo era in avena o biade di marzo si riposa; e quest' ordine si continua sempre così talche durante un afitto di nove anni le terre producono del grano o della segala, tre volte dell' avena o delle biade di marzo e si riposano tre volte.

Ciò ben inteso, si concluderà che il proprietario deve aspettare per riprendere le sue terre, che l' affittuario sia alla fine del *solo* nel quale si trova.

In tal guisa Pietro ha preso in affitto un terreno in forza di un contratto verbale il proprietario non può riprendere il suo terreno se non terminati i tre anni perchè in tale spazio di tempo l' affittuario ha potuto raccogliere tutta l' utilità che ne sperava prendendo le terre in affitto.

Disdetta data dal proprietario o principale Locatario al conduttore.

L' an. ec. ad istanza del Sig. Paolo ec. resta notificato e dichiarato al Sig. Pietro, che il detto Sig. Paolo gli da la disdetta con le presenti dei tali luoghi per il termine dì... nel quale il detto Sig. Pietro sarà tenuto rilasciare i detti luoghi e renderli liberi e vacui, restituire le chiavi e i luoghi suddetti coi risarcimenti locali esibire l' ultima sua ricevuta di contribuzione e pagare la somma di .. per il termine della pigione scaduta per detti luoghi; ed ho al detto Sig. Pietro parlando come sopra data copia della presente.

In addietro quest'atto conteneva la citazione per sentir dichiarare la disdetta buona e valida, e ordinarè che mancando il Locatario di evacuarla i suoi mobili ed effetti sarabbero messi in sequestro. Anticamente si concludeva ancora per la condanna della pigione scaduta e da scadere; ma siccome per ottenere una tale sentenza ci volevano delle spese, che ugagliavono e superavano la pigione, ed i proprietari ed i principali locatarj per evitarle preferivano spesso il lasciare andar via i loro locatarj senza pagare, e loro davano qualche volta anche del denaro per indurli ad uscire, fu stabilito alcuni anni innanzi alla rivoluzione, che una semplice disdetta basterebbe. Sarebbe desiderabile, che quest' uso si estendesse per tutto.

Se il locatario trova che la disdetta è irregolare, o data fuori dei termini, non deve aspettare per addur ciò che sia scaduto il termine, perchè potrebbe mettere in un imbarazzo il proprietario o il principale locatario, che avesse affittato lo stabile a un altro. Il suo silenzio potrebbe essere riguardato o come un approvazione della disdetta o come disegno di nuocere.

Allorchè esistono delle contestazioni trà il proprietario e locatario, che non sono finite entro il termine per cui è stata data la disdetta, il Giudice decidendo dichiara la disdetta data per un tal termine buona per un altro.

In Parigi qualora si tratta de' luoghi

per i quali la disdetta deve esser fatta sei mesi avanti, non si può costringere il locatario a uscire innanzi il dì 15. del mese che segue il termine; in tal guisa allorchè la disdetta è data pel dì primo di *luglio* non si può sfrattarlo prima del dì 15.; ma se si tratta di un minor termine, non ha che otto giorni.

Se il Locatario ricusa di uscire il dí 8. o il dì 15. a mezzo giorno, e che non voglia aprire le porte, si cita inpronto ricorso (*référé*) ed il Giudice ordina l' espulsione, e permette anche nel caso di negativa di aprire le porte di farle aprire da un magnano alla presenza del Giudice di pace o del commissario di polizia o del Maire nella consueta maniera.

Allorchè le porte sono aperte, l' usciere comanda che sia eseguita l' ordinanza, e nel caso di rifiuto egli l' eseguisce frattanto, e mettendo i mobili sulla strada. Se frattanto il locatario non pagasse, questi mobili resterebbero gravati o sequestrati. Se paga ma non fa fare i risarcimenti locali, l' usciere forma uno stato dei suddetti risarcimenti, e gl' intima di fargli fare immediatamente o lasciare una somma per tal' effetto, e se ricusa lo cita in pronto ricorso davanti al Giudice, che lo condanna provvisionalmente, e ordina che non obbedendo, i suoi mobili resteranno sequestrati come pegno dell' esecuzione del contratto di affitto. Se gli notifica l' ordinanza con intimazione di eseguirla, e se ricusa l' usciere sequestra i

mobili dopo averne formato l' inventario.

Sui risarcimenti locali, *ved.* gli artic. 1754 1755 e 1756. del *Cod. Nap.* e Goupy *Leggi sugli edifizj*, che entra in tutte le particolarità le più minute su tale oggetto.

Qualora però l' ultimo dì degli otto o quindici giorni è una domenica, si può sfrattare nella precedente giornata non terminata.

Disdetta data al proprietario o principale locatario dal conduttore.

L. an. ec. ad istanza del Sig. Pietro ec. ho notificato e dichiarato al Sig. Paolo ec. come il detto Sig. Pietro gli dà con la presente la disdetta da quei tali luoghi per il termine di . . . nel quale il detto Sig. Pietro offre e si sottomette di restituirgli le chiavi dei detti luoghi, con i risarcimenti locali, renderli liberi e vacui, pagargli la pigione scaduta ed esibirgli l' ultima sua ricevuta di contribuzione, ed ho ec.

Arrivato il giorno e fatti i risarcimenti si paga la pigione se non è stata pagata, si giustifica la ricevuta delle contribuzioni, si restituiscono le chiavi ed i luoghi già risarciti, e si parte. Se il locatore si oppone, si fa citare in pronto ricorso, (*référé*) per sentir dire, che sarà tenuto di lasciare uscire ed in caso di resistenza dal canto suo, l' usciere si farà assistere dalla forza armata per proteggere l' uscita.

§. V.

Della disdetta data da un proprieterio di una casa per abitarla egli stesso.

Innanzi il Codice civile il proprietario di una casa poteva, quando però non vi avesse rinunziato congedare il suo locatario per occuparla egli stesso. Il diritto Romano avea così stabilito in vigore della Legge 3. *Cod. de loc. cond Aede quam te conductum habere dicis, si pensionem domino in solidum solvisti, invitam te repelli non oportet, nisi propriis usibus domini eam necessariam esse probaverit*; e la giurisprudenza vi era confòrme; essa è stata abolita dal Codice Napoleone che dice che il proprietario non può sciogliere la locazione, ancorchè dichiari di volere occupare egli stesso la casa appigionata.

Ma si può secondo quest' articolo ed il seguente convenire, che il proprietario potrá andare ad abitare la sua casa, ed allora a forma dell' artic. 1762.. é tenuto a notificare preventivamente una disdetta nell' epoche determinate secondo l' usanza dei varj paesi. Su quest' epoca *Ved.* quanto si è detto di sopra §. IV.

La disdetta si dá nella forma pure di quella indicata di sopra al §. IV. suddetto. Vi si aggiunge solo, che il proprietario la dà, perche intende di goderla egli medesimo. Nel rimanente si applichi similmente quanto si è detto nell' istesso §. IV. per la disdetta data dal proprietario.

§. VI.

Della disdetta data da un nuovo acquirente al locatario o affittuario.

Innanzi il Codice civile si pensava, che il locatario o l'affittuario non avendo un diritto reale sulla cosa affittata, ma solamente un credito personale contro il proprietario per obbligarlo a lasciarlo nel suo godimento o rindennizzarlo quando la proprietà passava in un altro in forza di un titolo singolare, questi non entrasse per niente nell' affitto fatto dal precedente proprietario, che non avea più diritto alcuno alla cosa, ed in conseguenza potesse mandare la disdetta tanto per occuparla egli stesso, quanto per allogarla ad un altro. Una tal giurisprudenza era fondata sulla legge 3. *Cod. de Loc.* che dice: *Emptorem fundi necesse non est stare colono, cui prius dominus locavit, nisi ea lege emit*. E' stata questa abolita dall' artic. 1743. del Codice Napolene, che dice, che se il proprietario vende la cosa affittata, l' acquirente non può sfrattare il fittuario o il locatario, che ha un contratto autentico la di cui data, è certa.

Ma stante una conseguenza tratta da quest' articolo, può farlo se il contratto di affitto non ha una data certa, perchè può essere stato fatto dopo la vendita; lo può ancora secondo il suddetto artic. e l' artic. 1744. qualora sia stato convenuto nell' atto dell' affitto, che nel caso di vendita l' acquirente potrebbe sfrattare l' affittuario o il lo-

catario; e in tal caso anche quando l' acquirente ha il patto di reversione non può usare di questa facoltà, finchè per la scadenza del termine fissato per la reversione sia divenuto proprietario irremovibile, (1751.) ad oggetto che se il venditore rientra in possesso trovi la cosa nello stato medesimo in cui era innanzi la vendita.

2. L' acquirente, che vuol far uso della facoltà riservata nel contratto di affitto è tenuto ad avvisare preventivamente il locatario, secondo l' uso del paese per la disdetta. (1748.) *Ved.* quanto si è detto di sopra al §. III.

Deve anche avvisare l' affittuario de' beni rurali almeno un anno avanti. (*ivi.*)

3. La forma della disdetta è l' istessa riportata sotto il §. IV., eccettuato, che il proprietario dichiara, che da la disdetta come nuovo acquirente, e notifica il suo titolo,

4. Se la disdetta vien dichiarata valida e che non sia stata fatta alcuna stipulazione per i danni ed interessi, il proprietario è tenuto a indennizzare l' affittuario o il locatario. (1744.)

1. Se si tratta di una casa, appartamento o bottega; chi l' ha data in affitto, paga a titolo di danni e interessi al locatario evitto una somma eguale all' importare della pigione, per quel tempo, che secondo gli usi locali è stato accordato tra la disdetta e l' uscita. (1745.) Se dunque la disdetta è di sei mesi, paga sei mesi di pigione.

2. Se si tratta di beni rurali, l' indennizzazione è del terzo dell' importare dell' affitto per tutto il tempo, che vi resta da decorrere. (1746.) Se si tratta di manifatture, mulini, o altri stabilimenti che richiedono dei preventivi avvisi molto tempo avanti, l' indennizzazione vien regolata dai periti. (1747.)

5. L' affittuario o locatario non può essere espulso prima di esser pagato dei danni ed interessi dal proprietario o in sua vece dal nuovo acquirente (1749.), il quale non è tenuto se l' affitto non è fatto con atto autentico o non ha data certa.

6. Si applichi inoltre a tal disdetta quanto si è detto di sopra al §. IV. per la disdetta data dal proprietario.

Osservazioni comuni a tutte le disdette.

In vece di fare per via d' atto le diverse disdette, di cui si è parlato, le parti possono convenire tra loro verbalmente e in scritto, ma la disdetta verbale va soggetta, ad inconvenienti, mentre una delle le parti può negarla, ed in tal caso si presterebbe fede al suo giuramento. Non vien ricevuta la prova per via dei testimonj, anche quando la pigione annuale non oltrepassa i cento franchi affine di evitare le liti; *argom.* dell' artic. 1715. del *Cod. Nap.* che ricusa la prova testimoniale di un affitto verbale, che non ha per anche ricevuta alcuna esecuzione, ed è negato quantunque piccolo ne sia l' importare.

La disdetta in scritto è dunque la più sicura, ma deve esser fatta duplicata, perchè tendendo a sciogliere il contratto di affitto, che è una convenzione sinallammatica, è eziandio un atto sinallammatico, e non è valido se non esistono tanti originali quante sono le parti che vi hanno un distinto interesse. (*Cod. Nap.* 1325.)

Una disdetta non duplicata non è sinallammatica, poichè quello che l' ha, può negarla ed annichilarla; perciò non si deve contentarsi di darla sopra una ricevuta come si fa ordinariamente, qualora le parti non sieno sicure della probità l' una dell' altra.

Non vi è bisogno di provvedersi di una sentenza per questa disdetta, come anche nel caso in cui viene accettata quando è data per via d' atto; ma se alla scadenza del termine, il locatario ricusa di uscire, il proprietario lo fa subito citare in pronto ricorso. Il Giudice ordina l' esecuzione provvisionale della disdetta.

DIVISIONE.
VEDI SUCCESSIONE.

DIVORZIO
VEDI SEPARAZIONE DI CORPO.

in fine:

E.

EMANCIPAZIONE.
VEDI MINORI.

G.

GROSSA
VEDI ATTO.

I.

IMMISSIONE IN POSSESSO
VEDI ASSENTE.

INTERDIZIONE.

Dell' interdizione e del consulente giudiciario.

Questo titolo sarà diviso in due paragrafi.

Il primo tratterà dell' interdizione; e *il secondo* del consulente giudiciario.

§. I.
Dell' interdizione.

I. *Chi può essere interdetto.*

1. Il *maggiore*, che è in uno stato abituale d' imbecillità, di demenza o di furore; anche qualora un tale stato presenti de' lucidi intervalli. (*Cod. Nap.* 489.)

2. *L' emancipato*. Per vero dire può esser privato del benefizio dell' emancipazione a motivo di obbligazioni eccessive da esso fatte, e rientra allora sotto tutela (486.), ma può stante l' imbecillità, demenza, o furore abusare della sua emancipazione fuori che con obbligazioni; vi deve essere dunque il rimedio dell' interdizione.

3. *Il minore non emancipato*. Non si vede a prima vista quale possa essere lo scopo di una tale interdizione, poichè il minore non emancipato non può fare alcun atto da se medesimo essendovi il tutore che agisce per lui. Ma il minore pervenuto all' età di sedici anni può disporre per via di testamento fino alla concorrenza della metà de' beni di cui la legge permette al maggiore di disporre. (*Cod. Nap.* 904.) E' vero che il minore testando non si pregiudicherà direttamente, ma potrà pregiudicare a' suoi eredi e fare una disposizione, che non avrebbe fatta se non avesse perduto l' uso della ragione. Dall' altro canto per fare un testamento, bisogna esser sani di spirito. (901.) Ora mediante una sentenza d' interdizione

non costa legalmente che un individuo non sia sano di mente o di spirito Fin quì può fare tutti gli atti che la legge non gli proibisce; importa pertanto di togliere al minore una tal facoltà di cui potrebbe abusare; e perciò fa di mestieri interdirlo.

II. *Chi può domandare l' interdizione*.

1. Ogni parente può essere ammesso a fare istanza per l' interdizione del suo consanguineo. (490.) Gli affini hanno ancora questo diritto e per l' istessa ragione.

2. L' istessa cosa è di uno de' conjugi riguardo all' altro. (*ivi*.)

3. Il Procucatore Imperiale ha similmente una tal facoltà ma con la seguente distinzione.

Se l' individuo è in uno stato d' imbecillità o di demenza, e che abbia parenti, il Procuratore Imperiale non può agire. I parenti possono per dei lodevoli motivi, non insistere per l' interdizione; che può arrecare molto danno a quegli addosso al quale va a cadere ed anche a' suoi figliuoli, impedendogli di contrarre delle parentele. Dall' altro canto la sua famiglia può sperare, che con saggie cure e con vigilanza possa riescirle di prevenire gli inconvenienti che fossero per nascere. Se poi non ha parenti, il Procuratore Imperiale può sollecitare l' interdizione. (491.)

Se l' individuo è in uno stato di furore ed abbia de' parenti, essi hanno i primi

il diritto di chiedere l' interdizione. Se non ha parenti o se non si muovono, siccome tale individuo potrebbe divenire un flagello per la società, il Procuratore Imperiale, che è specialmente incaricato di allontanare tutto ciò che può disturbare l' ordine pubblico, è obbligato a sollecitare l'interdizione. (*ivi.*)

Si vede però, che in tutti i casi la famiglia ha la preferenza, ed una simil facoltà deve naturalmente appartenerle, attesochè è a portata di meglio conoscere più di chiunque altra persona lo stato di uno de' suoi membri e ponderar bene i motivi capaci di rendere necessaria l' interdizione.

III. *Dove e come si domanda l' interdizione.*

1. Ogni domanda d' interdizione deve essere presentata davanti il tribunale di prima istanza. (*Cod. Nap.* 492.)

2. Si presenta un istanza al Presidente del tribunale enunciandovi i fatti d' imbecillità, di demenza o di furore ed inserendovi i recapiti giustificativi, (*Cod. Nap.* 403. *Cod. proc* 890.) vale a dire gli atti che ha potuto fare i quali provano il disordine della sua ragione, i processi verbali indicanti gli eccessi che ha commessi nel furore, e si devono inoltre indicare i testimonj. (*ivi.*)

L' istanza non importa che sia scritta *in grossa*. (*Tariffa* 79.)

3. Il Presidente del tribunale ordina la

comunicazione dell' istanza al pubblico ministero e delega un Giudice per fare il rapporto nel giorno indicato. (*Cod. proc.* 891.)

Istanza per l' interdizione.

Al Sig. Presidente del tribunale civile di ....

Giovanni ... proprietario dimorante a .. strada ... num. ...

Espone come da circa a mesi sei il Sig. Germano ... in età di ... suo zio paterno vecchio mercante merciajo abitante a ... strada... num. ... è caduto in uno stato di demenza e d' imbecillità, che lo rende incapace di governare la sua persona ed amministrare i proprj beni, il che lo ha di già esposto a fare operazioni onerose e pregiudicevoli alle di lui sostanze. (Enunciare i fatti.) *Per giustificazione di questi fatti, il Richiedente presenta le tali carte e recapiti, e nomina come testimonj i tali.*

Ciò considerato Signore, degnatevi vedute le dette carte e recapiti giustificativi quì annessi, e l' indicazione dei testimonj ordinare, che la presente istanza e le dette carte vengano comunicate al Sig... Procuratore Imperiale, e delegare uno de' Signori Giudici del tribunale per farne il rapporto nel giorno, che sarà da voi indicato.

Ordinanza.

Veduta la presente istanza e le carte e recapiti annessi, ordiniamo, che venga comu-

nicata al Procuratore Imperiale, e fatto rapporto dal Sig. ... all' udienza del dì .... Fatto questo dì. . .

Nell' indicato giorno sul rapporto del Giudice, e sulle conclusioni del Procuratore Imperiale, il tribunale ordina 1. che il consiglio di famiglia formato nella maniera determinata dal Cod. Napoleone sezione IV. del Cap. II. al titolo della *minorittà, della tutela, e dell' emancipazione*; darà il suo parere sullo stato della persona di cui vien domandata l' interdizione. (*Cod. proc.* 892.)

2. Che l' istanza, le annesse carte ed il consiglio di famiglia verranno notificati al reo convenuto, innanzi che sia proceduto al suo interrogatorio (893.), perchè potrebbe darsi, che egli non sia incapace; perciò deve essere messo a portata di difendersi.

3. Che sarà proceduto al suo interrogatorio nel tal giorno ed ora nella camera del consiglio alla presenza del Procuratore Imperiale, e se non può presentarsi, verrà interrogato nella sua casa da uno de' Giudici a tal' effetto delegato, assistito dal cancelliere, pure in presenza del Procuratore Imperiale. (*Cod. Nap.* 496.)

Sentenza che ordina l' adunanza del consiglio di famiglia e l' interrogatorio.

Napoleone ec. (Il preambulo nella forma di quello riportato sotto il §. I. dove si parla delle procedure ne' casi di assenza.)

Il tribunale prima di decidere ordina; 1. che ad istanza del richiedente, il consiglio di famiglia convocato secondo la maniera determinata dal Codice Napoleone, si adunerà davanti il Giudice di pace del domicilio di... (di quello di cui si domanda l'interdizione) per prendere comunicazione dell' istanza d' interdizione e de recapiti e carte ivi annesse; dire il suo sentimento sullo stato del detto ....; 2. che dopo la deliberazione del prefato consiglio, la detta deliberazione e le carte verranno notificate al detto... prima che sia proceduto al suo interrogatorio quì appresso ordinato; 3. che in seguito nei dì e ora fissati a tal' effetto in virtù dell' ordinanza dei Sig... Presidente o del Sig... Giudice delegato, verrà alla presenza del Procuratore Imperiale proceduto all' interrogatorio del detto... nella camera del consiglio o nella di lui casa dal suddetto Sig.... Giudice delegato assistito dal cancelliere; affinchè il tutto sia fatto e comunicato al Procuratore Imperiale, e citato ed inteso il Sig.... venga disposto e ordinato quanto sarà di ragione.

IV. *Instruzione fino alla sentezza definitiva inclusivamente anche sull' appello.*

1. Si aduna il consiglio di famiglia formato secondo la maniera determinata dal Codice Napoleone, sez. IV. cap. II. del tit. *della Minorità, della Tutela e dell' Emancipazione. (Cod. Nap.* 494. *Cod. proc.* 892.)

2. Da il suo parere sullo stato della

persona di cui vien domandata l'interdizione. (*ivi*)

3. Ordinariamente la deliberazione di un consiglio di famiglia e in qualche modo come una prima sentenza, ma qui non è che un semplice parere; non ostante siccome la legge vuole, che questo parere sia dettato dalla ragione, e che la passione non vi abbia alcuna influenza, quelli che hanno promossa e sollecitata l' interdizione, non possono far parte dal predetto consiglio. Il marito, la moglie ed i figli della persona, che si vuole interdire possono esservi ammessi, ma senza aver voce deliberativa. (*Cod. Nap.* 495.) Vivendo giornalmente con la suddetta persona, possono meglio di tutti dare degli schiarimenti sul suo stato.

Parere del consiglio di famiglia.

In quest' oggi ... davanti a noi ... Giudice di pace del cantone di ... circondario di ... dipartimento di .... nella nostra casa e domicilio .... situata a ...

E' comparso il Sig. Giovanni proprietario abitante a ... nella strada ... num. ... il quale ci ha esposto come il Sig. Germano ... suo zio paterno abitante a ... strada ... num .... è caduto in uno stato tale di demenza, che lo rende incapace di dirigere la sua persona e beni che ha creduto per tanto essere suo dovere e della più urgente necessità il domandare la sua interdizione.

A tal' effetto, ha presentata un istanza

al Sig... *Presidente del tribunale civile di*..., *alla quale è stato risposto con un sia comunicata al pubblico ministero*, *e con la nomina di uno de' Giudici per fare la relazione al tribunale suddetto sotto dì... di questo mese*.

Su questa relazione e le conclusioni del Sig.... Procuratore Imperiale, è stato ordinato in vigore di sentenza emanata nel dì... del presente mese, e la cui copia ci è stata presentata, che sarà convocato un consiglio di famiglia per dare il suo parere sullo stato attuale del detto Sig. Germano...

In esecuzione della predetta sentenza, ha fatto convocare il prefato consiglio di famiglia nella solita maniera, ed ha fatti citare (o invitare) *i parenti nel numero e qualità prescritte dalla legge, di comparire e trovarsi in quest' oggi nella presente ora davanti a noi, e sull' istante il detto Sig. Giovanni si è ritirato dopo essersi firmato.*

Il detto consiglio in tal guisa formato e composto dei parenti (affini o amici) sunnominati e da noi... Giudice di pace fatta la lettura tanto dell' istanza presentata dal detto Sig. Giovanni contenente i fatti di demenza da esso articolati e specificati, come pure dei recapiti e carte in essa incluse e unitamente della sentenza in data del dì... del presente mese, i predetti parenti dopo avere esaminato e deliberato, ci hanno dichiarato che conoscevano perfettamente lo stato di demenza nel quale si trova il detto Sig. Germano... che sono intimamente persuasi es-

sere egli incapace di governare la propria persona, ugualmente che dirigere ed amministrare i suoi beni, e che vi è sempre luogo di temere, che qualcheduno non abusi della sua debolezza per farne una vittima; per tal motivo il consiglio è stato di unanime parere, che sia proceduto incessantemente all' interdizione del suddetto Sig. Germano...

Del che, e di tutto abbiamo accordato l' atto ai suddetti comparenti, che si sono firmati con noi e col nostro cancelliere su questo nostro processo verbale nel giorno ed anno come sopra.

4. L' istanza, e il parere del consiglio di famiglia vengono notificati al reo convenuto prima che sia proceduto al suo interrogatorio, (*Cod. proc.* 893.) affinchè quello che è attaccato possa difendersi, e prevenire l' effetto degli errori o della cattiva intenzione del consiglio di famiglia.

5. Per far fissare il giorno e l' ora dell' interrogatorio si presenta la seguente istanza.

Istanza per far fissare il giorno e l' ora dell' Interrogatorio.

Al Sig... Presidente del tribunale di... o al Sig.... Giudice delegato in questa parte. Richiede umilmente Giovanni ec.

Che vi degniate vedute le quì annesse carte e recapiti che sono; 1. *l' istanza presentata dall' esponente affine di chiedere l' interdizione di...* 2. *le carte o recapiti enunciate nella detta istanza ed in essa incluse;*

3. l'ordinanza del Sig. Presidente del dì... che prescrive la comunicazione al Procuratore Imperiale, e che ne sarebbe fatto rapporto sotto dì dal... Giudice a tal'effetto delegato; 4. la sentenza emanata sotto dì... che ordina, che la famiglia del predetto.. sarà convocata per dare il suo parere, e che dopo il detto parere il tutto verrà notificato al detto... e che sarà in seguito proceduto al suo interrogatorio alla presenza del Sig... Procuratore Imperiale nella camera del consiglio, o da voi Signore... con l'assistenza del cancelliere nella casa del detto... di ordinare, che sia proceduto al predetto interrogatorio nel giorno ed ora, che vi piacerà d'indicare, fatta preventivamente la notificazione al detto, tanto dell'istanza annesse carte e recapiti, ordinanza e sentenza quì sopra enunciati, quanto della presente istanza e della vostra ordinanza e voi farete bene.

Ordinanza.

Veduta la presente istanza, e le annesse carte e recapiti è permesso di far procedere all'interrogatario nei termini della predetta sentenza il dì ... all'ora di ...

Citazione per l'interrogatorio.

L'an. ec. in virtù dell'ordinanza surriferita e ad istanza del Sig. Giovanni ec. ho fatta citazione al Sig. Germano ec. a comparire e trovarsi nel dì.., all'ora di... davanti il tribunale di... nella camera del consiglie del palazzo

di giustizia, o nella propria di lui casa per essere interrogato e rispondere sugli oggetti contenuti nel Decreto del dì ... ed ho al detto Sig. Germano data copia tanto dell' istanza ed annesse carte e recapiti, ordinanza e sentenza enunciati nella surriferita istanza, quanto della detta istanza, dell' ordinanza pronunziata in seguito e della presente.

Bisogna anche citare il Procuratore Imperiale, quando non acconsenta di trovarvisi senza un previo avviso giudiciario.

MODELLO D' INTERROGATORIO NELLA CAMERA DEL CONSIGLIO.

L' an.. il dì ... all' ora di ... il tribunale dì ... adunato nella camera del consiglio, dove erano il Sig.. Presidente, i Signori Giudici ed in presenza del Procuratore Imperiale, è comparso il Sig. ... patrocinatore del Sig. Giovanni ec. il quale ha detto, come in virtù dell' ordinanza del detto Sig. Presidente del dì ... registrata ec. ha fatto citare a comparire in detta camera, giorno ed ora come sopra, il Sig. Germano ... per essere interrogato secondo i termini della sentenza del dì ... ed attesochè il detto Sig. Germano è presente, domanda che sia proceduto all' interrogatorio, ad effetto di che ha attualmente consegnato nelle mani del Sig. .. cancelliere la prefata istanza e l' enunciate carte e recapiti, e si è ritirato dopo aver firmato.

E parimente comparso il predetto Sig.

Germano il quale ha detto ec. (si enunciano le ragioni osservazioni e proteste se ne ha fatte, poi si forma l' interrogatorio in tal guisa .)

Dopo la lettura , che è stata fatta dal Sig. . . cancelliere al detto Sig. Germano . . . dell' istanza soprenunciata e delle annesse carte e sull' istante depositate è stato proceduto al di lui interrogatorio dal Sig . . Presidente e Sigg. Giudici alla presenza del Procuratore Imperiale nella seguente maniera. Interrogato dal Sig. Presidente del suo nome cognome , età , professione ed abitazione ec. ha detto ec.

Finito l' interrogatorio si termina così.

Fatta a lui la lettura del suo interrogatorio , come sopra , e delle sue risposte , ha detto contenere le dette risposte la verità e vi ha persistito , dichiarando di non aver nulla da aggiungere nè diminuire , e si è firmato col Sig. Presidente, il Procuratore Imperiale e il cancelliere.

Interrogatorio
davanti un giudice delegato.

L' an. ec. noi Giudice del tribunale di... delegato in questa parte , nominato con sentenza del dì ... assistito dal. . cancelliere del detto tribunale, essendo nella camera del consiglio del detto tribunale è comparso il Sig. . . . patrocinatore del Sig. Giovanni , il quale ha detto come in virtù della nostra ordinanza del dì. . . registrata ec. emanata

in sequela dell' istanza a noi presentata, ha fatto citare il Sig. Germano ec. a comparire davanti a noi nella sua casa situata a... nel dì... per essere interrogato, ne' termini della sentenza del dì... come viene giustificato nell' orginale dell' atto fatto dal... nel dì... registrato ec chiedendoci, che ci trasferissimo nella detta casa per procedere al detto interrogatorio; ad effetto di che ci ha attualmente consegnata e le carte ivi annesse, e si è firmato con noi ed il nostro cancelliere.

E sull' istante noi Giudice suddetto assistito come sopra ci siamo trasferiti nella casa del detto Sig. Germano, dove essendo giunti all' ora dì... abbiamo trovato il detto Sig. Procuratore Imperiale alla presenza del quale fatta la lettura al suddetto Sig. Germano dal nostro cancelliere della surriferita istanza e carte annesse è stato proceduto da noi all' interrogatorio nella seguente maniera. (Il resto come nell' interrogatorio riportato di sopra.)

6. Dopo il primo interrogatorio il tribunale sulle conclusioni del pubblico ministero. (*Cod. Nap.* 515.) nomina *se vi è luogo* un amministratore provvisionale per prender cura della persona e beni del reo convenuto (*ivi.* 497.) Può essere cosa urgente il provvedere a questa amministrazione.

Se il reo convenuto è stato interrogato nella sua casa. L' amministratore provvisionale viene nominato dal tribunale, secondo la relazione del Giudice delegato per l' interrogatorio.

Non si nomina quest' amministratore, se non quando *vi è luogo*, vale a dire quando si teme, che non passi molto tempo prima della decisione, e se vi è premura di provvedere alla cura della persona e dei beni; altrimenti non si fa, perchè una tal nomina e le sue conseguenze danno causa a delle spese, che non devono farsi se non quando sono inevitabili.

7. Il Codice di procedura artic. 893. esige la notificazione dell' istanza e del parere del consiglio di famiglia innanzi l' interrogatorio, ma non prescrive di notificare l' interrogatorio e di chiamare la persona per pronunziare l' interdizione. Se è necessario citare un individuo qualora si tratta della più piccola porzione de' suoi beni, con maggior ragione devesi fare quando si tratta di toglierli la sua libertà, che si presume capace di esercitare finchè la giustizia non abbia deciso il contrario. Perciò l' artic. 498. del Codice Napoleone dice, che la sentenza non potrà essere pronunziata se non sentite le parti o citate.

CITAZIONE
PER SENTIR PRONUNZIARE L' INTERDIZIONE.

L' an. ec. ad istanza del Sig. Giovanni ec. ho notificato e data copia al Sig. Germano ec. del processo verbale dell' interrogatorio da lui subito nella camera del consiglio del tribunale di... o davanti il Sig. ... Giudice a tal' effetto delegato sotto dì ... registrato ec. e in

vigore della suddetta istanza vien citato a comparire nel tempo e termine di otto giorni all' udienza del suddetto tribunale, per sentir dire, che attese le prove dell' incapacità di detto Sig. Germano ec. di dirigere la propria persona e beni risultanti tanto dall' istanza e carte e recapiti annessi, e parere del consiglio di famiglia, notificati a detto Sig. Germano ec. con atto del dì... registrato ec. quanto dal predetto interrogatorio, il detto Sig. Germano resterà interdetto dalla direzione ed amministrazione della propria persona e beni, e per inoltre esser responsabile delle spese ec.

Su questa domanda se il citato costituisce patrocinatore può difendersi e si prosegue l' udienza nella consueta forma. Se non lo costituisce, spirato il termine, si fa pronunziare all' udienza sentito il pubblico ministero sul contradittorio delle parti e non su la relazione del Giudice precedentemente delegato, le di cui funzioni cessano relativamente all' istanza fatta per l' interdizione.

8. Se l' interrogatorio e gli attestati prodotti non sono bastanti, e se i fatti possono essere giustificati per mezzo di testimonj, il tribunale dopo aver sentito il Procuratore Imperiale (*Cod. Nap* 515.) ordina l' esame, che si fa nelle consuete forme. (*Cod. proc.* 893), e siccome è di mestieri che quello contro di cui si domanda l' interdizione possa difendersi, allegare le sue eccezioni contro i testimonj prodotti

(*ivi.* 270.) e domandare le interpellazioni, che crede a proposito, (273.) si cita p r esser presente all' esame. La citazione si porta al domicilio del suo patrocinatore se lo ha costituito, ed al domicillio di lui se non lo ha costituito. (261.)

Se per tanto le circostanze lo esigono il tribunale può ordinare, che l' esame sarà fatto fuori della presenza del reo convenuto, (893.) potendo esservi qualche pericolo a fare il suddetto esame in sua presenza specialmente se è in stato di furore; ma siccome la difesa è di diritto naturale, il suo consultore può allora rappresentarlo. (*ivi.*)

9. Fatta l' instruzione si procede alla sentenza.

La sentenza non può essere pronunziata se non nella pubblica udienza sentite o citate le parti. (*Cod. Nap.* 498.), e sulle conclusioni del Procuratore Imperiale. (*ivi.*) 515.)

1. Se il reo convenuto è debole di spirito e non del tutto incapace di dirigere la propria persona ed i suoi beni, il tribunale può, rigettando la domanda d' interdizione, ordinare, che egli non potrà in avvenire intentar liti, transigere, prendere in prestito, ricevere un capitale mobiliare, farne quietanza, alienare ed aggravare i proprj beni e ipoteche, senza l' assistenza di un consultore legale, che vien nominato colla medesima sentenza.

SENTENZA CHE RIGETTA L' INTERDIZIONE E NOMINA UN CONSULTORE LEGALE.

Il tribunale rigetta la parte di... dalla domanda d' interdizione formata contro il Sig. Germano, e non ostante la debolezza di spirito in esso verificata, gl' inibisce d' intentar liti in avvenire, tanto come attore quanto come reo convenuto, obbligarsi, transigere, prendere in prestito, ricevere un capitale mobiliare, farne quietanza, alienare o ipotecare i suoi beni senza l' assistenza del Sig. Luigi ... nominato dal tribunale a tal' effetto. Ordina pure, che la presente sentenza debba essere affissa ed inserita per tutto ove sarà di bisogno nella forma prescritta nell' artic. 501. del Codice Napoleone a la diligenza del richiedente e condanna il reo convenuto nelle spese.

2. Se questi poi è incapace di qualunque amministrazione si pronunzia l' interdizione.

SENTENZA CHE PRONUNZIA L' INTERDIZIONE.

Il tribunale dichiara, che il Sig. Germano ec. è, resterà iuterdetto dalla direzione ed amministrazione della sua persona e de' suoi beni; ordina in conseguenza, che sia messo nella tal casa, *mediante una pensione mensuale, che verrà determinata dal consiglio di famiglia, il quale regolerà similmente l' impiego del mobiliare da esso pos-*

seduto, ed affine, che tutto venga eseguito, sarà proceduto dal detto consiglio di famiglia alla nomina di un tutore o di un surrogato tutore al detto Sig. Germano ... ordina, che la presente sentenza sarà affissa ed inserita per tutto dove sarà di bisogno nella forma prescritta dall' artic. 501. del Codice Napoleone a la diligenza del richiedente che sarà rimborsato delle sue spese dal tutore nominato al predetto Sig. Germano, il qual tutore le metterà ad uscita nel di lui conto.

Fatto e giudicato a ...

3. Se non vi è motivo di pronunziare l' interdizione, nè di nominare un consulente, il tribunale rigetta la domanda.

SENTENZA CHE RIGETTA INTERDIZIONE.

Il tribunale rigetta la parte di... dalla sua domanda per l' interdizione e la condanna nelle spese.

Fatto e giudicato ec.

Se si vuole appellare dalla sentenza bisogna distinguete:

L' appello interposto da quello contro del quale è stata pronunziata l' interdizione, vien diretto contro chi ha fatta l' istanza. (*Cod. proc.* 894.)

L' appello interposto da chi ha fatto l istanza, è diretto contro quello di cui è stata domandata l' interdizione. (*ivi.*)

Se chi ha fatta l' istanza resta nell' inazione, uno de' membri del consiglio di famiglia può agire in suo luogo. 887. 894.)

Nel caso di appello dalla sentenza ema-

nata in prima istanza. Le Corte di appello può, se crede necessario, interrogare di nuovo o fare interrogare da un Giudice delegato l'individuo contro di cui vien domandata l'interdizione. (*Cod. Nap.* 500.)

V. *Dell' esecuzione della Sentenza quando è pronunziata l' interdizione.*

1. Ogni sentenza contenente l' interdizione, dalle parti che ne hanno fatta la istanza sarà levata e fatta notificare alla parte (*Cod. Nap* 501.) affinchè possa ricorrere se lo crede a proposito.

2. Viene inserita dentro lo spazio di dieci giorni sulle cartelle, che stanno affisse nella sala dell' udienza. (*ivi*)

Inoltre i notari devono tenere nei loro studj una tabella per inserirvi i nomi, cognomi, qualità ed abitazione degl' individui, che nell' estensione della giurisdizione dove essi possono esercitare la lor professione, sono interdetti o assistiti da un consulente legale, come pure vi deve esser fatta menzione delle sentenze, che vi sono relative il tutto immediatamente dopo la notificazione, che loro è stata fatta, sotto pena dei danni ed interessi delle parti. (*Legge del* 25. *ventoso an.* 11 *artic.* 18.)

3. Se non evvi appello dalla sentenza d' interdizione emanata in prima istanza, o se è confermata in appello, si provvede alla nomina di un tutore e di un tutore surrogato all' interdetto secondo le regole

prescritte nel tit. della *minorita*, della *tutela* e dell' *emancipazione* del Codice Napoleone e nel tit. *dei parere dei parenti* del Codice di procedura. (Cod. Nap. 505. e Cod. proc. 895.)

1. Il marito è per diritto il tutore della propria moglie interdetta. (*Cod Nap.* 506.) Essendo egli ordinariamente l' amministratore de di lei beni è naturale, che sia il suo tutore. D' altronde l' affetto conjugale deve far credere, che la tutela non può essere affidata in migliori mani.

2. La moglie non è per diritto tutrice di suo marito, ma essa può essere nominata tale. In questo caso il consiglio di famiglia regola la forma e le condizioni dell' amministrazione. (507) e può obligarla a non fare alcun atto importante senza il parere di un giureconsulto a tal' uopo indicato. Se dunque la moglie è stata nominata tutrice puramente e semplicemente, può far sola tutti gli atti che non oltrepassano i limiti di una semplice amministrazione; altrimenti non può fare se non quelli per i quali il consiglio di famiglia non l' ha obbligata a prendere il parere di un consultore legale.

La moglie, che si credesse lesa dalle deliberazioni del consiglio di famiglia, può ricorrere ai tribunali. (*ivi.*)

3. La legittima tutela non ha più forza dopo l' interdizione. L' artic. 505. del Cod. Napoleone dice, senza far distinzione, che sarà proceduto alla nomina di un tutore;

i vincoli della suddetta tutela sono rotti; l'interdetto può essere ammogliato, ad inoltre è possibile, che per motivo di lontananza o per qualunque altra cagione, sia più utile all'interdetto l'avere per tutore suo suocero o altra persona, che il proprio padre o sua madre

Qualunque sia il tutore nominato, l'amministratore provvisionale se esiste cessa ben tosto dalle sue funzioni e rende conto al tutore quando non lo sia egli stesso. (505.)

4. L'entrate di un interdetto, devono essere essenzialmente impiegate a mitigare la sua sorte, ed affrettare la sua guarigione. Secondo i caratteri di sua malattia e la situazione delle sue sostanze, il consiglio di famiglia potrà deliberare che sarà trattato nel suo domicilio, o messo in altra casa per esser curato ed anche trasferito in uno spedale. (510.)

5. Nessuno, eccettuati i conjugi, gli ascendenti e i discendenti, può essere obbligato a conservare la tutela di un interdetto al di là di dieci anni. Spirato questo termine, il tutore può chiedere e può ottenere di essere rilevato da un altro (508.) Quando si tratta dei minori, si sa l'epoca in cui deve terminare, ma non è l'istesso della tutela degl'interdetti che può durare finche vivono. E' dunque giusto, che il tutore possa essere rilevato da un altro dopo un certo numero d'anni. In quanto ai conjugi, ascendenti, e discendenti devono conservare questo peso, che è loro imposto dalla natura non meno che dalla legge.

VI. *Degli effetti dell' interdizione*.

1. Gli atti anteriori all' interdizione possono essere annullati, se la causa di essa esisteva notoriamente nell' epoca in cui furono fatti questi atti. (*Cod. Nap.* 503.)

2. L' interdizione ha il suo effetto dal giorno del Decreto. Tutti gli atti passati posteriormente dall' interdetto sono *nulli di pien diritto* (502.) Non bisogna però concludere da ciò, che la nullità possa essere opposta da tutti; le persone capaci di contrarre impegni, non possono opporre l' incapacità dell' interdetto col quale hanno contrattato. (1125.) l' interdetto ed i suoi successori, soli possono invocare una tal nullità. Dalle parole *nulli di pien diritto*, non si deve concludere, che la nullità abbia luogo senza che vi sia bisogno di farla pronunziare, poichè l' artic. 1304. dice. „ „ in tutti i casi in cui l' azione di nullitá o „ di rescissione di una convenzione non è „ limitata a un più breve tempo da una „ legge particolare, *quest' azione* dura dieci „ anni, che decorrono relativamente agli „ atti fatti dagl' interdetti dal giorno in „ cui è stata levata l' interdizione".

Bisogna dunque, che sia intentata *un' azione di nullità* e che in sequela della domanda ne intervenga una sentenza.

3. L' interdetto è paragonato al minore in quanto alla sua persona ed a suoi beni. Le leggi sulla tutela dei minori, si applicano alla tutela degl' interdetti. (509.) *Ved* la caratteristica *Minori* §. I. III.

4. Quando vi è questione del matrimonio di un figlio di un interdetto, la dote o sia l'anticipazione patrimoniale, e le altre convenzioni matrimoniali sono regolate da un parere del consglio di famiglia omologato dal tribunale sulle conclusioni del pubblico ministero. (511) Ma bisogna distinguere; se si tratta di anticipazione patrimoniale, siccome si prende sui beni dell' interdetto, vi abbisogna la deliberazione e l' omologazione, tanto che il figlio sia maggiore o sia minore, mentre si tratta sopra di ciò dell' alienazione de' beni dell' interdetto. L' istesso è della dote e delle convenzioni matrimoniali quando si prendono su i predetti beni, ma se si prendono su quei del figlio minore, non vi è bisogno nè di deliberazione nè di omologazione. Il minore abile a contrarre matrimonio è abile ancora ad acconsentire a tutte le convenzioni del contratto; e le convenzioni di cui questo contratto è suscettibile e le convenzioni e donazioni da esso fatte sono valide purchè sia stato assistito nella stipulazione dal contratto suddetto da tutte le persone il consenso delle quali è necessario per la validità del matrimonio, (1398.) vale a dire del consiglio di famiglia. (160.) Se questa dote e le convenzioni, hanno luogo solo sui beni del figlio maggiore, non evvi parimente bisogno nè di deliberazione nè di omologazione.

5. Dopo la morte di un individuo, gli atti da esso fatti non possono essere attac-

cati per motivo di demenza, se la sua interdizione non è stata pronunziata o almeno sollecitata prima della sua morte. (504.) Non avendo i suoi presuntivi eredi domandata o fatta pronunziare la sua interdizione, è segno che lo conoscevano capace mentre viveva, e non possono essere ammessi a farlo dichiarare incapace dopo che è morto.

L' atto può essere non ostante attaccato se contiene la prova della demenza. (*ivi.*)

VII. *Della revoca dell' interdizione.*

1. L' interdizione cessa con le cagioni, che l' hanno determinata. (512.)

2. La domanda per la revoca dell' interdizione vien formata, instruita, e giudicata nella forma prescritta per farla pronunziare. (*ivi* 512., e *Cod. proc.* 896.) *Vedasi* sopra III. 2. 3. (1)

Si è veduto di sopra al num. IV. che dopo l' interrogatorio, la domanda d' interdizione deve essere diretta contro quello che si vuole fare interdire. Se questi in seguito chiede che sia revocata deve egli agire ugualmente contro il suo tutore o contro quelli che lo hanno fatto interdire? No; se il parere del consiglio di famiglia per la revoca è unanime, non è necessario citare alcuno perchè tutti vi acconsentono;

---

(1) Vedasi il Decreto Imp. de 16. gennaio 1808. art. 6.

L' istanza può farla lo stesso interdetto; e ogni parente per lui V. *Le page questions p. 2. lib. 1. tit. II. art. 2. quest.* 3.

se non lo è non è neppure necessario il citarli, giacchè quelli che sono di parere opposto alla suddetta revoca, sanno che è domandata onde possono formare l'opposizione con atto stragiudiciale notificato all'interdetto, che deve allora citarli, altrimenti hanno facoltà di opporsi alla sentenza di revoca; *arg.* dell' artic. 888. che così decide per le deliberazioni alla cui esecuzione alcuni componenti un adunanza di famiglia vogliono opporsi. Se non si oppongono è segno, che acconsentono tacitamente, che venga revocata, e non si devono citare. Se si oppongono l'interdetto gli cita, e si pronunzia sulla revoca alla loro presenza.

3. L' interdetto non può riprendere l' esercizio de' suoi diritti se non dopo la sentenza che pronunzia la revoca. (*Cod. Nap.* 512.)

Non è necessario, che una tal sentenza sia resa pubblica come quella che pronunzia l'interdizione: di fatti l' interdizione è uno stato accidentale che forma un eccezione alla regola generale, per la qual cosa e necessario, che il pubblico sia avvisato, che un tale individuo è interdetto, onde non contratti reseco lui. Ma quando un interdetto ottiene la revoca dalla sua interdizione rientra nella classe ordinaria, e riprendendo l' esercizio dei proprj diritti, la sua nuova posizione non ha d' uopo di essere resa pubblica. Solo se qualcheduno teme di stipulare degli atti seco lui, perchè stato sottoposto a una sentenza d' interdizione, po-

trà essere in sicurezza qualora gli vien presentato la sèntenza suddetta.

§. II.
Del Consulente Giudiciario.

1. La legge da un consulente giudiciario;

1. A quelli, che per motivo della debolezza dei loro spirito non sono in grado di dirigere soli i proprj beni, sebbene d' altronde non sieno interamente incapaci di fere gli atti di semplice amministrazione. (*Cod. Nap.* 499.)

2. Ai prodighi. (513.) (2)

L' inibizione di procedere senza l' assistenza di un consulente può essere domandata da quelli che hanno diritto di chiedere l' interdizione. (514.) *Ved.* §. I. II. 1. 2.

3. La domanda deve assere instruita e giudicata nella medesima maniera, (514.) *Ved.* sopra §. I. dell' interdizione.

4. Nessuna sentenza in materia di nomina del consulente, non meno che in materia d' interdizione può esrere pronunziata

---

(2) Nei paesi riuniti alla Francia, e dove è stato pubblicato il Cod. Napol. quelli che erano interdetti o soggetti al curatore, appena pubblicato il Codice sono divenuti liberi. Perciò dopo la detta pubblicazione è necessaria la procedura per la nuova sottoposizione. Chalot d' Altier *questions transitoires* è di opinione diversa, volendo che l' interdetto antico resti soggetto ad un consulente giudiciario. Sul fondamento però d' essere la legge che regola tali materie, una legge sullo stato delle persone, lo fissò alle sezioni riunite del Tribunale di Cassazione con suo Dec. de 20. maggio 1806.

Non si da mai luogo all' interdizione volontaria.

tanto in prima istanza quanto in appello, che sulle conclusioni del pubblico ministero. (515.)

5. Se la persona è incapace di ben dirigersi per debolezza di spirito o prodigalità, la sentenza dice, che non potrà in avvenire transigere, prendere in prestito, ricevere un capitale mobillare, farne quietanza alienare o aggravare i propri beni d' ipoteche senza l' assistenza di un consultore 513. *Ved.* il modello riportato di sopra in fine del §. IV.

6. Se si appella dalla sentenza, l' appello interposto da quello a cui è stato nominato un consulente vien diretto contro quello che ha fatto l' istauza. (*Cod. proc.* 894.)

L' appello interposto da chi ha fatta l' istanza, o da uno de' componenti il consiglio di famiglia, è diretto contro quello a cui si vuol far nominare un consultore (*ivi.*)

7. Quando la sentenza mette la persona sotto l' inspezione di un consultore, questo consultore vien nominato dal tribunale (*Cod. Nap.* 513.) e non dalla famiglia. Il tribunale può prenderlo fuori di questa, se teme che nominando un parente o un affine, questi non resti preda dell' odio di quello che è messo sotto l' inspezione di un consulente.

La sentenza, che pronuuzia l' inibizione d' intentar liti, transigere, prendere in prestito, ricevere un capitale mobiliare, far quietanze, alienare o ipotecare senza l' assistenza di consulente, viene affissa nella forma prescritta dall' artic. 501. del Cod. Nap.

(*Cod. proc.* 897) *Ved.* l'artic. 18. della legge del 25. ventoso an. 11. sul notariato citata di sopra.

8. In quanto agli effetti della sentenza relativamente agli atti anteriori o posteriori alla nomina del consultore, si applichi, ciò che pure si è detto di sopra sugli anteriori o posteriori all' interdizione.

L' assistenza del consulente è necessaria per la validità degli atti di alienazione diretta o indiretta, ma non perciò che è di semplice amministrazione.

9. La proibizione di procedere senza l' assistenza di un consulente, non può essere revocata se non osservando le formalità prescritte per ottenere la revoca dell' interdizione. (*Cod. Nap.* 514.) Nel rimanente. *Ved.* quanto si è detto sotto il num. VII.

INVENTARIO.

Vedi SUCCESSIONE.

IPOTECHE. *delle*.

Questo titolo si divide in sei paragrafi.

Nel primo parleremo della maniera dell' inscrizione dei privilegj e delle ipoteche.

Nel secondo, della riduzione delle inscrizioni.

Nel terzo, della cancellatura delle inscrizioni.

Nel quarto, della purgazione delle ipoteche e privilegj soggetti all' inscrizione.

Nel quinto, della purgazione delle ipoteche non soggette all' inscrizione.

Nel sesto, delle procedure da farsi contro il terzo detentore che non purga la sua proprietà.

§. I.

Delle maniera dell' inscrizione dei privilegj e ipoteche.

I. *Dove e come si forma l' inscrizione.*

Si fà all' uffizio della conservazione delle ipoteche nel circondario in cui sono situati i beni soggetti al privilegio o all' ipoteca. (*Cod. Nap.* 2146.)

1.' Il creditore presenta o da se stesso o per mezzo di un terzo al conservatore delle ipoteche, l' originale in brevetto o una copia autentica del Decreto o dell' atto, che da origine al privilegio o all' ipoteca (*ivi.* 2148.)

Vi si uniscono due cartelle (*bordereaux*) in carta bollata, una delle quali può contenere la copia del titolo, (*ivi.*)

Queste cartelle contengono cinque specie di enunciazioni.

La prima è relativa al creditore, che indica.

Il suo nome,

Suo cognome,

Sua professione se ne fa alcuna.

Il suo domicilio.

L' elezione di un domicilio da esso fatta in un luogo qualunque del circondario dell' uffizio; (2418. 2153.) e se vuole in se-

guito egli o i suoi rappresentanti o cessionarj per atto autentico cangiare questo domicilio, possono farlo a condizione di eleggerne un altro dentro il medesimo circondario, e indicarlo sul registro delle ipoteche. (2152.)

La seconda è relativa al debitore e deve indicare.

Suo nome;

Cognome.

Sua professione se ne fa alcuna o indicazione individuale e speciale, in guisa, che il conservatore possa riconoscere e distinguere in tutti i casi l'individuo aggravato d'ipoteca. Il suo domicilio. (2148. 2153.) Le inscrizioni sui beni di una persona defunta possono esser fatte con la semplice sua indicazione, come si dice all' artic. 2149., vale a dire che devesi indicare il suo nome cognome professione e domicilio.

La terza enunciazione è relativa al credito medesimo e devesi indicarlo.

La data e la natura del titolo. (2148.), se è un Decreto oppure un atto davanti un notaro ec.

La quarta enunciazione è relativa al credito medesimo e deve indicare:

1. L'importare del capitale de' crediti espressi nel titolo o valutati dall'inscrivente per le rendite o prestazioni, o per i diritti eventuali, condizionali, o indeterminati nel caso in cui sia ordinata questa valutazione. (2148.)

Se si tratta dei diritti d'ipoteca pura-

mente legale della nazione, delle comuni o dei pubblici stabilimenti sui beni di quelli che sono soggetti a render conto, di quelli dei minori o interdetti, dei tutori, delle donne maritate sui loro mariti, basta indicare la natura dei diritti da conservare, e l' importare del respettivo loro valore in quanto agli oggetti determinati, senza essere tenuti affissarli, in quanto a quelli che sono condizionali, eventuali o indeterminati. (2153.)

2. Questa enunciazione deve indicare inoltre gli accessorj del credito, (2148.) come sarebbero i frutti, danni, interessi e spese. Tuttavia ciò non è necessario per i diritti d' ipoteca legale della nazione, delle comuni, pubblici stabilimenti, donne e minori, di cui si è parlato (2153.)

3. Infine la suddetta enunciazione deve indicare l' epoca dell' esigibilità del credito, (2148. e leg. del 4. settembre 1807.) eccettuati i diritti d' ipoteca legale della nazione, delle comunità e pubblici stabilimenti. (2153)

La quinta enunciazione è relativa ai beni ipotecati e deve indicare:

1. La specie de' suddetti beni (2148.) se è una casa o terre da lavoro, vigne ec.

2. La situazione de' medesimi beni (*ivi.*) cioè la comune, dimodochè non possano questi restar confusi con altri.

Non è necessaria quest' ultima indicazione nel caso d' ipoteche legali o giudiciarie; mentre in mancanza di convenzione,

una sola inscrizione per queste ipoteche, va a cadere su tutti gli stabili compresi nel circondario dall'uffizio. (2148.) Le suddette ipoteche estendendosi a tutti i beni, è cosa inutile l'indicarle in particolare.

Il conservatore fa menzione sul suo registro del contenuto delle cartelle, (*bordereaux*) e rilascia a' richiedenti tanto il titolo o la copia del titolo, quanto una delle suddette cartelle, appiè della quale certifica di aver fatta l'inscrizione. (2150.)

INSCRIZIONE.

Cartella di credito da inscriversi nell' uffizio delle ipoteche di... risultante il detto credito (a) da un obbligazione passata davanti N.. che ne ha conservata la minuta e il suo collega notari a.... sotto dì...registrata a ... da... che ha ricevuto.

A favore di Luigi Paolo (b) mercante di merci dimorante a... dove fa elezione di domicilio, o che elegge domicilio in casa il... dimorante a... contro (c) Renato Pietro proprietario dimorante...

Per sicurezza del qual credito quì sotto enunciato, il detto Sig. Luigi Paolo, chiede l'inscrizione dell' ipoteca risultante in

(a) *Ved.* sopra *terza enunciazione*. Se si tratta d' ipoteca legale non vi è bisogno d' indicare l' atto, poichè è possibile che non vi sia, come quando si tratta di contratto di matrimonio, o che la tutela è legittima. Basta indicare la natura dei diritti da conservarsi.

(b) *Ved.* sopra *prima enunciazione*.

(c) Se l' inscrizione è fatta sopra una possessione rurale si mette contro la possessione di *Renato Pietro ec.* Su di ciò *Ved. la seconda enunciazione*.

suo favore dall' obbligazione come sopra data ed enunciata sopra una casa (a) *situata a ... che il detto Pietro ha specialmente addetta ed ipotecata per sicurezza della detta obbligazione.*

Principale 20. *mila fr.* (b) *esigibile* (c) *nel dì ... e producibile* (d) *i frutti a cinque per cento senza ritensione, di tre mesi in tre mesi. Firmato Luigi Paolo. Inscritto nell' ufizio delle ipoteche a ... sotto dì ... volum ... num... Ricevuto ...*

2. Le spese dell' inscrizione vanno a carico del debitore, se non vi è una stipulazione in contrario. (2155.)

E' l' istessa cosa delle spese della transcrizione richiesta dal venditore, (*ivi.*) la quale vale per lui quanto l'inscrizione.(2108.) Ma il creditore, che s' inscrive o l' acquirente, che fa trascrivere, deve metterle fuori anticipatamente. (2108)

Si eccettuano frattanto le ipoteche le-

(a) Se l' ipoteca è legale o giudiciaria, non è necessaria l' indicazione de beni. *Ved.* sopra la *quinta enunciazione*.

(b) L' enunciazione di questo capitale non è necessaria per l' ipoteche legali *Ved.* sopra *quarta enunciazione*.

(c) *Ved.* sopra la *quarta enunciazione*.

(d) *Ved.* sopra la quarta enunciazione. Non è necessario prendere l' inscrizione per due anni di frutto o di arretrati, come fanno molti. Si ha la collocazione per due anni in vigore dell' inscrizione pel capitale, a norma dell' artic. 2151. che, dice, che il creditore in scritto pel capitale producente i frutti o gli arretrati, ha diritto di essere collocato per due anni solamente e per l' anno corrente nel luogo medesimo d' ipoteca, che pel suo capitale, senza pregiudizio delle inscrizioni particolari da prendersi producenti l' ipoteca da contare dalla loro data, per gli arretrati fuori di quelli conservati dalla prima inscrizione.

gali per l' inscrizione delle quali il conservatore ha il suo ricorso contro il debitore. (*ivi.*)

3. L' inscrizione produce i seguenti effetti.

Allorchè è presa per un privilegio, conserva e gli da la collazione, se è fatta dentro l' indicato termine, ma se non lo è che dopo un tal termine, il privilegio degenera in semplice ipoteca (2113.)

Quando l' inscrizione è presa per l' ipoteca, essa la conserva e le da la collocazione dal dì della data dell' inscrizione. (2154.)

Non ostante vi sono de' casi ne' quali l' inscrizione sebbene presa nelle forme e nei prescritti termini, non produce veruno effetto, o non ne produce, che una porzione di quelli che è solita di produrre.

Il primo, è quando è presa nel termine; durante il quale gli atti fatti innanzi l' apertura dei fallimenti, sono dichiarati nulli; (2146.) vale a dire dentro i dieci giorni precedenti il fallimento. (*Cod. di comm.* 443.) Essa non produce neppure verun effetto contro gli altri creditori del fallito non inscritti.

Il secondo è quando è presa da un creditore di un eredità beneficiata dopo che è stata aperta. Essa non da a questo creditore preferenza alcuna sugli altri creditori di questa eredità inscritti dopo di lui. (*Cod. Nap.* 2149.) Sono pagati tra loro per contributo.

Il terzo è quando vi sono più creditori inscritti nel medesimo giorno. Sono

pagati tra loro per contributo senza distinzione tra l'inscrizione della mattina e quella della sera, questa diversità fosse fatta risultare dal conservatore. (2147.)

Il quarto, ed ultimo caso quando il credito inscritto produce gl'interessi o gli arretrati. Il creditore non ha diritto di esser collocato, che per due anni solamente e per l'anno corrente nell'istesso luogo d'ipoteca del suo capitale. (2151.) Ma a misura, che questo diminuisce d'interesse o di arretrati, può prendere per tali oggetti delle inscrizioni particolari, le quali produrranno l'ipoteca contando dalla loro data per gli arretrati suddetti, fuori di quelli conservati dalla prima inscrizione. (*ivi.*)

4. Le inscrizizioni conservano l'ipoteca d il privilegio per dieci anni contando dalgiorno della loro data. (2154.)

Cessa il loro effetto se queste inscrizioni non sono state rinnovate prima della scadenza del suddetto termine. (*ivi.*)

5. Le azioni a cui le inscrizioni possono dar luogo contro i creditori, devono essere intentate davanti il tribunale competente per mezzo di citazioni alle loro persone o all'ultimo dei domicilj eletti sul registro, e ciò nonostante la morte o dei creditori o di quelli presso i quali avranno fatta elezione di domicilio, (2156.)

Ma qual'è il tribunale competente? Se si tratta di riduzione, *ved.* §. II. se si tratta di cancellatura, *ved.* §. III.

§. II.

Della riduzione, che può domandare, il debitore, se l' inscrizione è eccessiva.

1. L' inscrizione è eccessiva in due casi principali.

Il primo, quando l' inscrizione è presa da un creditore che secondo la legge ha diritto di prenderla sui beni presenti e futuri di un debitore senza una convenuta limitazione, e si estende su vari possedimenti, ed in maggior numero di quello, che non sia necessario per la sicurezza de' creditori; *per esempio*, quando l' ipoteca è legale o giudiciaria, che il credito non è che di 10. mila franchi, e che l' inscrizione si estenda sopra varj fondi del valore di 40. mila franchi.

Ma perchè si possa chiedere la riduzione vi abbisognano le seguenti circostanze:

1. Che si estenda su diversi fondi. (2162.) perchè il debitore sarebbe obbligato se li vendesse o di rimborsare il credito sebbene non esigibile, o di lasciare in mano di ciascheduno acquirente l' importare del credito, cioè a dire altrettanta somma quanti sono gli acquirenti, perchè ogni fondo è responsabile del credito medesimo.

Se poi non si estende, che sopra un sol fondo, siccome non sarebbe tenuto se l' alienasse che a lasciare una sol volta la predetta somma, per tal causa non potrebbe domandare la riduzione.

2. Bisogna, che il valore di un sol fon-

do o di alcuno di essi che siano liberi oltrepassi di un terzo l' importare dei crediti nel capitale ed accessorj legali. (2162.) Se dunque il credito fosse di 12000. fr. e l' inscrizione oltre passasse i 16. mila su diversi beni stabili liberi, il debitore potrebbe chiedere, che l' inscrizione fosse ridotta su fondi di franchi 16. mila. Si è voluto esigere un terzo di più del credito a motivo delle spese, che sarà obbligato a fare il creditore se non è pagato, (le quali devono ricavarsi per privilegio sulla cosa) ed egualmente a motivo della diminuzione del prezzo, che possono provare i beni.

Il valore degli stabili il cui confronto è fatto con quello de' crediti aumentato dal terzo determinato moltiplicando quindici volte il valore della rendita dichiarata dalla matrice del ruolo della contribuzione fondaria, o indicato dalla quota di contribizione sul detto ruolo, secondo la proporzione esistente nelle comuni ove sono situati i beni tra questa matrice e la rendita, degli stabili non soggetti al deperimento e moltiplicando dieci volte il predetto valore per quelli che vi sono soggetti. (2165.)

I Giudici intanto possono prendere degli schiarimenti risultanti da' contratti di affitto non sospetti, da processi verbali di stima formati precedentemente in epoche le più vicine, ed altri atti consimili, con calcolare la rendita alla tassa media tra i risultati di questi diversi schiarimenti.

Inoltre tutto ciò che si è detto non si

applica alle ipoteche convenzionali (2161.) Se dunque il debitore di 10. mila franchi avesse ipotecati per 100. mila franchi di beni, l'ipoteca sarà valida, perchè tale è la convenzione. Non deve fare che rimborsare per liberarsi dalla soggezione in cui lo mette questa ipoteca.

Il secondo caso in cui il debitore può domandare la riduzione dell'iscrizione come eccessiva, è quando il credito stipulato è condizionale, eventuale, o indeterminato e non sia stato valutato dalla convenzione. Se il creditore, che deve valutare il suo credito per prendere l'inscrizione, lo ha fatto salire troppo alto, il debitore può domandarne la riduzione. (2163.) Per esempio ho prestato mallevadoria per un cassiere ed ipotecati i miei beni senza indicare la somma per cui lo saranno; il creditore potrà valutare il debito del cassiere del quale sono divenuto responsabile a 100. mila franchi; ma se io provo che il mio debito non può ascendere giammai che a franchi 50. mila, potrò domandare la riduzione dell'inscrizione a questa somma.

L'eccedente in questo caso vien lasciato all'arbitrio de' Giudici a norma delle circostanze, le probabilità degli eventi, e le presunzioni di fatto in guisa da conciliare i diritti verisimili del creditore con l'estimazione ragionevole da conservarsi al debitore. (2164.)

Se dunque a norma di queste circostanze, probabilità, e presunzione il cre-

dito non può ascendere che a 50. mila fr. e che i miei stabili valutati secondo le summentovate regole superano più di un terzo in fondi liberi i detti 50. mila franchi ed in conseguenza ascendino ai 67. mila fr. si ordinerà, che l'inscrizione sia ridotta a questi 67. mila fr. di beni liberi, e sarà cancellata per il di più.

Ma se qualche avvenimento porta in seguito i crediti indeterminati a una somma maggiore di quella a cui è stata ridotta l'iscrizione, (per esempio se nella surrif rita specie il cassiere diventa debitore di 60. mila franchi) il creditore potrà prendere una nuova inscrizione, che darà l' ipoteca dal giorno della sua data. (2164.)

2. La domanda per la riduzione deve esser portata davanti quel tribunale nella cui giurisdizione è stata fatta l'inscrizione. (2159. 2161.)

Se frattanto l' iscrizione è presa per sicurezza di una condanna eventuale o indeterminata, sull' esecuzione o liquidazione della quale il debitore ed il creditore sono in causa, e devono essere giudicati in un altro tribunale, la domanda deve essere portata o rimessa a quest' ultimo (159.). Per esempio riservata la fatti specie suddetta io ho prestata sicurtà indeterminatamente per voi in faccia al vostro cassiere, voi avete presa l' inscrizione per 100. mila franchi su' miei beni a Roano; voi lo citate al rendimento di conti a Parigi, e voi mi citate

ugualmente come mallevadore per pagare il reliquato. Se questo reliquato è fissato a fr. 50. mila dal tribunale di prima istanza di Parigi, io potrò in seguito domandare a questo tribunale, che la vostra inscrizione sia ridotta a 50. mila franchi.

Non ostante se è stato convenuto tra il creditore e il debitore di presentare in caso di contestazione la domanda ad un determinato tribunale, verrà presentata a questo. (*ivi.*)

3. S' intenta l' azione in riduzione:

1. Per mezzo di un atto d' usciere se è azione principale. *Esempio*, secondo la fatti inspecie suddetta, ho prestata mallevadoria al vostro cassiere indeterminatamente, voi avete presa l' inscrizione per 100 mila franchi; veruna contestazione non è insorta tra voi, il vostro cassiere e me; io pretendo, che la vostra inscrizione sia eccessiva perchè non può giammai esservi debitore di più di 60. mila franchi, la mia domanda di riduzione sarà principale.

Domanda di riduzione per via d' atto d' usciere.

L' an. ec ad istanza del Sig. Pietro ec. ho fatta citazione al Sig. Paolo ec. per sentir dire, come attesochè il Sig. Remigio di cui il richiedente si é reso mallevadore verso il detto Sig. Paolo con atto passato davanti N... e suo collega notari a... sotto dì... registrato ec. non può giammai esser

debitore verso il Sig. Paolo di più di 50. mila fr.; in conseguenza l' inscrizione presa sotto dì ... dal detto Sig. Paolo sul detto Sig. Pietro per la somma di 100. mila fr. sopra una casa situata a ... ipotecata al detto Sig. Paolo in vigore dell' atto suddetto, è eccessiva, la predetta inscrizione sarà ridotta alla detta somma di 50. mila fr. con più il terzo conforme all' artic. 2163. 2164. e 2165. del Codice Napoleone, o sia alla somma di 66. mila e 666. franchi e 67. cent. All' effetto di che sarà tenuto il conservatore delle ipoteche di ... sulla notificazione dalla sentenza da intervenire e la consegna, che gli sarà fatta dei certificati ordinati dall' artic. 548. del Codice di procedura e di una copia della sentenza per far menzione del medesimo in margine della detta inscrizione, registrata a foglio ... num. .., altrimenti una tal menzione verrà fatta dall' usciere apportatore della predetta, grossa sui registri, che il detto conservatore sarà obbligato a presentargli a tal' effetto; a far che sarà costretto anche con l' arresto personale, e facendolo ne resterà libero. Della quale inscrizione, atto, copia o estratto, non potrà esser più liberato con la detta menzione sotto pena di nullità e di tutte le spese, danni ed interessi; e per inoltre ec., ho al detto Sig. Paolo ec

2. Se la domanda per la riduzione è incidente, si forma con atto di patrocinatore (*Avouè*) come tutte le altre incidenti. Si prendono le conclusioni nella forma delle

domande incidenti esposta nel Lib. 2. p. 1. tit. 4. cap. 1. Sez. 1. N. II.

4. Quello che domanda la riduzione deve provarla eccessiva con le ragioni indicate di sopra. Se lo prova si aggiudicano al richiedente le sue conclusioni.

5. Quello che ha ottenuta la riduzione deposita nell'ufizio del conservatore la copia dell' atto autentico contenente il consenso o copia della sentenza. (2158.) Quest' articolo non parla che della cancellatura, ma si applica anche alla riduzione.

6. Se la riduzione si fa in virtù di una sentenza è il condannato non si acquieti, non si può astringere il conservatore a operare una tal riduzione facendone menzio- su i registri se non quando la sentenza o sia inappellabile in ultima istanza o sia passata in cosa giudicata. (2157.)

Ma può egli obbligarsi il conservatore delle ipoteche, a ridurre un inscrizione quando si può per anche procedere contro la sentenza per via di appello?

L'artic. 2157. del Codice Civile vuole per verità, che questa sentenza sia inappellabile o passata, in cosa giudicata. Per sapere cosa devono intendersi le parole *passata in cosa giudicata* bisogna riportarsi all' Ordinanza del 1667. sotto l' influenza della quale è stato promulgato il Codice civile, e che ha continuato ad essere in vigore fino al Codice di procedura. Ora l' artic. 5. del tit. 27. di detta Ordinanza dice; „ Le sentenze, che devono passare in

„ cosa giudicata sono quelle emanate in
„ ultima istanza e contro quali *evvi appel-*
„ *lo alcuno*, *o* il di cui appello non è am-
„ missibile sia che le parti vi abbiano for-
„ malmente acconsentito o che lo abbiano
„ interposto nel tempo in cui è stato di-
„ chiarato perento. „ In tal guisa una sen-
tenza *a cui non vi è appello*, vale a dire una
sentenza da cui si può appellare, ma l' ap-
pello non è stato ancora interposto, ha la
forza di cosa giudicata finchè non è appel-
lato. Si può esigerla, e tutto ciò che si fa
in esecuzione fino all' appello è regolare
nella forma come se fosse stato fatto in con-
seguenza di una sentenza in ultima istan-
za. L' artic. 5. della summentovata ordinan-
za è sempre stato inteso in tal maniera, e
Pothier nel suo *Trattato delle obbligazio-
ni* Tom II. pag. 440. al titolo *dell' autorità
della cosa giudicata* num. 3. si esprime in
questi termini. „ L' ordinanza unisce in
„ un articolo sentenze emanate in ultima
„ istanza, quelle contro le quali non è per
„ anche stato interposto l' appello, men-
„ tre finchè non vi è l' appello hanno, ugual-
„ mente che quelle emanate in ultima istan-
„ za una specie di autorità *di co sa giudi-*
„ *cata*, che attribuisce alla parte in favo-
„ re di cui sono state pronunziate il dirit-
„ to di procedere all' esecuzione, e forma
„ una specie di presunzione *juris et de jure*,
„ che esclude la parte contro la quale sono
„ state pronunziate di poter proporre nulla
„ contro finchè non è stato interposto l' ap-
„ pello. „

In tal guisa a norma del Codice Napoleone e nell' intervallo del tempo decorso dal suddetto Codice a quello di procedura, doveasi decidere che una sentenza pronunziante la riduzione dovea essere eseguita dal conservatore, quantunque la detta sentenza fosse tuttora soggetta all' appello.

Il Codice di procedura in vece di aver cambiata ha confermata questa legislazione e la giurisprudenza è ad essa conforme.

L' artic. 458. dice, che le sentenze che pronunziano un estinzione o una cancellatura di un inscrizione ipotecaria, un pagamento o *qualche altra cosa da farsi da un terzo*, non sono a suo carico, nè sono esecutorie per i terzi nè contro di essi, anche dopo *i termini dell' opposizione o dell' appello*, se non che sul certificato del patrocinatore della parte procedente contenente la data della notificazione della sentenza fatta al domicilio della parte condannata, e sull' attestato del cancelliere comprovante che non esiste contro la detta sentenza, nè opposizione nè appello. Queste parole, *anche dopo i termini, dell' opposizione o dell' appello*, provano, che le sentenze sono esecutorie anche innanzi, che i termini dell' opposizione o dell' appello sieno scaduti. Così è da noi stato inteso stendendo un tal articolo.

L' artic. 550. compisse del tutto la convinzione, mentre dice, che sul certificato, che non esiste veruna opposizione nè ap-

pello sul registro tenuto nella cancelleria a tal' effetto, i conservatori e tutti gli altri sono tenuti di obbedire alla sentenza.

Allorchè dunque, vien presentato questo certificato al conservatore, deve quantunque la sentenza sia suscettibile di appello, eseguire e ridurre l' inscrizione.

§. III.

Della cancellatura delle inscrizioni.

1. La cancellatura delle inscrizioni è volontaria o forzata.

2. Alla cancellatura volontaria non possono acconsentire, che le parti interessate, (2157.) vale a dire il creditore o quei che lo rappresentano.

Bisogna che le suddette parti sieno per tal' effetto capaci (*ivi.*), vale a dire che possono disporre dell' oggetto per cui vi è l' inscrizione.

L' atto deve esser passato davanti il notaro e con minuta; poichè l' artic. 2158. non permette di cancellare, che in forza *di una* copia dell' atto autentico contenente il consenso.

Quando si ricerca un inscrizione basta che l' atto sia in *brevetto*. (2148.) Se il creditore dopo averlo presentato al conservatore lo riprende, e lo smarrisce e che gli sia contrastata l' inscrizione è per sua colpa; ma quando si tratta di cancellatura vi è d' uopo di una copia autentica, perchè se fosse fatta in *brevetto* si potrebbe render-

lo responsabile della cancellatura. Affine dunque di prevenire gli effetti di questa responsabilità, è giusto che egli possa esigere la copia dell' atto, mentre se questa per caso si smarrisse, si abbia luogo di ricorrere alla minuta. (3.)

Quelli, che domandano la cancellatura, depositano nell' uffizio del conservatore la suddetta copia. (2158)

3. La cancellatura forzata, è quella che si fa in vigore di una sentenza inappellabile o passata in cosa giudicata. (2157.)

4. Le cagioni per cui vien pronunziata la cancellatura sono.

1. Quando l' inscrizione non è fondata nè sulla legge nè sopra un titolo. (2160.)

2. Quando è stata fatta sopra un titolo irregolare. (*ivi.*)

3 Allorchè il titolo era estinto o saldato. (*ivi.*)

4. Allorchè i diritti di privilegio o d' ipoteca sono annullati dai mezzi legali, (*ivi.*) come in virtù di una sentenza, di prescrizione e altri modi.

5. Dove si presenta la domanda per la cancellatura? *Ved.* § II. 2.

6. Questa domanda si fa, 1. per mezzo di atto d' usciere se è principale.

(3.) Anche l' atto di consenso per la cancellatura sembra che possa anche farsi in *brevet*; purchè si rilasci il *brevet* nelle mani del conservatore dell' ipoteche.

CITAZIONE
PER UNA CANCELLATURA D' INSCRIZIONE.

L' an. ec. ad istanza del Sig. Pietro ec. è stata fatta citazione ec. al Sig. Paolo... per sentir dire, come attesochè l' obbligazione di fr. 3. mila sottoscritta dal richiedente a favore del reo convenuto in virtù di atto passato davanti N.... e suo collega notari a... sotto dì ... registrato ec. è stata saldata a norma della ricevuta e quietanza passata davanti N ... e suo collega notari a ... sotto di.. registrata (o per altra cagione) l' inscrizione presa dal reo convenuto in esecuzione *della suddetta obbligazione sotto dì ... all' ufizio del conservatore delle ipoteche di ... vol .. num. .. sarà cancellata dal registro del detto conservatore sull' esibita che gli sarà fatta tanto della copia autentica della sentenza da intervenire quanto dei certificati prescritti dall' artic. 548. del Codice di procedura, al che fare verrà il detto conservatore costretto anche con l' arresto personale, e facendolo sarà libero ec.*

2. Se la domanda di cancellatura è incidente si forma con atto di patrocinatore. (*avouè*) Si applichi ciò che si è detto di sopra §. II. 3 *esempio*, una persona citata pel pagamento di un obbligazione per cui vi è l' inscrizione, si difende sostenendo essere l' obbligazione nulla o estinta, e chiede rimanerne assoluto; può chiedere nel tempo medesimo la cancellatura.

7. Quello che domanda la cancellatura

deposita nell' uffizio del conservatore la copia autentica della sentenza. *Ved.* §. II. 5.

8. La sentenza è esecutoria quantunque soggetta all' appello finchè l' appello non è stato interposto. Si applichi ciò che si è detto di sopra 6.

§. IV.

Del modo di purgare l' ipoteche e privilegj soggetti all' inscrizione.

I creditori avendo un privilegio, o l' ipoteca inscritti sopra uno stabile, seguono, ad averlo in qualunque mano passi lo stabile. (2166.)

Possono dunque obbligare l' acquirente a pagarglielo quando anche il prezzo dell' alienazione fosse inferiore a' loro crediti, (2167.) o lasciar loro lo stabile, (2168. 2169.) per farlo vendere e farsi pagare col prezzo di esso secondo l' ordine delle respettive inscrizione.

Per garantirsi da quest' alternativa o di pagar tutto o lasciar lo stabile, il compratore de e.

1. Far trascrivere il suo contratto;

2. Notificarlo a' creditori;

3. Dichiarar loro, che è pronto a pagarli fino alla concorrenza del suo prezzo.

I creditori dal canto loro, se il prezzo, non è bastante per pagarli e trovano, che lo stabile sia stato venduto ad un prezzo inferiore al suo costo, possono rincararlo con offerire una maggior somma.

I. *Della trascrizione e ciò che dee farsi in seguito dal compratore per purgare le ipoteche, e privilegj.*

1. La trascrizione consiste nell' intera copia del titolo di compra o acquisto fatta sui suoi registri dal conservatore delle ipoteche nel cui circondario sono situati i beni. (2181.)

2. Tutti i titoli translativi di proprietà di stabili o diritti reali immobiliari, (*ivi.*) tanto gratuiti, come donazioni o legati, quanto onerosi, come vendita all' amichevole o giudiciaria, cambio ec. sono soggetti alla trascsizione se si vuole purgare le ipoteche, e privilegj.

3. La trascrizione si fa:

1. Per l' intero; e non basta che sia fatta in parte, mentre non produrrebbe alcun effetto.

2. Nell' ufizio della situazione degli stabili. (*ivi.*) Se dunque sono situati in diversi ufizj, deve esser fatta in ciascheduno di essi, altrimenti non produrrebbe l' effetto che per i beni situati nel circondario in cui avesse avuto luogo.

3. Sopra un registro a ciò destinato (*ivi.*) Il conservatore ne passa la notizia al richiedente, (*ivi*) facendo menzione della trascrizione sulla copia del titolo.

4. Il diritto sulla trascrizione degli atti contenenti la mutazione delle proprietà immobiliari è di uno e mezzo per cento del prezzo integrale di dette mutazioni, se-

condo la nota dal registro dei ruoli (artic. 25. della legge del 21. ventoso an. 7. sull' organizzazione della conservazione delle ipoteche) e del decimo per il sussidio

5. La trascrizione produce i seguenti effetti.

1. Purga i privilegj e le ipoteche soggette all' inscrizione, e che non sono inscritte più tardi dei quindici giorni dopo la trascrizione. (*Cod. proc.* 834.) *Argom.* dell' artic. 2182, che non conserva, che quelle stabilite sull' immobile. In tal guisa quelli che non hanno presa l' inscrizione non possono domandar cosa alcuna all' acquirente, salvo, se non ha sborsato il prezzo, il formare un sequestro nelle sue mani per essere pagati su quanto deve.

2. Ella non purga i privilegj ed ipoteche inscritte, (2182.) in conseguenza i creditori conservano i diritti che avevano innanzi la trascrizione, e non possono esserne spogliati se *non qualora l' acquirente abbia adempite le formalità dopo la trascrizione*, delle quali si parlerà, e che non abbiano rincarato il prezzo nelle forme come appresso.

3. Ella non trasmette all' acquirente, che la proprietà e i diritti che il venditore avea egli medesimo sulla cosa venduta. (*ivi.*) Se dunque non era proprietario o non lo era che sotto una condizione, l' acquirente non ha maggior diritto di lui.

II. *Formalità da osservarsi dopo la trascrizione per purgare le ipoteche, e privilegj.*

1. La transcrizione non impedisce che gli inscritti non conservino tutti i diritti che aveano per l' addietro, o che hanno acquistati dentro lo spazio di quindici giorni, come si è detto.

Se dunque l' acquirente si limita alla sola trascrizione i creditori potranno obbligarlo o a pagarli per l' intero quando anche il suo prezzo fosse inferiore a' loro crediti, o a rilasciare lo stabile. (2183)

2. Per garantirsi da quest inconveniente e liberarsi validamente del prezzo per rimaner tranquillo possidente dello stabile, la legge ingiunge di fare a' creditori inscritti una notificazione, che deve contenere cinque principali formalità.

La prima consiste in un' estratto del suo titolo.

Questa copia deve contenere.

1. La data e qualità dell' atto. (*ivi.*)

2. Il nome e indicazione precisa del venditore del donatore, o del testatore. (*ivi.*)

3 La natura e la situazione della cosa venduta donata o legata e se si tratta di una tenuta di beni, la denominazione generale de' medesimi e dal circondario dentro di cui sono situati. (*ivi.*)

4. Il prezzo e le condizioni apposte al prezzo della vendita o la valuta della cosa se è stata data o legata. (*ivi*)

Se il titolo comprende mobili o stabi-

li gli uni ipotecati, gli altri non ipotecati situati nel medesimo o in diversi circondarj degli uffizj alienati con un solo ed istesso prezzo, o con distinti prezzi e separati aggregati o non aggregati alla medesima tenuta; il prezzo di ciascheduno stabile su cui vi sono inscrizioni particolari e separate, sarà dichiarato nella notificazione del nuovo proprietario con una stima, se vi è luogo, del prezzo totale espresso nel titolo (2192.) Per esempio io non vi ho ipotecato che il podere A.; io lo vendo unitamente al podere B. a Paolo in vigore dell' istesso contratto per la somma di 10. o 20. mila franchi per ciascheduno senza distinzione di prezzo, Paolo non vi notificherà, che la parte del contratto concernente il podere A.; e se tutt' uno è il prezzo di entrambi, dichiarerà per qual somma il suddetto podere entra nel prezzo totale.

La seconda formalità, consiste in una copia dell' atto della trascrizione. 2183.)

La terza, consiste in un prospetto in tre colonne, che deve dare l' acquirente.

La prima colonna contiene la data delle ipoteche e quella delle inscrizione. (*ivi*)

La seconda il nome de' creditori. (*ivi.*)

La terza l' importare dei crediti inscritti; (*ivi.*)

La quarta formalità è il dichiarare con l' atto medesimo per parte dell' acquirente, o del donatario (o legatario) che è pronto

a pagare sull' istante i debiti ed aggravj ipotecarj fino alla concorrenza solamente del prezzo senza distinzione di debiti esigibili o non esigibili (2184.) In tal guisa si assoggetta a rimborsare i crediti e le rendite costituite. (4)

La quinta formalità consiste nella costituzione di un patrocinatore presso il tribunale, dove devono esser presentate le nuove offerte d' incanto col giudizio di ordine (*Cod. proc.* 832.) vale a dire il tribunale di prima istanza dove è situato lo stabile che si vuol purgare.

3. L' acquirente dee fare la suddetta notificazione, sia innanzi alle procedure, sia un mese al più tardi, contando dalla prima intimazione che gli è stata fatta dai creditori ipotecarj di pagare il debito esigibile o lasciare lo stabile. (*Cod. Nap.* 2169. 2183.)

4. La notificazione si fà ai creditori inscritti innanzi la transcrizione ai domicilj da essi eletti nelle loro inscrizioni. (2183. Egli sa chi sono mediante la copia delle iscrizioni, che ottiene dal conservatore dopo la trascrizione.

L' acquirente non è tenuto à farla a' creditori la di cui inscrizione non è anteriore alla trascrizione dell' atto, (*Cod. proc.*

---

(4) Secondo l' artic. 2167. del Cod. civile per altro il compratore profitta delle stesse dilazioni che competono al debitore primitivo non essendo obbligato a purgare, e allora i censi, o le rendite costituite non sono prima repetibili subito.

835.) perchè può darsi che non li conosca.

5. Per fare una tale notificazione bisogna adempire le seguenti formalità:

1. Si presenta un' istanza al Presidente del tribunale di prima istanza del circondario in cui devono avere luogo. (832.)

Su questa istanza il Presidente pronunzia un ordinanza con la quale commette a un usciere di far la notificazione.

Istanza per far nominare un usciere che faccia la notificazione prescritta dall' artic. 2183. del Codice Napoleone.

Al Sig. Presidente del tribunale di...

Richiede umilmente Paolo il quale ha comprata una casa situata... in vigore di contratto passato davanti N... e il suo collega notari a... sotto dì... registrato a..., trascritto all' ufizio delle ipoteche di...

Che vi degniate di nominare un usciere, affine di fare ai creditori del suddetto Sig. Pietro inscritti sulla detta casa la notificazione prescritta dall' artic. 2183. del Codice Napoleone. E voi renderete giustizia.

Ordinanza.

E' permesso di far fare la detta notificazione da...usciere. Fatta nel palazzo di giustizia questo dì...

ESTRATTO DEL TITOLO DI ACQUISTO DELLA TRASCRIZIONE E PROSPETTO IN TRE COLONNE DA NOTIFICARSI AGL' INSCRITTI.

In virtù di contratto passato davanti N... e suo collega notari a sotto dì ... registrato a... da ... che .., apparisce come il Sig. Pietro abitante a .. ha venduta al Sig. Paolo abitante a . . . una casa situata . . . (enunciare i patti e condizioni) *ed inoltre mediante il prezzo di. . .*

A norma del certificato rilasciato sotto dì . . . dal Sig. . . conservatore delle ipoteche nell' uffizio di . . messo appiè della copia autentica del surriferito contratto, apparisce come il detto contratto è stato trascritte nel predetto uffizio sotto dì ... vol... num...

Prospetto in tre colonne prescritto dall' artic. 2183. del Codice Napoleone e relativo alla casa indicata nel contratto del quale è stata come sopra inserita la copia.

DATE delle Ipoteche	DATE delle Inscrizioni	NOMI de' creditori inscritti	IMPORTARE dei crediti inscritti
2. gennaio 1807.	4. gennaio 1807.	Luigi Paolo mercante	Fr. 9000.

Appiè di queste copie il patrocinatore le certifica in questa forma;

Per copie certificate esser sincere e veridiche da me patrocinatore *sottoscritto* ...

In seguito di dette copie si mette l' appresso notificazione.

NOTIFICAZIONE AI CREDITORI SECONDO I TERMINI DELL' ARTIC. 2183.

L' an. ec. ad istanza del Sig. Luigi Paolo mercante abitante ec. pel quale è stato eletto domicilio in casa il Sig. A... patrocinatore abitante a... il quale egli costituisce come suo patrocinatore nelle procedure, che potranno aver luogo in sequela della presente notificazione ec.. Usciere appiè sottoscritto ec. nominato per fare la presente notificazione, in vigore di ordinanza del Sig. Presidente del tribunale di... registrata il ... e pronunziata sull' istanza a lui presentata, ho notificati e data copia al Sig.... (nominare tutti i creditoti inscritti indicati nella copia delle inserizioni (a) ec.*delle copie del contratto e trascrizione, del prospetto surriportato e delle altre parti affinchè non possano allegarne ignoranza, ed ho loro dichiarato come il detto Sig. Paolo è pronto a saldare sull' istante i debiti ed aggravj ipotecarj descritti esigibili e non esigibili fino alla concorrenza solamente del prezzo dell' acquisto da esso fat-*

(a) Non si notifica al venditore per cui vi è l' inscrizione *ex officio*, quantunque la sua inscrizione sia compresa nella copia, perchè queste formalità non purgano riguardo a lui; lo garantiscono solamente dalle procedure de' suoi creditori secondo l' artic. 2183. e non purgano che contro di loro secondo l' artic. 2186.

to; ed a ciascheduno di loro separatamente ho lasciata inoltre la copia tanto della suddetta istanza e ordinanza, quanto della presente.

III. *De' casi nei quali i creditori non rincarano il prezzo.*

1. Fatta la notificazione i creditori non possono rincarare il prezzo, cioè a dire offrire di aggiungere un decimo al prezzo della vendita se la trovano troppo bassa e non aumentarlo.

2. Se i creditori non rincarano ne risulta;

1. Che il valore dello stabile resta definitivamente fissato al prezzo stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo proprietario. (*Cod. Nap.* 2186. *Cod. proc.* 835.)

2. Che l'acquirente è in conseguenza liberato da qualunque privilegio ed ipoteca pagando il prezzo ai creditori, che sono nella classazione per riceverlo, o depositandolo. (2186)

Se i creditori non rincarano, si fanno delle offerte del prezzo al venditore col patto di far cancellare e togliere di mezzo le inscrizioni, e se non lo fa si cita per sentir dichiarare buone e valide le offerte, in conseguenza sentir dire e ordinare, che l' acquirente sarà autorizzato a depositare il prezzo coll' aggravio delle inscrizioni.

1. Il di più *vedasi* alla parola *Offerte*.

3. L' acquirente, che fa purgare non gode dei termini e dilazioni accordate al de-

bitore originario; deve pagare i debiti non esigibili tali quali come quelli che scadono a un dato termine e i principali delle rendite come i debiti esigibili. (2184. 2186.) Differisce in ciò dall' acquirente, che non fa purgare, il quale gode de' termini e dilazioni accordate al debitore originario. (2167) La ragione di questa diversità è, che il primo volendo purgare le ipoteche non le può se non pagando i debiti di cui esse sono gli accessorj; non accordando l' articolo 2186. la liberazione dei privilegj ed ipoteche, che col patto di pagare il prezzo ai creditori o di depositarlo, in vece di che il secondo acconsentendo di restar soggetto all' ipoteche e al debito che producono, è giusto che goda di tutti i vantaggj che sono a favore del debitore.

In tal guisa l' acquirente non può forzare che se gli lascino in mano i denari di un debito scadente a un dato termine, di un capitale di rendita costituita, e neppure i danari sufficienti pel servizio di una rendita vitalizia. Si può forzare a pagare, salvo al venditore, al debitore a un dato termine, o di una rendita vitalizia, l' esigere la collocazione o impiego del prezzo. Il creditore ha il medesimo diritto.

IV. *Del caso in cui i creditori rincarino.*

1. Ogni creditore il di cui titolo è inscritto, (*Cod. Nap.* 2185.) quando anche l' inscrizione non fosse presa che dentro i

quindici giorni dalla transcrizione (*Cod. proc.* 834.) può rincarare il prezzo.

2. Il creditore, che vuol rincarare deve notificare la sua istanza.

1. Al nuovo proprietario *dentro quaranta giorni* al più tardi dalla notificazione fatta da quest' ultimo aggiungendovi due giornate per ogni cinque miriametri di distanza tra il domicilio eletto e il domicilio reale di ciaschedun creditore richiedente sotto pena di nullità. (*Cod. Nap.* 2185.)

La medesima notificazione deve esser fatta dentro l' istesso termine al precedente proprietario debitore principale, ugualmente sotto pena di nullità. (*ivi.*)

3. Una tale istanza vien notificata da un usciere nominato a tal' effetto, dietro l' istanza fatta semplicemente al Presidente del tribunale di prima istanza del circondario dove ha luogo. (*Cod. proc.* 832.)

Istanza al Presidente per far nominare un usciere ad effetto di fare notificare il rincaro.

Al Sig. Presidente del tribunale di...

Richiede umilmente Andrea Remigio proprietario a.. creditore ipotecario del Sig. Pietro in vigore di contratto passato davanti N...e suo collega notari a... sotto di ... registrato il... ec. avendo in tal qualita presa l' inscrizione sopra una casa situata .. e quindi venduta da detto Sig. Pi tro al Sig. Paolo in virtù di contratto passato davanti N. .. e suo col-

lega notari a . . . trascritto il . . e notificato al richiedente con atto di . . . usciere del . . .

Che vi degnate di nominare un usciere affine di notificare a' detti Signori Paolo e Pietro l'istanza da esso fatta per rincarare il prezzo come vien permesso dall' artic. 2185. *del Codice Napoleone . E voi farete bene .*

Ordinanza .

Si permette di far notificare la detta istanza da . .. usciere . Fatta ec.

In virtù dell' ordinanza il creditore può chiedere che venga rimesso lo stabile all' incanto per la pubblica aggiudicazione . L' atto dell' istanza deve contenere .

1. La promessa del richiedente di alzare o fare alzare il prezzo undecimo sopra quello che è stato stipulato nel contratto o dichiarato dal nuovo proprietario sotto pena di nullità . (*Cod. Nap.* 2185. 2. 5.)

Se il titolo del nuovo proprietario comprende stabili e mobili , o diversi stabili gli uni ipotecati e gli altri non ipotecati situati nel medesimo o in diversi circondarj degli uffizj , alienati con un solo ed istesso prezzo o con prezzi separati e distinti soggetti o no all' istessa tenuta , il creditore che rincara il suddetto prezzo non può in verun caso esser costretto ad estendere la sua offerta nè sul mobiliare , nè sopra altri stabili fuori di quelli che sono ipotecati al suo credito e situati nel medesimo circondario ; salvo il ricorso del nuovo proprietario contro i suoi autori per la compen-

sazione del danno, che ne verrebbe a risentire, sì dalla divisione degli oggetti della sua compra che da quella delle coltivazioni. (2192.

Offre di dar cauzione (2185. *Cod. Nap.* e 832. *Cod. di proc.*) fino alla concorrenza del prezzo e degli aggravj sotto pena di nullità. (2185. 5)

Il creditore non è obbligato di presentare una cauzione; basta che offra di darla. Parrebbe non ostante, che risultasse questa dall'articolo 832. del Codice di procedura, che dice, che devesi citare *pel ricevimento della cauzione*; che non si deve contentarsi di offrirla, ma bisogna necessariamente offrirne una; tuttavia non si deve intendere quest' articolo in tal maniera. *Offrire* una cauzione o sicurtà non è *presentarla*. *Offrire* è solamente un dichiarare, che si è pronti a dar cauzione a una parte se la vuole; *presentarla* è quando una parte accetta la dichiarazione, che gli vien fatta allorchè una sentenza ordina di dar cauzione, d' indicare quello che si da per mallevadore, e notificare alla parte l'esibita de' titoli che dimostrano, che il detto mallevadore è solvente. (*Cod. proc.* 548.) La parola *offre* nell' artic. 832. deve essere intesa come una semplice dichiarazione, che si è pronti a dar cauzione. Sta al compratore l' esigere, se lo crede a proposito, che questa cauzione o rilevazione gli sia presentata. Dall' altro canto a norma del precitato articolo, l' atto dell' istanza o domanda

deve contenere l' offerta della cauzione sotto pena di nullità; e siccome le nullità devono ristringersi e non estendersi, si deve decidere, che l' atto suddetto dell' istanza non sarebbe nullo, quando ancora vi fosse stata solo l' espressione di *offrire* di dar cauzione, e che non si fosse presentata.

3. L' atto dell' istanza deve contenere una citazione dentro tre giorni davanti l' istesso tribunale pel ricevimento della cauzione sotto pena di nullità del nuovo incanto o rincaro del prezzo. (*Cod. proc.* 832.)

4. Si dee fare la costituzione del patrocinatore presso il tribunale dove il rincaro e il giudizio d' ordine devono essere fatti sono pena di nullità (61.)

5. La sottoscrizione del creditore richiedente sull' originale e le copie. Se il creditore non firma egli stesso, la firma non può esser fatta che da una persona munita di espresso mandato di procura, il quale in tal caso è tenuto a dar la copia del suddetto mandato. (*Cod. Nap.* 2185. 4.) sotto pena di nullità. (*ivi* 5.)

Istanza di nuovo incanto.

L' an. ec ad istanza del Sig. Andrea Remigio ec., che ha eletto domicilio in casa il Sig. A. .. patrocinatore abitante a ... il quale agirà per lui pel nuovo incanto, e la citazione come appresso; io ec. usciere nominato con ordinanza del Sig. Presidente del tribunale dì ... del ... registrata ec. emana-

ta ad istanza, appiè sottoscritto, ho notificato 1. al Sig. Luigi Paolo ec. il quale è compratore di una casa situata a... ad esso venduta dal detto Sig. Pietro con atto passato davanti N.... e suo collega notari a... sotto dì ec. 2. al Sig. Pietro che il detto Sig. Andrea Remigio domanda che sia messa a un nuovo incanto e l'aggiudicazione di detta casa; in conseguenza si assoggetta di far salire il prezzo della suddetta casa a un decimo di più della somma di.... prezzo stipulato nell'atto suddetto di vendita, come ancora il detto Sig. Remigio presenta (a) come suo mallevadore fino alla concorrenza del prezzo ed aggravj il Sig. Dionisio... mercante abitante a... la di cui capacità di pagare viene provata dai titoli di proprietà .:.. esibiti nella cancelleria del tribunale di... con atto del dì... registrato.... Ed inoltre ho ai detti Sigg. Pietro e Paolo, parlando come sopra fatta citazione a comparire dentro il tempo e termine di giorni tre al suddetto tribunale per sentir dire, che (b) il detto Sig. Dionisio sarà ricevuto per mallevadore del suddetto prezzo

---

(a) Queste conclusioni non sono necessarie se non quando si presenta la cauzione, ed uno non si limita ad offrirla, come se ne ha il diritto. Se non si fa che offrirla, si mette, *che il creditore offre di dar cauzione fino alla concorrenza del prezzo e degli aggravj, salvo, se l'acquirente la vuole, il presentargliela nelle forme consuete*.

(b) Se uno si è limitato a offrire la cauzione si mette, *che nel caso in cui l'acquirente accettasse la cauzione, quella che verrà allora presentata dal creditore sarà ricevuta ec.*

ed aggravj; in conseguenza, che dopo la sommissione di quest' ultimo nella solita forma sarà proceduto alla rivendita della casa di nuovo incantata sopra il predetto atto di vendita, che farà le veci della minuta dell' incanto. Per il che la grossa del predetto contratto verrà depositata nella suddetta cancelleria dal suddetto Sig. Paolo dentro il termine di tre giorni dalla notificazione del credito da intervenire; altrimenti passato il predetto termine senza far caso nè aver riguardo alla notificazione di essa fatta dal detto Sig. Paolo con atto del... la quale sarà considerata come non avvenuta, il richiedente sarà autorizzato a procedere a motivo di non aver adempita a veruna formalità per purgare; e nelle forme stabilite per l' espropriazioni forzate, cartelli indicativi della prima pubblicazione enunzianti il prezzo stipulato nel contratto e la somma del nuovo incanto, precedentemente apposti e notificati al detto Sig. Paolo. Ed inoltre per essere responsabile delle spese di cui in tutti i casi, il predetto richiedente verrà rimborsato come spese straordinarie di procedura per privilegio sul prezzo; ed ho a' detti Sigg. Pietro e Paolo parlando come sopra lasciata copia firmata da detto Sig. Remigio tanto dell' istanza ed ordinanza ed atto di deposito summentovati, quanto della presente che è ugualmente firmata dal detto Sig. Remigio e il di cui costo è di.

4. Fatta la domanda da un creditore giova per tutti quelli che diritto avessero

di farla, e diviene ad essi comune se è valida.

La renunzia del suddetto creditore non può anche quando pagasse l'importare della sommissione o sia del nuovo incanto, impedire la pubblica aggiudicazione se non è ciò di consenso espresso di tutti gli altri creditori ipotecarj. (2190.) I creditori vedendo, che uno di essi avea richiesto il nuovo incanto si erano riposati sopra di lui per le procedure da farsi, e per tal motivo non hanno rincarato essi il prezzo.

Se quello che ha rincarato non procede per sua trascuratezza, o perchè non ha interesse o per qualunque altra cagione il più diligente tra i creditori può intervenire nell'istanza pel nuovo incanto, e chiedere la surrogazione.

5. Se il nuovo incanto è nullo, si dichiara tale, ed in questo caso bisogna distinguere.

Se non vi sono altri creditori che rincarino, l'acquirente è mantenuto in possesso, ed allora come se non vi fosse stato rincaro. Si applichi ciò che si è detto di sopra. III.

Se vi sono altri che rincarino, il più diligente procede per la sua offerta.

6. Se il rincaro o nuovo incanto è valido l'acquirente contesta la cauzione o non la confessa, il mallevadore fa la sua sommissione. *Ved.* Lib. 2. p. 5. tit. 4. cap. 2.

Se la contesta *Ved loc. sopra cit.* 4. 5. 6. 7. 8.

Si procede sommariamente al ricevimento della cauzione. (*Cod proc.* 832.)

Se la cauzione non è accettata il rincaro o nuovo incanto è dichiarato nullo, e l'acquirente è mantenuto quando non siano fatti altri rincari da altri creditori (833.)

7. Quando il rincaro è riconosciuto o dichiarato valido, e che è stata data la cauzione, l'acquirente può depositare il suo contratto nella cancelleria per farvi le veci di minuta d'incanto, altrimenti si può far dichiarare la sua notificazione come non avvenuta, e procedergli contro come un terzo detentore, che non fa purgare nella forma esposta quì appresso §. VI. 6.

Depositato il contratto si procede alla vendita, la quale ha luogo secondo le forme stabilite per l'espropriazioni forzate in seguito delle diligenze sì del creditore che l'ha domandata, che del nuovo proprietario (*Cod. Nap.* 2187)

Il procedente enuncia negli affissi il prezzo stipulato nel contratto o dichiarato, e la somma sopra la quale il creditore si è obbligato di aumentare o fare aumentare il prezzo. (2197)
Fa affiggere i cartelli indicativi della prima pubblicazione, la quale si fa quindici giorni dopo la suddetta affissione.

CARTELLO INDICATIVO DELLA PRIMA PUBBLICAZIONE PER GIUNGERE ALLA RIVENDITA DOPO UN NUOVO INCANTO.

Per parte di S. M. l'Imperatore e Re,

Si fa sapere a tutti quelli a' quali può appartenere, come il dì ... all' ora di .... avanti l' udienza delle vendite in sequela dell' esecuzioni immobiliari del tribunale dì ....

Sarà proceduto alla prima pubblicazione dell' incanto per giungere alla vendita ed aggiudicazione di una casa situata a ... acquistata dal Sig. Pietro ... abitante a .... per la somma di ... a norma del contratto passato davanti N... e suo collega notari a .... so dì ... registrato ... trascritto all' uffizio delle ipoteche di .... sotto dì ... num.... del vol.... notificato al Sig. Andrea Remigio abitante a .... con atto del dì .... sulla quale notificazione il detto Sig Remigio con atto di usciere del .... registrato ... e contenente la costituzione del Sig. A.... in suo patrocinatore sul nuovo incanto quì sotto enunciato ha rincarata la suddetta casa fino alla somma di ... la quale unita al prezzo principale arriva alla somma di ... del primo incanto, oltre gli aggravj, che sono contenuti nel predetto contratto di vendita, il quale è stato depositato dal detto Sig. Paolo nella cancelleria sotto dì ... e servirà di minuta d' incanto.

8. Esigendo l'artic. 1187., che la rivendita abbia luogo secondo le forme stabilite per l' espropriazioni forzate, l' affissione dei cartelli deve essere verificata come nell' esecuzione sugli stabili. *Ved.* Lib. 2. p 5. tit. 4. cap. 1. VIII.

Il processo verbale di affissione è notificato al nuovo proprietario, se è il cre-

ditore che procede, ed al creditore che ha rincarato il prezzo se è il venditore. (837)

L' atto di alienazione fa le veci della minuta dell' incanto, e il prezzo indicato nell' atto fa le veci dell' offerta. (838.)

9. Quindici giorni dopo l' apposizione dei cartelli, si procede alla prima pubblicazione. (*Cod. Proc.* 836.)

Si applichi quì ciò che si è detto per l' esecuzione sugli stabili. Lib. 2. p. 5. tit. 4 cap. 1. IX.

10. Dopo l' aggiudicazione preparatoria si osservano le formalità, che devono nell' esecuzione sugli stabili precedere l' aggiudicazione definitiva e che sono esposte Lib. 2. p. 5. tit. 4. Cap. IX. e XI. 6.

11. Se lo stabile è aggiudicato al compratore, l' aggiudicazione produce i seguenti effetti.

1. Ancorchè quest' aggiudicazione sia assomigliata a quella che si fà nell' esecuzione sugli stabili, non ostante non si può fare il nuovo incanto del quarto permesso dell' artic. 710 del Codice di procedura. Sebbene la legge abbia stabiliti dei saggi indugj nella procedura per l' esecuzione sugli stabili, può questa qualche volta esser troppo precipitosa, potendo darsi il caso, che siano messi in opra de' maneggj per allontanare queili che rincarerebbero il prezzo, ed allora lo stabile resta venduto assai meno del suo vero valore.

Il debitore, che ha sofferta l' esecuzione, non ha sempre il modo di prevenire o

annullare simili inconvenienti, poichè la vendita è forzata. Ecco perchè ogni persona può in questi casi rincarare di un quarto il prezzo principale della vendita; facoltà introdotta in favore del debitore e de' suoi creditori, che sono tutti interessati affinchè lo stabile sia venduto bene. Ma queste ragioni non esistono quando la vendita è stata fatta amichevolmente. Il venditore non può lamentarsi, che non abbia luogo il rincaro del quarto, attesochè stava in sua libertà il conservare lo stabile o non rilasciarlo per un minor prezzo del suo valore intrinseco. I reclami de' creditori non sarebbero meglio fondati, mentre se hanno rincarato il decimo potevano fare un rincaro assai più rilevante. Se non hanno rincarato è perchè hanno considerato essere il prezzo quello appunto del suo valore. Dall' altro canto il rincaro del quarto è un diritto esorbitante, che deve essere ristretto al caso accordato dalla legge.

2. L' acquirente o il donatario, *che conserva* lo stabile messo all' incanto non è tenuto di far trascrivere la sentenza di aggiudicazione. (2189.) Egli non fa un nuovo acquisto, ma conserva solamente quello che aveva fatto. Nondimeno deve pagare le spese della mutazione e trascrizione per la porzione di cui l' importare dell' aggiudicazione eccede quella della vendita.

3. L' acquirente, che si rende aggiudicatario, ha il suo ricorso come è di ragione, contro il venditore per il rimborso di

ciò che oltrepassa il prezzo stipulato pel suo titolo e per l'interesse di questo eccedente contando dal giorno di ciaschedun pagamento. (2191.) Il rincaro non impedisce, che il contratto di vendita non abbia il suo effetto; esso è stabilito in favore de' creditori; tutta volta non può pregiudicare all' acquirente. Allorchè dunque egli si trova obbligato per conservare lo stabile a pagare un prezzo che eccede quello stipulato dal suo titolo, è giusto che gli sia accordato un ricorso pel suddetto eccedente contro il venditore, che solo ne ritrae un profitto giacchè serve a liberarlo da' suoi creditori.

Se frattanto vi fosse la lesione di più di sette duodecimi; per esempio, se lo stabile venduto 10. mila franchi fosse in seguito del nuovo incanto venduto per 30. mila, il venditore potrebbe, purchè egli fosse ancora dentro i termini, allontanare l'azione ricursoria dell' acquirente con l' eccezione della rescissione risultante dalla lesione. Bisognerebbe dunque fare stimare lo stabile dai periti, e se la lesione fosse provata l' acquirente sarebbe obbligato a restituire lo stabile, riprendendosi il prezzo che avesse pagato o se tenesse in mano i fondi, a pagare il supplemento pel giusto prezzo sotto la deduzione del decimo del prezzo totale; il venditore potrebbe anche chiedere la rescissione per via d' azione, se l' acquirente non reclamasse per la diversità del prezzo dell' acquisto a quello dell' aggiudicazione.

12. Allorchè è un terzo che si rende aggiudicatario, l'aggiudicazione produce i seguenti effetti.

1. Il rincaro del quarto non deve aver luogo per i motivi di già esposti.

2. L'aggiudicatario non è tenuto a far trascrivere la sentenza di aggiudicazione, venendo surrogato a' diritti dell' acquirente con subentrare in suo luogo. Non ostante è obbligato a sborsare il supplemento dei diritti di mutazione e di trascrizione per la porzione di cui il prezzo dell' aggiudicazione oltrepassi, quello della vendita.

3. L'aggiudicatario è tenuto oltre il prezzo della sua aggiudicazione a restituire all' acquirente o al donatario spossessato le spese e i disborsi di registro o altro pel suo contratto, quelle della trascrizione sul registro del conservatore, quelle della notificazione, e quelle fatte per giungere alla rivendita. (2188.) E' giusto, che l'acquirente, che non ritrae profitto alcuno dalla compra, che ha fatta reso sia totalmente indenne.

4. L'acquirente evitto ha il suo ricorso contro il venditore; per la restituzione del prezzo se lo ha pagato, in secondo luogo per i frutti, quando è obbligato a rilasciare quanto ha comprato all' aggiudicatario, che lo evince; in fine per le spese che ha fatte e per i danni ed interessi se vi è luogo. (1630.) (5.)

---

(5) Vedasi sull' iscrizione La legge de' 11. brumifero an. 7. riportata nell' analisi del Registro stampata in Pisa alla parola ipoteca; quanto deve la sua origine all' editto del 1771.

§. V.

Della purgazione dell' ipoteche non soggette all' inscrizione.

1. Se la moglie ha presa l' inscrizione sugli stabili di suo marito, o il minore sopra quelli del suo tutore, gli acquirenti di questi stabili, che vogliono purgare devono seguire le formalità indicate nel precedente paragrafo; *argom.* dell' artic. 2195, che non permette il modo che siamo per esporre, se non qualora non esista l' inscrizione sugli stabili suddetti per motivo dell' amministrazione del tutore o della dote, vantaggj e convenzioni matrimoniali della moglie.

2. L' ipoteca esiste indipendentemente da qualunque inscrizione.

1. In favore dei minori o interdetti sugli stabili appartenenti al loro tutore a motivo della sua amministrazione, dal giorno della tutela. (2135.)

2. A favore delle donne maritate per le ragioni dotali e convenzioni matrimoniali sugli stabili del loro marito incominciando dal giorno del matrimonio. *ivi.*

3 Se la moglie non ha presa l' inscrizione sui beni di suo marito, nè il minore sui beni del suo tutore, i compratori o acquirenti di detti stabili possono purgare le ipoteche, che esisteranno sui beni da essi acqui-

---

1771. e alla legge de' 9. messidoro an. 3. Vedasi il sistema ipotecario pubblicato in Toscana dal Sig. Dauchy nè 14. aprile 1808., e Vedansi i Bullettini dell' I. Giunta di Toscana di N. 80. 93, 99. 111, e 132.

stati, (2193.) osservando le seguenti formalità.

1. L' acquirente non è obbligato di far trascrivere, poichè il Codice Napoleone non mette questa formalità nel numero di quelle che sono necessarie per purgare, e non esige che quelle quì sotto spiegate. Se il legislatore l' ha stabilita pel caso in cui si vuole relativamente a' creditori ordinarj si è a cagione, che è cosa buona il render pubblica l' alienazione, acciò che quelli che per anche non avessero presa l' inscrizione, essendone avvisati mediante una tal pubblicità possano prenderla entro quindici giorni. Ma le donne ed i pupilli, essendo avvisati dell' alienazione della pubblicità proveniente dalle copia di detta alienazione affissa nella sala di udienza per due mesi, la transcrizione, è assolutamente inutile riguardo a loro perchè ne sieno avvisati, non ostante può essere utile per l' acquirente il farla fare, e la donna e il pupillo possono prendere l' inscrizione dentro il summentovato termine. Potrebbe accadere, che il conservatore trascurasse d' inserire la predetta inscrizione nel certificato da rilasciarsi all' acquirente, e questi pagando al venditore marito o tutore, non sarebbe con ciò liberato verso la donna e il pupillo se vi fosse quest' ammissione; attesochè l' artic. 2198. del Codice Napoleone non dichiara lo stabile sciolto dagli aggravj e patti inscritti, se non qualora il detto certificato è stato richiesto dopo la transcrizione del

titolo. L'aquirente rimarrebbe dunque obbligato a soggiacere all'ipoteca della moglie e del pupillo, salvo il suo ricorso contro il conservatore, che è responsabile del pregiudizio risultante dall'aver mancato di far menzione ne' suoi certificati delle inscrizioni esistenti, (*Cod. Nap.* 2197.) ricorso però, che può essere difficile o infruttuoso.

2. Gli acquirenti depositano la copia legalmente collazionata del contratto translativo di proprietà alla cancelleria del tribunale civile del luogo della situazione de' beni. (2194.) Se i detti beni sono situati nel circondario di diversi tribunali, il deposito deve esser fatto alla cancelleria di ogni tribunale.

3. Gli acquirenti verificano con atto notificato tanto alla moglie quanto al tutore surrogato, come pure al Procuratore Imperiale presso il tribunale il deposito da essi fatto. (2194.)

NOTIFICAZIONE DELL' ATTO DI ALIENAZIONE PER PURGARE LE IPOTECHE LEGALI DELLE DONNE E DE' PUPILLI.

L' an. ec. ad istanza del Sig. Paolo ec. io ec. appiè sottoscritto ho notificato e data copia; 1. alla Sig. D... moglie del Sig. Pietro ec. e al detto Sig. Pietro solamente in quanto vi sia di bisogno ec. (a) 2. *e al Sig.*

(a) Se vi è l' ipoteca per parte del pupillo si notifica al tutoro surrogato. (2194.) La notificazione si fa al pupillo e al suo curatore se è emancipato, ed a lui solo se è maggiore.

Procuratore Imperiale di ... ed al suo banco nel palazzo di giustizia parlando alla sua persona, dell' atto del deposito fatto dal detto Sig. Paolo nella cancelleria del detto tribunale della copia collazionata di un atto passato davanti N ... e suo collega notari a ... sotto dì ... registrato ec. contenente la vendita fatta dal detto Sig. Pietro a favore del detto Sig. Paolo di una casa situata a ; ... per la somma di ... oltre i pesi ed aggravj ; fatto il detto deposito per giungere per parte di detto Sig. Paolo a purgare le ipoteche legali da cui può essere aggravata la predetta casa (a.) *ed ho a' detti Sig. ... e Signora moglie del Sig. Pietro a ciascheduno separatamente ed al Sig. Procuratore Imp. lasciata copia tanto del predetto atto di deposito che della presente.*

Sull' originale si deve essere apposto il vidit del Procuratore Imperiale.

(a) Se si teme che vi sieno altre ipoteche legali procedenti per parte di donne e pupilli fuori di quelle che sono note, si aggiunge qui (conforme al parere del Consiglio di Stato approvato il primo giugno 1807. e citato già a lib. 2. p. 5. tit. 4. Cap. 1.) ,, Dichiarando al Sig. ... Procuratore Imperiale, che quelli per parte de' quali potranno essere state formate delle inscrizioni a motivo d' ipoteche legali esistenti, indipendentemente dall' inscrizione, non essendo tutti noti, egli farà pubblicare la presente notificazione nelle forme prescritte dall' artic. 683. del Codice di procedura civile ,, Se non vi è la gazzetta in vece di queste parole *farà pubblicare* ec. si mette ; l' acquirente chiede al Sig. ... ,, Procuratore Imp. un certificato che non vi sono gazzette nel dipartimento . ,, Si fa in tal modo la notificazione quando non si ha cognizione di veruna persona, che abbia delle ipoteche legali, e che si teme, che ve ne possano essere.

Non è necessario che a tal' effetto sia nominato un usciere come nella notificazione fatta per purgare le ipoteche contro i creditori ordinarj. Il Codice di procedura non lo esige perchè l' affissione della copia del contratto che resterà esposta per due mesi nella sala dell' udienza, da alla procedura una pubblicità, che allontana qualunque sorpresa.

4. La copia del contratto con la data nomi, cognomi, professioni e domicilj de' contraenti, l' indicazione della natura e della situazione dei beni, il prezzo, e gli altri pesi ed aggravj della vendita, deve restare affissa per due mesi nell' udienza del tribunale (2194.)

5. Durante questi due mesi le mogli, i mariti, tutori, minori, interdetti parenti o amici, ed il Procuratore Imperiale, sono ammessi se vi è luogo a far fare all' ufizio del conservatore delle ipoteche delle inscrizioni sullo stabile alienato. (2194)

4. Se nel decorso di due mesi dell' esposizione del contratto, non è stata fatta alcuna inscrizione per parte delle mogli, minori, o interdetti sugli stabili venduti (2196.) passano all' acquirente senza alcuno aggravio per ragione della dote, vantaggj, e convenienze matrimoniali della donna, o dell' amministrazione del tutore, salvo il ricorso se vi è luogo contro il marito ed il tutore. (2195.)

Il conservatore delle ipoteche rilascia all' acquirente un certificato comprovante che non esiste veruna inscrizione sugli sta-

bili de' quali si tratta, (2196.) e le ipoteche legali restano purgate quando ancora il conservatore avesse ammesse delle inscrizioni, se il certificato è stato domandato dopo la trascrizione. *Ved.* quanto si è detto di sopra §. V.

5. Se vien presa l'inscrizione deve esserlo:

1. Per le donne in mancanza dei mariti,

Dalla donna medesima: (2139.)

Dal Procuratore Imperiale del tribunale civile del domicilio del marito o del luogo della situazione de' beni; (2138.) E dai parenti tanto del marito che della moglie. (2139.)

2. Per *i minori*, l'inscrizione può essere domandata:

Dal Procuratore Imperiale del tribunale civile del domicilio del marito o del luogo della situazione de' beni. (2138.)

Dai tutori surrogati, che sono tenuti sulla loro responsabilità personale e sotto pena di tutti i danni ed interessi, ad invigilare che le inscrizioni sieno prese immediatamente sui beni del tutore, a motivo della sua amministrazione, ed anche a far fare le inscrizioni. (2137.)

Dai minori (2139.)

Dai loro parenti ed amici. (*vi.*)

6. Prese le inscrizioni, in seguito delle formalità che si sono accennate sul fondo alienato, hanno l'istesso effetto, come se fossero state prese il giorno del matri-

monio, o il giorno in cui ha avuto principio l' amministrazione del tutore. 2139 2165. 2194.)

7. Il Codice Napoleone non dice se il minore abbia facoltà di rincarare il prezzo.

8. Il minore è interessato come gli altri creditori affinchè lo stabile sia ben venduto; deve dunque avere come loro la facoltà di aumentare il prezzo. Non sarebbe cosa giusta il ricusargli un tal diritto.

Ma per far decorrere il termine del nuovo incanto a riguardo del minore, non è necessario notificargli il contratto di acquisto. La copia che resta affissa nella sala di udienza del tribunale per due mesi da una bastante pubblicità alla vendita; il minore ne è avvisato anche quando non sia stata fatta notificazione alcuna al tutore surrogato, come accade quando non si conosce il diritto del minore.

Il minore deve avere quaranta giorni di tempo per rincarare il prezzo. Questa dilazione deve decorrere dal giorno della inscrizione. Qualora ha presa l' inscrizione, è stato avvisato della vendita almeno dal dì della inscrizione medesima.

Se l' acquirente vuol purgare lo stabile dalle ipoteche legali solamente, adempie le disopra prescritte formalità, il minore rincara se lo stima bene, e i diritti degli altri creditori ipotecarj restano intatti.

Se vuole poi purgare le ipoteche giudiciarie e convenzionali, segue le regole stabilite nel precedente paragrafo, ed il minore conserva tutti i suoi diritti.

Ma se vuol purgare a un tempo istesso le ipoteche legali, e le ipoteche giudiciarie e convenzionali, segue il metodo indicato nel precedente paragrafo, e in questo; e se il minore e gli altri creditori aumentano il prezzo quello che è più anziano fa gli atti della procedura.

La donna sotto la potestà del marito ha pure il diritto di far detto rincaro come il minore per la ragione medesima; altrimenti il marito potrebbe intendersela col compratore e vender lo stabile a basso prezzo.

Non è necessario di fare notificazione veruna per le ragioni istesse allegate pel pupillo.

Il termine del nuovo incanto sembra dover decorrere dal giorno dell'inscrizione come pel pupillo mentre è cosa certa, che fin da quel giorno la moglie ha avuta notizia dell'alienazione fatta da suo marito. Ma il suddetto nuovo incanto dando all' acquirente un ricorso in garanzia contro il marito. (*Cod Nap.* 2178. 2191) e l' artic. 2256. dell' istesso Codice, dicendo che *la prescrizione resta sospesa durante il matrimonio, in tutti i casi in cui l' azione della moglie, si può rivolgere contro il marito*, pare, che il prefato termine non debba decorrere, che dal giorno dello scioglimento del matrimonio. Invano opporrebbesi, che se avesse luogo quì l' artic. 2256. ne seguirebbe che verun marito non potrebbe alienare durante il matrimonio, mentre il compratore non potendo pagare con sicurez-

za non vorrebbe acquistare; che in tal guisa una gran parte degli stabili rimarrebbe invenduta e tolta per lungo tempo dalla circolazione, e l'interesse pubblico in un simil caso esige, che la prescrizione del diritto di rincarare il prezzo decorra contro la donna durante il matrimonio. La risposta si è, che l'acquirente non può comprare che sotto la condizione della rinunzia della donna al diritto di fare incantare di nuovo, e può ricusare di comprare se non gli vien fatta. Se il marito non l'esibisce, evvi almeno una presunzione, che la moglie che ha presa l'inscrizione riguardi il prezzo come inferiore, e si riservi di aumentarlo allorchè potrà farlo senza timore di perturbare la domestica tranquillità.

9. Se ha luogo un nuovo incanto per la donna o pel minore, si applichi ciò che si è detto di sopra pel rincaro del prezzo o nuovo incanto.

10. Se sono state prese inscrizioni per parte delle donne, minori o interdetti, e se esistono creditori anteriori, che assorbiscano il prezzo in totalità o in parte, l'acquirente è liberato col pagamento del prezzo o di porzione del prezzo da esso pagata a' creditori collocati in ordine utile, e le inscrizioni qer parte delle donne minori o interdetti, sono cancellate o in totalità o fino alla dovuta concorrenza. (2195.)

11. Se le inscrizioni per parte delle donne, minori o interdetti sono le più antiche, non potrà l'acquirente fare verun pa-

gamento del prezzo in pregiudizio delle medesime, che avranno sempre, come è stato detto di sopra, la data del matrimonio o dell' ingresso del tutore all' amministrazione, ed in questo caso le inscrizioni degli altri creditori, che non vengono in ordine utile, saranno cancellate. (2195.)

§ VI.

Delle procedure ipotecarie contro il terzo detentore che non ha fatto purgare.

1. Se l' acquirente non fa uso alcuno delle due maniere stabilite nel §. IV. e V. le stabile resta aggravato, ed i creditori aventi l' ipoteca e il privilegio inscritto sul predetto stabile lo perseguono in qualunque mano passi per essere collocati o pagati secondo l' ordine de' loro crediti o inscrizioni. (2166.)

Ne segue da ciò, che l' acquirente resta pel solo effetto delle incrizioni obbligato *come detentore* a tutti i debiti ipotecarj; (2167.) egli è tenuto a pagare tutti gl' interessi e capitali esigibili a qualunque somma possono ascendere. 2168.)

2 Egli gode dei termini e dilazioni accordate al debitore originario. (2167.)

2. Se non paga tutto ciò che è esigibile, ogni creditore ipotecario ha diritto di far vendere su di esso lo stabile ipotecato. (2169.)

Non ostante l' acquirente può abbando-

nare lo stabile, purchè non faccia alcuna riserva. (2168.)

In tal guisa però due casi possono aver luogo quando il terzo detentore non fa purgare.

Il *primo* è quello in cui non non paga ne abbandona;

E il secondo è quello in cui non paga, ma abbandona.

Vediamo ciò, che avviene nell' uno e l' altro caso.

i *Del caso in cui il detentore non paga nè abbandona.*

Si è detto, che il terzo detentore, che non purga la sua proprietà è tenuto di pagare tuttociò che è esigibile o di abbandonare lo stabile ipotecato, e che mancando di adempire pienamente a una di queste obbligazioni, ogni creditore ipotecario ha diritto di far vendere contro di lui lo stabile ipotecato. *Cod. Nap.* 2169.

1 Non è necessario, come anticamente ottenere una sentenza, che condanni il terzo detentore a pagare tutti i debiti ipotecarj o ad abbandonare lo stabile.

Ha luogo ora un metodo più semplice indicato dal Codice Napoleone, che non esige, che si ottenga una sentenza.

1. Si fa un precetto al debitore originario di pagare ciò che egli deve. Ved. Lib. 2. p. 5. tit. 4. cap. 1. sez. 3. §. 1. I.

2. Si denunzia il precetto al terzo detentore, con l' intimazione di pagare il debito esigibile o abbandonare lo stabile. (*ivi*)

Intimazione al terzo detentore di pagare

L' ann. ec. ad istanza del Sig. Remigio abitante a... che ha eletto domicilio ec io appiè sottoscritto ho notificato, denunziato, e con le presenti data copia al Sig. Paolo ec. di una citazione fatta al Sig. Pietro ad istanza del detto Sig. Remigio in vigore di atto di.... usciere del .... registrato... contenente un precetto al detto Sig Pietro di pagare al detto Sig. Remigio la somma di franchi 18 mila per l' importare di un obbligazione in forma esecutoria sottoscritta a suo favore dal detto Sig. Pietro in virtù di atto del dì... passato davanti N.. e suo collega notari in Parigi registrato ec. la detta citazione comprovante il rifiuto fatto di pagare, e la dichiarazione inoltre che mancando il detto Sig. Pietro di pagare sarà proceduto al esecuzione contro i suoi stabili; ed in vigore della detta obbligazione, che è in forma esecutoria e dell istanza come sopra, ho fatta intimazione ed anche precetto (a) al detto Sig. Paolo, parlando come sopra, nella sua qualità di detentore di una casa situata

(a) L' artic. 2169 del Codice Napoleone non esige, che una intimazione al detentore; ma l' art. 673. del Codice di procedura, avendo ingiunto, che qualunque esecuzione immobiliare o sugli stabili sia preceduta da un precetto senza distinguere fra quella fatta sul debitore diretto e quella fatta sul detentore, bisogna aggiungere questo precetto ed osservare tutto ciò, che vien detto nel precetto precedente a tale esecuzione e che è stato esposto ne' precedenti volumi.

a . . . ipotecata dal detto Sig. Pietro, mediante la detta obbligazione pel pagamento dei detti 18 mila franchi; la detta casa attualmente detenuta dal detto Sig. Paolo, di pagare al detto Sig. Remigio o a me usciere per lui la detta somma di 18 mila franchi attualmente esigibile senza pregiudizio di altre somme dovute, diritti ed azioni spese ed atti di esecuzione, se non vuol piuttosto rilasciare la suddetta casa per essere oppignorata, e venduta a nome di un curatore nominato in seguito dell' abbandono di essa; il quale Sig. Paolo, parlando come sopra, ha ricusato di pagare ed abbandonare, per la qual cosa gli ho dichiarato, che negando di pagare o abbandonare, sarà proceduto al pignoramento di detta casa. E gli ho, parlando come sopra, lasciata intera copia tanto della summentovata obbligazione e precetto fatto a detto Sig. Pietro, che della presente. Ed in seguito essendomi trasferito al domicilio del Sig. . . Maire o aggiunto della comune di . . . domicilio del Sig. Pietro parlando alla sua persona gli ho lasciata una simil copia tanto delle suddette obbligazioni, e precetto, quanto del presente.

3. Mancando il terzo detentore di pagare o abbandonare, il creditore, ha diritto di fare oppignorare e vendere contro di esso lo stabile ipotecato trenta giorni dopo il precetto fatto al debitore originario, e l' intimazione al suddetto detentore 2169. Su questa procedura *Ved.* Lib. 2. part. 5. tit. 4. cap. 1. § 2. n. XI.

2. Non ostante, il terzo detentore può opporsi alla vendita dello stabile ipotecato che gli è stato dato in possesso e chiedere la preventiva escussione del principal debitore (2170), ma sotto le tre seguenti condizioni:

1. Che non sia personalmente obbligato. (*ivi*) Se dunque in forza del contratto o dopo, avea acconsentito a favore del venditore di pagare per liberarlo dal suo creditore, o si era assoggettato personalmente verso il creditore medesimo, non potrebbe domandare l' escussione.

2. Che restino altri stabili ipotecati per il medesimo debito, in possesso del principale o dei principali obbligati. (*ivi*)

3. Che il creditore non sia privilegiato, o non abbia ipoteca speciale sullo stabile. (*ivi*)

Allora quando trovansi riunite queste tre condizioni, è cosa giusta l' accordare al terzo detentore la facoltà di domandare l' escussione, poichè non nuoce ai creditori; ma se una di queste tre condizioni mancasse, il terzo detentore non potrebbe chiederla.

Questa escussione è domandata nella forma indicata. Lib. 2. p. 2. tit. 5. cap. 1.

Mentre ha luogo si sospende la vendita dello stabile ipotecato. (2170.)

3. I frutti dello stabile ipotecato non sono dovuti dal terzo detentore se non che a contare dal dì dell' intimazione di pagare o di abbandonare, e se le procedure in-

cominciate sono rimaste sospese per tre anni, saranno dovuti i frutti contando dalla nuova che è stata fatta. (2176.)

I frutti scaduti dopo l'intimazione fino alla denunzia dell'esecuzione non si reputano immobili. (*Cod. Proc* 689.); sono distributi in contributo, ma solamente tra i creditori ipotecarj del venditore, senza che i creditori non ipotecarj possano prendervi parte. *Esempio* Lo stabile è stato venduto nel primo di luglio 1807. e produce 3 mila franchi l'anno.

L'intimazione è stata fatta al terzo detentere il primo luglio 1808.; tutti i frutti scaduti dal dì 2. luglio 1807. fino al primo luglio 1808, gli appartengono perchè fino all'intimazione, egli percipe questi frutti di buona fede; e siccome la sua buona fede non cessa che dal dì dell'intimazione, incominciando solo dal suddetto giorno; i frutti non devono più appartenergli. Essendo denunziata l'esecuzione il primo luglio 1809.; i frutti scaduti dopo l'intimazione fatta al terzo detentore fino alla denunzia dell'esecuzione, spettano ai creditori ipotecarj del venditore solamente, non come appartenenti al loro debitore il quale non vi ha alcun diritto, ma perchè avendo essi soli il diritto di procedere contro lo stabile in mano del terzo detentore, hanno soli anche i diritti sui fondi e sui frutti. I creditori non ipotecarj non vi possono prendere alcuna parte.

Tra i creditori ipotecarj la distribuzio-

ne dei frutti scaduti, si fa per contributo, poiche non divengono immobili se non che i frutti scaduti dopo la denunzia, ed i frutti scaduti dopo tal denunzia sono immobili, e distribuiti col prezzo dello stabile per ordine d'ipoteca. (*Cod proc.* 689)

4. Le deteriorazioni che procedono dal fatto o dalla negligenza del terzo detentore in pregiudizio de' creditori ipotecarj o privilegiati danno luogo contro di esso a un' azione d'indennizzazione, ma non può ripetere le spese e miglioramenti fatti che fino alla concorrenza della maggior valuta risultante dal miglioramento. (*Cod. Nap.* (2175.)

Non viene accordata l'azione in indennizzazione per le deteriorazioni anteriori all' intimazione. Il terzo detentore non è reprensibile per avere trascurato o anche lasciato deteriorare un fondo del quale avea giusto motivo di credersi proprietario. Vedasi ciò che è stato detto nel Tomo I.

5. Se l'aggiudicazione è fatta contro il terzo detentore ne risultano i tre seguenti effetti.

1. Le servitù e i diritti reali che avea sullo stabile, avanti il suo possesso, tornano ad aver forza dopo l'aggiudicazione fatta contro di lui. *Esempio*, Io ho sulla vostra casa vicina alla mia una servitù consistente in un diritto di passaggio. Voi mi vendete la casa, ed allora la servitù rimane estinta, non potendo io essere creditore e debitore di me medesimo. Se conservo in ap-

presso questo diritto di passaggio, non è in virtù della servitù; è in virtù del diritto che ha ogni proprietario di fare quello che crede meglio. Ma se la casa mi è levata dai vostri creditori, o per qualunque vostra cagione, il mio titolo di acquirente, che ha operata la confusione del diritto di servitù, rimanendo annullato, questo diritto deve rinascere.

2. Se i creditori del venditore essendo interamente pagati, resta qualchè cosa del prezzo, i creditori personali del terzo detentore possono esercitare la loro ipoteca secondo la loro classazione (2172.), e se non vi sono creditori, il rimanente del prezzo gli appartiene.

3. Il terzo detentore, che subisce l'espropriazione dello stabile ha il ricorso in garanzia come è di ragione contro il debitore principale.

II. *Del caso in cui il terzo detentore, che non ha fatto purgare non paga, ma abbandona.*

1 Perchè l'abbandono possa farsi sono necessarie quattro condizioni.

La prima, che il terzo detentore non sia personalmente obbligato al debito. 2127)

La seconda, che vi sia la capacità di alienare (*ivi.*); se non vi è per cagione di minorità o d'interdizione, il tutore dee farsi autorizzare ad abbandonare da una deliberazione del consiglio di famiglia omologata dal tribunale. Se è una donna deve a-

vere il consenso di suo marito o l'autorizzazione per parte del Giudice.

La terza in fine, che renda conto delle deteriorazioni dello stabile procedenti per sua colpa e negligenza, e che recano pregiudizio ai creditori privilegiati o ipotecarj 2175.

Ma se ha fatti dei miglioramenti, può ripeterli fino alla concorrenza solamente della maggior valuta da essi risultante. (*ivi.*)

La quarta, che renda ragione dei frutti dello stabile, contando dal dì della ricevuta intimazione di pagare o abbandonare, e se le procedure incominciate sono rimaste sospese per tre anni, rende conto, contando dalla nuova intimazione che sarà fatta, (2176)· i frutti percetti innanzi tre anni suddetti, saranno da lui conservati come possessore di buona fede, non avendogli i creditori resi noti i loro diritti.

Se sussistono queste quattro condizioni, il terzo detentore può abbandonare.

2. L'abbandono o il rilascio può farsi anche dopo, che il terzo detentore, *ha riconosciuta* l'obbligazione: (2173.) l'obbligazione non era che ipotecaria innanzi la ricognizione; egli non l'ha riconosciuta che in questa qualità; ciò avrebbe luogo quando ancora si fosse riconosciuto semplicemente debitore personale, perchè non è altro sempre questa ricognizione che un titolo ricognitivo, e quando un titolo di tale specie contiene qualche cosa di più o di diverso da un titolo primordiale, non produce veruno

effetto, (*Cod. Nap.* 1377.) e bisogna sempre ritornare al primo. La ragione si è che l'obbligazione del titolo recognitivo, che oltrepassa o differisce da quella del titolo primordiale, è contratta o per errore o senza causa, il debitore non ha alcun motivo di obbligarsi di più di quelche era tenuto da prima, e le obbligazioni erronee o senza causa sono nulle. (*Cod. Nap.* 1009., e 1031.) Ma se la suddetta obbligazione personale aggiunta all' ipotecaria fosse fondata su qualche causa, il terzo detentore non potrebbe far l' abbandono. Tale sarebbe il caso in cui il venditore, avendo ceduta al creditore una porzione del suo prezzo dovuta dal detentore acquirente, questi si fosse obbligato a pagarla al creditore. Questa obbligazione sarebbe fondata sopra una causa, cioè sulla quietanza o riceuvta fattagli dal venditore di una tal porzione sul prezzo.

Il detentore può in simil guisa abbandonare anche dopo che ha subita la condanna in qualità di terzo detentore solamente, (2173.) La sentenza non trasferisce alcun diritto alle parti e non fa che dichiarare quello che già avevano; in conseguenza il terzo detentore non può essere molestato, neppure dopo la condanna, se non in qualità di detentore ipotecario

L' abbandono può farsi innanzi l' esecuzione; ma si può farlo dopo? La negativa risulta dalla combinazione degli articoli (2169. e 2174.)

A norma dell' artic. 2169., s' intima al

terzo detentore di pagare o di abbandonare; se non paga o non abbandona, si fa *vendere a suo conto*. Se abbandona, vien nominato per amministrare lo stabile abbandonato, (dice l' artic. 2174.) un curatore a nome del quale ne vien proseguita la vendita nelle forme prescritte per l' espropriazioni. In tal modo nel primo caso si procede alla vendita contro il terzo detentore, e nel secondo caso a nome del curatore. Dall' intimazione fino all'esecuzione sono passati trenta giorni, durante i quali il terzo detentore avea tutto il tempo di prendere il partito il più conforme a' suoi interessi. Egli ha conservato lo stabile, ed ha lasciate incominciare le procedure contro di lui; dunque ha acconsentito, e per tal motivo sono state continuate sull' istesso piede. Egli perciò non può in seguito, stante la sua colpa e negligenza, moltiplicare le spese e impedire l' andamento della procedura, necessitando col suo abbandono la nomina di un curatore.

3. L' abbandono per causa dell' ipoteca si fa nella cancelleria del tribunale della situazione de' beni. (2174.)

Atto di abbandono.

A dì... In quest' oggi è comparso nella cancelleria il Sig. Paolo.... abitante... assistito dal Sig. A... suo patrocinatore, il quale per evitare le procedure ipotecarie del Sig. Remigio, sulla cosa qui sotto indicata

e degli altri creditori ipotecarj del Sig. Pietro e in conseguenza dell' azione ad esso accordata dal Codice Napoleone, ha dichiarato, che ad ogni rischio, pericolo e fortuna del detto Sig. Pietro, abbandona una casa situata a ... a lui dal medesimo venduta in vigore di contratto passato davanti N... e suo collega sotto dì .... registrato il... sotto la riserva non ostante di ripetere le spese e miglioramenti, che ha fatti nella suddetta casa fino alla concorrenza del maggior valore risultante dalle prefate spese e miglioramenti, come ancora di esercitare tutti i suoi diritti ed azioni contro il detto Sig. Pietro risultanti dal predetto contratto, e dall' evizione, che egli prova. Di ciò ha richiesto l' atto che gli è stato accordato, e si è firmato con il detto Sig. A...

Si notifica quest' atto ai creditori, e siccome la domanda dell' abbandono è incidente, vien formata con un semplice atto contenente le prove e le conclusioni con l' offerta di comunicare i recapiti giustificativi con ricevuta o esibendoli nella cancelleria. (*Cod. Nap.* 337.)

Atto per domandare l' ammissione dell' abbandono.

Ad istanza del Sig. Paolo per l' addietro detentore di una casa situata a ... da esso comprata dal Sig. Pietro in virtù di contratto ec.

Resta citato il Sig. A... patrocinatore

del Sig. Remigio.... a comparire nel dì ... all' udienza del tribunale per sentir dire, come non essendo il detto Sig. Paolo obbligato in nessuna maniera nella sua qualità a' debiti del Sig. Pietro, gli sarà accordato l'atto dell' abbandono della suddetta casa da esso fatto nella cancelleria con atto del dì .... di cui viene con la presente data copia; ciò facendo il detto abbandono sarà ammesso, salvo al detto Sig. Paolo le sue riserve espresse nell' atto suddetto, e al detto Sig. Remigio il procedere per i suoi diritti sulla suddetta casa come meglio gli sembrerà, chiedendo le spese le quali si riserva in ogni caso di ripetere contro il detto Sig. Pietro. Di che atto ec.

Se l'abbandono non è contestato non vi è di bisogno di farlo ricevere per mezzo di una sentenza. Il creditore fa deputare un curatore come si vedrà; ma se è contestato, il creditore può rispondere con un semplice atto. Si và all' udienza e se l' abbandono è rigettato si pronunzia in questi termini.

Sentenza che rigetta l' abbandono.

Il tribunale senza far caso dell' abbandono fatto nella cancelleria dalla parte A... con atto del dì ... il quale vien dichiarato nullo; nè alla domanda perchè sia ammesso, che vien dichiarata non ammissibile o vien rigettata, autorizza la parte B... a procedere contro la detta parte A... per la

vendita con pignoramento della casa indicata nell' atto suddetto. E condanna la detta parte A... nelle spese di cui in qualunque occasione le parte B...dovrà essere rimborsata per privilegio come spese di procedure straordinarie sul prezzo proveniente dalla vendita della suddetta casa.

Se l' abbandono viene ammesso la sentenza aggiudica le conclusioni dell' atto surriferito:

4. Quando il suddetto abbandono è ammesso i creditori procedono per la vendita come segue.

— 1. Il più diligente presenta un istanza per far deputare un curatore.

ISTANZA PER FAR DEPUTARE UN CURATORE ALL' ABBANDONO.

Ai Signori Presidente e Giudici del tribunale di...

Espone umilmente Remigio...proprietario a... creditore del Sig. Pietro abitante a...a tenore dell' obbligazione passata davanti N... notaro a... registrata a... sotto dì.... contenente la promessa di pagare nel primo aprile ultimo passato la somma di 10. mila franchi, e la stipulazione d' ipoteca sopra una casa situata... e quindi venduta al Sig. Paolo... il quale in sequela delle procedure dirette contro di lui come detentore dall' esponente, ha abbandonata la suddetta casa con atto fatto nella cancelleria nel dì...

Domanda perciò che vi degniate Signori, vista la copia qui annessa del suddetto atto di abbandono, nominare per la detta casa abbandonata un curatore, affinchè l' esponente possa procedere contro di lui per la vendita della predetta casa nelle forme prescritte per l' esecuzioni immobiliari, e voi farete bene.

ORDINANZA.

Sia comunicata al Procuratore Imperiale e ne sia fatto rapporto all' udienza del... Fatto questo dì...

CONCLUSIONI.

Io non impedisco la domandata nomina Fatto questo...

Nell' indicato giorno in sequela del rapporto vien pronunziata la sentenza.

SENTENZA DI NOMINA DI UN CURATORE ALL' ABBANDONO.

Napoleone ec. (il preambulo nella forma di quello riportato sotto il §. I. trattandosi degli assenti.)

Il tribunale rendendo ragione sulla detta istanza, nomina per curatore alla predetta casa abbandonata la persona del Sig.. abitante a... il quale essendo personalmente presente, ha dichiarato che accetta una tale incombenza, ed ha prestato giuramento di bene e fedelmente esercitarla rendendone conto quando ed a chi apparterrà.

2. Si procede per la vendita dello sta-

bile contro il curatore nelle prescritte forme per l'espropriazioni. (2174.) Se è stato fatto precetto al detentore non vi è bisogno di rinnovarlo al curatore che è succeduto al detentore suddetto. In conseguenza spirati trenta giorni dopo il precetto si fa l'esecuzione contro quest' ultimo. Quantunque quello che ha alienato sia per verità il solo debitore nonostante non se gli notifica per un atto dell' esecuzione. L'artic. 2174. dice che si procede alla vendita contro il curatore; dunque è a lui solo che si devono notificare simili atti.

5. Sulla restituzione de' frutti per parte del detentore e la loro distribuzione, *Vedasi* quanto si è detto di sopra 1. 3.

6. Sulle deteriorazioni da esso fatte e la repetizione dei miglioramenti, *vedasi* ugualmente sopra 1. 4.

7. L' abbandono non impedisce, che fino all' *aggiudicazione*, il terzo detentore non possa riprendere lo stabile pagando tutto il debito e le spese. (2173.)

Lo può dopo l' aggiudicazione preparatoria fino all' aggiudicazione definitiva esclusivamente. Si applichi qui ciò che si è detto lib. 2 p. 5. tit. 4. cap. 1. N. VII.

Il detentore, che paga è surrogato di pien diritto, alle ipoteche e privilegj de' creditori pagati. (*Cod. Nap.* 1251. 2.) I creditori non possono reclamare, poichè non ne risentono verun pregiudizio.

8. Se il terzo detentore non lo riprende; lo stabile è venduto; ma l'abbandono di esso produce i seguenti effetti.

1. La servitù e i diritti reali, che il terzo detentore avea sullo stabile innanzi il suo possesso, tornano a rivivere in suo favore. *Ved.* sopra 1. 5. 1.

2. I creditori personali del terzo detentore esercitano la loro ipoteca dopo quelli che sono inscritti contro i precedenti proprietarj. *Ved.* 1. 5. 2.

3. Il terzo detentore ha il ricorso contro il debitore principale. *Ved.* 1. 5. 3.

L.

LICITAZIONE.

VEDI SUCCESSIONE.

M.

MATRIMONIO

Ci limitiamo qui a parlare della procedura relativa al matrimonio e per la quale il Codice Napoleone prescrive delle regole particolari.

Questo titolo si divide in tre paragrafi;

Il primo tratta dei matrimonj dei minori:

Il *secondo* degli atti rispettosi:

Il *terzo* dell' opposizione al matrimonio e del modo di togliere queste opposizione.

§. I.

Della procedura relativa al matrimonio de' minori.

1. Se non vi sono nè padre nè madre nè avoli nè avole, o che si trovino tutti nell' impossibilità di manifestare la loro volontà, i figli o figlie legittimi minori di anni ventuno, non possono contrarre matrimonio senza il consenso del consiglio di famiglia. (*Cod. Nap.* 160.) Si vede da ciò, che il consenso del tutore non basta; la legge non ha accordata a lui solo la facoltà di accasare il minore, perchè potrebbe consultare il proprio interesse più di quello del pupillo, come si è spesse volte osservato, legandolo in matrimonio a uno de' suoi fi-

gli o figlie o altra persona che vorrebbe favorire.

2 Il figlio naturale, che non è stato riconosciuto, e quello che dopo esserlo stato ha perduti i suoi genitori, o il di cui padre e madre non sono in grado di manifestare la loro volontà, non possono finchè non abbiano passata l' età di ventun anni completi, legarsi in matrimonio, se non dopo aver ottenuto il consenso di un tutore, che viene su tal proposito ad essi nominato. (159.)

3. *Vedasi* al titolo del *Consiglio di famiglia*, da chi questo consiglio può essere convocato, come può esserlo, e le conseguenze di una tal convocazione.

4. E' egli necessario che la deliberazione sia omologata? Giacchè la deliberazione del Consiglio di famiglia, deve esserlo quando si tratta dell' alienazione di un stabile, sembra a prima vista, che debba esserlo parimente, e con maggior ragione, nell' alienazione della persona, che è un bene assai più rilevante. Tuttavia bisogna osservare, che qualora si tratti di alienare i beni, il Giudice che non è interessato alla cosa, è che non è spinto dalla passione, può meglio della famiglia ordinare ciò che più conviene. Quando poi si tratta di matrimonio, il Giudice che non conosce la persona, non scorge come i parenti quello che può essere più vantaggioso al minore. L' omologazione pertanto non è necessaria, ed il Codice non l' esige.

§ II.

Degli atti rispettosi.

1. Gli atti rispettosi si esigono da quelli che non hanno bisogno di consenso per contrar matrimonio. Nondimeno il figlio di famiglia che ha venticinque anni compiti, e la figlia che pure ha compiti gli anni ventuno, sono tenuti prima di unirsi in matrimonio, di chiedere con un atto rispettoso e formale il consiglio de' respettivi genitori o quello de' loro avoli o avole, allorchè i genitori sono morti, o nell' impossibità di manifestare la loro volontà. (*Cod. Nap.* 151.)

Dall' età di venticinque fino a' trent' anni completi per i maschj, e dall' età di anni ventuno completi fino a' venticinque per le femmine, l'atto rispettoso, che viene prescritto e sul quale non vi è il consenso pel matrimonio, deve essere rinnovato due altre volte di mese in mese, e un mese dopo il terzo atto si può passare alla celebrazione del matrimonio. (152.)

Dopo l' età di anni trenta per i maschi e di venticinque per le femmime, si può passare in mancanza di consenso in sequela di un atto rispettoso, alla celebrazione del matrimonio spirato che sia il termine di un mese. (153)

2. Ecco le formalità da osservarsi.

L' atto rispettoso deve essere notificato

da due notari o da un notaro e due testimonj. (54.)

Non è necessario il presentare un istanza per far nominare i notari. La legge lo richiede.

2 Nel processo verbale, che deve esser formato si fa menzione della risposta,

Atto rispettoso.

L' an. ec.... il dì... ad istanza del Sig. Luigi Paolo mercante abitante a... ed accompagnati dal detto Sig. Paolo, noi.... notaro a ... abitante a... ci siamo portati alla casa del Sig. Gio. Paolo mercante a... dove essendo il detto Sig. Luigi Paolo parlando in nostra presenza al detto Sig. Gio Paolo suo padre, gli ha detto, che continuando la preghiera già fattagli, di acconsentire al suo matrimonio con la fanciulla.... chiede rispettosamente a detto suo genitore che voglia dargli il suo consiglio relativamente ad un tal matrimonio; il quale Sig. Gio. Paolo padre, ha risposto, che... ed ha firmato, o ha ricusato di firmarsi su di una tale interpellazione. (Se ricusa di rispondere si dice.) *ha ricusato di rispondere e di firmare la sua negativa a tale interpellazione.*

Della quale risposta o rifiuto, il Sig Luigi Paolo ci ha richiesto l'atto, che da noi gli è stato accordato, e si è firmato con noi. Ciò fatto abbiamo lasciata al detto Sig. Gio Paolo la copia del presente atto rogato nella sua casa, e la di cui minuta è resta-

tà in possesso di ... uno de' sottoscritti notari. (a)

Si può eseguire quest' atto anche senza la presenza del figlio ed allora la domanda diretta al padre di dare il suo consiglio, vien fatta dai notarj.

3. Se non sono stati fatti atti rispettosi nei surriferiti casi in cui sono prescritti, il matrimonio non è nullo, mentre il consenso dei genitori, degli ascendenti o del consiglio di famiglia non dà luogo alla domanda di nullità, se non qualora un tal consenso è necessario (128.)

Frattanto l' uffiziale dello stato civile, che ha celebrato il matrimonio, viene ad istanza delle parti interessate e del Procuratore Imperial del luogo dove è seguita la celebrazione, condannato a un ammenda, che non può oltrepassare i trecento franchi e ad una prigionia, che non può esser minore di un mese (136. 157.)

§. III.

Delle opposizioni al matrimonio.

1.° Il diritto di formare opposizione al matrimonio appartiene:

1. Alla persona legata in matrimonio con una delle due parti contraenti. (127) nota V. Tom. 1. nota 45.

(a) L' artic. 41. della legge del 22. frigifero an. 7. proibisce di rilasciare prima del registro la copia di un atto soggetto a tal formalità sulla minuta; ma ne eccettua gli atti, che si notificano alle parti.

2. Al padre o in mancanza del padre alla madre, ed in mancanza del padre e della madre agli avoli ed avole; ancorchè i loro figli e discendenti abbiano venticinque anni completi. (173.)

3. In mancanza di ogni ascendente, al fratello o alla sorella, allo zio o alla zia, al cugino o alla cugina, germani maggiori, ma solamente nei due seguenti casi.

Il Primo, quando non vi sono nè padre nè madre nè avoli o avole, o che trovanti tutti nell'impossibilità di manifestare la loro volontà, e che il figlio o figlie minori di ventun anno non hanno ottenuto il consenso del consiglio di famiglia. 174.

Il secondo, quando l'opposizione e fondata sullo stato di demenza di uno de' due sposi. (*ivi.*)

Il tutore o curatore non può formare opposizione, se non in due casi. Bisogna inoltre, che la sua opposizione sia formata durante la tutela o cura, e che vi sia stato autorizzato da un consiglio di famiglia che può convocare. (175.)

2. L'atto di opposizione annunzia la qualità che da all' opponente il diritto di formarla. Contiene l'elezione del domicilio nel luogo dove il matrimonio deve essere celebrato; deve ugualmente contenere i motivi dell' opposizione quando non sia fatto per parte di un ascendente, il tutto sotto pena di nullità e dell' interdizione dell' ufiziale ministeriale, che sottoscritto avesse l'atto contenente la suddetta opposizione. 176.

In oltre l'atto deve essere firmato sull' originale e sulla copia dall' opponente o da persona munita di un suo speciale ed autentico mandato di procura. Vien notificato con la copia di detta procura alla persona e al domicilio delle parti ed all' uffiziale dello stato civile, che appone il suo *vidit* sul detto originale. (66.)

Opposizione al Matrimonio.

L' an. ec ad istanza del Sig. Gio. Paolo mercante abitante ec. per cui è stato eletto domicilio in casa ... io appiè sottoscritto, ho notificato, e dichiarato al Sig. Maire di .... nel suo domicilio situato ... parlando .... o nella casa della comune parlando a ..., come il detto Sig. Gio. Paolo, è opponente, che si proceda al matrimonio del Sig. Luigi Paolo suo figlio (a) mercante abitante a... con la fanciulla Sig.... (b) la quale è in maggiore età abitante (c)...., ed ho al suddetto

---

(a.) Bisogna indicare la qualita, che da all' opponente il diritto di formare l' opposizione sotto pena di nullita. (*Cod. Nap.* 176.)

(b.) Non è necessario l' indicazione della persona con la quale deve essere fatto il matrimonio, quando le ragioni di opporsi sono generali, e possono applicarsi ad ogni specie di matrimonj per esempio quando quello che vuole accasarsi è minore e non ha il consenso del consiglio di famiglia; quando l' opposizione è fondata sul suo stato di demenza.

(c) Gli ascendenti sono dispensati dall' enunciare i motivi, perchè si suppone che la loro tenerezza per i propri figli non gl' induce ad opporsi senza gravi ragioni; d' altronde poco importa a loro ed al figlio di renderle pubbliche. Non è l' istessa cosa dei collaterali i quali non possono op-

Maire come sopra lasciata copia della presente a cui ha apposto il suo vidit e il di cui costo è di....

3. L' uffiziale dello stato stato civile fa senza dilazione una menzione sommaria dell' opposizione sul registro delle pubblicazioni; fa anche menzione in margine dell' inscrizione e di dette opposizioni, e delle sentenze o atti fatti perchè sieno levate, e la di cui copia gli è stata consegnata. (67.)

4. Nel caso di oposizione, l'ufiziale dello stato civile non può celebrare il matrimonio prima che la detta opposizione non sia stata levata, sotto pena di 3000. franchi di ammenda e de' danni ed interessi. (68.)

5. La domanda perchè sia sia levata l' opposizione o inibitoria non deve essere preceduta dal preliminare di conciliazione secondo l' artic. 49. 5. del Codice di procedura. Per vero dire questo paragrafo sembra non esser fatto che per l' opposizioni sule cose mobiliari, ma il motivo è applicabie all' opposizione al matrimonio, attesochè un tal motivo è che quello che domanda che l' opposizione sia levata, non fà che difen-

---

porsi, che per due motivi esposti sopra §. til. 3. dovendo essi esprimerli. Se uno di detti motivi è la demenza di uno dei futuri sposi, si deve dire. „ Atteso lo stato abituale „ del detto Sig. Luigi, il quale rende necessaria la sua in- „ terdizione; dichiarando il detto Sig. Paolo, che per fa „ pronunziare la detta interdizione ha presentata la sua „ domanda al Sig. Presidente del tribunale di prima istan- „ za di . . . che decidera su tal domanda dentro il termine „ che verrà fissato dal tribunale. „ Una tal dichiarazione non è necessaria, giacchè l' artic. 174. del Cod. Nap. no la prescrive.

dersi dalla medesima, e il reo convenuto non è obbligato a citare in conciliazione. Inoltre una tal domanda per levare di mezzo l' opposizione esige celerità secondo l'artic. 17. del Cod. Nap che vuole che resti decisa dentro dieci giorni: ora a norma dell' artic. 49. 2. del Codice di procedura le domande, che esigono celerità sono dispensate dal detto preliminare

6. Sebbene la predetta domanda esiga celerità non si deve permettere di citare con breve termine, poichè l' articolo 177. del Codice Napoleone, ordinando che debba aver luogo la decisione dentro dieci giorni lascia sussistere il consueto termine delle citazioni, che è di giorni otto secondo l'artic. 72. del Codice di procedura.

7. La domanda affinchè sia levata l' opposizione o inibitoria, si presenta al tribunale di quello contro il quale è stata formata, perchè è, a parlar propriamente, reo convenuto in tale opposizione; *arg.* dell' artic. 567. che per questo motivo vuole che la domanda, per togliere un' esecuzione sia recata al domicillo di quello che l' ha sofferta.

Domanda
che sia levata l' Opposizione.

L' an. ec. ad istanza del Sig. Luigi Paolo ec. è stato citato il Sig. Gio. Paolo ec. a comparire nel termine di otto giorni innanzi al tribunale di ... per sentir dire, 1. che sarà puramente e semplicemente levata l' op

posizione formata contro il richiedente con atto del dì... ad istanza di detto Sig. Gio. Paolo al matrimonio del detto Sig. Luigi Paolo, in mano del Sig... Maire di... il quale sarà tenuto in sequela della notificazione che gli verrà fatta della sentenza da pronunziarsi, di far menzione della sentenza sul registro della pubblicazione dei matrimonj in margine dell' inscrizione della suddetta opposizione, al che fare sarà costretto anche con l' arresto personale; e facendolo ne resterà libero, e come ancora di procedere al matrimonio del richiedente, essendo state adempite ed osservate le condizioni e formalità in tal caso ordinate; 2. che per avere indebitamente fatta la detta opposizione ed avere pregiudicato al richiedente il detto Sig. Gio. Paolo sarà condannato verso di lui nella somma di... di danni ed interessi; ed ho al detto Sig. Gio. Paolo ec.

8. L' instruzione sull' opposizione si fa sommariamente perchè la domanda esigendo celerità è sommaria. (*Cod. proc.* 404.)

Se l' opposizione formata dal fratello o la sorella, lo zio o la zia il cugino o la cugina è fondata sullo stato di demenza di uno de' futuri sposi, una tale opposizione non viene ammessa in alcun modo, se non a carico dell' opponente di chiedere l' interdizione e farla pronunziare nel termine fissato dalla sentenza. (*Cod. Nap.* 174.)

9. La sentenza vien pronunziata dentro dieci giorni dalla data della domanda che sia levata l' opposizione. (177.)

1. Se l'opposizione è ben fondata; la Sentenza che l'ammette è in questi termini.

SENTENZA CHE CONFERMA L' OPPOSIZIONE.

Il tribunale rigetta la parte di ... dalla sua domanda affinchè sia levata l'opposizione fatta al suo matrimonio della parte di ... con atto ... del dì ... in conseguenza inibisce l'andare avanti nel suddetto matrimonio, sotto le pene pronunziate dal Codice Napoleone. Condanna la predetta parte di... nelle spese.

L' uffiziale dello stato civile, che andasse avanti nel matrimonio malgrado la suddetta sentenza, oppure malgrado l' opposizione anche senza sentenza, senza che questa sia stata precedentemente levata, sarebbe sottoposto all' ammenda di 300 fr. ed ai danni ed interessi delle parti. (68.)

2. Se l' opposizione è stata formata senza sufficienti motivi si pronunzia puramente e semplicemente, che sia tolta di mezzo l' opposizione. (174. 2.) aggiudicando le conclusioni della surriportata domanda, e gli opponenti, fuori che gli ascendenti, possono essere condannati ai danni ed interessi. (179.) Gli ascendenti non possono esserlo, perchè si suppone, che la loro opposizione benchè non ammessa, sia dettata dalla tenerezza paterna e non dalla volontà di pregiudicare.

La sentenza non è esecutoria per modo

di provvisione non essendo questo caso nel numero di quelli indicati dall' artic. 135. del Cod. di procedura.

10. Se vi è luogo all' appello, esso è deciso dentro i dieci giorni dalla citazione. (178.)

MINORI.

Delle formalità e procedure relative ai minori.

Le procedure e formalità relative ai minori sono di tre sorte:

Le prime sono relative agl' interdetti ed a minori non emancipati; *Le seconde* a un minore, che si vuole emancipare, o è emancipato; *le terze* agl' interdetti ed a minori, tanto sotto tutela o emancipati per alienare o ipotecare i loro beni o investire ed impiegare i respettivi fondi.

§ I.

Procedure relative agl' interdetti e minori non emancipati.

Evvi una moltitudine di casi, in cui la famiglia del minore o dell' interdetto deve determinare sugl' interessi dell' incapace. Si devono allora osservare le regole comuni a tutte le deliberazioni del consiglio di famiglia e che sono state esposte trattando di quella materia. Devonsi anche osservare delle regole particolari prescritte per ciascheduno dei casi suddetti.

Nell' impossibilità di riportare tutti questi casi, si esporranno i principali, che sono in numero di ventiquattro.

Il primo è quando il padre defunto lascia la moglie incinta. Vien nominato dal consiglio di famiglia un curatore al ventre pregnante. Alla nascita del fanciullo la madre ne diviene tutrice, ed il curatore di pien diritto diventa il tutore surrogato. (*Cod. Nap.* 393.)

Il secondo, è quando una madre vedova e tutrice vuole rimaritarsi. Ella deve innanzi l' atto del suo nuovo matrimonio convocare il consiglio di famiglia, il quale deciderà se la tutela deve esserle conservata. Mancando di fare questa convocazione, perde la tutela di pien diritto, ed il secondo suo marito è responsabile di tutte le conseguenze della tutela, che avrà indebitamente conservata. (395.)

Quando il consiglio di famiglia legalmente convocato, conserva la tutela alla madre, le da necessariamente per contutore il predetto suo secondo marito, che diviene solidalmente responsabile con sua moglie dell' amministrazione posteriore al suo matrimonio. (396.) Se il patrigno futuro fosse minore, non potrebbe essere nominato, escludendo l' artic. 442. dalla tutela i minori, fuori del padre o la madre. La madre passando sotto la potestà maritale, non può rimaner tutrice. In tal caso si nomina un altro tutore, salvo all' epoca della maggioranza del patrigno l' affidargli la tutela, se nulla vi si oppone.

Il terzo è quando una madre rimaritata e mantenuta nella tutela, ha scelto un tutore testamentario per i figli del primo suo maritaggio. Questa scelta non è valida, se non qualora venga conformata dal consiglio di famiglia. (400.)

Il quarto è quando vi e concorrenza per la tutela tra due bisavoli della linea materna. La nomina vien fatta dal consiglio di famiglia, che non può scegliere nondimeno che uno solo di questi due ascendenti. (404.)

Il quinto è quando un figlio minore e non emancipato resta senza padre, senza madre nè tutore nominato da suo padre nè da sua madre o ascendenti maschi, o che il tutore in una di queste due qualità sia escluso o validamente scusato; si provvede dal consiglio di famiglia alla nomina di un tutore. (405.)

Il Sesto, e quando si tratta di nominare un tutore surrogato. Lo è parimente dal consiglio di famiglia, (420.) innanzi che entri nell' esercizio di sue funzioni il tutore legittimo o testamentario. (421.) e quando il tutore è eletto si nomina il tutore surrogato immediatamente dopo la di lui nomina. (422.)

Il settimo è quando un tutore essendo stato dopo la sua accettazione nominato a una funzione che dispensa dalla tutela, non vuole più conservarla. Deve dentro il mese convocare il consiglio di famiglia

affinchè proceda all' elezione di un altro in sua vece (431.)

L' ottavo è quando spirata questa funzione, il nuovo tutore chiede la sua dimissione, o l' altro torna a domandare la sua tutela. Può essergli restituita dal consiglio di famiglia. (*ivi.*)

Il nono è quando durante la tutela il tutore entra nell' età di settanta anni o diviene infermo e vuole essere dispensato dalla tutela. Deve adunare il consiglio di famiglia per esserne sgravato. (433. 434.)

Il decimo è quando un tutore è stato nominato da una deliberazione alla quale non era presente. Se ha delle scuse da addurre, deve far convocare il consiglio di famiglia nel termine di tre giorni dalla notificazione avuta della sua nomina, oltre una giornata per ogni tre miriametri di distanza dal luogo del suo domicilio a quello dell' apertura della tutela. (439.)

L' undecimo è quando vi è luogo alla destituzione del tutore. Vien pronunziata questa dal consiglio di famiglia convocato mediante le premure del tutore surrogato o *ex officio* dal Giudice di pace. Questi non può dispensarsi dal fare una tal convocazione, qualora sia formalmente richiesta da uno o diversi parenti o affini del minore in grado di cugino germano o in più prossimo grado. (*Cod. Nap.* 446.)

Il duodecimo è quando il tutore vuol prendere in affitto i beni del minore; non può farlo, se il consiglio di famiglia non

abbia autorizzato il tutore surrogato a stipulare un tal' affitto. (450.)

Il decimo terzo è quando vien stimato a proposito non vendere dei mobili appartenenti al minore credendosi più util cosa il conservarli in natura. Il tutore non ha tal facoltà senza l' autorizzazione del consiglio di famiglia (452.) Il padre e la madre finchè hanno il godimento proprio e legale de' beni del minore non han bisogno di questa autorizzazione, mentre sono dispensati dal vendere i mobili se preferiscono il ritenerli per restituirli in natura (453.) attesochè hanno il diritto di goderli, ma devono farne fare una stima a loro spese. *Ved.* il suddetto artic. 453.)

Il decimo quarto è quando si tratta di regolare la spesa annuale del minore e quella dell' amministrazione de' di lui beni. Il consiglio deve allora nell' ingresso dell' esercizio della tutela, fuori di quella di suo padre e di sua madre regolare, questa spe sa secondo il prospetto e la rendita de' beni amministrati. Può anche autorizzare il tutore a farsi ajutare nella sua azienda da uno o diversi amministratori particolari salariati agenti sotto la sua responsabilità.(454.)

Il decimo quinto, è quando si tratta di determinare positivamente la somma per la quale incomincierà per il tutore l' obbligo d' impiegare gli avanzi delle entrate oltre la spesa. Il consiglio deve determinarla nell' atto che entra nell' esercizio della tutela. (453.)

Il decimo sesto è quando si tratta di accettare o ripudiare una successione pervenuta al minore o all' interdetto. Il tutore non può far cosa alcuna senza un' autorizzazione preventiva del consiglio di famiglia. L' accettazione non ha luogo se non per mezzo di benefizio d'inventario. (461.)

Il decimo settimo è quando un eredità ripudiata da un minore, non è stata accettata da un altro, e che è utile pel minore il riprenderla. Il tutore non può farlo se non con l' autorizzazione del consiglio di famiglia. (462)

Il decimo ottavo, è quando è stata fatta al minore una donazione. Essa non può essere accettata dal tutore senza l' autorizzazione del consiglio di famiglia affinchè abbia relativamente al minore l'istesso effetto che pel maggiore 463.

Il decimono è quando si tratta d'intentare un azione immobiliare, o di renunziare ad un azione di tal natura Il tutore non ha facoltà se non è autorizzato dal consiglio di famiglia.

Il ventesimo è quando il tutore vuol promovere una divisione. Non può farlo se non con la suddetta autorizzazione. (465.)

Il ventesimo primo è quando si tratta di transigere per il minore. *Ved.* Tom. I. ove si tratta della transazione.

Il ventesimo secondo è quando il tutore avendo motivi di grave malcontento sulla condotta del minore vuol farlo arrestare. Non ha questa facoltà se non dopo aver

prodotti i suoi reclami avanti al consiglio di famiglia ed essere stato dal medesimo autorizzato, (468.)

Il ventesimo terzo è quando si tratta del matrimonio del minore. *Ved matrimonio*.

Il Ventesimo quarto finalmente è allorchè qualcheduno vuol prendere la tutela officiosa di un minore, che non ha nè padre nè madre, ma ha de' parenti che sono noti. Non può diventare tutore officioso se non col consenso di un consiglio di famiglia. (*Cod. Nap* 361)

Per le forme generali da seguirsi in queste adunanze di famiglia. *Ved. Consiglio di famiglia*.

§ II.

Delle formalità e procedure relative ai minori, che se vogliono emancipare o che non lo sono.

1. Un minore può essere emancipato in tre maniere.

1. Mediante il matrimonio, che emancipa di pien diritto. (467.)

2. Da suo padre, ed in mancanza da sua madre quando ha terminata l'età di quindici anni. (477.)

Questa emancipazione si opera con la sola dichiarazione del padre o della madre ricevuta dal Giudice di pace assistito dal suo cancelliere. (*ivi*)

3. Dal consiglio di famiglia quando il

minore non ha nè padre nè madre, che ha diciotto anni completi, e dal detto consiglio vien giudicato capace. In tal caso l'emancipazione risulta dalla deliberazione che lo ha autorizzato, e dalla dichiarazione, che il Giudice di pace come Presidente del consiglio di famiglia fa nell'atto medesimo, *che il minore è emancipato* (478.)

Allorchè il tutore non ha fatta premura alcuna per l'emancipazione del minore, di cui si è parlato nel precedente articolo, e che uno o diversi parenti ed affini del medesimo in grado di cugino germano o in grado più prossimo, lo credano capace di essere emancipato, possono fare istanza al Giudice di pace, che aduni il consiglio di famiglia per deliberare su tal proposito. Il Giudice di pace, deve aderire ad una tal richiesta. (479.)

2 In qualunque maniera che il minore sia emancipato, se gli è dovuto un rendimento di conti di tutela, non può farselo rendere se non assistito da un curatore nominato da un consiglio di famiglia (480)

La legge non fa distinzione tra l'emancipato per via di matrimonio o in altra guisa; perciò devesi nominare a tutti un curatore.

La cura non appartiene di pien diritto al padre, alla madre ed altri ascendenti come la tutela. Il Cod. art. 480. parla in generale e vuole che il curatore sia nominato dal consiglio di famiglia. Si deve nominare il padre e in sua mancanza la ma-

dre, e mancando questa l'ascendente istesso nell' ordine con cui si conferisce la tutela, se non si sono scusati dall' accettarla. Quando il rendimento di conti della tutela è dovuto da quello, che è nominato curatore si può sempre eleggerlo, ma si deve nominare un altro curatore pel rendimento dei conti, ed in tutti i casi in cui il minore sarà in opposizione d'interessi seco lui.

Se la donna minore resta emancipata per mezzo del matrimonio e suo marito sia maggiore, egli è curatore di pien diritto. *Ved.* Lib. 2. p. 1. tit. 1. cap. 3. art. 9. *Settimo caso*. Ma se è minore non potendo agire per se medesimo senza curatore, non può essere curatore di sua moglie; e bisogna nominarne uno. (*ivi. Ved. ottavo caso.*)

3. Il minore emancipato non può creare verun imprestito sotto alcun pretesto, senza deliberazione del consiglio di famiglia omologato dal tribunale civile dopo aver sentito il Procuratore Imperiale. (*Cod. Nap.* 483.)

4 Non ha facoltà neppure di vendere nè alienare i suoi stabili, nè fare alcun' altro atto fuori di quelli di pura amministrazione, senza osservare le forme prescritte pel minore non emancipato (484.) Ved. quanto si è detto di sopra al *decimosesto, decisettimo, decimottavo, decimonono, ventesimo, ventunesimo, e ventesimo terzo caso*, ed in seguito §. III.

5. Se il minore emancipato contrae delle obbligazioni per via d' imprestiti o in altra

guisa, sono riducibili nel caso di eccesso. Il tribunali prenderanno su tal proposito in considerazione l'asse patrimoniale del minore, la buona o cattiva fede delle persone, che avranno contrattato con esso, l'utilità delle spese (84)

Ogni minore emancipato, i di cui impegni fossero stati ridotti in virtù dell'articolo precededente, potrà essere privato del benefizio dell' emancipazione, la quale gli sarà tolta con le forme medesime che avranno avuto luogo per conferirgliela. (485)

Se dunque è il padre o la madre che glie l'ha conferita, gli sarà tolta mediante una loro dichiarazione (*Ved. sopra* 1) Se è stato il consiglio di famiglia, lo sarà in forza di una sua deliberazione. Ma se il minore è emancipato mediante il matrimonio, non potendosi annullare il matrimonio, si può far uso contro questo minore ammogliato degli stessi mezzi che si pongono in opra contro i maggiori prodighi, vale a dire facendogli nominare un consultore legale. *Ved. Interdizione*.

§. III.

Procedure relative ai minori tanto sotto tutela o emancipati per alienare o ipotecare i loro stabili, ed impiegare i loro fondi.

Si esporrà nel primo articolo la procedura da osservarsi per alienare; nel secondo quella che ha luogo quando si vuole i-

potecare; nel terzo quella che si pratica per essere autorizzati a fare impieghi.

ART. I.

Procedura da osservarsi per alienare gli stabili de' minori e interdetti.

Preliminare.

Le formalità che si esporranno non sono in verun modo abblicabili al caso in cui si tratti di dividere o porre in licitazione uno stabile su cui il minore o l' intedetto ha parte, (*Cod. Nap.* 460.) sebbene la divisione e la licitazione sieno maniere per alienare. La forma da osservarsi in tal caso quando un minore o un interdetto vi sono interessati, sarà descritta sotto la parola *successione*, trattandosi della divisione e licitazione. Non si parla quì, che delle procedure da paticarsi nelle altre alienazioni, secondo che sia *di assoluta necessità per il minore o di un evidente vantaggio*.

I. Caso in cui è necessario o utile il vendere.

1. Vi è *assoluta necessità* di alienare i beni del minore nei cinque seguenti casi.

1. Allora quando bisogna pagare dei debiti esigibili, e che per far ciò non vi siano fondi sufficienti specialmente se i beni siano oppignorati, nel qual caso si può seguire il metodo di cui quì si parla per

evitare le spese di un esecuzione sugli stabili. *Ved.* Lib. 2 p. 5. tit. 4. cap. §. 3.

2. Quantunque il minore emancipato autorizzato a fare il commercio nella forma prescritta dal Codice di commercio artic. 2. sia a tenore di un tale articolo considerato come maggiore, e quindi a norma dell'art. 6 del suddetto Codice, possa impegnare ed ipotecare i suoi stabili, in virtù dell'autorizzazione di commerciare e senz'altra autorizzazione speciale; non ostante non può in seguela della prima alienare i predetti suoi stabili se non che osservando le formalità prescritte dall'articolo 457. e seguenti del Codice Napoleone (*Cod. Com. art.* 6.) e quelle volute dal Codice di procedura, che imprendiamo ad esporre.

Quando impegna ed ipoteca si presume che non si pregiudichi, poichè si obbliga a cagione del suo traffico, quale è stato creduto capace di dirigere.

Ma se potesse senza formalità alcuna vender questi beni potrebbe farsi del pregiudizio non vendendoli a quell'alto prezzo, che avrebbe ricavato, se seguite avesse le formalità, le quali essendo precedute da una stima, e rendendo pubblica la vendita coll'invitare la moltitudine a rincarare il prezzo, non vi è da temere, che sieno venduti sotto al loro giusto valore.

3. Vi è necessità allorchè i beni esigono dei risarcimenti, che il minore non è in grado di fare.

4. Per levare di prigione il padre o la

madre del minore, *argom.* dell' artic. 1058. del Codice Napoleone, che permette di alienare in tal caso il fondo dotale inalienabile.

I figli non devono meno a' genitori di quel che la loro madre al loro padre. Se frattanto questi potessero uscire di prigione mediante la cessione, non si dovrebbe permettere la predetta alienazione, almeno che l' oggetto non fosse tale, che le sostanze del minore non bastassero.

5. Per somministrare gli alimenti a' loro genitori; *argom.* dell' art 1558

2. Non è necessario, ma di *un evidente vantaggio pel minore* di alienare nei casi seguenti.

1. Per dare uno stato al minore, per esempio, per metterlo a parte di un commercio, che è autorizzato a fare, pel quale non ha sufficienti fondi.

2. Per far l' acquisto di un altro stabile più proficuo pel minore,

3 In questi casi *di assoluta necessità o di vantaggio evidente*, il tutore e l' istesso padre e madre non possono alienare se non sono autorizzati dal consiglio di famiglia. (*Cod Nap.* 57.)

Devono osservare le qui appresso formalità trattandosi di un minore o di un interdetto, poichè l' artic. 509. dice, che le leggi sulla tutela de' minori si applicano anche a quella degl' interdetti. Devesi ugualmente adempirle per un minore emancipato, decidendo l' artic. 484, che egli non

può vendere né alienare i suoi stabili, senza osservare le forme prescritte al minore non emancipato.

II. Dell' autorizzazione che è necessaria per vendere.

1. Quando si vuol vendere a motivo di necessità, bisogna adunare il consiglio di famiglia.

1. Se si tratta di un minore sotto la tutela o di un interdetto, il tutore dee presentare uno stato sommario, affine di provare, che gli stabili e le rendite del minore non sono bastanti per far fronte al bisogno, che obbligati alla vendita.

2. Se il minore è emancipato, e non sia stato per anche reso il conto della tutela, deve esser presentato o almeno un conto sommario. Se è reso il conto, il minore deve giustificarlo, non meno che tutto il suo asse patrimoniale, per vedere se si trovasse nel mobiliare un compenso sufficiente

3. Qualora la vendita venga domandata per comprare uno stabile più vantaggioso non è necessario che sia reso il suddetto conto sommario, ma solamente quando si tratta di dare uno stabilimento al minore; ed in tutti gli altri casi ne' quali si può trovare nel mobiliare il mezzo di giungere al prefisso scopo.

2. Se fatto il rendimento di conti, la famiglia trova insufficiente il reliquato, autorizza la vendita:

Se l'incapace ha diversi stabili, indi-

ca quello o quelli che dovrebbero esser venduti prima degli altri (457)

Il consiglio di famiglia determina le condizioni della vendita. (*ivi*.)

3 La deliberazione del consiglio di famiglia relativa a tale oggetto, non può essere eseguita, se non dopo che il tutore ha chiesta ed ottenuta l'omologazione davanti al tribunale di prima istanza, che decide nella camera del consiglio dopo aver sentito il Procuratore Imperiale (408.)

Sulla maniera di chiedere ed agire per questa omologazione, l'opposizione, che si può formare e le sue conseguenze, *Ved. Consiglio di famiglia*.

4. Se il tribunale omologa, la sua sentenza deve contenere le due seguenti disposizioni.

1. La nomina di uno o tre periti, secondo che esige l'importanza dei beni che devono essere stimati. (*Cod. Proc.* 955.)

2. Che su questa stima verranno aperti pubblicamente gl'incanti davanti un membro del tribunale o davanti a un notaro a tal'effetto nominato dalla sentenza medesima. (*ivi.*) Si nomina un notaro quando i beni e quelli che possono rincarare il prezzo sono lontani, o che si suppone che vendendo sulla faccia del luogo o poco discosto, si presenterà un maggior numero di concorrenti e il fondo sarà meglio venduto.

SENTENZA CHE AUTORIZZA LA VENDITA

Napoleone ec. Il preambulo è nella forma di quello riportato sotto il §. I all'art. dove si tratta degli assenti)

Il tribunale giudicando in prima istanza omologa la deliberazione soprenunciata affinchè resti eseguita in tutta la sua forma e tenore. In conseguenza ordina, che il tale e i tali *periti nominati* ex officio *dal tribunale, dopo aver prestato il lor giuramento nelle solite maniere, procederanno alla visita, misura e stima del tale o tali stabili de' quali faranno la loro relazione inserendovi le basi della stima da essi fatta. Ordina similmente, che la detta relazione da lui o da loro sia depositata in minuta nella cancelleria del tribunale o presso il Sig. N... notaro a .... e quindi sarà in presenza del tutore surrogato del minore, che sarà proceduto alla vendita dei detti beni all' incanto, che sarà pubblicamente aperto davanti il Sig..... M... Giudice in questo tribunale o il Sig.... N... a tal' effetto nominato, e nelle forme prescritte dai Codici Napoleone e di procedura.*

Quantunque i beni sieno situati in differenti giurisdizioni, la vendita è ordinata in un solo tribunale, che è quello dell' incapace. Non è applicabile in verun modo a questo caso l' artic. 2110. del Cod. Nap. che vuole che si prosegua la vendita consecutiva a un' esecuzione davanti il tribunale nel cui circondario si trova lo stabile oppignorato. Da ciò ne seguirebbe, che se vi

fossero molti stabili, la vendita di ciascheduno avrebbe luogo davanti molti tribunali. La legge, che ha attribuita esclusivamente ad ogni tribunale la vendita per espropriazione de' beni del suo circondario, non gli ha attribuite le altre vendite giudiciarie, come si vede dall' artic. 822. del Cod. Napoleone, che attribuisce al tribunal locale dell' apertura di una successione le vendite per via di licitazione.

III. Ciò che si dee fare dopo l' aggiudicazione per giungere alla vendita o all' aggiudicazione.

1. I periti dopo aver prestato giuramento procedono alla relazione, che devono formare in un sol parere alla pluralità de' voti, e nella quale devono inserire le basi della stima che da essi è stata fatta. (*Cod. proc.* 956.) Per la prestazione del giuramento e la relazione; *Ved.* Tom. 2. ove si parla dei Periti.

2. Fatta che sia la relazione, non è necessario di farla dichiarare provvisionale come si faceva per l' addietro e come molti lo praticano anche attualmente; ciò è inutile per le appresso ragioni.

1. Nelle contestazioni dove vi è la relazione questa provvisionalità è necessaria, mentre quella delle parti contro di cui decide, non acconsentendo all'esecuzione, può avere delle ragioni da addurre davanti al tribunale contro di essa. Ma quivi, la provvisionalità è inutile, se quello, che e inca-

ricato di agire per la vendita non ha cosa alcuna da proporre, mentre non ha avversario. Perciò facendo procedere alla suddetta vendita a norma della relazione, dichiara di averla adottata.

2. Il Codice di procedura decide implicitamente con due articoli, che la detta provvisionalità è del tutto inutile. *Il primo* è l' artic. 955., che dice, che si aprirà l' incanto a norma della stima; *il secondo* l' artic. 957. da cui si vuole, che i periti rimettano la *minuta* della loro relazione alla cancelleria o presso il notaro; deposito, che non potrebbe farsi presso il notaro, che *in copia*, se vi abbisognasse la sentenza pronunziante il provvisionale, mentre sarebbe d' uopo per far dichiarare questo provvisionale depositare la relazione in minuta alla cancelleria, come lo vuole l' artic. 319.

In tal guisa la Tariffa, che ha sovente aggiunte varie cose al Codice, non ha nulla detto su tal proposito. Nell' articolo 78. che regola la tassazione delle istanze presentate al Giudice segnatamente per domandare l' omologazione o definitivamente o provvisionalmente, non parla in alcuna maniera dell' istanze sul provvisionale pel caso presente. Questo provvisionale è dunque inutile.

3. I periti avendo fatta la loro relazione ne rimettono la minuta o alla cancelleria o al notaro, secondo che un membro del tribunale o un notaro sia stato nominato per ricevere gli incanti. (957.)

4. L'artic. 458. dice, che gl'incanti saranno aperti sulla cartella de' pesi ed aggravj depositata in cancelleria o presso il notaro a ciò deputato, bisogna pertanto dopo il deposito della relazione ed innanzi ogni ulteriore procedura formare questa cartella o quaderno de' pesi e condizioni.

Deve essa contenere;

1. L'enunciazione della sentenza omologativa della deliberazione del consiglio di famiglia. (*ivi* 1.)

2. Quella del titolo di proprietà. (*ivi*. 2.)

3. L'indicazione sommaria de' beni da vendersi, e il prezzo della loro stima. (*ivi* 3.)

4. Finalmente le condizioni della vendita. (*ivi*. 4.)

INCANTO.

Il Sig. A ... abitante nella strada .... patrocinatore (avouè) *al tribunale di ... e del Sig. Paolo abitante a ... tutore del Sig. Pietro ... minore; nominato in virtù di deliberazione del consiglio di famiglia del suddetto minore ricevuta dal Giudice di pace sotto dì... legalmente registrata nel dì ... da ... che ha ricevuto, la qual commissione ha accettata con atto fatto in seguito di detta deliberazione, ed è anche patrocinatore del Sig. Luigi ... abitante a ... tutore surrogato del predetto minore, nominato dalla suddetta deliberazione in vigore della quale e sua accettazione, i detti Sigg. Luigi e Paolo autorizzati ad agire per la vendita ed aggiudicazione sulle pubblicazioni della casa quì appresso descritta, nell' udienza degl' incanti del tribunale, davanti il Sig... uno de'*

Giudici del suddetto tribunale, o nello studio o davanti il Sig. N. . . notaro abitante a . .. conferita la detta autorizzazione con deliberazione del consiglio di famiglia del detto minore, ricevuta dal predetto Giudice di . . sotto dì . . . . registrata il dì . . . da . . . che ha ricevuto. . . ed omologata con sentenza del detto tribunale del dì . . . registrato il dì . . . da . . . che ha ricevuto ec. . . .

Rincara e mette a prezzo, fondi e proprietà della suddetta casa annessi e dipendenze, senza eccettuare nè riservare cosa alcuna per l' aggiudicatario, e per incominciare a goderne dal dì della sua aggiudicazione con gli aggravj e condizioni seguenti.

Per le condizioni vedasi quanto si è detto nel Lib: 2. p. 5. tit. 4. cap. 1. sez: 3. §. 1. IX. e nella forma con cui devono essere esposte, *ved.* quanto si è esposto di sopra al §. V. della purgazione delle ipoteche.

Ed inoltre mediante la somma del primo incanto.

Segue l' indicazione degli oggetti da vendersi.

(La descrizione si fa come in un contratto di vendita.)

PREZZO DELLA STIMA.

I detti beni sono stati stimati la somma di . . . dai tali periti nominati dalla sopraenunciata sentenza omologativa, come risulta dalla loro relazione del dì . . . registrato a . . . da . . . che ha ricevuto, e rimessa dai

detti periti in minuta alla cancelleria del tribunale, o presso il Sig. N.... notaro.

Proprieta'

Il detto Sig. Pietro minore è proprietario della detta casa come figlio unico e solo del Sig. Pietro ... suo padre, che l' avea comprata dal Sig.... in vigore di contratto di vendita passato davanti ... il dì... registrato sotto dì ....

5. Fatta questa cartella, si deposita nella cancelleria se la vendita deve esser fatta in tribunale, o presso il notaro se deve esser fatta davanti a lui.

6. L'artic. 958. vuole, che gl' incanti sieno aperti in seguito della suddetta cartella, e l' artic. 959. dice, che quest' artic. sarà letto nell' udienza se la vendita si fa davanti al tribunale. Ma nessun artic. esige, che il giorno della lettura e della pubblicazione sia annunziato al pubblico con gli avvisi affissi e le gazzette come per le vendite giudiciarie, e segnatamente per l' esecuzioni sulle rendite, (*Ved.* lib. 2. p. 5. tit. 4. cap. 1. sez. 2. §. 4. art. IX e l' esecuzione sugli stabili. (*Ved.* lib. 2. p. 5. tit. 4 cap. I. Sez. 3. §. I. VIII.)

Il Libro XI. delle diverse procedure, che regola questa, non esige che due apposizioni di avvisi e due inscrizioni sulle gazzette; la prima innanzi l' aggiudicazione preparatoria (960.), *la seconda* innanzi l' aggiudicazione definitiva (963.), mentre nell' esecuzione sulle vendite o esecuzione immobiliare se ne esigono tre. La ragione di

una tal differenza è, che quantunque le vendite dei beni dei minori sieno dettate da una specie di necessità o utilità dei minori, nondimeno non sono così forzate come quelle che si fanno contro un debitore, e non vi è da temere che sieno fatte a un basso prezzo come quelle che hanno luogo in sequela di un' esecuzione; perchè sono precedute da una stima sotto la quale non può esser fatta l' aggiudicazione, se non in forza dell' autorizzazione, e perchè se il tutore vede che non si presentano offerte sufficienti, può differire l' aggiudicazione. Per tali motivi non è stata ordinata l' apposizione degli avvisi nè l' inserzione sulle gazzette prima della lettura della cartella de' pesi ed aggravj. Non ostante è cosa vantaggiosa il farle fare prima della lettura di detta nota de' pesi ed aggravj affinchè il pubblico venga eccitato a rincarare il prezzo il giorno stesso della pubblicazione.

7. Questo avviso, avendo l' istesso scopo di quelli che hanno luogo avanti l' aggiudicazione preparatoria e definitiva, bisogna enunciarvi ciò che prescrivono per questi ultimi, gli artic. 960. e 963. Deve secondo l' artic. 960. contenere:

1. L' indicazione sommaria de' beni da vendersi.

2. I nomi, professioni e domicilj del minore del suo tutore e del suo tutore surrogato. Se il minore è emancipato, si mettono quelli del suo curatore.

3. L' abitazione del notaro se la ven-

dita deve esser fatta davanti quest' ufiziale.

AVVISO
PER PARTE DI S. M. L' IMPERATORE E RE.

VENDITA ED AGGIUDICAZIONE DEI BENI DEL MINORE IN VIRTU' DI AUTORITA' DEL TRIBUNALE.

Di una casa situata a ... strada ... comunità di ... circondario di ... (se sono beni rurali devonsi descrivere come nell' esecuzione sugli stabili. *Ved.* lib 2 p. 5. tit. 4. cap. 1. Sez 3 §. 1. VIII.)

La detta casa appartenente al Sig... minore abitante a ... che ha per tutore il Sig.... abitante a ... e per tutore surrogato il Sig... abitante a ....

La vendita della suddetta casa è stata ordinata con sentenza del dì ... emanata nel tribunale civile di ... omologativa della deliberazione dei parenti; ed amici del suddetto minore, contenente l' autorizzazione per la predetta vendita.

La nota de' pesi ed aggravj contenente gli schiarimenti, ed inoltre le condizioni dell' aggiudicazione e l' esibizione del prezzo è stata depositata nella cancelleria del predetto tribunale sotto dì ... dal detto Sig. A... o in casa il Sig. ... notaro abitante a ...

La prima pubblicazione della detta nota avrà luogo il .... l' aggiudicazione preparatoria il ...

Il tutto sull' esibita del prezzo di ... indicato nella suddetta nota.

L' aggiudicazione definitiva avrà luogo il dì . . . sul prezzo di . . . prezzo dell' aggiudicazione preratoria all' udienza delle vendite giudiciarie, che si tiene nel palazzo del tribunale (a) *o nello studio del Sig. . . . notaro.*

Il Sig. A . . . patrocinatore abitante a . . agirà pel detto Sig. . . . tutore e il Sig. . . tutore surrogato. Fatto a . . . Firmato A. . Registrato a . . . il . . . ricevuto . . .

Dirigersi per vedere la suddetta casa a . . . .

E per aver notizia de' pesi ed aggravj dell' incanto al detto Sig. A . . . .

Questo cartello deve essere affisso ne' luoghi soliti del cantone. (*Cod. Nap* 459.)

8. Il Codice di procedura non esigendo questo cartello non dice nulla relativamente alla sua affissione nè alla maniera con la quale verrà attestato. Bisogna seguire su tal proposito quanto prescrivono gli artic. 459. del Codice Napoleone 461 del Codice di procedura.

In quanto all' affissione l' artic. suddetto 459. del *Cod. Nap.* vuole, che sia fatta in tre consecutive domeniche nei luoghi consueti del cantone, e l' artic. 961. del Codice di proc. dice, che sarà fatta.

1. Alla porta princpale di ciaschedun casamento alla di cui vendita si procede;

2. Alla porta principale della casa del-

(a) Il cartello stampato indica i giorni dell' aggiudicazione preparateria e dell' aggiudicfizione definitiva per le ragione esposte not. 1. n. 3. 4. 5.

della comune della situazione de' beni, ed in Parigi solamente alla primaria porta della municipalità nel cui circondario sono situati i beni;

3. Alla porta esteriore del tribunale, che ha permessa la vendita, ed a quella del notaro, se è un notaro che deve procedervi.

Per riguardo al modo di comprovare l' affissione, l' artic. 459. vuole, che sia vidimata e certificata dai Maires delle comuni dove sarà stata eseguita, e l' artic. 961. vuole, che facciano il *vidit* e il certificato senza spesa sopra un esemplare, che resterà in filza... Non e perciò necessario di far verificare quest' apposizione o affissione per mezzo del processo verbale di un usciere, come nell' esecuzione immobiliare; il *vidit* e l' atto del Maire la comprovano bastantemente.

9. Si è detto 6. come la legge non esigendo l' inserzione di questo cartello sulla gazzetta, non si era obbligati a farlo, ma che era bene che fosse fatta. Allora bisogna seguire quanto presprive l' artic. 962. per l' inserzione del cartello, che deve procedere l' aggiudicazione preparatoria esprimendo, che la copia del cartello verrà inserita nelle gazzette conforme all' artic. 683. Quest' inserzione sarà verificata nella guisa indicata sotto il titolo dell' esecuzione immobiliare. Si applichi quanto si è detto lib. 2. p. 5. tit 4. cap. 1. sez 3. §. 1. n. IV. concernente quest' inserzione.

10. Poichè il Codice non esige verun

cartello nè inscrzione innanzi la prima lettura o prima pubblicazione della cartella o nota de' pesi e aggravj, non ha potuto dire l' intervallo che deve esservi tra il suddetto cartello ed' inserzione e la suddetta prima pubblicazione; bisogna osservare lo spazio di otto giorni almeno indicato dagli articoli 962. e 963. tra i cartelli ed inserzioni precedenti le aggiudicazioni preparatoria e definitiva, e le aggiudicazioni di cui si tratta.

11. Allorchè la vendita si fa innanzi a' tribunali, la predetta nota vien letta nell' udienza. (959.)

Il medesimo articolo vuole, che nell' atto di questa lettura, si annunzi il giorno in cui verrà proceduto alla prima aggiudicazione o aggiudicazione preparatoria, cosa che decide, che non si faranno tra questa lettura e quest' aggiudicazione delle pubblicazioni e remissioni d' incanti, come si pratica nelle altre vendite giudiciarie di stabili e segnatamente nell' esecuzione immobiliare, dove l' artic. 202 esige tre pubblicazioni almeno. E' vero, che l' artic. 965. dice, che, saranno osservate inoltre relativamente al ricevimento degli incanti le disposizioni contenute nell' artic. 701. e seguenti sotto il titolo dell' esecuzione immobiliare o sugli stablli; d' onde sembra risultare, che l' artic. 702. esigendo almeno tre pubblicazioni in questa esecuzione, vi debbano essere parimente tre pubblicazioni nelle vendite de' beni dei minori. Ma è per

un errore di stampa che sonosi citati gli artic. 965 fino al 701. e seguenti; si deve leggere 707. e seguenti.

Resulta dunque da tuttociò che si è detto, che non si è obbligati nel caso attuale far fare tre pubblicazioni innanzi l'aggiudicazione preparatoria; ma siccome tra la prima pubblicazione e l'aggiudicazione preparatoria vi devono essere almeno sei settimane, (959.) si può in tale spazio di tempo pubblicare tre volte l'incanto, nel modo che l'artic. 702. l'esige nell' esecuzione immobiliare; come si fa secondo l'uso.

12. Quantunque l'artic. 959. non prescrive l'intervallo di sei settimane se non quando la nota de' pesi e carichi è stata letta nell' udienza e che la vendita si fa davanti al tribunale, non ostante si deve osservare lo stesso davanti il notaro a norma di quanto si è già detto 4. 9.

13. L'aggiudicazione preparatoria sia davanti al tribunale sia davanti al notaro deve essere indicata con avvisi e cartelli il di cui estratto viene inserito sulle gazzette. (960. 962.) Si applichi quanto si è detto 7. 8. 9.

L' inserzione nelle gazzette, che segue l'affissione deve esser fatta otto giorni almeno innanzi il giorno indicato per l' aggiudicazione preparatoria.

14 Nell' indicato giorno si aggiudica preparatoriamente.

L'artic. 965. dicendo, che saranno esservate relativamente agli incanti, e alla

forma dell' aggiudicazione e sue conseguenze, le disposizioni contenute negli articoli 707. e seguenti sotto il titolo dell' esecuzione immobiliare, bisogna seguire questi articoli. Si applichi ciò che si è detto sugl' incanti al lib. 2. p. 5. tit. 4. cap. 1. sez. 3. §. 1. IX. 7. 8. 9. osservando non ostante, che se gl' incanti sono ricevuti da un notaro, possono essere fatti da tutte le persone, che non fanno la professione di patrocinatore. (965.) Si applichi quanto si è detto sull' aggiudicazione preparatoria loc. sopra citato 14. 15.

15. L' artic. 959. stabilisce uno spazio di sei settimane almeno tra la lettura della nota dei pesi ed aggravi e l' aggiudicazione preparatoria. Eppure non evvi alcuna disposizione, che determini qual debba essere l' intervallo tra quest' aggiudicazione e la definitiva. Per vero dire l' artic. 965. vuole, che si osservino le disposizioni contenute degli artic. 701. e seguenti e siccome l' artic. 706. dice che il suddetto intervallo sarà di sei settimane almeno, se ne potrebbe concludere che anche quì debba aver luogo. Ma si è già veduto 11. che in vece del 701 vi deve essere 707. dunque l' artic. 706. non può quì essere applicato; all' opposto sussiste, che da nessuna disposizione del Codice si determina questo intervallo.

Per determinarlo bisogna considerare, che l' artic 963. non esigendo se non che otto giorni tra l' affissione degli avvisi e l'

inserzione nelle gazzette, che devono precedere la definitiva aggiudicazione e quella di cui si tratta, basta, che vi resti tra le due aggiudicazioni uno spazio di tempo tale (per esempio di giorni quindici) che vi sieno almeno otto giorni tra le suddette affissioni e l' inserzione e l' aggiudicazione definitiva.

16. L' apposizione o affissione dei cartelli, come pure l' inserzione sulle gazzette devono essere rinnovate otto giorni almeno innanzi l' aggiudicazione definitiva. (963.) All' affissione suddetta ed inserzione si applichi quanto si è detto di sopra 7. 8. 9.

17. Nel giorno indicato per la definitiva aggiudicazione, o le offerte non oltrpassano il prezzo della stima, o ascendono a questo prezzo.

1. Se gl' incanti non oltrepassano il prezzo della stima, non si può aggiudicare secondo l' artic. 964 che vuole, che in tal caso non si aggiudichi sotto al suddetto prezzo, se non quando vi è una nuova deliberazione per parte dei parenti. *Bisogna* per tanto adunare il consiglio di famiglia e renderlo consapevole di una tal circostanza, affinchè determini se crede a proposito, che si debba aggiudicare al maggiore offerente, anche sotto al prezzo. Un tal articolo però non dice, se questa determinazione sia soggetta all' omologazione; tuttavia vi è luogo a decidere per l' affermativa, a norma dell' artic. 78. della Tariffa, che ammette in tassazione un istanza per domandare quest' omologazione.

Siccome abbisogna il tempo necessario per fare la predetta determinazione e farla omologare; e dall' altro canto vi abbisognerebbe, come si dirà, una nuova affissione di cartelli e una nuova inserzione nelle gazzette, otto giorni almeno innanzi l' aggiudicazione secondo l' artic. 964.; quest' articolo vuole, che la suddetta aggiudicazione venga rimessa ad un termine fissato dalla sentenza, che non sia minore di quindici giorni.

In tal caso di remissione, l' aggiudicazione, che si farà nel giorno indicato dalla sentenza, verrà questo notificato per mezzo dei cartelli affissi nelle comuni e soliti luoghi, vidimati certificati ed inseriti nelle gazzette, come si è detto di sopra, otto giorni almeno innanzi l' aggiudicazione. (964.)

2. Se gli incanti superano il prezzo della stima si procede all' aggiudicazione.

18. Quando si aggiudica definitivamente, nell' uno o nell' altro de' due espressi casi si devono osservare le seguenti regole.

1. La vendita dee farsi alla presenza, del tutore surrogato, se il minore non è emancipato (*Cod. Nap.* 459.) Trovasi ordinariamente presente agli atti che precedono ma ciò non è necessario, non essendo ordinata la sua presenza se non alla vendita per incutere una qualche soggezione al tutore, sebbene non vi sia opposizione d' interessi tra esso e il pupillo, affine di allontanare tutto ciò, che potrebbe impedire,

che l' aggiudicazione non fosse fatta pel giusto suo valore.

2. Devonsi osservare relativamente al ricevimento delle offerte le disposizioni stabilite per l'esecuzione immobiliare (965.) In tal guisa si applichi quanto si è detto lib. 2. p. 5. tit. 4. cap. 1. sez. 3. §. 1. IX. 7. 8. 9.

3. Devesi eziandio osservare relativamente alla forma dell' aggiudidazione le disposizioni medesime. (965.) per il che similmente si applichi ciò che è detto nel loc. cit. 2. 3. 4. 5. 6.

19. L'artic 965. vuole, che si osservino ancora relativamente alle conseguenze dell' aggiudicazione le disposizioni contenute nell'artic. 701. (che il 707. come si è detto di sopra, 11.) e segu. del titolo dell' esecuzione immobiliare o sugli stabili. E siccome negli articoli suddetti, si vede il 710., che stabilisce il nuovo incanto, molti hanno concluso, che questo potesse aver luogo in una vendita di beni dei minori. Ma la composizione grammaticale di detto articolo si oppone a una tale opinione. ,, Saranno osservate, dice,... relativamen- ,, te... alla forma dell' aggiudicazione ed ,, *alle sue cons guenze ec.* ,, Le conseguenze di cui intende parlare sono le conseguenze della forma dell' aggiudicazione e non dell' aggiudicazione. D' altronde il nuovo incanto, quantunque non possa esser fatto se non dopo l' aggiudicazione, non ne è una conseguenza ma solamente un incidente, giacchè non può aver luogo. In fi-

ne i motivi, che hanno fatto stabilire il nuovo incanto sulle vendite consecutive all' esecuzione mobiliare, non militano per le vendite de' beni de' minori. Nelle prime non vi è la stima. Nè la parte gravata nè i creditori fuori del procedente possono impedire quando sono fatte tutte le procedure e spirati i termini, che non si passi all' aggiudicazione. Nè potrebbe risultare un precipizio, che facesse vendere sotto il valore, precipizio al quale si è cercato di rimediare col nuovo incanto. Nelle seconde vi è la stima, e niente obbliga a passare all' aggiudicazione dopo i prefissi termini, e si può aspettare che si presentino de' nuovi offerenti, che inalzino il prezzo. Aggiungiamo, che il nuovo incanto essendo un diritto esorbitante non può essere esteso ad altre vendite fuori di quelle consecutive all' esecuzione se non in quanto che evvi una disposizione chiara e precisa, che qui non s' incontra.

20. Quando la vendita è rimessa davanti un notaro quest' uffiziale essendo delegato dalla giustizia, si devono osservare le forme medesime, come se fosse fatta davanti un membro del tribunale, fuori, che (come si è detto di sopra 14.) gli incanti possono esser fatti da tutte le persone senza il ministero dei patrocinatori. (*Avoués.*)

ARTICOLO II.

Della forma da osservarsi per ipotecare gli stabili di un minore o di un interdetto.

1. *E necessario* prendere in prestito per un minore e un interdetto ed ipotecare i suoi beni, quando si tratta di pagare dei debiti, restaurare questi beni, e far ogni sorta di spese necessarie, che egli non è in grado di fare.

2 *E cosa vantaggiosa* il prendere in prestito, quando si tratta di fare un acquisto o un operazione utile per lui, dargli uno stabilimento ec. e che non ha fondi sufficienti.

3. In questi due casi il tutore, e neppure il padre e la madre possono prendere in prestito per il minore nè ipotecare i suoi beni, senza esservi autorizzati da un consiglio di famiglia. Una tal autorizzazione non deve essere accordata, che a motivo di una necessità assoluta o un vantaggio evidente. (*Cod. Nap.* 455.)

4. In un simil caso il consiglio di famiglia dopo aver deciso se vi è necessità o utilità, delibera che il tutore renderà un conto sommario per vedere se i denari, effetti mobiliari e rendite del minore sono insufficienti. (*ivi.*)

5. Se risulta da questo conto, che vi sia l'insufficienza, si autorizza il tutore a prendere in prestito ed ipotecare, (*Cod. Nap.*

457.) indicandogli le condizioni dell' imprestito ed i beni da sottoporsi ad ipoteca.

6 Le deliberazioni del consiglio di famiglia relative a tale oggetto non devono essere eseguite se non dopo che il tutore ne avrà domandata e richiesta l' omologazione davanti il tribunale di prima istanza, il quale deciderà nella camera del consiglio dopo aver sentito il Procuratore Imperiale (458.)

7. Il minore emancipato non può fare alcun atto fuori di quelli di pura amministrazione (ed in conseguenza prendere in ptestito ed ipotecare) senza osservare le forme prescritte al minore emancipato. Se dunque il suo tutore non gli ha reso conto, questi presenta lo stato; se gli ha reso conto lo giustifica con le sue sostanze mobiliari, per vedere se vi è l' insufficienza.

ARTICOLO III.

Delle forme da osservarsi per fare un impiego per un minore o un interdetto.

1. Quello che paga a un interdetto o a un minore sotto tutela paga validamente in mano del tutore, quando anche quest' ultimo non fosse autorizzato specialmente a ricevere. Generalmente vi è autorizzato dall' articolo 450. del Codice Napoleone, che lo incarica di rappresentare il suo pupillo in tutti gli atti civili e di amministrare i suoi beni da buon padre di famiglia.

2. In quanto a quello che paga all' eman-

cipato, lo fa validamente se lo paga quando è assistito dal suo curatore, secondo l' artic. 482. del Cod. Nap. che l' obbliga per ricevere un capitale mobiliare a farsi assistere del suddetto curatore, il quale invigilerà sull' impiego del capitale ricevuto.

3. Nell' istante del principio di qualunque tutela, fuori di quella del padre o della madre, il consiglio di famiglia deve determinare positivamente la somma per cui incomincierà per il tutore l' obbligo d' impiegare il di più dell entrate dopo le spese. (*Cod. Nap* 454. 455.) o d' impiegare i capitali ricevuti.

L' eccezione mentovata nel caso che il padre o la madre siano tutori, è fondata sul dato che avendo eglino il godimento dell' entrate del pupillo, non evvi necessità per il minore di pretender fruttifere come capitali anche le rendite; ma se il padre e la madre non avessero questo godimento, come nei casi dell' artic. 386., o se più non lo avessero, come quando il minore ha diciott' anni, allora si potrebbe determinare una tal somma.

4. L' artic. 456. dice, che se il tutore non ha fatta determinare dal consiglio di famiglia la somma per cui deve incominciare l' impiego, dovrà impiegare tutta la somma per mediocre, che sia, altrimenti pagarne i frutti.

5. Questi artic. 455. e 456. parlando d' impiego non dicono se il tutore per liberarsi validamente sarà tenuto a farsi au-

torizzare onde fare il suddetto impiego, o se potrà fare l'impiego che stimerà convenevole, senza essere responsabile nel caso d'insolvenza o altrimenti. Sembra, che se il tutore ha fatto l'impiego senza autorizzazione, ma con l'istesso discernimento che avrebbe potuto mettervi il consiglio di famiglia, devesi decidere, che siccome non sarebbe tenuto ad essere responsabile di un impiego autorizzato che fosse andato a male per insolvenza o altro caso fortuito o non preveduto, non debba divenir responsabile neppure di quello di cui si tratta, e non se gli possa rimproverare la mancanza di autorizzazione, che non ha pregiudicato al pupillo, nè a lui stesso avendone economizzate le spese. Non ostante il tutore, che brama di evitare una sì fastidiosa discuasione, è bene, che cerchi sempre di farsi autorizzare.

6. Per ottenere la suddetta autorizzazione, deve convocare il consiglio di famiglia, esporvi i motivi, che rendono necessario un impiego, e notificare i nomi di quelli, che si presentano se gli conosce. Se la famiglia adotta le sue proposizioni, si conclude l'affare senza che vi sia d'uopo di fare omologare la deliberazione, giacchè l'artic. 458. del Codice Napoleone non l'esige se non quando si alienano ed ipotecano gli stabili, e non quando s'impiega il mobiliare.

7. Trascurando il tutore d'impiegare il denaro dopo un periodo di sei mesi deve

pegarne i frutti, non dal giorno che lo ha incassato, ma dal giorno appresso dacchè i sei mesi sono scaduti, (*Cod. Nap.* 475. 476.) attesochè essendogli accordato un tal termine per cercare di concludere un buono e sicuro negozio, si presume che se ne sia occupato per tutto questo tempo, e non abbia fatt' uso di detto denaro per i proprj affari, che per mancanza di altro impiego.

8. A riguardo del curatore dell' emancipato, siccome non ha in mano i fondi, non è tenuto, se non che a invigilare sull' impiego del capitale ricevuto (482.) vale a dire non deve lasciarlo fare se non con l' autorizzazione o almeno in guisa, che se il predetto impiego va male non se ne possa attribuire la perdita a una mancanza di esame per parte sua sulla validità del medesimo nell' epoca in cui è stato fatto. Può inoltre impedire al suddetto minore di riscuotere questo capitale ed esigerne il deposito finchè non venga impiegato.

O.

OFFERTE.

Vi sono due specie di offerte.

Le offerte *vocali* e le offerte *reali*.

Chiamansì secondo l' uso dei tribunali offerte *vocali*, la dichiarazione, che si fa di rimettere a una persona, o far per essa una cosa, che non se gli presenta, an-

cora, ma che le verrà presentata se risponde, che l'accetta. Queste offerte si chiamano *vocali* (perchè fatte a voce) e l'oggetto di esse non essendo presente per essere ricevuto, niente rende sicura la sincerità di quello, che le fà, e che può in seguito non effettuarle.

Si chiamano *offerte reali* quelle, che sono accompagnate dall' esibizione dei danari o altre cose che si offrono. Si fanno queste dal debitore al suo creditore, quando è molestato o crede di esserlo, e da tutte le persone, che hanno un interesse al pagamento di un debito. E solo delle offerte considerate sotto questo rapporto di cui qui si parla.

Questa materia è divisa in due paragrafi; nel *primo* esamineremo chi può offrire, a chi si può offrire, qual cosa si deve offrire, quando è dove si deve offrire. Vedrassi nel *secondo*, come devesi offrire e le conseguenze dell' offerte fino al deposito.

§ I.

Chi può offrire, a chi si può offrire, quando e dove si deve offrire.

Affine d'intender bene tutto ciò che esporremo in questo paragrafo, bisogna essere ben a portata di questo principio, che le offerte hanno per oggetto di estinguere un obbligazione e che quando sono seguite, dal deposito fanno le veci del pagamento per riguardo al debitore, operano

la sua liberazione, e pongono la cosa offerta e consegnata a rischio del creditore. In tal guisa tutte le regole relative alle persone, che possono pagare a quelle che possono riscuotere, al tempo e luogo in cui si deve fare il pagamento, ricevono quì la loro applicazione.

I. *Chi può offrire*.

Risulta da quanto si è detto che tutte le persone che possono pagare, possono ugualmente offrire.

1. Queste persone possono dividersi in tre classi.

La *prima classe* è composta di quelle che sono interessate al pagamento, e ascendono al numero di cinque.

1. Le coobbligate per non essere molestate. (1251.)

2. Quelle che hanno prestata cauzione o sicurtà, per l'istesso motivo. (*ivi.*)

3. Quelle, che essendo creditri: si trovano prima di altri creditori che gli sono preferibili a ragione de' loro privilegj o ipoteche; *argom.* dell' artic. 1251. Elleno hanno un interesse di comprare i crediti anteriori al loro e riunire in tal modo in se stesse tutti i diritti dei creditori, per impedire, che il loro gran numero non dia luogo a spese considerabili, che ad esse toglierebbero la speranza di esser pagate sui beni del suo debitore.

4. L'acquirente di uno stabile ipotecato, il quale può impiegare il prezzo del suo acquisto o compra al pagamento de' creditori; a cui il suddetto stabile era ipo-

tecato, (1251.) e può in conseguenza offrir loro il pagamento.

5. L' erede beneficiato, che vuol acquistare e comprare co' proprj denari i debiti dell' eredità, sebbene non sia tenuto a farlo con le proprie sostanze. Può pagare, ed in conseguenza fare le offerte per risparmiare le spese, sottrarre al potere dei creditori le cose impegnate, e conservarsi qualche cosa su beni della suddetta eredità dopo che i debiti saranno pagati.

La seconda classe delle persone che possono offrire, è quella dei terzi non interessati al pagamento, e che agiscono per altri affine di saldare il debitore; *argom.* dell' artic. 1236. tale sarebbe un mandatario incaricato di pagare; egli può offrire, ma a nome del debitore suo mandante, non essendo ammesso veruno ad entrare in causa per mezzo di procuratore (e questa è una procedura e diligenza del mandatario per far vedere, che si è disimpegnato del suo mandato e può fare entrare nel suo conto la somma offerta e pagata.)

Finalmente la *terza classe* comprende i terzi, che possono pagare ed anche fare delle offerte co' loro proprj denari e in proprio nome. Il creditore al quale il terzo fa delle offerte può farlo subentrare ne' suoi diritti, ma questa surrogazione non ha luogo di pien diritto e contro il consenso del creditore medesimo. La ragione si è, che la legge ha voluto impedire, che i terzi, come sarebbero i sollecitatori, non pos-

sano, rimborsando in tal guisa i creditori di un debitore poco comodo, entrare nelle loro ragioni e tormentare il suddetto debitore, procurandosi in tal guisa mediante le spese, che non mancherebbero di fare, un guadagno illecito.

Frattanto il favore accordato al commercio, ha fatta ammettere un eccezione a questa regola, che è stabilita dall' artic. 159. del Cod. di commercio. A norma di questo articolo quello che acquista una lettera di cambio protestata resta surrogato nei diritti del traente, purchè l'intervenzione e il pagamento sieno nell' atto del protesto o in sequela dell' atto (*ivi.* 158.) La Legge accordando la surrogazione non vi è di bisogno di trasporto, surrogazione nè di ordine. Se si nega di riscuotete da lui, può fare le offerte.

2. In tutti i casi purchè queste persone possano offrire e che le offerte sieno valide, due condizioni sono necessarie:

La prima è, che bisogna essere proprietario o pubblico possessore della cosa che si offre.

Bisogna essere proprietario; perchè le offerte facendo le veci del pagamento, la preprietà della cosa offerta deve passare al creditore, il che non può aver luogo, se non qualora quello che fa le offerte sia egli medesimo proprietario. Se non è proprietario della cosa offerta, bisogna almeno, che ne sia pubblico possessore. In tal guisa il possidente di un fondo che durante il suo

possesso fa delle offerte al suo proprio creditore con i beni della suddetta eredità, lo fa validamente, ancorchè col tempo sia evitto, *argom.* dell' artic. 1240. Non ostante, se il creditore ricusa di riceverle, e se sulla di lui negativa s'intenta un azione per far dichiarare valide le offerte, e che nel decorso della causa, che si agita su questa validità, il vero proprietario si faccia riconoscere, o che si scopra che il debitore non è proprietario, le offerte si riguardano come se non avessero avuto luogo.

La seconda condizione, è che bisogna, che il proprietario o pubblico possessore della cosa offerta sia capace di alienarla: perciò il minore, l' interdetto, la donna maritata non separata non possono offrire validamente. Il minore emancipato è quegli che è sotto l' assistenza di un consulente giudiciario, possono offrire se offrono una cosa, che la legge lascia a loro disposizione, come i loro mobili proprj e denari non prevenienti da capitali. La donna separata può fare delle offerte de' suoi proprj capitali mobiliari poichè ella ne ha la libera disposizione.

Quantunque quello, che ha fatte delle offerte non sia proprietario nè possessore pubblico della cosa offerta o capace di alienarla, se questa cosa è consuntibile, e che il creditore al quale viene offerta l' abbia accettata e consumata di buona fede, le offerte sono valide, e la cosa non può essere in modo alcuno ripetuta, anche dal ve-

ro proprietario, *argom.* dell' artic. 1238. Ma bisogna per ciò, che la buona fede del creditore esista non solamente nell' istante in cui l' offerte sono fatte, ma ancora nell' istante in cui le accetta e ne consuma il valore.

II. *A chi si può offrire.*

1. Si possono fare le offerte tendenti allo scopo medesimo del pagamento a tutte le persone alle quali si può pagare validamente; in tal guisa possono farsi a tutte quelle quì sotto indicate.

1. Al proprietario del credito; si riguarda come tale, non solamente quello che lo ha creato, ma tutti eziandio i di lui eredi aventi causa, vale a dire legatarj, donatari, o cessionari. Ma se il legatario e a titolo particolare o a titolo universale o anche essendo legatario universale si trovi in concorso con degli eredi in favore de' quali la legge accorda una porzione riservata, sebbene la proprietà della cosa legata gli venga trasferita in forza di un testamento, vuole frattanto la prudenza del debitore che aspetti per fargli le offerte, che abbia ottenuta la consegna del legato. (*Cod. Nap. artic.* 1004. 1011. e 1114) altrimenti se gli eredi giungessero a far dichiarare nulli i legati, non rimarrebbe libero riguardo a loro, e sarebbe obbligato a pagare una seconda volta, salvo il suo ricorso contro il legatario. Se il creditore è cessionario, bisogna che la cessione sia stata notificata o accettata dal debitore in un atto autentico (*1690*),

perchè questa notificazione o accettazione rendono il cessionario proprietario. Si deve avanti tali formalità fare le offerte al cedente.

2. Le offerte possono esser fatte alle persone, che abbiano dal creditore la facoltà di riscuotere. (1259.) Per esempio al suo mandatario. Ma se questo ricusa di accettare le offerte, che sono fatte, bisogna dirigere la domanda di validità non contro di lui; ma contro il creditore a motivo della massima; *nessuno in Francia comparisce in causa per via di procuratore.*

3. Le offerte possono esser fatte a quella persona indicata dalla convenzione. Questa persona ha molta rassomiglianza con un mandatario; ma vi è la differenza, che il mandante può togliere a suo piacimento al mandatario la facoltà che gli ha data, mentre che quella avendo ricevuta la sua facoltà da due parti, non la può perdere se non che col reciproco consenso di essa. Non ostante se l'indicazione fosse stata fatta solamente in favore del creditore egli potrebbe cangiarla, egualmente che se quell' individuo, che è stato nominato per riscuotere fosse caduto in uno stato tale, che il creditore non l' avrebbe in modo alcuno incaricato di far veruna riscossione, vedendolo anche in cattivo stato nel tempo della convenzione, cioè a dire se fosse fallito o interdetto, per il che il debitore non potrebbe validamente fargli delle offerte.

4. Si può offrire alle persone autoriz-

zate giudicialmente a riscuotere per il creditore, *argom.* dell'artic. 1239. In tal guisa si può anche offrire al creditore, che avendo fatti sequestrare i denari del suo debitore, ha fatto dichiarare il sequestro buono e valido; a quello a cui i denari sono stati attribuiti da un contributo o un ordine; al sequestrario, all' amministratore giudiciario, ed al curatore di una eredità.

5. Il debitore può fare le offerte alle persone alle quali la legge accorda la qualità di riscuotere per il creditore. (1239) La legge accorda una tal qualità ai genitori, che hanno un godimento legale dei beni de' loro figli, al tutore, all' immesso in possesso de' beni di un assente, al marito per sua moglie. Frattanto bisogna distinguere i diversi casi ne' quali ella si trova. Se è maritata sotto il sistema della comunione o sotto il sistema esclusivo di detta comunione, siccome il marito in questi due casi ha l'amministrazione di tutti i beni personali della moglie ed esercita tutte le azioni mobiliarie e possessorie che le appartengono, (*Cod. Nap.* 1428. 1431.) a lui si devono fare le offerte. L'istessa cosa è, se è maritata sotto il sistema dotale e che si tratti de' beni dotali. (1549.) Ma se la donna è separata di beni, o se essendo maritata sotto il sistema dotale vi è questione di un fondo parafernale o anche di un fondo dotale, di cui nel contratto di matrimonio si sia convenuto che essa perciperà la rendita mediante le sue ricevute pel mante-

nimento de' suoi bisogni particolari, ad essa sola si deve offrire perchè in tutti i casi si deve a lei pagare. (*Cod. Nap.* 1536. 1576. 1549.)

6. Infine si può offrire al pubblico possessore di un credito, sebbene non ne sia il proprietario; *argom.* dell' artic. 1240. In tal modo una persona avendo il possesso di una terra, gli afffittuarj potranno validamente farle delle offerte. L' istesso si dica relativamente al possessore di un effetto quantunque coll' andare del tempo sia stato evitto.

2. Bisogna perchè le offerte sieno valide, che tutte le persone sieno capaci di ricevere, *argom.* dell' artic. 1241. In tal guisa non si possono fare offerte al pupillo per qualunque cosa sia, nè al minore emancipato per i suoi capitali, quando non sia assistito dal suo curatore; a una donna maritata, se non quando è separata di beni, o quando essendo maritata sotto il sistema dotale si tratta de suoi beni paraferuali.

3. Se esiste un sequestro in mano del debitore, può fare l' offerta, ma a condizione che procuri di far levare quest' opposizione.

III. *Quale cosa si deve offrire*.

Si offre una somma di denaro o una cosa.

2. Se si offre una somma di denaro, bisogna offrire, 1. La totalità della somma esigibile. (*Cod. Nap.* 1235. 3.) Il debitore

non potendo pagare una parte del suo debito non può fare delle offerte parziali. (1244.) Se la somma è stipulata pagabile in diversi termini, o se il Giudice in considerazione della situazione del debitore ha così ordinato mediante una sentenza di condanna, si può offrire la porzione che è scaduta.

2. Gl' interessi o gli arretrati se si fa l' offerta del capitale di una rendita o di un credito fruttifero. (*ivi.* 1258. 3.)

3. Le spese liquidate. Queste spese sono state liquidate dalla sentenza di condanna se é stata pronunziata in materia sommaria. (*Cod. proc.* 543. e artic. I. del Decreto del 16. febbrajo 1807.) Nelle altre materie la liquidazione è fatta da uno de' Giudici, che hanno assistito. (artic 2. del Decreto surriferito, del 1807.) e compreso nella sentenza, o un esecutorio. (*ivi.* artic. 5.)

4. Le spese non liquidate. (*Cod. Nap.* 1258. 3.) Nelle materie sommarie le spese sono sempre liquidate, poichè come abbiamo detto, la suddetta liquidazione, si fa con l' istessa sentenza che le aggiudica; ma se questo non è stato emanato in materia sommaria, siccome le spese po sono essere state liquidate in seguito, e la sentenza possa essere pronunziata e rilasciata innanzi che la suddetta liquidazione abbia avuto luogo, si puo offrire col principale una somma per le spese non liquidate, salvo a perfezionarla nel caso in cui stante la li-

quidazione, le predette spese ascendessero a una somma maggiore di quelle offerte.

Se sono state fatti dei sequestri nelle mani del debitore, questi deve denunziarli al credirore, e fargli delle offerte su quanto deve avere a condizione di procurare, che sieno levate le opposizioni.

Se si offre una cosa, si deve offrir quella che è necessario dare in pagamento, e un debitore non è ammesso a offrirne un altra quando ancora fosse di un valore uguale o anche maggiore (1243.) Frattanto allorchè in virtù di contratto o di una convenzione posteriore si accorda al debitore la facoltà di pagare un altra cosa, o quando l'obbligazione è di due cose dovute alternativamente, e che la scelta non gli è stata tolta espressamente, può offrire a suo piacimento quella tra le due cose che giudica convenevole, ma non può offrire porzione dell'una e porzione dell'altra. (*artic.* 1191.)

3. Non solo si può offrire del denaro, ma si possono ancora offrire delle cose.

La cosa, che si deve è composta di un corpo certo o di un corpo indeterminato.

1. Se si tratta di un corpo certo e determinato, come sarebbe un cavallo e che debba esser consegnato nel luogo in cui si trova nell' istante della convenzione, il debitore non fa offerte al creditore della cosa da esso dovuta, ma un intimazione di portarsela via. (1264.) Quest' intimazione è

fatta al creditore con un atto notificato alla di lui persona o al suo domicilio o al domicilio eletto per l'esecuzione della convenzione.

INTIMAZIONE AL CREDITORE DI PRENDERE LA CONSEGNA DELLA COSA DOVUTA.

L'anno ec. ad istanza del Sig. Pietro ec. Io usciere ec. ... ho fatta intimazione al Sig. Paolo ec. di far levare dentro il tal termine, dal tal luogo la tal cosa, *di cui il Sig. Pietro è debitore verso il detto Sig. Paolo a norma della vendita, che è stata fatta a quest' ultimo, col peso a detto Sig. Paolo di farne quietanza e ricevuta, dichiarandogli, che mancando di farla dentro il prefisso termine, il Sig. Pietro ricorrerà per farsi autorizzare a depositare la suddetta cosa, nel tal luogo che sarà indicato dal tribunale di giustizia. Ed ho al detto Sig. Paolo ec.*

Fatta questa intimazione, se il creditore non leva la cosa e il debitore abbia bisogno del luogo in cui è collocata, questi può ottenere dal tribunale la permissione di depositarla in qualche altro luogo. (*Cod. Nap.* 1264.)

2. Se poi la cosa dovuta è un oggetto indeterminato, come sarebbe un orologio a pendolo, un altro orologio, un cavallo in generale, bisogna distinguere se si è convenuto di un luogo in cui deve essere conseguata, o se non vi è stata alcuna convenzione su tal proposito.

Se si è convenuto di un luogo per la consegna, bisogna trasferire la cosa al domicilio del creditore e fare delle offerte al suddetto domicilio. (*Cod. Nap.* 1258. 6.)

O che l'oggetto sia determinato o sia indeterminato, basta al debitore l' offrirlo nello stato in cui si trova, purchè le deteriorazioni che hanno avuto luogo non provengano per sua colpa e mancanza o di quelle persone di cui è responsabile, o che innanzi a queste deteriorazioni non fosse caduto in mora (*ivi.* 1245) Solamente se la deteriorazione è stata cagionata da una persona estranea, il debitore offrendo la cosa al creditore deve ugualmente offrirgli di surrogarlo nell' azione che ha contro l' autore di questa degradazione. (*ivi* 1303.) Non è l' istesso quando il debito è di un corpo indeterminato, come se qualcheduno ha promesso un cavallo in generale senza specificare qual cavallo. Siccome in tal caso la cosa rimane a rischio del debitore sino al pagamento, che ne ha fatto, e non si può dire, che sia quel tal cavallo piuttosto che un altro indicato nell' obbligazione, se uno dei cavalli del debitore è divenuto cieco, non potrà dare questo cavallo per liberarsi dal debito, e deve offrirne uno che non abbia alcun vizio notabile, e che senza essere della migliore specie non sia frattanto della più cattiva.

IV. *Quando si deve offrire*.

1. Essendo favorevole la liberazione, il debitore può sempre fare delle offerte al

suo creditore. Non ostante, se il credito è a termine, bisogna distinguere se il termine è stato stipulato in favore del creditore, oppure in favore del debitore. Nel primo caso non si possono fare delle offerte prima che il termine sia scaduto. Nel secondo caso, essendo permesso a ciascheduno di rinunziare al banefizio introdotto in suo favore, può offrire senza aspettare la scadenza.

Si presume sempre, che il termine sia stipulato in favore del debitore, ed il creditore non può invocarlo, se non in quanto vi sia una stipulazione su tal proposito, o che risulti chiaramente dalle circostanze, che sia stato così convenuto in suo favore. 1187. Un tal principio non è applicabile pel pagamento di una lettera di cambio, mentre si reputa essere stato messo ugualmente in favore del creditore che del debitore, e chi la presenta non può, essere costretto a ricevere il suo pagamento prima che sia scaduta. (*Cod. di com.* 146.)

2. Se il debito è contratto sotto una condizione sospensiva, che non sia per anche in verun modo adempita, come quando non esiste veruna obbligazione, il debitore non può fare offerte al creditore, e se glie ne facesse questo potrebbe ricusarle, per non essere obbligato a render ciò che avesse riscosso, nel caso in cui l' avvenimento dal quale dipende l' esistenza dell' obbligazione non avesse luogo. D' altronde i rischj essendo a carico del debi-

tore fino all' avvenimento, il creditore ha un interesse di non percipere, perchè non resti a suo carico. Il creditore può ricusare di ricevere il preventivo pagamento, quando ancora il debitore condizionale rinunziasse di ripetere la somma, se l' avvenimento non avesse luogo, e che ne facesse donazione, attesochè nessuno può essere forzato ad accettare una donazione che gli vien fatta, e può essere suo interesse, ed in specie in questo caso di ricusarla, per non si esporre per parte degli eredi diretti del donatore a un azione per la riduzione, per completare quelche ad essi deve essere riservato, o per non essere obbligato a rimetter fuori la somma che avesse ricevuta nel caso della sopravvenienza dei figli.

Non solamente il debitore condizionale non può offrire, ed il creditore non è obbligato a percipere innanzi l' adempimento della condizione; ma se il prefato debitore; ignorando la condizione fatte avesse delle offerte al creditore da cui fossero state accettate, vi sarebbe luogo alla ripetizione perchè pagata avrebbe una cosa non dovuta. Queste offerte potrebbero non ostante divenir valide per l' adempimento posteriore della condizione, mentre avendo essa un effetto retroattivo, al tempo del contratto, fa riguardare la cosa come dovuta fin dall' epoca in cui è stata offerta.

V. *Dove offrire*.

Le offerte si devono fare nel luogo dove deve essere eseguito il pagamento.

1. Se stante una convenzione si è rimasti d'accordo del luogo dove deve seguire un tal pagamento, e che la cosa sia un corpo indeterminato, bisogna farlo in questo luogo.

2. Se non vi è luogo convenuto pel pagamento, bisogna farlo alla persona del creditore e al suo domicilio o al domicilio eletto per l' esecuzione della convenzione. (*Cod. Nap.* 1258. 6.)

§. II.

Come offrire, e delle conseguenze delle offerte sino al deposito.

1. Le offerte sono fatte da un ufiziale ministeriale. Quest' ufiziale è un usciere che forma un processo verbale delle offerte che fà.

2. Questo processo verbale deve contenere.

1. Se si offre una somma di denaro contante, il numero e la qualità delle monete. (*Cod. proc.* 812.) Dirà inoltre in qual numero ed in quali monete le offerte sono state fatte, affinchè se sopraggiunge un aumento o una diminuzione nelle specie monetate, non possa nè nuocere nè essere proficua al creditore.

2. Se non è denaro contante ma un al-

tro oggetto bisogna descriverlo in modo, che non vi se ne possa sostituire un altro. (*Cod. proc*) 812. Se dunque si offre un mobile si farà la descrizione del suo stato, della sua forma e di tuttociò che lo può bistinguere da altri mobili del medesimo genere.

3 Se le offerte sono fatte sotto qualche condizione, il processo verbale deve contenere l'enunciazione delle condizioni. Quelle che può apporre il debitore, o sono prescritte dalla legge, o daltribunale di giustizia o da una convenzione. Variano all'infinito, onde ci limiteremo a darne alcuni esempj di ciascheduna.

Esempio, di una condizione apposta dalla legge: L'usofruttuario deve dare cauzione di goderne da buon padre di famiglia, se non ne è dispensato dal titolo costituente l'azione all'uso frutto. (601 *Cod Nap.*) Se in virtù del suo diritto cita il proprietario per ottenere il godimento della cosa sulla quale è stabilito l'uso frutto, questi per sottrarsi ad una tal procedura potrà offrire questa cosa a condizione, che l'usufruttuario dia la cauzione ordinata dalla legge. Altro *altro esempio*. Se si è formato un sequestro in mano di un debitore, e che malgrado questo sequestro il creditore lo molesti, se brama di liberarsene fa delle offerte col patto, che il creditore pensi a toglier di mezzo il sequestro.

Esempio. di una condizione apposta dal tribunale. I Giudici hanno ordinata l'ese-

cuzione provvisionale della loro sentenza non ostante l'appello perchè le parti erano in uno dei casi nei quali il tribunale può ordinare la predetta esecuzione; ma siccome non esisteva nè titolo autentico nè promessa recognita nè condanna mediante una precedente sentenza non seguita dall' appello (*Cod. Nap* 135.) non l' hanno ordinata, che a condizione, che quello che guadagna la causa debba dar cauzione. Se dopo, che il condannato, ha interposto l'appello, il vincitore fa delle procedure contro di esso in vigore di detta sentenza, il condannato può farle cessare facendo delle offerte, a condizione sempre di dare la cauzione ordinata dalla sentenza.

Esempio di una condizione apposta dalla convenzione; io mi sono obbligato a pagarvi una somma di mille franchi, ma a condizione che farete quei dati lavori de' quali siamo convenuti.

4. Il processo verbale deve contenere la risposta del creditore o pure far menzione del suo silenzio nel caso in cui non avesse voluto rispondere. Se risponde, la sua risposta è un rifiuto, oppure una accettazione delle offerte.

Se le ricusa perchè pretenda che gli sia dovuto di più, o perchè gli sia dovuta un altra cosa fuori di quella che gli è offerta, oppure perchè quella che gli viene offerta abbia dei difetti, che gl' impediscono di servirsene per quell' uso a cui è destinata, l' usciere deve comprovare que-

sto rifiuto nel suo processo verbale, non meno che il motivo sul quale è fondato. Nel caso di rifiuto non vi ha luogo pel registro al diritto proporzionale, ma solo al diritto fisso di un franco. (*Artic.* 68. 300. della legge 22. frigifero an. 7.)

Se il creditore accetta le offerte, bisogna ugualmente comprovare quest'accettazione. (*Cod. proc.* 813.) allora si eseguisce il pagamento della somma offerta.

Fatto un tal pagamento il creditore deve restituire il titolo del credito ed una tal restituzione, si fa all'usciere che fa le offerte, supponendosi, che abbia dal debitore la facoltà di ricevere questo titolo. Se il pagamento non fosse che parziale, come se si trattasse di un debito pagabile in diversi termini, che il debitore abbia ancora diversi pagamenti da fare, il creditore non sarebbe obbligato a restituire il titolo poichè una tal restituzione, si trarrebbe seco la prova o almeno la presunzione dell'intera sodisfazione per parte del debitore, (1282. 1283) ma si fa menzione sul titolo istesso del pagamento che è stato fatto.

Il creditore deve anche fare la ricevuta della somma pagata Il creditore dal canto suo può esigere, che questa ricevuta sia autentica, ma le spese sono a suo carico. (*Cod. Nap.* 1248.).

Questa ricevuta è indipendente dalla consegna del titolo, che deve aver luogo quando il pagamento è nella totalità della somma dovuta. Ma sia, che la predetta con-

segna abbia luogo, o che il creditore si ritenga il titolo presso di se, se ne fa menzione nel processo verbale.

Questo processo verbale di offerte contenendo la ricevuta fatta dal creditore, e servendo di una prova di liberazione al debitore, è soggetto al diritto proporzionale di 50. centesimi per ogni cento franchi (Art. 68. § II. 11. della legge del 22. frigifero an. 7.)

5. Infine il processo verbale suddetto contiene la firma del creditore o il suo rifiuto di firmare o la dichiarazione di non potere o non saper firmare. (*Cod. proc.* 813)

Processo Verbale di offerte reali.

L' ann.... il .... ad istanza del Sig. Paolo ec.... io ec. .... appiè sottoscritto ho offerto realmente in denari effettivi e scoperti al Sig. Pietro ... ec. parlando a ... la somma di franchi 600. in trenta monete d' oro di 20. franchi per ciascheduna, a condizione che il detto Sig. Pietro me ne facesse buona e valida quietanza e ricevuta; il quale Sig. Pietro parlando come sopra ha ricusato di ricevere la suddetta somma e farmi la ricevuta, senza neppure volermi dire e firmare le cagioni del suo rifiuto; per il che gli ho dichiarato, che il detto Sig. Paolo, ricorrerà incessantemente per far dichiarare buone e valide le dette offerte e farne ordinare il deposito, protestando di rendere il suddetto Sig. Pietro garante di tutte le perdite

e diminuzioni, che potrebbero derivare alle specie offerte, contando da questo giorno. E gli ho ec.

Se quello a cui sono fatte le offerte si trova in casa e dichiara i motivi del suo rifiuto, l' usciere ne fa menzione in questa forma.

Il qual Sig. Pietro, parlando come sopra ha ricusato di ricevere la predetta somma e di farmene la ricevuta sostenendo che i lavori per i quali sono fatte, le suddette offerte vagliano 852 franchi, e protestando di ricorrere per il pagamento della suddetta somma. Richiesto che firmasse la sua risposta, ha firmato o ricusato o dichiarato di non poter firmare, della qual cosa è stato interpellato secondo la legge.

Contro la qual risposta io usciere appiè sottoscritto ho fatte pel detto Sig. Paolo tutte le riserve e proteste, ed ho al detto Sig. Pietro ec. parlando come sopra lasciata copia del presente.

3 Le spese del pagamento essendo a carico del debitore e le offerte conducendo al pagamento, sembra naturale, che le spese di esse andassero pure al suo carico; frattanto siccome non si presume che faccia fare delle offerte al suo creditore per mezzo di un usciere prima di avergliele fatte egli stesso amichevolmente, e che stante il rifiuto allora sofferto si è trovato in necessità di farle in una forma legale, cosa che ha dato luogo a delle spese, è giusto che le soffra il creditore, non meno che quel-

le del deposito quando sono dichiarate valide. (*Cod. Nap.* 1260.

Essendo le suddette spese a carico del creditore l' usciere può sottrarle dalla somma che offre, se offre una somma di denaro, e se queste offerte sono di una data cosa lo fa a condizione, che glie ne sia pagato l' importare.

Il creditore è il debitore, possono esporre tutte le ragioni istanze e proteste che credono necessarie. Se s' impongono delle condizioni alle offerte che si fanno, e che il creditore le supponga mal fondate, può ricusare di riceverle o dichiarare, che non le riceverà se non tolte di mezzo le suddette condizioni.

L' usciere in tutti questi casi deve far menzione di tutte le ragioni istanze ed osservazioni, ugualmente che della risposta.

Se il creditore accetta, l' usciere ne fa menzione in questa maniera.

Il qual Sig. Pietro, parlando come sopra, ha dichiarato di esser pronto a ricevere le suddette offerte e di farne la ricevuta; per la qual cosa io usciere suddetto appiè sottoscritto, ho contata, numerata e consegnata la suddetta somma al detto Sig Pietro, che l' ha riconosciuta e ritirata e fatto saldo a favore del Sig. Paolo suddetto. Ed ho lasciata copia del presente al detto Sig. Pietro, che l' ha firmata, come pure ha fatto sul presente.

Se quello, che paga teme d smarrire l' atto delle offerte e di perdere la ricevuta

in essò contenuta, può chiedere che il creditore gliela faccia davanti il notaro in minuta, ed il creditore non può negare di compiacerlo, sempre però a spese del debitore; può ancora questi pure a proprie spese depositarla presso un notaro.

4. Allorchè il creditore ha ricusate le offerte, o non si è trovato in casa quando gli sono state fatte, e vuole in seguito accettarle per prevenirne una domanda di validità di offerte, le spese che anderebbero a cadere addosso a lui, deve mandare un usciere a cui avrà consegnato il suo titolo, alla casa del del debitore nel tempo che sà che vi si trova, per fargli dichiarare, che accetta; il debitore paga e l'atto contiene la ricevuta.

E' per anche in uso di fare al debitore un intimazione di comparire in tal giorno alla tal'ora in casa il tal notaro per realizzare la somma con l'offerta, che fa il creditore di fargli la ricevuta. Ciò però non si deve fare se non quando si è sicuri di trovare il debitore in casa.

Nel giorno ed ora indicati le parti si trovano presso il notaro, il quale forma il processo verbale contenente, se le offerte sono accettate.

Si fà similmente al creditore un intimazione di trovarsi presso a un notaro, qualora per rispondere alle offerte vi siano calcoli da fare, carte da esaminare, e osservazioni da presentare. Quello al quale vengono fatte le offerte manda la sudder-

ta intimazione per aver tempo esaminare o fare esaminare le carte in casa del notaro da una persona di sua confidenza, fare i calcoli e proporre le convenienti osservazioni.

5 Se il creditore ricusa di ricevere, non basta al debitore per sgravarsi dal debito il fare delle offerte; è necessario inoltre depositare la somma o la cosa offerta. (*Cod. Nap.* 1257.)

Un tal deposito può farsi senza l'autorizzazione del tribunale o dopo averla avuta. Pertanto sulle conseguenze delle offerte esamineremo due casi; il primo comprenderà il deposito fatta senza autorizzazione del tribunale; *il secondo* quello fatto dopo ottenuta l'autorizzazione.

1. Del deposito senza l'autorizzazione e della maniera con la quale si procede per le offerte.

1. Innanzi il Codice Napoleone vi era una questione assai controversa per sapere se il debitore potea liberarsi dal debito depositando senza avere ottenuta l'autorizzazione del tribunale. Pothier nel *Trattato delle obbligazioni*, num. 143 mostra esser di parere, che una tale autorizzazione non fosse necessaria per la validità del deposito; che bastava, che il debitore dichiarato avesse al creditore, sul di lui rifiuto, che avrebbe depositato nel tal luogo, nel tal giorno ed alla tal' ora, e che la sentenza da pronunziarsi in seguito e che conferma-

va il deposito potesse avere un effetto retroattivo. Cita un Decreto del 16. agosto 1703. riportato nel Giornale dell' udienze, che così avea deciso. Malgrado quest' autorità, sembra esser prevalsa l'opinione contraria, e l' uso era di far sempre precedere al deposito l'autorizzazione del tribunale.

Attualmente non può aver luogo una tal questione; il Codice ha adottata l' opinione di Pothier, ma esige le seguenti condizioni.

1. Che le offerte sieno state fatte. (*Cod. Nap.* 1257.)

2. Che i creditori le abbiano rifiutate.

3. Che su questo rifiuto del creditore, il debitore prima di depositare gli abbia fatta recapitare un intimazione contenente l' indicazione del giorno, dell' ora e del luogo dove la cosa offerta sarà depositata. (1259.)

Intimazione ad effetto di veder depositare.

L' ann. ec. ad istanza del Sig. Paolo ec. ho intimato al Sig. Pietro . . . ec di trovarsi nel dì ... all' ora di .... alla cassa di ammortizzazione situata a . . . (se il deposito si fa in Parigi e se altrove si dice, *in casa il Sig. .... incaricato alla riscossione dei denari, che devono esser versati nella cassa dell' ammortizzazione, abitante a . .*) *per esser presente se stima bene al deposito, che sarà fatto dal suddetto Sig. Paolo della som-*

ma di .... offerta al detto Sig. Pietro a norma dell' atto del dì ... da ... usciere del dì ... registrata a ... da ... che ricevuto ; dichiarandoli che sarà proceduto al detto deposito tanto in sua presenza che in assenza ; ed ho *al detto Sig Pietro ec.*

4. Bisogna , che il debitore si disfaccia della cosa offerta nel luogo accennato dalla legge per ricevere i depositi con i frutti fino al giorno del deposito . (*Cod. Nap.* 1259. 2.) i depositi si fanno in Parigi alla cassa di ammortizzazione, e nei dipartimenti in mano alle persone che riscuotono per la detta cassa .

5. Bisogna, che l' uffiziale ministeriale formi il processo verbale del deposito. In questo si dee far menzione del rifiuto del creditore di ricevere , o che non è comparso, del deposito, ed infine della natura e qualità delle specie offerte . (*Cod. Nap.* 1253. 3.) acciocchè l' aumento o diminuzione che potrebbero soffrire non possano esser proficue o pregiudicare se non al creditore .

L' uffiziale ministeriale , che deve formare il processo verbale non è quello nelle cui mani si deposita , ma ad un usciere . Tariffa art 60. , che vuole che l' usciere ne dia la copia al depositario .

Processo verbale di deposito .

L' ann. ec ad istanza del Sig. Paolo ec. in esecuzione e conforme all' intimazione fatta

dal detto Sig. Paolo al Sig. Pietro abitante a.... con atto di me usciere appiè sottoscritto del dì.... registrato a.... da... che ha ricevuto, mi sono trasferito alla cassa di ammortizzazione situata a ... nell' ufizio dei depositi o in casa il .. incaricato delle riscossioni per la predetta cassa, stante il rifiuto fatto dal detto Sig. Pietro di ricevere la somma di... indicata nel atto suddetto del deposito della medesima ed essendo ivi arrivato all' ora di... ho trovato il detto Sig. Pietro al quale parlando in persona, ho di nuovo offerta realmente in denari scoperti ed effettivi, per le cause enunciate nell' atto delle suddette offerte a lui notificato da me usciere appiè sottoscritto sotto dì... registrato a... da.. che ha ricevuto... e nelle specie di monete indicate nell' atto suddetto con la deduzione non ostante della somma di.... cioè 1. quella di ... per l' atto suddetto di offerte; 2. quella di... per la detta intimazione; 3 in fine quella di... per il costo del presente processo verbale. Il qual Sig. Pietro parlando come sopra persiste nel suo rifiuto delle suddette offerte per le cause enunciate nell' atto suddetto e protesta di nullità di tutte i depositi, che potrebbero esser fatti della suddetta somma e si è firmato o ha ricusato di firmarsi, sebbene interpellato secondo la legge.

Non ostante un tal rifiuto contro il quale ho fatte pel detto Sig. Pietro tutte le riserve e proteste, ho dichiarato al detto Sig. Pietro, che andava sull' istante a deposita-

re la suddetta somma; e di fatti ho depositata la somma di ... che rimane sulle dette offerte stante la summentovata deduzione, consistente nelle tali monete *nelle mani del Signore ... il quale mi ha fatta la sua ricevuta. Ed ho al detto Sig. Pietro ... ed al Sig ... depositario della detta somma, lasciata a ciascheduno separatamente la copia* (a) *del presente.*

6. In fine nel caso di mancanza di comparsa per parte del creditore, bisogna che il processo verbale del deposito che gli sia notificato con intimazione di ritirare la cosa depositata. (*Cod. Nap.* 1259.)

L' articolo suddetto 1259. del Codice Napoleone ne il Codice di procedura fissano un termine per fare quest' intimazione, e siccome il predetto articolo non esige il deposito dei frutti, che fino al giorno del deposito e non gli fa decorrere se manca l' intimazione, non si può esigere pel decorso spazio di tempo tra il deposito e l' intimazione. Non ostante è cosa prudente il farlo al più presto per evitare tutte le difficoltà.

NOTIFICAZIONE
DEL PROCESSO VERBALE DI DEPOSITO.

L' an. ec. ad istanza del Sig. Paolo abitante ec. io ec. usciere ec. ho notificato e data copia al Sig. Pietro ec. 1. del processo

---

(a) La Tariffa artic. 60. vuole, che si lasci copia al creditore se è presente, e al depositario.

verbale da me formato usciere sottoscritto sotto dì ... registrato ec. comprovante il deposito da me fatto nel suddetto giorno alla casa di ammortizzazione , in mano del Sig. L.... incaricato di esigere per la cassa suedetta della somma di ... 2. *, della ricevuta di .. depositario della suddetta somma di ... affinchè il detto Sig. Pietro non possa allegarne ignoranza , i timandogli di ritirare la suddetta somma , e dichiarandogli , che dal giorno del suddetto deposito sono cessati gl' interessi della suddetta somma , e che le monete consegnate resteranno a suo rischio . E gli ho inoltre lasciata copia del presente . ec.*

2. Quantunque l' artic. 1257. dica , che il deposito libera il debitore , e fa le veci relativamente a lui del pagamenro , non ostante finchè il creditore non l' ha accettato , siccome il contratto non è stipulato , il debitore può riprenderselo (*Cod. Nap.* 1201.) e se lo riprende i suoi condebitori , o i suoi mallevadori non restano liberati . Ma se essi temono , che il debitore non paghi possono opporsi onde non riprenda la somma , affine di mantenere la liberazione operata per mezzo del deposito .

3. Le offerte e il deposito non autorizzate , possono non essere comprovate dal creditore se non li trova valide . Su ciò forma una domanda di nullità delle offerte non meno che del deposito .

4. Questa domanda è o principale o incidente .

1. E' principale allorchè nell' istante in cui è presentata, non esiste in modo alcuno tra il creditore e il debitore una precedente contestazione alla quale sia annessa. *Esempio*. Paolo debitore di Pietro gli fa delle offerte, che sul di lui rifiuto sono seguite dal deposito. Se Pietro senza attendere l' azione di validità per parte del debitore, nè in sequela di verun altra contestazione, forma una domanda di nullità di offerte, una tal domanda sarà principale, perchè è quella che introduce la causa. Si forma secondo le consuete regole stabilite per le domande principali. (*Cod proc.* 815.) cioe per mezzo di una citazione per uso d' usciere,

Nondimeno benche sia una domanda principale ed introduttiva di causa, non ha bisogno di essere preceduta dal preliminare della conciliazione (*Cod. de proc. art.* 49.7.) Questo tentativo di fatti sarebbe inutile, mentre il debitore avendo offerto ed il creditore avendo ricusato, è cosa certa e indubitata che non si concilierebbero.

DOMANDA
PRINCIPALE DI NULLITA' DI OFFERTE E DI DEPOSITO.

L' an ec. ad istanza del Sig. Pietro ec. ho citato il Sig. Paolo ec. per sentir dire, che le offerte a lui fatte dal detto Sig. Paolo con atto del dì .. l' intimazione di trovarsi presente al deposito di dette offerte a lui

notificata sotto dì ... il deposito delle suddette offerte comprovato con processo verbale del dì .... e la notificazione del suddetto processo verbale, saranno dichiarate nulle, attesochè il detto Sig. Paolo deve al detto Sig. Pietro la somma di 800. franchi in vece di quella di fr. 600, che ha solamente offerta e depositata o per qualche altro motivo. In conseguenza il detto Sig. Paolo sarà condannato a pagare al detto Sig. Pietro la detta somma di fr. 800. a norma del suo obbligo del dì ... registrato a ... ec. che sarà tenuto di riconoscere, altrimenti verrà riputato come riconosciuto con gl' interessi decorsi dal suddetto giorno secondo la legge.

E gli ho parlando come sopra lasciata copia dell' obbligo suddetto non meno che della presente.

2. La domanda di nullità è incidente qualora vien formata durante il corso di una causa sopra una contestazione a cui va unita.

Per esempio, un creditore cita il suo creditore per esser pagato; questi oppone il deposito che ha fatto, e il creditore ne domanda la nullità. Una tal domanda è incidente perche è formata in occasione di un altra azione. Si può anche dare per esempio la domanda di nullità, che il creditore potrebbe formare nella congiuntura della domanda di validita delle offerte e del deposito. Questa domanda si forma non per via di atto come la precedente, ma per via

d'istanza. (*Cod. proc.* 815.) la quale istanza può essere scritta in grossa. (Artic. 75. della Tariffa.)

DOMANDA INCIDENTE DI NULLITÀ DI OFFERTE E DI DEPOSITO.

A' Sigg. Presidente e Giudice del tribunale di....

Pietro ha l' onore di esporvi come avendo con atto del dì... registrato a... fatto citare in questo tribunale il Sig. Paolo pel pagamento di una somma di 800. franchi ad esso dovuta per la tal causa, il detto Sig. Paolo ha sostenuto non essere l' istanza ammissibile, attesochè secondo lui avea depositata la predetta somma a... ed ha in seguito notificato all' esponente un atto di offerte del dì... un processo verbale del dì.... comprovante il deposito della suddetta somma, e un atto del dì... contenente la notificazione del detto processo verbale. E siccome gli atti predetti sono nulli, mentre sono stati notificati in Parigi alla casa num... nella strada :... dove il detto Sig. Pietro non ha che una residenza passeggiera, e non vi si trovava nell' atto delle notificazioni, iu vece di esser fatte a Meaux dove ha il suo domicilio, produce la presente domanda.

Ciò considerato, degnatevi Signori senza far caso nè aver verun riguardo ai predetti atti e deposito, i quali saranno dichiarati nulli, nè alla domanda di validità de' medesimi, ugualmente che alle ragioni addotte

dal detto Sig. Paolo in cui verrà dichiarato non ammissibile e da cui in tutti casi verrà rigettato, di ordinare, che le conclusioni prese dall' esponente contro il detto Sig. Paolo, con la sua domanda introduttoria gli sieno aggiudicate. In conseguenza il detto Sig. Paolo verrà condannato a pagargli la somma di 800 franchi con più i frutti e le spese.

5. Ma che la domanda di nullità sia principale o che sia incidente, se è ammessa e che il deposito venga dichiarato nullo, le consecutive offerte e deposito, verranno considerate come non avvenute e il debitore non è liberato dal suo debito; i denari, che ha depositati stanno sempre a suo rischio, ed i frutti non cessano mai di decorrere in favore del creditore.

Se all' opposto è rigettata e il deposito dichiarato valido allora questo deposito fa veramente le veci del pagamento a riguardo del debitore, che resta liberato come se avesse pagato. Gl' interessi cessano di decorrere contro di lui dal dì in cui è stato fatto il deposito, e le speso delle offerte, del deposito, e della domanda di nullità vanno a carico del creditore.

6. Si è detto di sopra 2. che quando il deposito non era stato dichiarato valido, il debitore poteva sempre ritirare la somma o la cosa offerta; ma quando è dichiarato valido, le offette non sono più semplici proposizioni dalle quali il debitore si possa allontanare. Quantunque il creditore non abbia in verun modo accettate le suddette

offerte, il contratto esiste non ostante, perchè vi ha acconsentito mediante l'organo della giustizia che su tal' proposito si reputa, che abbia ricevuto da lui un mandato. Il contratto essendo in tal guisa formato quello che ha offerto cessa di essere debitore; la sua obbligazione è estinta, ed in conseguenza quella de' suoi condebitori e mallevadori. Egli non può far rivivere l'obbligazione di questi, nè ritirare in loro pregiudizio la somma, che ha offerta. (*Cod. Nap.* 1262.)

7. Frattanto il contratto formato in virtù della sentenza, che ha dichiarato valido il deposito, non avendo avuta esecuzione può sciogliersi in forza di un consenso contrario a quello, che lo ha formato. In tal modo se il creditore vi acconsente, il debitore può ritirare quanto ha depositato; ma un tal consenso non può avere effetto a riguardo de' mallevadori e dei condebitori ed altri terzi. E' in qualche maniera una nuova obbligazione, che si contrae e pel cui pagamento il creditore non può più esercitare i privilegj ed ipoteche annesse alla prima, non essendovi più ipoteca dal dì in poi dell' atto in vigore del quale ha acconsentito che fosse ritirato il deposito, e sarà stato questo rivestito delle necessarie forme per togliere di mezzo l' ipoteca. (*Cod. Nap.* 1264.)

II. *Del deposito ordinato dal tribunale e e della procedura, che lo precede.*

Quando non evvi più alcun dubbio sulla validità delle offerte e del deposito come se uno sia debitore di 1200. franchi, e questo debito non sia suscettibile di alcuna difficoltà, si può depositare senza autorizione del tribunale. Ma potendo insorgere una contestazione sulle offerte e il deposito, il debitore deve per sua sicurezza prima di depositare far dichiarare valide le offerte e fare ordinare il deposito. *Esempio*. Io ho contratto verso di voi un debito di 1200. fr. ma pretendo non essere debitore che di 600., perchè secondo me si è operata una compensazione di fr. 600. Se una tal compensazione può incontrare difficoltà, come se si potesse opporre contro il suddetto debito la prova della prescrizione, se rendendomi giudice io medesimo offrissi e depositassi solamente 600. fr. potrebbe accadere, che il creditore facesse decidere che non vi è mai stata alcuna compensazione, e dichiarare nulle le offerte e il deposito. Allora i frutti decorreranno sempre, i denari resteranno sempre a mio rischio, e soffrirò le spese delle offerte e del deposito. Affine di evitare simili inconvenienti, il debitore deve fare dichiarare valide le offerte, e fare ordinare il deposito innanzi di depositare. Per esporre tutto ciò che deve precede-

re il deposito bisogna distinguere due casi; quello in cui l'offerte sono principali e quello in cui sono incidenti.

Primo caso. Se le offerte sono principali:

Il deposito autorizzato del tribunale non si fa che dopo che le offerte sono state dichiarate valide e ordinato il deposito.

1. Non vi è bisogno di far precedere la domanda dal preliminare di conciliazione. (*Cod. proc.* 49. 7.) *Ved.* sopra 1. 4.

2. La domanda in validità si forma come qualunque altra domanda principale, (*Cod. proc.* 815.) ma non basta per far cessare i frutti i quali non cessano che dal dì della realizzazione. (816) S'intende per realizzazione l'atto col quale il debitore rinnova ed esibisce in tribunale le offerte fatte al suo creditore, e che questi ha di già ricusate. Per fare una tale realizzazione il debitore presenta al tribunale, per il ministero di un patrocinatore, (*avoué*) la somma o una cosa che ha offerta al creditore, e il tribunale gli accorda l'atto di essa.

Le dilazioni o termini per fare la suddetta realizzazione all'udienza, sono quelli delle citazioni ordinarie; ma siccome importa al debitore di farla prontamente, poichè da quel giorno cessano i frutti, si presenta un istanza al Presidente per ottenere la permissione di citare per realizzazione dentro un termine più breve.

ISTANZA AFFINE DI CITARE IN REALIZZAZIONE E VALIDITA' DI OFFERTE.

A' Signori Presidente e Giudici del tribunale di ...

Richiede umilmente Paolo;

Che vi degniate di permetterli di citare provvisionalmente il Sig. Pietro pel primo giorno all' udienza per sentir dire, che sarà accordato l' atto al richiedente della realizzazione che farà della somma di ... da esso offerta al detto Sig. Pietro sotto dì ... con atto di ... registrata ec. e nel principale ne' termini della legge, per sentire dichiarare le suddette offerte buone e valide, e sia tenuto il detto Sig. Pietro a ricevere la detta somma con più i frutti sino al giorno della realizzazione, il tutto sotto la deduzione delle spese delle suddette offerte e di quelle fatte e da farsi per arrivare a fare il deposito, a far la ricevuta e quietanza delle suddette somme e frutti, altrimenti sia permesso al richiedente di fare il deposito nella cassa di ammortizzazione o nelle mani della persona incaricata dalla cassa suddetta, il che facendo ne resterà libero e sciolto. E voi farete bene.

ORDINANZA.

E' permesso il citare provvisionalmente nel primo giorno e nel principale secondo i termini consueti. Fatta a ...

CITAZIONE.

IN REALIZZAZIONE E VALIDITÀ.

L' an. ec. in virtù dell' ordinanza surriferita, registrata ec. ... e ad istanza del Sig. Paolo ec. io ec. ho fatta citazione al Sig. Pietro ec.. a comparire ec. provvisionalmente nel primo giorno e nel principale nel termine della legge per rispondere agli oggetti della suddetta istanza, e vedere aggiudicare le conclusioni, ed inoltre essere condannato nelle spese, l' importare delle quali, il richiedente potrà ritenere sulla somma offerta. Per il che sarà tenuto il depositario a ricevere per contanti, tanto la copia della sentenza che avrà liquidate le spese, quanto l' esecutorio, se con l' esecutorio sono state tassate. Ed ho al detto Sig. Pietro parlando come sopra lasciata copia, tanto della detta istanza e ordinanzacome pure della presente.

3. Se vi sono dei sequestranti è egli necessario citarli per esser presenti alla sentenza, che dichiara valide le offerte? Bisogna distinguere.

Se l' esecuzione è fatta nominativamente e determinatamente sopra una somma o un oggetto qualunque, per esempio sopra una somma di 3000 franchi o sopra un cavallo non è necessario il citare il sequestrante, perchè il deposito facendosi sempre con i sequestri, il sequestrante non ha interesse di esser chiamato e il suo diritto è ugualmente conservato, quantunque la somma e l'

oggetto che si offre non sia più nelle medesime mani.

Ma se l' esecuzione è fatta per tutte le somme oggetti dovuti dal terzo che ha sofferta quest' esecuzione, allora è necessario citare i sequestranti, non per la validità delle offerte in se medesime, ma per far fissare seco loro l' importare della somma dovuta. Se non venissero chiamati, e che la sentenza fosse loro pregiudicevole potrebbero, attaccarla mediante la terza opposizione. *Esempio*. Paolo creditore di Pietro di una somma di fr. 1200. fa sequestro nelle mani di Giovanni debitore di quest' ultimo di una somma non liquidata, e fa sequestro indistintamente su tutto ciò che è dovuto da Giovanni al di lui debitore. Giovanni fa delle offerte; deve però citar Paolo alla sentenza che le dichiarerà valide e che fisserà nell' istesso tempo la somma che egli deve a Pietro, altrimenti se la sentenza non dichiarasse Giovanni debitore, che di 600. fr. Paolo potrebbe attaccare con la terza opposizione, la porzione della sentenza che fissa a questa somma l' importare del debito. Ma se questo debito vien fissato a 1200. fr. e che non sieno usciti fuori altri sequestranti, non potrà attaccare la suddetta sentenza quando ancora pretendesse, che il debito dovesse esser portato a una maggior somma, attesochè quando ha potuto ricevere quella somma per cui ha fatto sequestro, la sentenza non gli arreca verun pregiudizio.

Se quello contro il quale si fa sequestro si riconosce debitore di una maggior somma di quella per cui è stato fatto il sequestro, non si può fare a meno di non citare il sequestrante, anche quando il sequestro va a cadere indefinitivamente su tutte le somme dovute al creditore, che restano sequestrate, mentre può essere che in seguito si presentino altri sequestranti. Allora siccome il sequestro non dà alcun privilegio e i sequestranti non vengono che per contributo, potrebbe accadere, che il creditore non ricevesse con un tal mezzo la totalità della somma per cui ha fatto sequestro, ed avrebbe il diritto di reclamare contro quella parte della sentenza, che fissato avesse il quantitativo del debito. Ecco perchè in un simil caso, il terzo che ha sofferta l' esecuzione, per non esporsi agl' inconvenienti della surriferita terza esposizione, deve citare il sequestrante.

Nell' uno e nell' altro caso è necessario denunziare i sequestri facendo le offerte. (*Cod. proc.* 817.) *Ved.* quanto si é detto di sopra II. 2.

4. Nel giorno indicato per la realizzazione, se il debitore si presenta all' udienza e realizza le sue offerte il tribunale gli accorda atto.

Sentenza

che accorda l' atto della realizzazione.

Il tribunale accorda l' atto alla parte di... della realizzazione da essa fatta all' udien-

za della somma di ... enunciata nel suo atto di offerte da essa notificata alla parte di ... sotto dì ... registrato a ... ec. riservate le spese.

Per l'addietro dopo che era stata fatta la realizzazione, attendendosi, che il debitore fosse autorizzato a depositare, si ordinava il deposito presso un notaro, e non era che dal dì di questo deposito, che cessavano gl' interessi. Attualmente questo deposito non ha più luogo, perchè i suddetti interessi vanno a cessare dal giorno della realizzazione. (*Cod. proc.* 806.) Il debitore dopo avere realizzate le offerte, ritira ciò che ha offerto e lo conserva finchè non sia ordinato il deposito.

5. Dopo la realizzazione e la scadenza de' termini della citazione, le parti si presentano di bel nuovo all' udienza, e la controversia s' impegna sulla domanda di validità. Questa domanda è sommaria o non è sommaria.

1. Se la domanda è sommaria deve essere giudicata senza alcuna scrittura con un semplice atto per venire al contraditorio.

2. Se la domanda non è sommaria, s' instruisce come le altro domande di tal natura.

6. Allorchè il debitore ha fatte delle offerte e che non sono state accettate, non sono, che una semplice proposizione dal canto suo da cui può ritirarsi riprendendosi quanto ha offerto. Ma quando il creditore le ha accettate o che sono state di-

chiarate valide il contratto giudiciario è formato, e il debitore non può ritirarle senza il consenso del creditore; *argom.* dell' artic. 1211. del *Cod. Nap.*

7. Se le offerte sono nulle o insufficienti, la sentenza le dichiara tali. (6.)

8. Se le offerte sono valide si pronunzia una sentenza contenente tre principali disposizioni.

1. Si ordina, che avendo ricusato il creditore di ricevere la cosa oppure la somma offerta questa sarà depositata. (*Cod. proc.* 816.)

2. Si ordina ugualmente la cessazione dei frutti dal giorno della realizzazione. (*ivi*) Ma cosa si deve intender quì per la parola *realizzazione*? Devesi intendere la realizzazione, che è fatta all' udienza e di cui si è precedentemente parlato, o pure il deposito che si è fatto in seguito? Nel rapporto, che fu fatto al Tribunato su questo titolo, l' oratore disse, che la realizzazione di cui parla quest' articolo è quella del deposito, e che bisogna applicare l' artic. 1259. del Cod. Napoleone, che dice, che gl' in-

---

(6.) L' offerta o deposito di somma eccessiva, e con sbaglio nella data dell' obbligazione annulla il deposito. Dec. d' appello di Nismes de 20. maggio 1806. *Bazille T.* 4. a 171.

Deve esser fatto per mano dell' ufiziale ministeriale a ciò destinato altrimenti non è valido. Dec. di Nismes de 22. agosto 1809. *Denevers* ec. del 1810. Suppl. a 14.

Le recognizioni di deposito non importa che siano in foglio bollato proporzionale. Dec. di Cassazione de 29. luglio 1806. *Denevers ec.* a 543.

Sui depositi alla cassa d' estinzione *Ved.* la Legge de' 28. nevoso an. 13., e il *Bullettino* della Giunta di Toscana

teressi sono dovuti fino al giorno dal deposito, e che le offerte sebbene dichiarate valide non potendo estinguere il debito non possono neppure impedire che non decorrano i frutti, fino al deposito, che è quello solo che rende libero il debitore. Ma è un errore; si e sempre distinta la realizzazione dal deposito, e quando il legislatore si serve della parola *realizzazione*, non vuol darle il medesimo significato, che alla parola *deposito*. L' articolo suddetto 1259. citato dall' oratore in sostegno della sua opinione non è quì punto applicabile, non essendo fatto se non per i depositi volontarj. Si concepisce, che in questo caso il debitore avrebbe potuto ritardare il deposito affine di godere gratuitamente della somma offerta, se non avesse trovato un ostacolo nel decorso degl' interessi. E' per impedire appunto il ritardo del debitore, che la legge ha voluto, che gl' interessi non cessassero fin dal giorno del deposito. Ma nel deposito ordinato dal tribunale questo motivo non può esistere. Non si può temere, che il debitore ritardi la sua domanda di validità, poichè una tal domanda è di già formata. D' altronde nel primo caso può depositare dopo aver fatte le offerte; nel secondo all' opposto è obbligato ad attendere su ciò la decisione del tribunale, e non sarebbe giusto il fargli pagare i frutti decorsi durante questo tempo, in cui non ha potuto liberarsi dal debito, stante il rifiuto del creditore nel ricevere.

Tutte queste ragioni devono pertanto far decidere, che con la parola *realizzazione* espressa nell' artic. 816. del Codice Napoleone bisogna intendere la sentenza in vigore della quale si accorda l'atto al debitore dell' offerta che ha fatta in tribunale e che già precedentemente avea fatte pure al creditore. Tale è il senso che gli estensori del Codice di procedura hanno dato a questa parola, ed è quello ancora che gli da la pratica.

3. Le spese delle offerte e deposito sono a carico del creditore. Queste spese si tassano nella sentenza se è pronunziata in materia sommaria; in materia ordinaria possono esserlo o in forza della sentenza o di un esecutorio separato. *Ved.* quanto si è detto di sopra a lib. 2. p. 5. tit. 4. cap. 5. Si deposita la somma, fatta la deduzione delle spese, e se è fatta la tassazione nella sentenza se ne notifica la copia al depositario, e se è fatto l'esecutorio si deposita l'esecutorio come denaro contante.

Dopo la tassazione delle spese, si passa all' esecuzione della sentenza.

9. Non è necessario prima di depositare il rinnovare le offerte. Basta fare al creditore l'intimazione di assistere al deposito, come per il deposito non proceduto dall' autorizzazione del tribunale. *Vedasi* quanto si è detto di sopra I. I. 3.

Il debitore deve disfarsi della cosa che ha offerta *Ved.* I. I. 4.

Si deve formare il processo verbale del

deposito. Questo processo verbale è l' istesso di quello, che ha avuto luogo per il deposito non autorizzato. *Ved.* I. 1. 5.

Se il creditore non comparisce bisogna fargli notificare questo processo verbale. *Ved.* I. 1. 6.

L' effetto nel deposito validamente fatto, e di liberare il debitore. Le specie depositate cessano di essere a sue rischio, ma sono a quello del creditore, che di creditore di una somma di danaro contante lo diviene di queste specie come di un corpo certo; e creditore non più del debitore, che è stato liberato dal debito per mezzo del deposito, ma dell' incaricato sui depositi, il quale si è obbligato verso di lui per una specie di contratto a restituirgli la somma depositata.

10. Dichiarate valide le offerte e fatto il deposito in vigore della sentenza, il creditore non può più ritirare *Ved.* sopra 1. 6.

Frattanto siccome il contratto non ha per anche avuta esecuzione, se il creditore vi acconsente il debitore può ritirare. *Ved.* 1. 7.

I. *Secondo caso*. Se le offerte sono incidenti.

Lo sono quando hanno avuto luogo per occasione di una contestazione alla quale vanno annesse. *Esempio*. Un creditore forma contro il suo debitore una domanda per una somma di 3. mila franchi. Questi pretende non essere debitore che di 2. mila perchè si è operata una compensazione; e

per sospendere l'azione del creditore fa delle offerte per fr. 2. mila. Queste offerte sono incidenti, perchè sono fatte in occasione della contestazione introdotta dalla domanda del creditore.

2. Le predette offerte non si fanno con atto di patrocinatore, perchè un patrocinatore non ha altro potere, che di fare gli atti giudiciarj, e non è quelche si chiama in giudizio un mandatario *ad negotia*.

Le suddette offerte si fanno come le principali per mezzo del ministero di un usciere e con atto dato alla persona del creditore o al suo domicilio personale o al domicilio eletto stante la convenzione per l'esecuzione dell'atto.

Non si può fare al domicilio eletto dalla procedura, perchè una tale elezione non ha luogo che per gli atti giudiciarj dove la persona del creditore non interviene, e che per potere accettare le offerte, bisogna esser muniti di un potere speciale, che non ha la persona presso di cui si fa l'elezione del domicilio. (*Cod proc.* 352.) *Ved.* lib. 2. p. 1. tit. 2. cap. 7. nota 7.

3. Non ostante se il creditore ha mandato un precetto al debitore, il debitore può fare delle offerte al domicilio eletto in detto precetto. (*Cod. proc.* 584.) *Ved.* lib. 2. p. 5. tit. 4. cap. 1 sez. 2. §. I 4.

4. Fatte le offerte se il debitore vuol far cessare i frutti deve realizzarle. Le parti avendo patrocinatore in causa e il de-

bitore essendo reo convenuto, non è obbligato ad aspettare i termini. Non vi è bisogno di citare il creditore e di presentare un istanza per fare abbreviare i termini, come nel caso in cui le offerte sono principali; un semplice atto è bastante ad avvisare il creditore di trovarsi alla realizzazione.

INTIMAZIONE
DI ESSER PRESENTE ALLA REALIZZAZIONE.

Ad istanza del Sig. Paolo resta intimato il Sig. B... patrocinatore del Sig. Pietro di comparire all' udienza del dì... per sentire accordare l' atto al detto Sig. Paolo della realizzazione che si farà della somma di ... da esso offerta al detto Sig. Pietro con atto del dì ... del ... registrato e del quale con la presente vien data copia. Diche atto ec.

5. Queste offerte essendo incidenti, la domanda di validità si forma per via d' istanza. (*Cod. proc.* 815)

ISTANZA
DI VALIDITA' DI OFFERTE INCIDENTI.

A' Signori Presidente e Giudici del tribunale di...

Paolo ha l' onore di esporvi, come essendo stato citato dal Sig. Pietro sotto dì.. per il pagamento di un obbligo di franchi 3. *mila, ha con atto del dì... del... registrato ec. fatte fare offerte al detto Sig. Pietro di franchi* 2. *mila, attesochè l' espo-*

nente essendo erede di Remigio del quale il detto Sig. Pietro era debitore della somma di 1000 fr. per tanti lavori fattigli, vi è la compensazione per la concorrenza fino alla detta somma di 1000. franchi; e siccome il detto Sig. Pietro ha ricusate le suddette offerte, conclude l'esponente, che vi piaccia di dichiarare le suddette offerte buone e valide e liberarlo dal di più della domanda del detto Sig. Pietro; il quale sarà tenuto in conseguenza a ricevere la prefata somma di 2. mila franchi. (Il rimanente come nell' istanza surriportata per la *citazione in realizzazione.*)

Sulla maniera con la quale s' instruisce la domanda per la validità non meno su ciò che si pratica per la domanda suddetta *ved.* sopra da' 5. sino a' 10.

OPPOSIZIONE AL MATRIMONIO. *Vedi* MATRIMONIO.

OPPOSIZIONE AL MATRIMONIO. *Vedi* MATRIMONIO.

OPPOSIZIONE AI SIGILLI. *Vedi* SUCCESSIONE.

P.

Petitorio e Possessorio.

Questa materia si divide naturalmente in due paragrafi. Vedremo nel primo il Possessorio e nel secondo il Petitorio.

§. I.

Del possessorio.

Qualunque proprietario, ha un interesse di godere ciò che appartiene fino alla prova del contrario o fino a che non ha abbandonati i suoi beni; in conseguenza ciascheduno che possiede è proprietario.

Su tal presunzione è fondata la massima; *il possesso equivale al titolo fino alla prova in contrario.*

D' altronde l' ordine, che deve regnare nella società, non permettendo farsi giustizia da se medesimo, ne risulta, che non

si deve impadronirsi di una cosa prima di avere ottenuta l' autorità de' tribunali. (7.)

Se dunque una persona è proprietaria di un fondo posseduto da un altro, non può impadronirsi, e neppure turbarne il possessore, ma deve reclamare, perchè fino alla decisione del tribunale, il possessore si presume proprietario, e non si può farsi giustizia da se medesimi.

Quando in disprezzo di queste regole, si spoglia o si disturba il possessore, non ha questi bisogno che di allegare e provare il suo possesso per esservi ristabilito. Invano l' autore dello spoglio o del disturbo direbbe e proverebbe, anche in una maniera invincibile, di esser egli il proprietario, che nessuno lo ascolterebbe. Se gli risponderebbe, che il possessore essendo presunto proprietario, e nessuno dovendo farsi giustizia da se stesso, il possessore deve essere in ogni modo ristabilito, salvo in seguito a quello che pretendesse la proprietà il reclamarla, (ma senza inquietare chi possiede) ed ottenerla se la ragione sta dal canto suo.

Vi sono due specie di turbativa: quella di fatto e quella di ragione la prima ha luogo in due maniere; 1. quando s' impedisce a qualcheduno di godere della sua cosa. Per esempio; io ho un diritto di passaggio per mezzo a un vostro campo, e

---

(7.) Il compratore possessore deve essere mantenuto in possesso fino alla decisione in caso di lite; *legge de 29. vendemmiatore an. 4.*. E sopra i beni del Demanio vedasi *Deç. Imp. del 1. aprile* 1808. *Bazille Tom. 4. a* 112.

voi scavate un fosso, che m' impedisce il passaggio; 2. quando per via di fatto e con violenza si scaccia qualcheduno dal fondo che gode, o s' impedisce che ne goda.

La seconda turbativa, vale a dire di ragione, è quando s' impiegano male a proposito le vie di diritto; per esempio formando un esecuzione o un opposizione, che impediscono a una persona di godere dei frutti de' proprj beni.

Se è semplice turbativa di fatto o turbativa di ragione, l' azione che ne nasce si chiama *reclamo* possessorio di cui parleremo nell' articolo primo.

Se vi è turbativa di fatto con violenza, si può intentare il reclamo, e eziandio la reintegrazione, e di questa ragioneremo nell' artic. secondo.

ARTICOLO I.

Del Reclamo possessorio.

1. L' azione in reclamo possessorio può essere intentata da quelli che dopo un anno almeno sono in pacifico possesso per fatto loro o dei loro autori a titolo non precario. (*Cod. proc.* 23.)

Se il possesso ha durato meno di un anno, bisogna distinguere.

Se la turbativa è formata dal precedente possessore, che ha goduto più di un anno; siccome è per anche nell' anno del reclamo può intentarlo, e il nuovo possiden-

re, che non ha per anche acquistato il tempo necessario del possesso, non potrebbe lagnarsi della turbativa.

Ma se la turbativa viene arrecata contro il possidente minore di un anno da un terzo, che non ha giammai posseduto, o che se ha posseduto ha cessato di possedere da più di un anno, ed ha perduta con ciò l' azione possessoria; questo possidente può reclamare contro la turbativa arrecatagli, sebbene non abbia un anno di possesso. In altra guisa potrebbe il terzo senza alcun diritto impadronirsi di un fondo con le vie di fatto, e non vi sarebbe alcun mezzo per reprimerlo.

Il reclamo viene intentato contro quello che turba fosse anche il proprietario, come si è detto poc' anzi. Non basta aver diritto a una cosa per aver diritto di occuparla; bisogna aspettare che la giustizia, che è incaricata di restituire a ciascheduno ciò che gli appartiene, abbia interposta la sua autorità.

3. Il reclamo non è ammissibile se non in quanto vien formato dentro l' anno della turbativa. (*Cod. proc.* . 23.) Dopo questo tempo l' azione è prescritta. Si suppone, che quegli che è rimasto per più di un anno senza reclamare dopo la turbativa arrecatagli, abbia fatto un sacrifizio del vantaggio, che il suo possesso gli avea acquistato. Ma se era proprietario, potrebbe reclamare la sua propriotà con l' azione petitoria, che verrà esposta al §. II.

4. L' attore nel petitorio, non è più ammissibile ad agire nel possessorio (26.); perchè si reputa, che abbia rinunziato a questo diritto.

Se frattanto la domanda fosse stata formata nel petitorio, e che il reo convenuto non si fosse acquietato a tal domanda, o ne fosse intervenuta una sentenza di condanna, siccome il contratto giudiciario non sarebbe formato, l' attore potrebbe rinunziare alla sua domanda nel petitorio, e ritornare all' azione del possessorio. Argom. tratto dall' artic. 121. del Codice Napoleone.

5. La domanda in reclamo possessorio vien presentata al Giudice di pace della situazione dell' oggetto litigioso, dice l'artic. 3. del Codice di procedura, quando si tratta di traslocamenti, di confini, di usurpazione di terreno, alberi, macchie, siepi, fossi, ed altri mezzi inservienti per chiudere commessi dentro l' anno, delle intraprese contro il corso delle acque commesse pure dentro l' anno, e di tutte le altre azioni possessorie. Il reclamo essendo un azione possessoria, bisogna applicarvi questa disposizione.

6. La domanda si forma per via di citazione in questa guisa.

DOMANDA DI RECLAMO POSSOSSORIO

L' anno ec. ad istanza del Sig. Paolo abitante ec. io ec. ho citato il Sig. Pietro ec... a comparire nel dì.... ora di .... davanti il

Sig. Giudice di pace di .... nel luogo consueto delle sue vedute, per sentir dire, che verrà accordato l'atto al richiedente di ciò, che egli qualifica come turbativa del possesso in cui si trova da più di, un anno di un pezzo di terra contenente ... situato ... confinante a tramontana col ... a mezzo giorno con ... a levante ... a ponente ... per gl' atti fatti sul detto pezzo di terra nel mese di ... ultimo passato dal detto Sig. Pietro, facendo lavorare, concimare e seminare due campi del detto pezzo di terra a lui confinanti; il che facendo il richiedente sarà autorizzato a riprendere il possesso di detti due campi, salve le offerte che farà di rimborsare al detto Sig. Pietro le spese del lavoro fatto, ingrassamento e semente, e sarà quindi inibito a quest' ultimo, di più far da padrone in avvenire dei suddetti due campi, sotto pena di tutte le spese, danni, ed interessi; ed ho al detto Sig. Pietro, parlando come sopra, lasciata copia della presente.

Il possessorio non può essere cumulato mai col petitorio, perciò non possono essere intentati con la medesima citazione. Dall' altro canto il petitorio essendo un azione reale non può esser portato davanti il Giudice di pace, il quale a norma degli articoli 9. e 10. del tit. 3. della legge del 24. agosto 1790. e degli articoli 2 e 3. del Codice di procedura, non può essere cognitore, che delle cause puramente personali o mobiliarie o azioni possessorie. Il pe-

titorio deve esser portato davanti al tribunale di prima istanza.

Queste due azioni non possono essere intentate con citazioni separate una pel possessorio davanti al Giudice di pace l'altra pel petitorio davanti il tribunale di prima istanza. Quest'ultima, non può aver luogo se non dopo che è terminata la causa sul possessorio, come si dirà al §. II.

In conseguenza di una tal regola, che il possessorio e il petitorio non possono essere cumulati insieme, quegli contro il quale viene intentato il possessorio, non può opporre il petitorio, sia sostenendo davanti il Giudice di pace, che è proprietario; e che perciò l'azione possessoria deve essere rigettata, sia intentando questo petitorio davanti il tribunale di prima istanza, perchè prima di tutto il possessore deve essere ristabilito per le ragioni esposte di sopra. Ma il reo convenuto nel possessorio conserva il diritto di ricorrere pel petitorio dopo che è terminata la causa sul possessorio. (27.)

8. Se la turbativa viene negata e non provata, il Giudice ordina o un esame (*Ved.* per le formalità da adempirsi gli artic. 34. e seg. fino al 40.) oppure una visita. (*Ved.* gli artic. 41. 42. 43.)

9. Se l'azione pel possesso è fondata la sentenza aggiudica le conclusioni della domanda.

10. Se l'azione non è fondata, la sen-

tenza rigetta la domanda in questi termini. (8.)

SENTENZA CHE RIGETTA LA DOMANDA IN RECLAMO POSSESSORIO.

Attesochè il reo convenuto è in possesso dell' oggetto reclamato da più di un anno.

Accordiamo l' atto al suddetto reo convenuto di ciò che egli apprende come turbative del suo possesso la qualità di possessore presa dall' attore, e la domanda di quest' ultimo. In conseguenza rigettiamo l' attore dalla sua domanda e reclamo, e manteniamo il reo convenuto nel possesso annuale dell' oggetto contensioso, con proibizione espressa all' attore di disturbarlo in avvenire sotto pena di tutte le spese, danni, ed interessi. Condanniamo l' attore nelle spese liquidate alla somma di...

ARTICOLO II.

Della Reintegrazione.

1. Se qualcheduno è stato tolto di possesso con violenza, vi è il caso della reintegrazione.

2. L' azione in reintegrazione può intentarsi tanto nel criminale che nel civile.

(8.) Chi succombe nel possessorio sebbene goda dopo un anno e un giorno, non può chiedere di essere mantenuto in possesso *Dec. di cassazione de' 12. giugno 1809. Denevers suppl. a 118.*

3. L'azione di reintegrazione intentata nel civile si porta davanti il Giudice di pace della situazione dell'oggetto litigioso; *argom.* dell' artic. 3. del Codice di procedura, che mette nelle attribuzioni del Giudice di pace, le usurpazioni le tutte le azioni possessorie.

4. L'azione può essere intentata da quello, che è stato spossessato. *Ved. reclamo*. I.

5. Non è ammissibile nel civile se non in quanto è stata formata nell' anno della turbativa, perchè è un' azione possessoria; e l'artic. 23. del Cod. di proc. dice, che le azioni di tal natura non sono ammissibili, se non qualora siano formate dentro l'anno dal dì della turbativa.

6. Sulla domanda, l' instruzione e la sentenza, *vedasi* quanto si è detto nell' articolo del reclamo possessorio. Bisogna osservare, che l' arresto personale ha luogo nei casi di reintegrazione ordinata dal tribunale, per la restituzione di un fondo il di cui proprietario è stato spogliato con le vie di fatto; per la restituzione de' frutti percetti durante l' indebito possesso, e pel pagamento dei danni ed interessi aggiudicati al proprietario. (*Cod. Nap.* 2160. 2) Ved. lib. 2. p. 3. tit. 5. cap. 3. , 3 4. e 5. caso.

Non è l' istessa cosa nel caso del reclamo possessorio. Quello, che si è contentato di turbare il possessore, senza far uso delle vie di fatto, può essere di buona fe-

de credendo di aver diritto di godere; ma quello che ha spossessato con violenza, sapea benissimo di commettere un azione condannabile. E' dunque necessariamente di cattiva fede, e la legge deve essere severa verso di lui.

§. II.

Del petitorio.

1. Abbiamo veduto, che nel possessorio non si tratta che del possesso dello stabile; nel petitorio si rivendica la proprietà che si è acquistata o in virtù di un titolo o di prescrizione su ciò che è posseduto da un altro.

2. L'azione essendo reale s'intenta contro quello che possiede realmente ed attualmente, e non contro il precedente possessore; ma si può agire contro questo personalmente per la restituzione dei frutti, che ha percetti; mentre il semplice possidente non si appropria i frutti se non nel caso che possieda di buona fede. Nel caso contrario è tenuto a rendere i prodotti unitamente alla cosa al proprietario che la rivendica. (549.)

Il possessore è di buona fede quando possiede come proprietario, in virtù di un titolo translativo di proprietà di cui ignora i difetti. (550.)

Cessa di essere di buona fede dal momento in cui questi difetti gli sono noti. (550.)

Se dunque un podere di mia pertinenza è stato posseduto da Paolo senza titolo o con un titolo vizioso, ed attualmente vien posseduto da Pietro, potrò chiamare in giudizio Paolo personalmente per i frutti scaduti a suo tempo, ma non potrò domandargli il fondo per cui anderò dietro a Pietro.

3. Se quello che domanda il petitorio, domanda anche il possessorio, bisogna distinguere:

1. Se il petitorio è intentato il primo si dichiara non ammissibile a agire nel possessorio. (*Cod. proc.* 26.)

2. Ma se il primo intentato è il possessorio, si dichiara non ammissibile a procedere sul petitorio finchè non sia terminata la procedura sul possessorio. Di fatti se guadagnasse la causa sul possesso, conserva o ricupera l'oggetto, e non ha bisogno, che faccia prova della sua proprietà, se non in quanto che si agisce contro di esso nel petitorio.

4. Il reo convenuto nel possessorio non può ricorrere al petitorio se non dopo terminata la causa sul possesso. Se rimane soccombente, non può ricorrere se non dopo aver pienamente sodisfatte le condanne pronunziate contro di esso. (*Cod. proc.* 27.)

Nondimeno se la parte, che le ha ottenute, ritarda a far liquidare, il Giudice del petitorio può fissare per questa liquidazione un termine, spirato il quale l' azione sul petitorio sarà ricevuta. (*ivi.*)

5. La domanda sul petitorio deve es-

ser portata davanti il tribunale della situazione dell' oggetto litigioso perchè si tratta di materia reale. (59)

6. Si adempie il preliminare di conciliazione se vi è luogo.

DOMANDA SUL PETITORIO.

L' an. ec. ad istanza del Sig. Luigi ec. Io ec. appiè sottoscritto ho citato il Sig. Giovanni ec. a comparire nel termine di otto giorni all' udienza davanti i Signori Presidente e Giudici componenti il tribunale di prima istanza di...

Per sentir dire, che sarà tenuto ad abbandonare e rilasciare al richiedente il possesso di un pezzo di terra situato a... appartenente al richiedente mediante la compra, che ne ha fatta dal Sig. Pietro in vigore di contratto passato sotto dì primo luglio 1805. del qual pezzo di terra il detto Sig. Giovanni si è impadronito; e sarà in oltre condannato a pagare al richiedente la somma di.. per.. anni di afitti e godimento di esso, se non sceglie piuttosto di restituirne i frutti da esso percetti o da percipersi nella maniera come sopra, il che sarà tenuto a determinare dentro tre giorni dalla sentenza da pronunziarsi altrimenti perderà il diritto dell' azione, e la sentenza verrà eseguita puramente e semplicemente per l' indicata somma di... ed in caso di azione di restituzione de' frutti, sarà tenuto di renderne conto al richiedente all' amichevole, se vi può esser luogo, altrimenti con presentarsi, davanti

al tribunale e giurare in persona oppure per mezzo di speciale procuratore, presente il richiedente o legalmente citato, davanti quel tale dei Signori Giudici, che al tribunale piacerà di delegare, sulla percezione, che ha fatta dei frutti dal dì ... giorno nel quale è incominciato il suo illegittimo possesso fino al giorno in cui questo sarà cessato; e ciò dentro il termine di otto giorni dalla notificazione della sentenza da pronunziarsi; altrimenti passato il detto tempo, sarà costretto puramente e semplicemente al pagamento della prefata somma di... e nel caso del rendimento dei conti, sarà tenuto il reo convenuto alla prima intimazione che gli sarà fatta di presentare dinanzi al Giudice delegato, che piacerà al tribunale di nominare, i conti, le carte, recapiti, riscossioni, e percezioni di affitti, come pure di far la dichiarazione dei frutti lavori, semenza e raccolte che avrà fatte a proprio conto e la quantità dei frutti, che ne sono provenuti; sarà tenuto ancora il detto Sig... Pietro, fissato che sia ed appurato il detto reliquato, di restituire i predetti frutti, cioè; l'ultima annata in natura e gli altri secondo le tariffe dei prezzi che hanno avuto luogo nel mercato più vicino, avuto riguardo alle stagioni e prezzi comuni dell' anno, oppure secondo quanto sarà esposto dai periti, in mançanza di dette tariffe, secondo i termini dell' artic. 127 del Codice di procedura; verrà inoltre condannato nei danni ed interessi a favore del richiedente risultanti dal non godimento del detto pezzo di ter-

ra de' quali ne sarà fatto il conto, e nelle spese; dichiarando, che il Sig.... patrocinatore agirà nella presente causa. ec.

La domanda è instruita come gli affari non sommarj, e si devono quì applicare le regole generali d' instruzione.

8. Su durante la causa il detentore aliena vedasi ciò che si è detto lib. 2. p. 2. tit. 4. cap. 2. I.

9. Se il possidente vien condannato a rilasciare lo stabile, e che ricusi d' obbedire, può in vigore di una seconda sentenza esservi costretto con l' arresto personale quindici giorni dopo la notificazione della prima alla persona o al domicilio. (*Cod. Nap.* 2061.) Nel caso della reintegrazione il possidente vien condannato all' arresto personale colla prima sentenza. Siccome ha usata violenza la legge deve essere rigorosa verso di lui; ma sul petitorio non può essere condannato all' arresto personale se non in forza di una seconda sentenza. Di fatti fino alla promulgazione della prima, può essere stato di buona fede; ma quando è stata promulgata, la buona fede va a cessare. Siccome è in possesso dello stabile, deve restituirlo, e se lo ritiene diventa ribelle alla giustizia, differente in ciò dal debitore di una somma, che può non averla, e che per tal motivo non è costretto con l' arresto personale a pagarla, se non in certi casi specificati dalla legge.

Se il condannato ricusa di restituire i fondi, può farsi condannare coll' arresto personale. *Ved.*

R.

RESTITUZIONE. *Vedi* **SUCCESSIONE.**

RETTIFICAZIONE DI UN ATTO.
Vedi **ATTO.**

RIMBORSO DI RENDITE
Vedi **OFFERTE.**

RIPUDIO DI EREDITA'.
Vedi **SUCCESSIONE.**

S.

SEPARAZIONE DI BENI.

1. Le separazioni dei beni sono convenzionali o giudiciarie.

2. Le separazioni convenzionali dipendono unicamente dalla volontà delle parti, e non possono esser fatte, che innanzi la celebrazione del matrimonio (9.) Siccome sono estranee a un tratto di procedura civile non si tratterà qui che delle separazioni giudiciarie.

3. La separazione de' beni giudiciaria è in generale una sentenza, che rimette la dote in mano della donna.

(9.) Vedasi il Codice Ciaile dei fatti matrimoniali, e della comunione e esclusione di comunione.

Una tal definizione è applicabile nel caso in cui i conjugi sono sotto il regime o sistema dotale, ed a quello in cui resta esclusa la comunione, come nel caso in cui i conjugi sono sotto il sistema della comunione.

Ma in quest' ultimo caso, la separazione de' beni giudiciaria può essere definita in una maniera più speciale da una sentenza, che annulla la comunione, e rimette in potere della moglie i beni che ha recati nell' istante del suo matrimonio, o che le sono provenuti dipoi, ed anche la sua parte nei lucri della comunione se ve ne sono, e che ella giudichi a proposito di accettare la suddetta comunione.

I. *In quali casi può esser domandata la separazione de' beni.*

1. E' un principio fondamentale della nostra legislazione sulle convenzioni matrimoniali, che non vi può esser fatto verun cangiamento dopo la celebrazione del matrimonio. (*Cod. Nap* 1395.) Frattanto sarebbe stato ingiusto di non fare qualch' eccezione a questo principio in favore della donna, allorchè i suoi interessi sono evidentemente compromessi dalla cattiva condotta del marito. Viene dunque la legge in suo soccorso, accordandole la facoltà di domandare la restituzione de' beni; ma nell' istesso tempo ristringe questa facoltà dentro angusti limiti.

Ecco perchè la separazione de' beni, non può essere domandata dalla moglie se non che quando la di lei dote *è in evidente pericolo*, (Cod. Nap. 1443. 1563.) e quando il disordine degli affari del marito da luogo a temere, che i di lui beni non sieno bastanti all'adempimento dei diritti e rivalse della donna. (*Cod. Nap.* 1443.)

Vi sono due osservazioni da fare sul testo della legge, che si riporta parola per parola.

1. Non è necessario, che il marito sia rovinato perche la moglie possa agire per la separazione; basta, che la dote *sia in pericolo*. In tal guisa allorchè è cosa nota che un uomo ha il vizio del gioco e del libertinaggio, o per qualunque altra cagione di dissipazione, deve esser permesso a sua moglie il mettersi a coperto della tempesta che la minaccia. Ne segue qualche volta, che può esservi luogo all' accettazione e alla divisione della comunione per parte della donna, anche nel caso di separazione de' beni.

Questi principj sono sviluppati in un atto di notorietà del Chatelet de' 26. luglio 1807. „ Si è trovato, vi si dice, che non „ era necessario, che un uomo fosse rovinato „ affinchè sua moglie potesse ottenere la „ separazione. Ma quando è generalmente „ nota una vita sregolata, un pubblico li- „ bertinaggio, na propensione ostinata per „ il gioco ed altro indegno commercio, si „ è creduto, che il fondo acquistato ex

,, *mutua collaboratione* fosse dissipato, e che
,, giustificando, che suo marito co' suoi di-
,, sordini *vergit ad inopiam* ella potea chie-
,, dere la divisione della comunione.,,

2. L'artic. 1443. non accordando alla moglie il diritto di procedere per la separazione se non quando la dote è in pericolo, e che vi è da temere, che i beni del marito non sieno sufficienti a' *diritti e rivalse* della moglie, pare che ne risulti, che ella non può domandare la separazione, qualora non abbia nè *dote* ne *diritti ne rivalse* da reclamare. Tuttavia questa conseguenza sarebbe esagerata, e quando anche fosse conforme alla lettera della legge, è certamente contraria al suo spirito.

Non è giusto per esempio, che una donna esercitando un commercio o un industria con i quali alimenta incessantemente la comunione in vantaggio del marito, che dissipa tutto in folli ed inutili spese, non è forse giusto dico, che questa donna possa domandare la separazione, per mettere così in sicurezza i frutti giornalieri del suo lavoro, e conservarsi una risorsa per la sussistenza di lei, per quella de' figli e del marito medesimo? Si; può domandare una separazione per mettere in salvo la dote, che ha data, o che ha dei diritti e delle rivalse da esercitare.

2. La donna può chiedere la separazione de' beni, tanto sotto il sistema della comunione legale o convenzionale, (*Cod. Nap.* 1443.) quanto sotto il sistema dotale

(*Cod. Nap.* 1563.) oppure finalmente sotto quella specie di sistema, che partecipa della natura de' due primi, e che si chiama *esclusione della comunione*.

II. Come può farsi la separazione de' beni.

Ogni separazione di beni, che non è stata espressamente convenuta dai conjugi innanzi la celebrazione del matrimonio, non può più dopo questa celebrazione essere operata pel solo effetto della loro volontà in qualunque maniera sia espressa. Per questa appartiene a' soli Giudici, facendo l'applicazione della legge, il determinare se i conjugi si trovano nei casi che la legge medesima ha preveduti. Una tal facoltà non potrebbe essere accordata ai conjugi, senza compromettere qualche volta i loro proprj interessi, e più spesso ancora quelli dei terzi, resi vittime di un fraudolento concerto.

III. Da chi può essere domandata la separazione de' beni.

1. La donna sola può essere ammessa a domandare la separazione dei beni. Questo diritto non può essere esercitato nè da creditori di lei, nè dal marito.

2. I creditori, è vero possono in generale esercitare tutti i diritti ed azioni dei loro debitori (*Cod. Nap.* 1166.), ma la legge eccettua i diritti e le azioni che sono esclusivamente annesse alla persona del de-

bitore. Ora l'azione di separazione di beni è una di quelle che sono esclusivamente annesse alla persona per due motivi. Il primo si deduce dall' interesse del buon costume, che è gravamente compromesso in tutto ciò, che tende ad alterare la buona intelligenza tra i conjugi. E chi può dubitare, che una domanda di separazione di beni non produca quasi inevitabilmente la disunione delle persone? Se dunque una donna è assai virtuosa e assai disinteressata per comprare la pace domestica al prezzo della propria sua rovina, non sarebbe ella cosa affatto contraria alla buona morale il permettere a persone estranee di distruggere a loro piacimento l' effetto delle lodevoli sue disposizioni?

Il secondo motivo si deduce dall' interesse pecuniario dell' istessa donna, che per l' intima cognizione che deve avere del carattere e delle qualità di suo marito, può prevedere, che il cattivo stato de' suoi affari non sarà durevole, e che tornerà ad esser totalmente florido, onde avrebbe luogo di pentirsi di aver disciolta una comunione, che il marito negherebbe forse di ristabilire.

I creditori dunque personali della moglie non possono senza suo consenso chiedere la separazione, (1446.) ma possono trovare nella legge de' mezzi, che gli riudennizzino dell' inibizione che loro fa d' intentare la domanda di separazione.

Di fatti se i conjugi sono sotto il si-

stema della comunità legale, il merito può essere immediatamente molestato per i debiti di sua moglie, perche questi debiti entrano nella comunione di cui egli è padrone finchè sussiste.

Se la comunione è stata modificata con la convenzione della *separazione dei debiti* (*Cod. Nap.* 1530.); i creditori della moglie potrebbero procedere su tutto il mobiliare della comunione, se quanto ha portato la loro debitrice non è stato comprovato da un inventario; e nel caso d' inventario sul mobiliare inventariato, il quale resta come pegno e sicurezza de' loro crediti.

Se la comunione è stata esclusa in virtù della regola: *bona non intelliguntur nisi deducto aere alieno*, non si reputa, che la moglie abbia arrecato a suo marito se non quanto resta de' suoi beni dopo avere sodisfatto tutto il passivo. Tale è la disposizione della legge 72. *ff princ. de jure dotium*. In conseguenza i creditori della moglie possono agire contro il marito fino alla concorrenza de' beni, che gli sono stati arrecati dalla loro debitrice.

Se infine i conjugi sono sotto il sistema dotale, i creditori della moglie hanno l' istesso diritto, che quando vi è semplicemente l' esclusione della comunione; *argom. dell' artic.* 108., e se la dote è stata costituita a titolo singolare possono procedere egualmente contro i beni parafernali.

Risulta da tutto quanto si è detto, che in verun caso i creditori della donna, non

possono senza il consenso della loro debitrice chiedere per essa la separazione dei beni.

Frattanto siccome i creditori della moglie non devono esser vittime delle sue false speculazioni e neppure delle sue virtuose intenzioni, la legge vuole, che nel caso di fallimento o caduta in misero stato di suo marito, possano esercitare i diritti della loro debitrice fino alla concorrenza dell' importare de' loro crediti (*Cod. Nap.* 1446). In tal guisa nel caso di fallimento del marito i diritti della moglie sono riputati aperti fino da quell' istante sebbene nè il matrimonio nè la comunione sieno disciolti, ed i creditori di lei hanno la facoltà di esercitarne i diritti.

Il diritto di domandare la separazione de' beni, non può essere attribuito al marito. Non si può avere un azione fintantochè non si ha un onesto interesse di esercitarla. Ora nei consueti casi il marito non può avere un onesto interesse a chiedere la separazione de' beni. Mentre se egli solo può creare questi debiti, non si deve punto lagnare della propria amministrazione, nè può sottrarsi al pagamento delle obbligazioni che egli medesimo ha contratte.

Si può non ostante dare un caso in cui il marito avesse un onesto interesse a domandare la separazione di beni. Ciò avrebbe luogo quando sua moglie essendo piena di debiti creati innanzi il matrimonio, avesse trascurato di stipulare la clausola della

separazione dei debiti, poichè in questo caso la legge non assisterebbe quel marito, che fosse stato cotanto negligente.

IV. A qual tribunale deve esser presentata la domanda di separazione, e come deve essere formata.

1. Conforme al principio *actor sequitur forum rei*, la domanda di separazione deve essere presentata al tribunale del domicilio del marito. (*Cod. proc.* 59.)

2. Una tal domanda non deve esser preceduta dal preliminare di conciliazione (*Cod. proc.* 49. 7.). Si trova la cagione di una tal disposizione nel principio, che vuole, che veruna separazione di beni possa aver luogo per consenso scambievole dopo la celebrazione del matrimonio. (*Cod. Nap.* 1443.)

3. Si sa, che una donna maritata non può in verun caso intraprendere una causa in materia civile senza il consenso e l' autorizzazione del marito o quella del Giudice, in caso di rifiuto per parte del marito (*Cod. Nap.* 215.), ma è cosa evidente, che il marito non può autorizzare sua moglie ad agire contro lui medesimo. La moglie deve dunque ricorrere all' autorizzazione del Giudice (*Cod. proc.* 865.).

Quest' autorizzazione deve essere domandata con istanza al Presidente del tribunale.

ISTANZA
DI SEPARAZIONE DI BENI

Al Sig. Presidente del tribunale di....

Richiede Maria Benedetta moglie del Sig. Luigi Paolo merciajo in Parigi.

E dice, che sono già anni tre e mezzo, che ha contratto matrimonio col detto Sig. Paolo al quale ha portata la dote di 10. mila franchi, di cui fr. 3. mila sono stati messi in comunione. Dopo il predetto matrimonio, il detto Sig. Paolo ha avuta sì poca cura del suo commercio, e si trova talmente carico di debiti, che l' esponente è in pericolo di perdere le sue rivalse e convenzioni matrimoniali.

Ciò considerato Signore, degnatevi di permettere all' esponente di far citare davanti a voi il detto suo marito, per sentire, che sarà e resterà separata in quanto a' beni, secolui, per goderne a parte e divisa, unitamente a quelli, che le sono pervenuti durante il matrimonio, e che potranno pervenirle in seguito; che stante la rinunzia (a) che intende di fare alla comunione dei beni tra loro, sarà condannato a renderle e restituirle la somma di 10 mila franchi somma a cui ascende la sua dote, con più i frutti da incominciare dal giorno della do-

---

(a) Questa dichiarazione non è necessaria; la moglie che precede per la separazione, può accettare la comunicazione e chiuderne la divisione, come già si è detto.

manda (a) *fino all' intero pagamento*, (b) *come pure a liberarla, garantirla e indennizzarla di tutte le somme* (c), *per cui l' ha fatta obbligare con lui, e per tutto quanto ha fin qui esposto autorizzare l' esponente a poter agire in difesa de' proprj diritti ed azioni*.

Secondo quanto si è detto di sopra 1. la donna non è obbligata a dichiarare, che rinunzierà, nè di rinunziare per ottenere la sua separazione. Ella può riservarsi l'azione tra la rinunzia e l' accettazione fino dopo l' inventario, che sarà fatto dei beni della comunione in sequela di una tal se-

---

(a) Si vedrà al num. X. che tra i conjugi la sentenza di separazione risale in quanto agli effetti al giorno della domanda. (*Cod. Nap.* 1445.) In tal guisa la donna ha diritto a' suoi interessi e rivalse fino dal suddetto giorno.

(b) Tutte le somme e cose mobiliari pervenute a uno de' conjugi o per eredità o in altra maniera durante la comunione, cadono in essa secondo l' articolo 1401. del Codice Napoleone, che v' include tutto il mobiliare posseduto nel giorno del matrimonio e quello pervenuto durante il matrimonie, quando però i conjugj non se ne siamo conservata la proprietà in vigore del loro contratto matrimoniale, (1500.) o che quello che ha donato o legato a uno di essi, non abbia apposta alla sua liberalità la condizione che sarà in proprieta di quell' individuo a favore del quale è stata fatta. (*Cod. Nap.* 1401. 1.) Allora la moglie, che domanda la separazione deve specificare le somme e cose mobiliari a lei pervenute, e che le sono divenuto proprie, e domandare che suo marito sia condannato a restituirgliele.

(c) Quando la moglie rinunzia tutti i beni della comunione appartengono al marito non meno che le somme per le quali si è obbligata con esso lui, restando e profittando per la comunione o per meglio dire al marito, che deve garantirla da tutte le procedure, che potrebbero esser fatte contro di lei per astringerla a pagare. (*Cod. Nap.* 1494.)

parazione. Allora deve concludere in questa forma.

Ciò considerato, Signore, vi piaccia ec. per sentir dire, che l'esponente sarà e resterà separata in quanto a' beni al detto suo marito, dal giorno della sua domanda. In conseguenza sarà proceduto ad istanza all' inventario de' beni della suddetta comunione, per essere in seguito preso da lei quel partito che stimerà più conveniente; nel caso di accettazione della detta comunione, sarà proceduto ai conti formazione della massa, defalchi, composizione delle porzioni, e fornimenti a sua richiesta, amichevolmente tra le parti, altrimenti davanti al tribunale o davanti a quel notaro, che sarà convenuto tra le parti suddette, ed in mancanza nominato ex officio dal tribunale; per la qual cosa gli stabili della predetta comunione saranno veduti, visitati o stimati dai periti convenuti o nominati ex officio, i quali faranno relazione dello stato, valore e consistenza di detti stabili, e se possono comodamente dividersi in due porzioni uguali altrimenti tirati a sorte: nell' atto della qual relazione le parti assistite da loro patrocinatori, potranno dire ed esporre quelle ragioni, istanze e proteste che crederanno a proposito; e nel caso che i suddetti periti stimassero che gli stabili o qualcheduno di essi non potessero comodamente dividersi e le parti non si accordassero nel tirare a sorte, sarà proceduto ad istanza dell' esponente alla vendita de' medesimi per via di licitazione al maggiore e

migliore offerente davanti l'udienza degli incanti nelle consuete forme per essere dopo l' aggiudicazione il prezzo di detti stabili diviso ugualmente tra le parti.

Come ancora nel caso in cui l' esponente giudicasse a proposito, di rinunziare alla comunione dopo l' inventario, il detto Sig. Paolo sarà condannato a renderle e restituirle la somma di 10. *mila franchi importare della sua dote ec.*

(Il rimanente nell' istesso modo dell' istanza come sopra.)

Il Presidente del tribunale deve dare l' autorizzazione sulla detta istanza; e non ostante *può* prima di darla far fare alla donna quelle osservazioni, che stimerà più opportune. (*Cod. proc.* 865.)

Quest' ultima disposizione della legge non essendo, che facoltativa, non è necessario che il Giudice formi un processo verbale analogo a quello che si richiede per la procedura pel divorzio, dagli artic. 237. e 239. del Codice Napoleone. Basta pertanto che autorizzi la donna in questi termini.

Essendo autorizzata la richiedente ad agire per i suoi diritti ed azioni, è permesso il citare. Fatto questo dì ...

Citazione
per la separazione dei beni.

L' anno ec. in virtù dell' ordinanza come sopra registrata ec., e ad istanza della Si-

gnora .... io appiè sottoscritto ec., ho citato il Sig. Paolo ec. a comparire ec., per *rispondere ai fini ed oggetti dell' istanza e ordinanza come sopra, circostanze e dipendenze, e sentire aggiudicare alla richiedente le conclusioni della detta istanza con le spese. Ed ho al detto Sig. Paolo ec. lasciata copia, tanto della detta istanza, del contratto matrimoniale ivi enunciato, della suddetta ordinanza, quanto della presente.*

Se la donna è minore e che la domanda di separazione abbracci dei diritti immobiliari essa non può formarla se non con l' assistenza di un curatore nominato dal tribunale, (*arg.* dell' artic. 2208. del Cod. Nap.) attesochè questi diritti sono capitali per cui l' emancipato non può agir solo. *Ved. Lib.* 2. *p.* I. *tit.* I. *cap.* 3. D' altronde una generalità dei diritti mobiliari, è per la sua importanza, considerata come i diritti immobiliari.

Il Presidente fa un ordinanza in vigore della quale nomina un relatore, e ordina, che il Procuratore Imperiale sarà sentito nelle sue conclusioni, e la relazione verrà fatta nel giorno indicato dall' ordinanza medesima.

Ordinanza

Ne sia fatta comunicazione al Procuratore Imperiale, e fatta relazione all' udienza del dì .... dal Sig. ... a cui resta commesso. Fatto ec.

Nell' indicato giorno, dopo esser sentite, e la relazione del Giudice e le conclusioni del Procuratore Imperiale, vien nominato un curatore alla donna.

V. Della pubblicità della domanda della separazione de' beni.

1. Vi sono alcuni atti giudiciarj a' quali importa di dare una gran pubblicità, e trà questi deve certamente avere uno de' primi luoghi la domanda di separazione de' beni.

Di fatti la pubblica fede è interessata sotto più di un rapporto, onde lo stato disastroso degli affari del marito, sia noto a tutti quelli che possono avere relazione seco lui. Per mezzo di una tal pubblicità, gli estranei sono avvisati di non contrattare con un uomo la cui situazione è in disordine, e non farlo se non prese le precauzioni opportune in somiglianti casi. I suoi creditori attuali prevenuti dal pericolo che corrono, possono affrettarsi a far uso di quelle misure necessarie, per assicurare alla meglio che sia possibile la maniera di ricuperare quanto loro è dovuto. Ma il principal vantaggio della suddetta pubblicità, è di dare a' creditori del marito la facilità d' intervenire in causa sulla domanda di separazione per contestarla se è fatta in frode de' loro diritti. (*Cod. Nap.* 1447.)

Può farsi in frode de' loro diritti mediante una delittuosa collusione tra il marito e la moglie in due modi; 1. Se gli af-

fari del marito non sono in uno sconcerto tale da far temere, che i diritti della moglie sieno effettivamente in pericolo; la separazione non sarebbe che un mezzo indiretto ed illegittimo di avvantaggiare la moglie in pregiudizio de' creditori; 2. Nel caso medesimo in cui la domanda di separazione fosse ben fondata, quando il marito riconosce in favore della moglie dei vantaggi, i beni portati, e altri diritti, che non ha nè aveva, o dei diritti superiori a quelli che realmente ha, per potere con un tal mezzo far passare tutto ciò che gli resta nelle di lei mani, e mettere gli avanzi della sua fortuna al coperto delle molestie de' suoi creditori.

Tali sono i sommi vantaggj della pubblicità della procedura di separazione dei beni. Questi vantaggj erano ignoti per l'addietro, attesochè le separazioni si facevano quasi sempre di concerto, osservandosi frattanto la forma giudiciaria. La donna presentava la sua domanda di separazione, e il marito lasciava, che la separazione fosse pronunziata senza difendersi o difendendosi debolmente. Pronunziata la sentenza, la moglie facevasi aggiudicare il mobiliare di suo marito; e tutto ciò avea luogo sovente con tanto segreto, che i creditori del marito rare volte venivano a saperlo, e si trovavano delusi ne' loro crediti quando volevano farsi pagare, mentre spesso il marito non avea altro mobiliare fuori di quello aggiudicato alla moglie.

Frattanto nella Normandia si era conosciuta la gravità di simili inconvenienti, e un Decreto di regolamento del Parlamento di Roano del 30. agosto 1555., vi avea rimediato, ordinando che le domande di separazione fossero rese pubbliche.

I nostri nuovi Codici, il di cui scopo è stato di perfezionare ed uniformare nel tempo istesso la giurisprudenza Francese, hanno adottate le vedute del Parlamento di Roano, con estendere a tutta la Francia il benefizio di una tale pubblicità di cui imprendiamo ad esporre il modo e le forme.

2. Affine di assicurare questa pubblicità, la legge stabilisce differenti mezzi i di cui effetti concorrono al medesimo oggetto, e devono essere impiegati simultaneamente.

Il primo mezzo di pubblicità consiste in ciò, che il cancelliere del tribunale davanti a cui vien presentata la domanda è tenuto ad inserire immediatamente in una tabella affissa a tal'uopo nella stanza dell'udienza un estratto della domanda di separazione (*Cod. proc.* 866.).

Quest'estratto deve contenere; 1. La data della domanda; 2. I nomi, cognomi professione ed abitazione dei conjugi; 3. Il nome del patrocinatore costituito, il quale è obbligato di consegnare l'estratto al cancelliere dentro i tre giorni dopo, che la domanda è stata presentata (*ivi*).

Estratto
della domanda di separazione.

In vigore di atto fatto da ... usciere a ... sotto dì ... registrato a .... il ... da .... che ha ricevuto.

La Signora ... moglie del Signor ... abitante a ... ha formata una domanda di separazione di beni, e costituito per suo patrocinatore il Signor A..

Estratto certificato come veridico da me ... patrocinatore appiè sottoscritto.

Il cancelliere rilascia al patrocinatore della richiedente un certificato comprovante l' inserzione, che è stata fatta di detto estratto nella cartella affissa nella sala di udienza (*Cod. proc.* 867.).

Il secondo mezzo di pubblicità consiste in un estratto della domanda simile a quello di cui si è data la formula il quale deve essere inserito;

1. Nella tabella affissa a tal' effetto nell' udienza del tribunale di commercio.

2. Nella tabella della camera de' patrocinatori di prima istanza.

3 Nella tabella della camera de' notari (*Cod. proc.* 467.).

Il tutto in que' luoghi dove sono il tribunale di commercio, la camera de' patrocinatori e de' notari (*ivi*).

Bisogna giustificare queste inserzioni con certificati del cancelliere del tribunale di commercio e de' segretarj delle camere de' patrocinatori e dei notari (*ivi*).

Il terzo mezzo di pubblicità consiste in un estratto della domanda simile a quelli summentovati, che deve inserirsi ad istanza della donna in una delle gazzette, che si stampano nel luogo dove risiede il tribunale, e se non ve ne sono in una di quelle che si stampano nel dipartimento (*Cod. proc.* 868.).

L'inserzione nelle gazzette deve esser giustificata dal foglio contenente l'estratto in esso inserito con la firma dello stampatore legalizzata dal Maire (*Cod. proced.* 868. e 683.).

VI. Dell' instruzione.

1. In generale l'azione di separazione de' beni deve essere instruita nella maniera medesima di qualunque altra azione civile; *argom.* dell' artic. 307. del Cod. Nap., si applichi inoltre quanto si è detto nel *Lib.* 2. *p.* 2., e *p.* 3 *tit.* 1.

2. Vi sono nondimeno nell' istruzione dell' azione in separazione alcune particolarità di cui qui si dee far menzione. Sono esse concernenti la confessione del marito ai respettivi interrogatorj, la comunicazione della procedura ai creditori del marito, e l' intervenzione de' suddetti creditori

3. La confessione del marito non fa prova anche allor quando non vi sono creditori.

Si trova il motivo di una tal disposizione nel principio dell' immutabilità delle

convenzioni matrimoniali. Se una tal confessione potesse essere ammessa come prova de' fatti sui quali la moglie fonda la sua domanda, nulla impedirebbe a' conjugi il separarsi di beni in forza di un consenso scambievole mascherato sotto la forma di un azione giudiciaria.

E' vero, che se il marito non ha creditori, questa cosa non può arrecare pregiudizio a' terzi; ma l'immutabilità delle convenzioni matrimoniali, ha non solamente per oggetto l' interesse de' terzi; ma ancora ha per scopo l'interesse de' conjugi medesimi, che la legge ha voluto garantire dalle violenze e dagli artifizj l' uno dall' altro.

Ne avviene da ciò, che il marito deve rispondere alla domanda, sia provando, che sua moglie ha cagionata ella stessa la rovina della loro comunione, ed in conseguenza non è ammissibile a chiedere la separazione, sia provando che un tal disastro è accaduto per cagione di accidenti e disgrazie, che la moglie è tenuta a sopportare con suo marito, come spese di malattie ec. e che sarebbe stata obbligata a dividere seco lui, anche quando non fossero stati in comunione; sia infine, giustificandosi dal rimprovero di dissipazione, o dimostrando, che la comunione non è oberata.

4. La rinunzia fatta dalla donna maggiore per chiedere la sua separazione, è qualche volta un motivo di non ammettere la domanda.

Per esempio se l' ha fatta per impedire

la rovina totale di suo marito, per dargli la facilità di proseguire i suoi affari e rimetterlo in piedi, ella non può domandare la separazione quando non provi, o non offra di provare, che suo marito continuando a fare degli affari svantaggiosi, ha ingannata la speranza datale, ed inoltre mancando la condizione per cui ha rinunziato a separarsi, essa rientra in tutti i suoi diritti.

5. Quando la moglie ha delle prove in scritto dello scompaginamento degli affari di suo marito, come esecuzioni e vendite di mobili e stabili, concordie coi creditori, abbandono, atti rovinosi, che provano una cattiva amministrazione, e che è in grado di presentare al tribunale; se formano una prova sufficiente, si accorda la separazione senza ricorrere ad altre prove.

6. Se all'opposto la moglie non ha in mano alcuna prova, ma solamente dei testimonj, articola i fatti della dissipazione, e se non lo sono stati nella domanda di separazione, chiede la permissione di farne la prova per mezzo de' suddetti testimonj. Non chiede però, che suo marito sia tenuto a confessare o negare dentro un prefisso termine, onde altrimenti venghino considerati come veri e recogniti, mentre il silenzio del marito non basta per verificare questi fatti.

Il marito può rispondere in scritto ai fatti suddetti; se la prova è ammessa la sentenza è in questa forma.

SENTENZA
CHE PERMETTE LA PROVA.

Il tribunale dopo che la parte a... ha articolati ed esposti con suo atto del dì.... che la parte B... (si enunciano qui i fatti su' quali si fonda la domanda) *e che la suddetta parte B... ha sostenuto il contrario con suo atto del dì ... permette alle parti di fare una prova respettiva de' loro fatti davanti il Sig. M... uno de' Giudici, che dal tribunale viene a tal effetto delegato; in quanto agli esami e a ciò che dalle parti sarà domandato, verrà dal tribunale ordinato ciò che sarà di ragione.*

Si procede all' interrogatorio nella forma esposta nel *Lib.* 2. *p.* 2. *tit.* 3. *cap.* 1 *sez.* 2. § 1. *art* 1.

7. La pubblicità della domanda di separazione sarebbe insufficiente, se non fosse accordata a' creditori la facoltà di prenderne comunicazione e della domanda istessa e delle carte e documenti su quali si pretende fondata. Ecco perchè la legge vuole, che possino fino alla sentenza definitiva intimare al patrocinatore della donna, con atto da patrocinatore a patrocinatore di comunicar loro la domanda suddetta di separazione e le carte che la giustificano (*Cod. proc.* 871.).

INTIMAZIONE DI UN CREDITORE DEL MARITO ALLA MOGLIE DI COMUNICARE LA SUA DOMANDA.

Ad istanza del Sig. Luigi creditore del Sig. Paolo della somma di .... in virtù del tal titolo:

Viene intimato al Sig. A .... patrocinatore della Signora ... moglie di detto Signor Paolo;

A comunicare al Sig. C .. patrocinatore del suddetto Sig. Luigi, e dentro il termine di tre giorni o con ricevuta del detto Sig. C ... o per mezzo della cancelleria senza trasportarle, e la domanda di separazione dei beni della predetta Signora .... moglie del Sig. Paolo contro suo marito con atto del dì ... come pure le carte, che servono di giustificazione della predetta domanda e quelle della procedura; protestando di nullità di tutto ciò che potesse esser fatto in pregiudizio della presente intimazione, ed anche di fare l' opportuno ricorso, per fare ordinare la detta comunicazione.

Essendo l' oggetto di una tal comunicazione di far conoscere ai creditori, che i loro diritti non sono lesi in verun modo, conviene esaminar qui i differenti casi nei quali possono risentire un qualche pregiudizio.

1. Si è veduto, che la donna non ha il diritto di procedere alla separazione dei beni, se non quando la dote è in pericolo ec. (*Cod. Nap.* 1443.). Se dunque gli af-

fari del marito non sono talmente sconcertati, che i diritti di sua moglie non possino restare al coperto, la separazione di cui si tratta è illecita, e sarebbe un vantaggio indiretto fatto alla moglie dal marito, che i di lui creditori hanno un sommo interesse d' impedire, attesochè diminuisce le sostanze del loro debitore le quali servono di sicurtà a' loro crediti.

2. Le sostanze del marito possono parimente nella separazione de' beni rimaner diminuite in un altra maniera illecita e pregiudicevole ai creditori, se la moglie si fa accordare dei vantaggj o altri diritti qualunque, che non gli sono dovuti, o che sono superiori a quelli che gli sono effettivamente dovuti.

3. Sarebbe l' istessa cosa se la moglie essendo debitrice della comunione o del marito, ammettesse per negligenza o a bella posta di far la compensazione di ciò che ella deve o di ciò che gli è dovuto.

Mediante la comunicazione dei recapiti, i creditori del marito vengono messi a portata di giudicare da lor medesimi, se la domanda di separazione reca loro verun pregiudizio. Se comprendono e sono persuasi, che i diritti della moglie sono legittimi e ben fondati, possono contentarsi di una tal comunicazione; possono intervenire in causa per invigilare, che non abbia luogo cosa in contrario a' loro interessi; e possono con maggior ragione, se lo credono a proposito di esternare un giusto

motivo, di reclamare contro le di lei pretensioni, perchè o non siano ammissibili, oppure siano eccessive. (*Cod. Nap.* 1447. *Cod Proc.* 871.)

La domanda d'intervenzione, è in tal caso ugualmente che tutti gli altri dispensata dal preliminare di conciliazione. (*Cod. proc.* 871. 49.)

VII. *Della Sentenza.*

1. Invano la legge avrebbe dato un provvedimento alla domanda di separazione e all' intervento dei creditori, se alcuni conjugi mal' intenzionati potessero rendere inutili si fatte misure affrettandosi di far giudicare il più presto che sia possibile la loro contestazione, vera o simulata, per non lasciare a' creditori il tempo di prenderne comunicazione e d' intervenire. Ecco perchè la legge fissa un termine, prima che sia spirato il quale nessuna sentenza può essere pronunziata sulla domanda di separazione (*Cod proc.* 869.) Questo termine è di uni mese, e decorre dal dí in cui sono state osservate le formalità prescritte per la pubblicità della domanda. (*ivi.*)

Si potrebbe credere, giusto l aumentare questo termine a proporzione della distanza de' luoghi in cui risiedono i creditori del marito; ma la moglie non sa o può non sapere chi sieno i creditori di suo marito ed il luogo dove dimorano, e potrebbe essere pericoloso per i di lei interessi, che l' intervallo tra la domanda e la sen-

tenza venisse prolungato al di là di certi limiti. D' altronde i creditori, che a ragione della loro lontananza e della brevità del termine, non hanno potuto essere avvisati a tempo per intervenire in causa, hanno ancora l' espediente di reclamare contro la separazione de' beni pronunziata ed eziandio eseguita in frode de' loro diritti. (*Cod. Nap.* 1447.) come si vedrà in appresso.

2. Siccome durante il termine di un mese, i diritti della moglie potrebbero pericolare, se ella non avesse la facoltà di fare gli atti conservatorj, l' artic. 869. del Codice di procedura gli accorda una tal facoltà. Ella può per esempio opporsi al pagamento delle somme dovute al suo marito e farne ordinare il deposito ec. ec. Così la legge ha saputo conciliare gl' interessi di tutti con garantire i creditori del marito dai pericoli di una procedura troppo precipitata, senza render la moglie vittima di quelli, che avrebbero avuto luogo per lei in una procedura troppo lenta.

3. La comunicazione al pubblico ministero delle domande di separazione di beni è necessaria, sebbene la legge non l' ordini esplicitamente. Se si considera, che una tal separazione non può aver luogo per consenso scambievole dopo la celebrazione del matrimonio. (*Cod. Nap.* 1443) e che in seqnela di un tal principio, non evvi neppur luogo al preliminare di concil azione innanzi la domanda di separazione, facilmente si resterà convinti, che il magistrato adem-

piendo le funzioni del pubblico ministero, deve esser sentito per denunziare alla giustizia e mettere in chiaro davanti a lei qualunque concerto fraudolento, che potrebbe esistere tra i due coniugj, sia che questo concerto abbia solamente per iscopo di cambiare le clausole del loro contratto matrimoniale, sia che abbia in mira di avvantaggiare uno di essi in pregiudizio dell' altro, sia infine che si tratti di fraudare i diritti de' creditori.

Se la domanda di separazione de' beni è non ammissibile o mal fondata, il tribunale la rigetta in questi termini.

Sentenza che dichiara non ammissibile la domanda di separazione de' beni.

Il tribunale dichiara la parte A... non ammissibile nella sua domanda; in conseguenza ordina, che gli estratti della medesima inseriti sulle tabelle affisse nell' udienza di detto tribunale, in quella del tribunale di commercio, e nelle camere de' patrocinatori e notaj, verranno cancellati. Permette alla parte B... di fare inserire la presente sentenza in copia su quelle gazzette dove è stata inserita quella della domanda e condanna la parte A... nelle spese.

Se non vi è alcuna ragione di non ammettere la domanda di separazione di beni, e che sia dall' altro canto ben fondata, il tribunale l' ammette e pronunzia la separazione, aggiudicando le conclusioni dell'

istanza, come sopra nell' istanza riportata al num. IV.

VIII. *Pubblicità della sentenza*.

Sonosi vedute le formalità, che la legge esige per assicurare la pubblicità della domanda di separazione; ma il legislatore non si è in verun modo appagato, con dare questa prima garanzia ai creditori del marito e al pubblico; ha creduto dovere inoltre pervenire un secondo avviso ai suddetti creditori; e un secondo avvertimento a coloro, che fossero tentati di divenir creditori dopo che l'operazione del marito vien comprovata dalla sentenza di separazione, esigendo, che questa sentenza sia resa pubblica come la domanda. Questa seconda pubblicità non è meno essenziale della prima. La pubblicità della domanda non può che risvegliare l'inquietudini dei terzi; ma tali inquietudini possono essere bene o mal fondate. La pubblicità della sentenza, che pronunzia la separazione fa comprendere ai terzi, che il pericolo non è dubbioso, e fin d'allora non sono scusabili, se non prendono le opportune precauzioni. Inoltre la legge non esigendo, che un termine di un mese tra la pubblicazione della domanda e la sentenza, qualunque sia la distanza de' luoghi ove dimorano i creditori del marito, divien cosa necessaria il pubblicare la sentenza di separazione e fare durare questa pubblicazione per uno spazio di tempo molto più lun-

go affinchè, possano averne notizia ed opporvisi, se vi è luogo, con i mezzi che sono di ragione entro il prescritto termine.

Allorchè dunque dalla sentenza vien pronunziata la separazione, la donna non può cominciare a far procedere all'esecuzione di essa innanzi di avere adempite le seguenti formalità, senza le quali l'esecuzione sarebbe nulla. (*Cod. Nap.* 1445.) Tali formalità avendo unicamente per oggetto la pubblicità della sentenza, sono appresso a poco le medesime di quelle che hanno dovuto essere adempite precedentemente per la pubblicità della domanda.

1. La sentenza di separazione vien letta pubblicamente mentre si tiene l'udienza del tribunale di commercio del luogo, se vi e. (*Cod. proc.* 872.)

2. Un estratto di detta sentenza viene inserito sopra una tabella a tal'uopo destinata affissa nell'udienza del tribunale di prima istanza del domicilio del marito, e vi resta esposta per un anno. (*Cod. Nap.* 1445.)

3. Un simile estratto viene esposto nella medesima maniera, e per egual tempo nell'udienza del tribunale di commercio, se vi è, del domicilio del marito, e se non vi è l'esposizione si fa nella gran sala del palazzo della comune di detto domicilio. Una tal formalità deve essere adempita anche quando il marito non è negoziante. (*ivi.*) E' questa una deroga fatta all'artico-

lo 1445. del Codice Napoleone dal Codice di procedura.

4. Un simile estratto viene esposto nell' istessa guisa nella camera de' patrocinatori se vi è. (*Cod. proc.* 872)

5. Parimente verrà fatta una tale esposizione nella camera de' notari quando vi sia (*Cod proc.* 872.) l' esposizione nelle sudette due camere de notari e de' patrocinatori (*avoués*) deve durare un anno, sebbene l' artic. 872. non esiga questo termine se non che per l' esposizione nei tribunali perchè vi è l' istesso motivo.

Questi estratti contengono la data della sentenza, l' indicazione del tribunale dove è stata pronunziata, i nomi, cognomi, professione ed abitazione de' conjugi.

Estratto della Sentenza di separazione.

In virtù di sentenza pronunziata nel tribunale di... e sotto dì... registrato a... da... che ha ricevuto... tra la Sig.... moglie, del Sig. Paolo ec. e il detto Sig. Paolo notificata al patrocinatore sotto dì..

La predetta Sig.... moglie del Sig. Paolo è stata separata di beni da suo marito.

In virtù di estratto certificato come vero da me patrocinatore del tribunale di... e della detta Sig... moglie del Sig. Paolo.

L' adempimento di dette formalità vien certificato dai cancellieri de' tribunali e da' segretarj delle camere. *Argom.* del Cod. di procedura 867.

IX. *Dell' esecuzione della sentenza di separazione.*

Si è detto, che l' esecuzione della sentenza di separazione non può cominciare che dopo l' adempimento delle formalità, che si richiedono per la pubblicità di detta sentenza, e senza le quali l' esecuzione è nulla (*Cod. Nap.* 1445. e *Cod. proc.* 872.) Ma appena, che queste formalità sono stata adempite, la donna può cominciare a fare eseguire la sentenza senza essere obbligata d' aspettare che sia spirato il termine di un anno in cui deve durare la pubblicità. (*Cod. Proc* 872.)

Si vedrà come deve procedere all' esecuzione, e per trattare con ordine questa materia distingueremo tre casi; 1. Se i conjugi sono sposati sotto il sistema della comunione. 2. Se vi era esclusione della comunione. 3. Se sono sposati sotto il sistema dotale.

Dell' esecuzione quando i coniugi sono sotto il sistema della comunione.

Affinchè la moglie possa agire legittimamente per la separazione de' beni, non è necessario, che il marito sia di già rovinato; basta come si è osservato di sopra che i suoi diritti *sieno in pericolo*. *Cod. Nap.* 1443.) Da ciò ne segue, che la moglie

può qualche volta avere interesse di accettare la comunione, anche quando la suddetta comunione resta disciolta dalla separazione dei beni.

Si comprende, che la maniera dell' esecuzione della separazione, deve differire secondo che la moglie accetta la comunione o vi renunzia. Distingueremo dunque questi due casi, ed incominceremo da quello in cui la moglie rinunzia, essendo, il caso il più ordinario.

Primo caso. Quando la moglie rinunzia alla comunione.

La rinunzia alla comunione è quasi sempre il solo partito che rimanga da prendersi alla moglie, quando ha ottenuto la separazione de' beni. Se pertanto ella è maggiore ed in conseguenza padrona di disporre de' suoi diritti, può senza fare un preventivo inventario rinunziare alla comunione, tanto innanzi la sentenza quanto dopo. Argom. del Codice Napoleone 1455.

Se pertanto non ha la certezza, che il passivo della comunione superi l' attivo, la prudenza vuole, che dopo la sentenza, ella faccia procedere all' inventario, per accettare o rinunziare con cognizione di causa.

Ma se la donna è minore, quantunque emancipata mediante il matrimonio, vien considerata, come se non abbia per anche un sufficiente discernimento per dirigere vantaggiosamente i suoi affari quando sono di una certa importanza, vale a dire quando si tratta di alienare direttamente o in-

direttamente i beni stabili o anche i mobiliare a titolo universale. Ora la rinunzia alla comunione potrebbe essere considerata in qualche modo come un alienazione del mobiliare a titolo universale, e perciò se ne dee concludere, che la donna minore non può regolarmente rinunziare a una comunione anche evidentemente operata, senza un preventivo inventario, ed eziandio senza l'autorizzazione del Consiglio di famiglia. *Argom. del Cod. Nap.* 461.

La rinunzia della donna alla comunione si fa nella cancelleria del tribunale dove è stata presentata la domanda di separazione. (*Cod. proc.* 874.)

Rinunzia alla Comunione.

A dì ...

In quest' oggi è comparsa nella cancelleria la Sig. Maria Benoit moglie del Sig. Luigi Paolo ... mercante e merciajo in Parigi abitante seco lui nella strada .. autorizzata a procedere per i suoi diritti ed azioni, assistita dal Sig. A ... suo patrocinatore, la quale attesochè è stata separata di beni da suo marito in forza di sentenza del tribunale di ... registrata a ... da ... il ... notificata il .. ha rinunziato alla comune tra essa e detto suo marito, mentre una tal comunione gli è più onerosa che proficua per attenersi ai lucri e convenzioni matrimoniali di cui ha richiesto atto e si è firmata col detto Sig. A ...

La donna, che ha rinunziato validamente perde ogni ispecie di diritto sui beni della comunione ed anche sul mobiliare, che essa ha portato in casa (*Cod. Nap.* 1492.), quando non sia stato stipulato nel contratto matrimoniale, che nel caso di una tal rinunzia, la donna si riprenderà tutto o una porzione di ciò che seco ha recato. (*Cod. Nap.* 1514.) Una tale stipulazione esiste in quasi tutti i contratti di matrimonio.

In tutti i casi la moglie si riprende la biancheria e gli abiti di proprio uso; sebbene facessero realmente parte della comunione. *Cod. Nap.* 1492.)

E nell' esercizio dei suoi diritti, che consistono le procedure della moglie contro il marito per l'esecuzione della separazione, sia che la donna abbia accettata la comunione, sia che vi abbia rinunziato. Queste sono di tre specie. 1. Gli stabili ad essa appartenenti quando esistono in natura o lo stabile, che è stato acquistato per rinvestimento. 2. Il prezzo de' suoi stabili alienati, il di cui rinvestimento non è stato fatto nè accettato. 3. Tutte le somme ed indennizzazioni; che possono esserle dovute dalla comunione. (*Cod. Nap.* 1493.) La legge permettendo la separazione, non ha avuta altro oggetto se non che la conservazione dei diritti della donna. Non ha voluto, che la separazione possa essere simulata, e che il suo effetto possa essere limitato a mettere i beni del marito al coperto delle molestie dei di lui creditori. E per

impedire un simile abuso che la legge dichiara *nulla* la separazione de' beni sebbene giudicialmente pronunziata, se la donna non procede con la convenevole diligenza all' esecuzione della sentenza. (*Cod. Nap.* 1444.)

Affine per tanto di non incorrere nella pena di nullità, bisogna, che la separazione sia stata effettivamenre eseguita o che si agisca per l' esecuzione di essa. Ora la seperazione de' beni non si reputa come eseguita se non mediante il pagamento reale dei diritti della donna effettuato con atto autentico fino alla concorrenza de' beni del marito; e l' esecuzione non si considera come principiata se non quando le procedure sono incominciate dentro i quindici giorni susseguenti alla sentenza, e che non sono state in appresso interrotte. (*Cod. Nap.* 1444.

Vi sono molte osservazioni da fare su quest' ultima disposizione della legge.

1 Il termine di giorni quindici, deve essere contato dal dì nel quale è stata pronunziata la sentenza e non dal dì nel quale è stata notificata, perchè non deve essere in arbitrio della donna di ritardare indefinitivamente le procedure, ritardando la notificazione.

2. Se non si potessero considerare quì come *procedure*, se non che i precetti ec. il termine di quindici giorni sarebbe chiaramente troppo corto mentre, innanzi di poter procedere a un precetto, a un sequestro ec. bisogna, che la donna abbia fatta levare la sentenza e fatta notifi-

care; bisogna se dubita dello stato della comunione, che abbia fatto fare l'inventario, e deliberato sull'accettazione o la rinunzia. In tal guisa la notificazione può essere riguardata come procedura, ed in conseguenza ciò è bastante per la donna affinchè non incorra nella nullità di far notificare la sentenza dentro il termine di quindici giorni.

3 La legge non ha potuto definire con precisione, ciò che devesi considerare come *interruzione di procedura*. Su di ciò si rimette alla prudenza del Giudice, che non deve vedere interruzione, se non là dove vi è la mala fede o la negligenza evidente e pregiudicevole a' terzi.

La sentenza di separazione è come qualunque altra sentenza suscettibile di esecuzione volontaria o esecuzione forzata.

Se il marito eseguisce volontariamente la separazione può abbandonare alla moglie in pagamento de' suoi diritti, una porzione del mobiliare o degli stabili. Per l'addietro quando i diritti della donna consistevano nel mobiliare; il marito poteva esigere, che lo rinvestisse, perchè ne era responsabile verso i di lei eredi non ostante la separazione, e ciò afinchè non potesse avvantaggiarsi indirettamente contro il voto dello Statuto.

Attualmente non è più così, perchè le nuove leggi danno alla moglie separata il diritto di disporre del suo mobiliare e di alienarlo. (*Cod. Nap.* 1449.)

Il marito può abbandonare a sua moglie de' beni stabili in pagamento di tutti i diritti comunque sieno. Ciò forma un eccezione alla massima, che proibisce il contratto di vendita tra i conjugi. (*Cod. Nap.* 1595.) Lo scopo di tal proibizione è d' impedire i vantaggj indiretti, che potrebbero esser fatti a uno dei conjugi in pregiudizio dell' altro, mediante i contratti di vendita estorti o dall' autorità del marito o dall' influenza della moglie. Simili abusi sono meno da temersi dai conjugi che sono stati separati giudicialmente. In tutti i casi se vi è un vantaggie indiretto, gli eredi che va a pregiudicare possono opporsi alla vendita. (*Cod. Nap.* 1595.)

Qualunque sieno gli stabili che il marito abbandona a sua moglie in pagamento, essa deve far purgare le ipoteche altrimenti potrebbe essere molestata dai creditori ipotecarj del marito quando ancora gli stabili abbandonati in pagamento fossero stati acquistati durante la comunione, mentre avendo rinunziato alla comunione, è riputata come non mai stata proprietaria dei suddetti stabili. Vi è dunque *mutazione*, e perciò ella deve *purgare*.

L' esecuzione forzata della sentenza di separazione non offre alcuna particolarità che la diversifichi dall' esecuzione forzata di qualunque altra sentenza. *Ved.* lib. II. parte V.

Faremo quivi solamente due osservazioni.

1. Se il marito non ha beni, si fa ciò verificare mediante un processo verbale d' insufficienze che da alla donna il diritto medesimo a fronte de' creditori di suo marito, come se la sentenza avesse avuta la sua esecuzione, perche avendo fatto tutto ciò che gli era possibile per condurre a fine l' esecuzione della sentenza, non può essere rimproverata di collusione

2. In generale il debitore non può forzare il suo creditore a ricevere dei beni stabili in pagamento. Ma questa regola soffre un eccezione per riguardo alla moglie separata, attesoche suo marito può obbligarla a ricevere gli stabili, che gli offre in conguaglio dei suoi diritti, purchè sieno buoni, e non rendano la condizione svantaggiosa. La ragione di una tal diversità tra un creditore consueto e la moglie separata, si è che il primo non presta il suo denaro che col patto che glie ne sarà restituito il valore in somiglianti specie; in vece di che la donna non ha consegnata la sua dote al marito se non perchè l' impiegasse utilmente, e questi acquistando degli stabili e rimettendoglieli adempie la tacita condizione ad esso imposta dal contratto matrimoniale.

Secondo caso, quando la donna accetta la comunione.

Si concepisce facilmente, che quando si scioglie la comunione per mezzo della giudiciaria separazione de' beni, la moglie ha rare volte l' interesse di accettare la co-

munione. Frattanto la cosa non è impossibile, come abbiamo di già osservato, poichè la separazione può essere ottenuta tostochè il pericolo è imminente, ed innanzi che abbia avuto luogo la total rovina. Se dunque la moglie può in certi casi avere qualche interesse di accettare la comunione, non vi è alcun dubbio, che ella non ne abbia il diritto, perchè quello che è stato stabilito in favore di una persona non può mai rivolgersi in suo pregiudizio; e questa regola vien quì confermata dalla comparazione degli articoli 1441. e 1443. del Cod. Nap. con l'artic. 174. del Codice di procedura

Se la donna è maggiore può se lo crede utile accettare la comunione senza fare un preventivo inventario; *argom.* dell' artic. 1455. del Cod. Nap.

Se al contrario è minore non può accettare la comunione senza il predetto inventario e anche senza l' autorizzazione del consiglio di famiglia; *argom.* dell' articolo 461. del Cod. Nap. *Ved.* quanto si è detto di sopra IX.

Bisogna applicare anche quanto si è detto nel luogo stesso sulla diligenza, che la donna è tenuta ad usare sotto pena di nullità, per procedere all' esecuzione della sentenza.

Le procedure della donna che ha rinunziato alla comunione non hanno per oggetto se non che i suoi diritti. Ma la moglie, che ha accettata la comunione, ha oltre

i suoi diritti la facoltà di dividere questa comunione con suo marito.

Faremo qui due osservazioni.

1. Ogni divisione essendo considerata nel Diritto Francese come *dichiarativa* e non *attributiva* di proprietà, *argom.* dell' artic. 883. del Codice Napoleone, ne segue, che la moglie non devè far purgare in verun modo gli stabili ad essa toccati in partaggio o sulla licitazione, dalle ipoteche unicamente personali al marito e non acquistate contro la comunione, attesochè è riputata esser per diritto sempre unica proprietaria di detti stabili, i quali in conseguenza il marito non poteva aggravare d' ipoteca.

2. La moglie, che ha fatto l' inventario, è tenuta fino alla concorrenza dell' emolumento che ne trae senza eccettuarne quanto ha messo in comunione; in vece di che la donna, che ha rinunziato, ha il diritto di riprendersi quanto ha portato in casa, se si è riservata la facoltà in virtù del suo contratto matrimoniale. (*Cod. Nap.* 1514.)

Dell' esecuzione della Sentenza nel sistema di esclusione della comunione.

Allorchè i conjugi hanno stipulato nel loro contratto matrimoniale con la clausula di *esclusione della comunione*; tutti i beni della moglie, si suppongono essere stati arrecati al marito per sostenere i pesi ma-

trimoniali. Il marito ha in conseguenza l'amministrazione di tutti i beni di sua moglie, e il diritto di perciperne i frutti; ma è tenuto dopo lo scioglimento del matrimonio o dopo la separazione de' beni di restituirne non solo gli stabili, ma eziandio il mobiliare, che gli è stato portato in dote o che è provenuto a sua moglie durante il matrimonio medesimo (*Cod. Nap. artic.* 1530. 1531.).

Si intende in sequela di ciò, che la donna può avere un interesse e il diritto di domandare la separazione de' beni nel predetto sistema non meno che in quello della comunione, giacchè la rovina del marito lo renderebbe incapace di restituire a sua moglie la di lei dote, il mobiliare ed il prezzo degli stabili che la componevano, se fossero stati alienati, mentre in un tal sistema gli stabili dotali sono alienabili. (*Cod. Nap.* 1535)

La sentenza, che pronunzia la separazione dei beni tra i conjugi sposati in un tal sistema può liquidare i diritti della moglie quando una tal liquidazione è semplice e facile; ma il più delle volte le discussioni ed i calcoli necessarj per giungere a questa liquidazione son talmente lunghi e complicati, che il tribunale è obbligato a rimettere le parti davanti un notaro di cui convengano tra loro o è nominato *ex officio* se non restano d'accordo sulla scelta, *argomento* dell' artic. 828. del Cod. Nap.

Davanti a questo uffiziale si procede

al conto, che i conjugi possono rendersi reciprocamente.

Il tribunale commette nel tempo medesimo per questa liquidazione uno de' Giudici, sulla relazione del quale decide le contestazioni, *argom.* dell' artic. 823. del Cod. Nap.. Se dunque nelle operazioni rimesse davanti il notaro insorgono delle contestazioni, questi forma un processo verbale delle difficoltà e ragioni respettive delle parti e le rimanda davanti il Giudice delegato nominato per la liquidazione, *argom.* dell' articolo 837. del Cod. Nap.

Il marito può liberarsene amichevolmente. Allora si applichi quanto si è detto dell' esecuzione nel sistema della comunione. Se non paga in questa maniera vi può esser costretto.

Dell' esecuzione della Sentenza nel sistema dotale.

Il carattere, che distingue essenzialmente il sistema dotale dal sistema dell'esclusione dalla comunione, consiste che sotto quest' ultimo, gli stabili constituiti in dote possono essere alienati dalla donna di consenso di suo marito, o con l' autorizzazione del tribunale (*Cod. Nap.* 1535.); mentre nel primo, cioè nel sistema dotale, non possono essere alienati, (salve l' eccezioni) nè dal marito nè dalla moglie, nè dai due conjugi unitamente (*Cod. Nap.* 1554.).

Si è detto *salve l'eccezioni*, perchè, 1. Lo stabile dotale può essere alienato quando l'alienazione è stata permessa dal contratto matrimoniale (*Cod. Nap.* 1557.); 2. Può ancora essere alienato in certi casi di necessità assoluta o di utilità maggiore specificata nel Codice Napoleone articolo 1558. e 1559.

Se dunque gli stabili dotali sono stati alienati, il marito, che ne ha percepito il prezzo in qualità di amministratore, (*Cod. Nap.* 1549.) deve restituirlo o renderne conto a sua moglie dopo la separazione dei beni.

Deve ugualmente render conto dopo una tal separazione dei capitali mobiliari de' quali ha potuto ricevere il rimborso (*Cod. Nap.* 1549.).

Finalmente il marito può ancora essere debitore di sua moglie per ragione dei beni parafernali; 1. Se la moglie ha fatta procura al marito per amministrare i suddetti beni, a condizione di renderle conto de' frutti (*Cod. Nap.* 1577.); 2. Se il marito ha goduto dei beni parafernali malgrado l' opposizione contestata di sua moglie (*Cod. Nap.* 1579.); 3. Se la moglie ha alienati i beni suoi parafernali alla presenza e di consenso del marito (*Cod Nap.* 1450.); 4. Se la moglie avendo alienati i suoi beni parafernali con l' autorizzazione del tribunale; il marito è nonostante intervenuto al contratto, o ha ricevuti i denari, o ne ha profittato (*ivi*).

In quanto a' frutti de' beni parafernali percetti e consumati dal marito, senza mandato e senza opposizione per parte della moglie, non è in verun modo obbligato a rendergliene conto.

La liquidazione dei diritti della moglie in caso di separazione nel sistema dotale; si fa nell'istessa maniera che negli altri casi. *Ved.* quanto si è già esposto di sopra IX. e seg.. O sia, che il marito paghi amichevolmente, o che venga astretto a pagare; si applichi quanto si è detto nel sistema della comunione.

Effetti della sentenza di separazione

Vi sono due condizioni ugualmente necessarie affinchè la sentenza di separazione de' beni possa produrre quegli effetti di cui è suscettibile, bisogna, 1 Che sia stata pronunziata validamente, 2. Che sia stata eseguita In tal guisa una sentenza di separazione pronunziata innanzi che sia spirato un mese dopo l'osservanza delle prescritte formalità per la pubblicità della domanda, o senza essere state osservate le altre formalità, sarebbe nulla, ed in conseguenza non potrebbe produrre effetto alcuno (*Cod. proc* 869.) Sarebbe l'istessa cosa di una sentenza validamente pronunziata se la moglie trascurato avesse di procedere per l'esecuzione della medesima (*Cod. Nap.* 1444.).

Gli effetti della sentenza della separa-

zione de' beni pronunziata validamente, possono esser di due specie: gli uni relativi ai conjugi, gli altri relativi ai terzi.

DEGLI EFFETTI RELATIVI AI CONJUGI.

Si distingueranno quì gli effetti della separazione secondo tre sistemi, di comunione, esclusione di comunione, e dotale.

DEGLI EFFETTI NEL SISTEMA DELLA COMUNIONE

Si distinguerà in questo sistema il caso in cui la donna ha rinunziato alla comunità da quello in cui ha accettato.

Primo caso. Se la donna rinunzia.

Si è veduto, che l'intervallo tra la domanda di separazione e la sentenza su questa domanda, non può esser minore di un mese (*Cod. proc.* 869.). La legge esige un tale intervallo in favore de' creditori del marito. La lentezza e gli incidenti della procedura, possono il più delle volte prolungare effettivamente quest' intervallo al di là del prescritto termine. Un marito di mala fede può profittare di questo spazio di tempo in pregiudizio di sua moglie; può affrettarsi a delapidare, o sottrarre tutto quanto gli resta di proprj beni e di quelli della moglie, de' quali conserva peranche l' amministrazione. E' vero, che la moglie ha la facoltà di fare degli atti conservatori innanzi che sia spirato il prescritto termi-

ne; (*ivi*.) ma questi atti medesimi potendo essere soggetti a i ritardi, la legge per garantire pienamente gl' interessi di lei, ha dovuto far risalire gli effetti della sentenza di separazione al giorno della domanda (*Cod. Nap* 1445.).

Osservisi, che quì non si parla, che degli effetti *relativi ai conjugi*. In appresso si dirà altrettanto degli effetti *relativi ai terzi*.

Finchè durerà la comunione, il marito che ne è il capo e il padrone, ha solo il diritto di riscuotere tutte le rendite provenienti da' beni di sua moglie, perchè tali rendite fanno parte della comunione.

Ma appena, che la comunione è disciolta, il marito perde un tal diritto che ritorna a sua moglie; e siccome gli effetti della sentenza di separazione, risalgono per riguardo ai conjugi al giorno della domanda, ne segue, che le rendite di sua moglie devono appartenergli fino da quel giorno.

Dal giorno suddetto in poi, ella deve contribuirne alle domestiche spese.

Tutto il mobiliare, che ricade ai conjugi durante la comunione legale a titolo di successione o di donazione, fa parte delle cose che compongono la comunione. (*Cod. Nap.* 1401.) La separazione giudiciaria de' beni, operando lo scioglimento della comunione, e facendo anche risalire questo scioglimento all' epoca della domanda, tutto il mobiliare che perviene a uno

dei conjugi, contando dal dì della domanda di separazione appartiene esclusivamente a quel conjuge a cui è pervenuto tal mobiliare.

Poichè si suppone quì che la moglie abbia rinunziato alla comunione, è certo che essa resta liberata da qualunque contribuzione a' debiti a' quali la comunione è tenuta. Frattanto questa regola soffre due eccezioni; 1. Se la donna si è obbligata unitamente a suo marito, mentre in un tal caso è tenuta non come *comune* ma come vincolata da se stessa in un impegno personale, ed ella ha il suo regresso contro il marito, riguardo al quale fa la parte di mallevadore. 2. La moglie, sia che abbia accettato o che abbia rinunziato, può essere molestata per la totalità de' debiti provenienti originariamente dal canto suo, e che sono divenuti debiti della comunione, attesochè la formazione di detta comunione ed il suo scioglimento, l'accettazione e la rinunzia, sono riguardo ai creditori della donna, *res inter alios acta*, che non devono loro pregiudicare. Molesteranno dunque la loro debitrice originiaria; ma ella nel caso di rinunzia, avrà il suo regresso contro il marito pel totale, restando egli solo padrone dell'attivo e del passivo di detta comunione (*Cod. Nap.* 1486., e 1494.).

Fino allo scioglimento della medesima il marito amministra solo unitamente a beni di detta comunione anche i beni proprj

di sua moglie de' quali essa ne ha il godimento. Ma pronunziata appena la separazione, la donna riprende l' amministrazione dei suoi beni. In tal guisa allorchè è separata può non solamente percepire gli emolumenti de' suddetti beni e goderne, ma anche fare liberamente tutti gli atti di pura amministrazione, cioè affitti, locazioni, risarcimenti, miglioramenti. (*Cod. Nap.* 1449.) Una tal facoltà appartiene alla donna minore ugualmente che alla maggiore, stante che il matrimonio ha l' istessa forza dell' emancipazione, (*Cod. Nap.* 476.) ed un minore quando è emancipato riscuote le sue rendite, ed amministra i suoi beni. *Cod. Nap.* 481.)

La moglie separata giudicialmente, non meno che quella separata convenzionalmente, ha inoltre il diritto di disporre a suo piacimento del suo mobiliare e di alienarlo. *Cod. Nap* 1449.) Per tal motivo il marito non è più garante, come lo era innanzi la separazione, dell' uso; che ella ne fa. In quanto poi a' suoi beni stabili, la donna non può in verun caso alienarli direttamente nè indirettamente, senza il preciso consenso di suo marito, o se egli lo nega senza essere autorizzata dal tribunale. (*Cod. Nap. ivi.*)

Si è veduto, che la donna separata riscuote le sue rendite e ne dispone a suo piacimento. Non ostante siccome benchè separata di beni è obbligata a coabitare con suo marito, e questi è tenuto a riceverla.

(*Cod. Nap.* 214.), sarebbe cosa ingiusta, che ella potesse dispensarsi dalle spese necessarie al mantenimento della casa, specialmente nel caso di una separazione giudiciaria, che suppone quasi sempre la rovina del marito.

Nel caso di separazione convenzionale dei beni, se i conjugi non hanno regolata col loro contratto matrimoniale, la proporzione con la quale ciascheduno di essi contribuirà alle spese domestiche la legge decide, che la moglie debba contribuire solamente un terzo delle sue entrate. (*Cod. Nap.* 1537.) Una tal regola concernente la separazione convenzionale, potrebbe applicarsi alla separazione giudiciaria, dove il più delle volte il marito è oberato. I coniugi, dice il nostro Codice, si devono scambievolmente, fedeltà, soccorso, assistenza. (*Cod. Nap.* 212.) In sequela di un tal principio, la donna che ha ottenuta la separazione de' beni, deve contribuire proporzionatamente alle sue facoltà ed a quelle del marito, tanto alle spese necessarie per la casa, quanto a quelle per l' educazione dei comuni figli, ed anche deve supplire interamente a queste spese, se non è rimasta cosa alcuna al marito. (*Cod. Nap.* 1448.)

Si tratta ora di sapere a quale dei due conjugi debba appartenere in questo caso l' amministrazione dell' azienda domestica ed in conseguenza la disposizione e maneggio dei denari destinati a pagare le suddette spese. Si potrebbe credere, che un tal di-

ritto appartenesse in preferenza alla moglie perchè nei casi di separazione giudiciaria; il marito è il più delle volte un dissipatore, e quasi sempre la donna si trova astretta a sopportare per l'intero i domestici aggravj. Tuttavia l'opinione contraria sembra appoggiata a ragioni più solide. Di fatti la separazione dei beni, non ha altro oggetto che mettere in sicurezza l'entrate, e specialmente i capitali della donna. Ella non deve recare verun discapito all'autorità del marito; in conseguenza il marito deve restar sempre il capo della società conjugale. Sarebbe uno strano rovesciamento de' buoni principj, l'attribuire il governo della casa e della famiglia a colei, che la natura e la legge hanno destinata ad obbedire, e sottoporle colui, che è naturalmente chiamato a dirigerla mediante la superiorità delle forze e del raziocinio. Si ravvisano, senza che vi sia bisogno di farne qui un minuto ragguaglio, tutti i disordini che potrebbero insorgere, se la moglie avesse il potere di amministrare a suo piacimento, e senza la partecipazione del marito. Si deve dunque concludere, che la moglie sebbene separata giudicialmente, deve consegnare in mano del marito la tangente della sua contribuzione delle spese matrimoniali nel quantitativo convenuto tra i conjugi medesimi o determinato dal Giudice; ed è al marito solo che spetta il far uso di una tal somma conforme a quello che meglio destina. Tale è la regola generale;

ma vi sono dei casi ne' quali è necessario derogarvi. Se per esempio il marito è cotanto dissipatore di sagrificare al gioco o al libertinaggio le somme dategli da sua moglie per il mantenimento della casa, la moglie può e deve essere esclusivamente incaricata dell' amministrazione e delle spese.

Si è detto di sopra, che la moglie separata non può alienare i suoi stabili senza il consenso del marito o senza essere autorizzata giudicialmente, quando non voglia acconsentirvi. Di fatti, se la vendita di uno stabile è stata fatta in presenza e di consenso del marito, egli è responsabile della mancanza d impiego e rinvestimento, del prezzo dello stabile venduto. (*Cod. Nap.* 1450.)

Lo scopo delle disposizioni delle quali si tratta non è precisamente come sotto le antiche leggi d' impedire alla moglie di fare dei profitti indirettamente sopra suo marito, mentre è ben noto, che il Codice permette le donazioni tra i conjugi durante il matrimonio. (*Cod. Nap.* 1096.) Le nostre leggi attuali però accordando questa facoltà ai conjugi, non hanno voluto che la donna ne sia la vittima, e per allontanare qualunque sospetto di timore o di violenza esigono che una tal sorta di donazioni sieno espresse e sempre revocabili. (*ivi.*) Ecco il motivo per cui la volontà della donna, che dona a suo marito deve essere ben pronunziata e costante, e non si accorda al marito il pretendere che il prezzo dello

stabile venduto, di cui si allega la mancanza d' mpiego, gli venga abbandonato a titolo di donativo per parte di sua moglie.

Gl' indicati motivi hanno ugualmente dettata quest' altra disposizione della legge, che vuole, che il marito sia responsabile della mancanza d' impiego anche quando la moglie abbia alienato con l' autorizzazione giudiciaria, se è dall' altro canto è intervenuto al contratto o se provato, che i denari sono stati ricevuti da lui o adoprati in suo profitto. (*Cod. Nap.* 1450.)

Il marito non è garante in verun caso dell' *utilità* del suddetto impiego, (*ivi.*) perchè l' oggetto della legge è del tutto adempito quando ha giustificato un impiego qualunque, ed ha provato non avere approfittato in verun modo del prezzo dello stabile venduto.

Attesochè la separazione giudiciaria de' beni, non ha altro oggetto, che mettere in sicurezza i capitali e le rendite della donna, è cosa evidente che questa separazione non può promuovere l' esercizio de diritti che potrebbe avere se sopravvivesse. (*Cod. Nap.* 1452.)

Secondo caso. Se la moglie accetta la comunione.

Nel caso in cui la donna accetti, ha un diritto alla metà dell' attivo della comunione, e conseguentemente deve pagare la metà de' debiti.

E' di mestieri il far quì alcune osservazioni.

1. Sebbene la donna sia obbligata alla metà dei debiti della comunione, nonostante, se ella ha fatto l' inventario, può rendendo conto tanto del contenuto di detto inventario, che di ciò che le è toccato di sua porzione, dispensarsi dal pagare quel di più dei debiti, che superano la sua tangente. (*Cod. Nap.* 1483)

2. Ancorchè la donna non sia tenuta che alla metà dei debili della comunione, nondimeno può essere molestata per la totalità dei debiti creati da lei, che erano entrati, nella comunione, salvo il regresso contro il marito per la totalità de' medesimi. (*Cod. Nap.* 1486.) *Ved.* quanto si è detto su ciò poch' anzi.

Degli effetti sotto l' esclusione della comunione.

Allorchè la donna esclusa dalla comuniene in vigore del contratto matrimoniale ha in appresso ottenuta la separazione de' beni, riprende l' amministrazíone de' suoi beni e può disporre del suo mobiliare; deve contribuire agli oneri e non può alienare i suoi stabili senza l' autorizzazione del marito, o del tribunale. Bisogna applicarle quanto si è detto su tal proposito per la donna separata dopo essere in comunione.

Degli effetti nel sistema dotale.

Bisogna applicare alla donna separata in questo sistema quanto si è detto per la donna separata dopo essere in comunione sul

diritto di riprendere l' amministrazione de' beni e disporre del suo mobiliare, e sulla di lei obbligazione di contribuire agli oneri.

In quanto a' suoi stabili dotali se non erano stipulati alienabili, vi sono pure da fare tre altre osservazioni.

La prima è, che restano inalienabili dopo la separazione, e non possono essere ipotecati. L' artic. 1554. del Codice Napoleone, dice che non possono essere alienati o ipotecati *durante il matrimonio*.

La seconda è, che se la moglie o il marito o tutti e due ugualmente ed unitamente, hanno alienato il fondo dotale innanzi la separazione, la donna può fare rivocare l' alienazione dopo la separazione. (*Cod. Nap* 1560.)

La terza è, che i beni dotali imperscrittibili innanzi la separazione, divengono prescrittibili dopo di essa qualunque sia l' epoca nella quale è incominciata la prescrizione. (*Cod. Nap.* 1561.)

Degli effetti relativi ai terzi.

1. L' artic. 1446. del *Cod. Nap.* dice, che la sentenza, *che pronunzia la separazione de' beni risale quanto a' suoi effetti al giorno della domanda*. In tal guisa quest' articolo non fa alcuna distinzione tra gli effetti relativi ai conjugi, e gli effetti relativi ai terzi. Frattanto bisogna distinguere.

2. Si possono riportare a due intenzioni principali tutte le disposizioni della leg-

ge concernente le separazioni dei beni. Di fatti tutte queste disposizioni hanno per oggetto o di garantire gli interessi della donna o garantire gl' interessi de' creditori del marito. Tutta l' arte del legislatore è messa in opra a far risaltare principalmente questi due oggetti, e conciliarli insieme per quanto è possibile. E' in favore dei creditori, che sono state concepite le disposizioni relative alla pubblicità della domanda e a quella della sentenza, non meno che quella che ordina doversi procedere per l' esecuzione sotto pena di nullità; è in favore della moglie, che la legge ha stabilita la retroattività della sentenza di separazione. E' cosa evidente, che le disposizioni in favore dei creditori e quelle in favore della donna, si urterebbero scambievolmente contro il voto della legge, se la retroattività della sentenza, potesse essere opposta ai terzi, che avessero dopo la pubblicità ed esecuzione di detta sentenza, trattato senza alcun inganno col marito o come capo della comunione o come amministratore dei beni di sua moglie. Ma vi è un mezzo di conciliar tutto conforme alle regole dell' equità ed allo spirito della legge positiva. Basta, per far ciò, decidere, che la comunione si considera sciolta dal dì della domanda di separazione tra i conjugi, e malgrado essa tutto ciò che fanno i terzi di *buona fede* col marito è valido relativamente alla donna, fermo stante il suo regresso contro il marito medesimo. Una tal

decisione non può essere ragionevolmente contrastata, se si considera, che la legge annulla qualunque separazione di beni, che non sia stata resa pubblica, non meno che quella a cui non sia stata data esecuzione e ciò perchè i terzi l' ignorano e possono far delle trattative durante una tale ignoranza. Ma non sarebb' egli assurdo che una semplice domanda, che similmente ignorano producesse un maggiore effetto di una sentenza non pubblicata nè eseguita, quanto allorchè detta sentenza è stata resa pubblica ed eseguita? E non si dica mai, che i terzi sono più che sufficientemente avvisati dalla pubblicità data alla domanda, perchè quest' argomento c' indurrebbe a pretendere, che il giorno susseguente all' inscrizione della domanda sulla tabella, il terzo che tratta col marito cento leghe forse discosto dal luogo dove è esposta questa tabella, ha di già potuto averne piena notizia.

Bisogna dunque decidere, che i terzi possono opporre alla donna la loro buona fede, non solamente fino alla sentenza, ma eziandio fino all' adempimento delle formalità prescritte per la pubblicazione della sentenza medesima. Contando dal dì in cui queste formalità sono state adempite, la sentenza di separazione produce contro i terzi tutti gli effetti di cui è suscettibile, purchè dall' altro canto la suddetta sentenza sia valida, e siasi proceduto per la sua esecuzione con la maggior diligenza.

In tal guisa contando da questo gior-

no, se perviene alla donna una successione mobiliare o se le vien fatta una donazione di natura tale da potere aver luogo nella comunione, questa successione o questa donazione è interamente di sua proprietà ed i creditori del marito o della comunione non possono pretendere di avere diritto alcuno sugli effetti di cui e composta. Non sarebbe l'istessa cosa innanzi quest' epoca; mentre quantunque la successione mobiliare pervenuta alla donna dopo la domanda di separazione, le appartenga tutta intera ad esclusione del marito, non ostante i creditori di lui, che ignorano o si crede che ignorino la separazione non per anche resa pubblica, sono autorizzati a riguardare gli effetti della suddetta successione come una sicurtà de' loro crediti, e possono farvi contro delle esecuzioni, salvo sempre alla donna il regresso contro suo marito.

3. Si è detto precedentemente, che l'esecuzione della sentenza di separazione è nulla relativamente a' terzi, se una tale esecuzione non è stata preceduta dalla pubblicazione della sentenza. Ma appena, che le forme della pubblicazione sono state adempite e senza che sia necessario l'aspettare, che sia passato il termine di un anno per il quale deve durare la pubblicità, (*Cod. proc.* 872.) la donna può incominciare a fare eseguire la sentenza e tutti gli atti di esecuzione fatti da lei legalmente e senza frode sono validi anche riguardo a' ter-

zi. In tal guisa ella diviene proprietaria irremovibile di tutti i beni mobili o immobili, che in sequela dell'esecuzione della sentenza passano dalle sostanze del marito nelle sue.

Nè avviene da ciò, che i beni del marito non possono essere molestati in mano della donna, ne da creditori di lui anteriori alla separazione, nè dai creditori posteriori.

1. In quanto a' creditori anteriori non hanno alcun diritto sui beni di cui si tratta, perchè essendo stati avvisati della insolvenza del loro debitore e delle pretensioni di sua moglie, mediante la domanda di separazione fatta con tutta la pubblicità, non hanno a imputare, che a propria colpa, se non hanno fatte le necessarie diligenze per esser pagati sui detti beni, nel tempo che appartenevano per anche al loro debitore.

Inoltre ciò non è applicabile che a' creditori non ipotecarj, e non agli ipotecarj, che vanno sempre dietro in qualunque mano passi allo stabile affetto a' loro crediti.

2. In quanto a' creditori del marito posteriori alla separazione, è anche più evidente, che non possono pretendere verun diritto sui beni aggiudicati alla moglie, mentre nell' istante in cui hanno contrattato col marito, questi avea di già cessato di essere proprietario, ed essi non lo hanno potuto ignorare, dovendo l'esecuzione essere rea-

le ed effettiva; in conseguenza non hanno potuto considerare i suddetti beni come un pegno de' loro crediti.

Ecco perchè, se i creditori del marito tanto anteriori quanto posteriori alla separazione fanno fare qualche gravamento dopo la pubblicazione della sentenza sui beni mobili e stabili del loro debitore aggiudicati regolarmente alla donna, essa ha un diritto di reclamare contro detto gravamento, che sarà dichiarato nullo, se la sentenza di separazione è stata validamente pronunziata ed eseguita nelle maniere prescritte dalla legge.

Se al contrario la sentenza di separazione non è valida perchè sia stata pronunziata innanzi un mese la pubblicazione della domanda, o infine se l' esecuzione di detta sentenza non fosse stata, che simulata, e se fosse stata interrotta oppure vi si fosse proceduto negligentemente, in tutti i casi l' esecuzione fatta dai creditori del marito sarebbe valida.

X. *Della facoltà, che hanno i creditori del marito di reclamare contro la sentenza.*

1. Bisogna distinguere tra quelli, che erano creditori nell' istante della pubblicità della sentenza e quelli che lo sono divenuti dopo la sentenza medesima.

2. Si sono già vedute al num. IV. le formalità, che esige la legge per la pubblicità della domanda di separazione. Ma

diante una tal pubblicicità, i creditori del marito possono usare della facoltà loro accordata dalla legge di farsi dare la comunicazione della domanda di separazione e dei recapiti e carte giustificative; ed anche d' intervenire in causa per la conservazione dei loro diritti se lo stimano bene.

Ma se la domanda non è stata pubblicata conforme lo esige la legge, i creditori non essendo stati avvisati, non hanno potuto prendere comunicazione ed intervenire in causa per invigilare alla conservazione de' loro diritti; è dunque giusto, che possano in tal caso ricorrere per mezzo della terza opposizione contro la sentenza di separazione, e che inoltre possano farlo in qualunque epoca sia dopo la suddetta sentenza. (*Cod. proc.* 863 869.)

Non solamente esige la legge che la domanda sia resa pubblica. Esige ancora, che una tal pubblicità duri un mese, e non permette che veruna sentenza possa essere pronunziata prima che sia spirato questo termine. Di fatti la pubblicità della domanda sarebbe illusoria, e nullo sarebbe lo scopo prefisso, se i creditori a favore de' quali è stata ordinata, non avessero tempo di prendere le opportune misure in loro vantaggio. Ecco perchè i creditori del marito potranno per anche far uso in ogni tempo della terza opposizione contro la sentenza di separazione, se questa sentenza sia stata pronunziata innanzi un mese alla pubblicazione della domanda, (*Cod. proc.* 863. 869.)

3. Ma supponiamo per un momento, che la domanda sia stata resa pubblica, e che questa pubblicità sia durata un mese innanzi la sentenza che pronunzia la separazione, sarebb' egli giusto il proibire in tutti i casi ai creditori del marito il poter reclamare contro questa sentenza regolare in quanto alla forma, se è d'altronde pregiudicevole in quanto al marito ai diritti legittimi de' creditori? No, senza dubbio; mentre come si è di già osservato, il termine di un mese può non essere bastante relativamente a molti creditori; e dall' altro canto i creditori del marito, anche quando la domanda è giunta a loro notizia, possono fino alla sentenza di separazione dubitare della deficienza del loro debitore e del fondamento dell' azione intentata contro di esso da sua moglie. Non evvi dunque, che la sentenza, che possa totalmente dileguare i loro dubbj su tal proposito, ed è perciò, che la legge vuole, che sieno avvisati quando si pronunzia la separazione. Da ciò parimente ne viene, che la suddetta sentenza deve essere pubblicata prima che le sia data esecuzione, e che questa pubblicità debba durare un anno. Un termine di tal fatta è sufficiente per qualunque creditore in qualunque distanza faccia la sua dimora, ed in conseguenza la legge limita ad un tale spazio di tempo la facolta sul far uso della terza opposizione. (*Codice Procedura* 879.) sia che i

creditori fossero troppo lontani per aver notizia della domanda e intervenire in causa innanzi la sentenza, sia che delusi dalla loro eccessiva fiducia abbiano trascurato di farlo.

Dopo ciò che si è detto, è cosa evidente, che nel caso in cui la sentenza di separazione non fosse stata nelle debite forme pubblicata, e nel caso in cui la sua pubblicità non avesse durato un anno (*Cod. proc.* 872. 873.) la facoltà di far uso della terza opposizione non potrebbe essere limitata da verun termine in virtù di questo principio, *contra valentem agere non currit praescriptio*; perchè fintantochè la sentenza non è stata resa pubblica nella maniera e per la durata prescritta dalla legge, si considera, che i terzi ne ignorino l'esistenza, ed eglino non possono reclamare contro una sentenza che loro è ignota.

4. In quanto a quelli che sono divenuti creditori dopo questa sentenza, o la sentenza è stata resa pubblica o non lo fu.

Se è stata resa pubblica, non possono reclamare contro di essa. Una tal pubblicità avendoli avvisati della situazione del marito, non devono imputare, che a se medesimi l'aver trattato seco lui, ed il pregiudizio che ne è risultato.

Ma se la sentenza non è stata pubblicata, e che i terzi, abbiano contrattato col marito dopo la separazione, potranno giustamente pretendere d'ignorarla e dimo-

strare, che non avrebbero trattato senza una tale ignoranza. Potranno in conseguenza attaccare di nullità una tal separazione cotanto ad essi dannosa per mancanza di essere stata pubblicata. Dall'altro canto il marito può anch'egli opporre la nullità derivante dalla mancanza di pubblicità della domanda. (*Cod proc.* 869.) ora siccome i creditori possono esercitare i diritti e le azioni del loro debitore, ne segue, che tutti i creditori del marito anche posteriori alla separazione, possono reclamare contro la sentenza, se non sono state osservate le prescritte formalità.

I creditori posteriori alla separazione, potrebber' eglino ugualmente ricorrere contro questa separazione, se viziosa fosse nel merito sebbene regolare nella forma? Supponiamo per esempio, che tutte le formalità prescritte per la pubblicità tanto della domanda quanto della sentenza sieno state osservate, ma che la prefata sentenza abbia attribuiti alla donna dei diritti e dei vantaggj che non gli erano dovuti; in questo caso i creditori posteriori alla separazione non possono dal canto loro reclamare contro la sentenza, perchè la legge non lo permette che ai creditori, i diritti de' quali sono rimasti lesi dalla separazione, ed essi però possono ricorrere contro di lei, ed attaccarla come esercitanti i diritti del marito, se questi fosse ammissibile ed avesse un giusto e ben fondato motivo di attaccarla egli stesso.

XI. *Della facoltà, che hanno i creditori del marito di opporsi all' esecuzione.*

1. E' possibile, che quantunque la sentenza di separazione sia tale in se stessa da non poter essere attaccata perchè regolare nella forma e giusta nel merito, l' esecuzione di essa sia suscettibile di attacco per parte dei creditori del marito (*Cod. Nap.* 1447.).

2. Ciò può aver luogo o sia che le formalità prescritte per l' esecuzione sieno state violate, oppure, che vi sia stata nell' esecuzione qualche frode pregiudicevole ai creditori (*ivi*).

In tal guisa i creditori del marito possono ricorrere contro l' esecuzione della separazione; 1 Se l' esecuzione è stata incominciata innanzi l' adempimento delle formalità ordinate per l' adempimento della sentenza (*Cod. Nap.* 1445. e *Cod. proc.* 872.); 2. Se le procedure non hanno avuto principio dentro i quindici giorni consecutivi alla sentenza, o se sono state interrotte dipoi (*Cod. Nap.* 1444); 3. Se l' esecuzione della sentenza ha attribuito alla donna più di quello che non le è effettivamente dovuto, vale a dire più di ciò che la sentenza le accordava; 4. Se il marito ha dato in pagamento a sua moglie dei beni stimati molto meno del loro valore ec.

3. Si è veduto, che quando la sentenza di separazione è stata legalmente pubblicata, i terzi che hanno dovuto far uso della

terza opposizione contro di detta sentenza, non sono ammessi a farlo se non dentro l'anno seguente alla pubblicazione; ma una tal regola non è applicabile all'esecuzione della sentenza, mentre gli atti di esecuzione non sono soggetti a veruna pubblicità, e benchè l'esecuzione deva proseguirsi senza alcuna dilazione ed interruzione, non ostante l'atto pregiudicevole ai creditori può aver luogo in un' epoca indeterminata e assai lontana dalla sentenza.

I creditori del marito possono dunque in ogni tempo attaccar l'atto di esecuzione fatto in frode de' loro diritti esistenti nel momento dell'atto suddetto in qualunque epoca siasi, che ne abbiano notizia.

In quanto poi a quelli, che non sono divenuti creditori del marito, che dopo l'atto fraudolento dell'esecuzione non potrebbero attaccarlo nel loro nome personale; (*Cod. Nap.* 1167.) ma bisogna dire, che non è fatto in frode de' loro diritti, poichè questi diritti non esistevano ancora. Non ostante avrebbero la facoltà di attaccarlo come esercitanti i diritti e le azioni del loro debitore, ed in quei casi istessi in cui il marito ne avesse la facoltà egli medesimo (*Cod. Nap.* 1166.).

XII. *Del ristabilimento delle convenzioni matrimoniali.*

1. Si è veduto, che la separazione dei beni dopo il matrimonio non poteva aver

luogo neppure col reciproco consenso. Non è l'istessa cosa della comunione rimasta sciolta dalla separazione. Essa può essere ristabilita mediante un consenso delle due parti, secondo l'articolo 1451. del Codice Napoleone. Quantunque veruna disposizione del predetto Codice non dica, che i conjugi abbiano il potere di ristabilire l'esclusione della comunione o il sistema dotale disciolti in forza di una separazione, bisogna decidere secondo l'argomento del surriferito articolo, che possono ristabilirla. Milita l'istessa ragione che per la comunione.

2. Ma la legge permettendo il ristabilimento, non si mostra meno attenta all' interesse dei terzi, che a quello dell'unione conjugale. Ecco perchè esige, che l'atto contenente il detto ristabilimento delle convenzioni matrimoniali, sia passato davanti il Notaro e con minuta, e che una copia di esso sia affissa nella maniera istessa della sentenza di separazione. (*ivi.*)

Una tal pubblicità è necessaria per avvisare i terzi, che la donna ha cessato di avere il diritto di amministrare i suoi beni e disporre del suo mobiliare, ed in conseguenza non possono più trattare sicuramente seco lei.

In quanto alla formazione dell' atto davanti i notari e con la minuta, vien ordinata, perchè se l'atto fosse sotto firma privata o anche in *brevetto*, niente impedirebbe a' conjugi il distruggerlo quando lo

stimassero a proposito. Con tal mezzo potrebbero separarsi di nuovo mediante un reciproco consenso, e la donna potrebbe attaccare tutto ciò che fosse stato fatto con suo marito dai terzi sulla fede di questo atto.

3. Evvi eziandio un altro genere di frode, che la legge fedele al principio dell' invariabilità delle convenzioni matrimoniali, ha cercato di prevenire. Vi era da temere, che i conjugi malcontenti di dette convenzioni, non procurassero di separarsi volontariamente sotto il velo delle forme giudiciarie, oppure non profittassero della separazione giudiciaria, per stipulare un nuovo contratto di matrimonio tutto differente dal primo. Per rimediarvi la legge dichiara nulla qualunque convenzione, mediante la quale i conjugi ristabilissero le loro matrimoniali convenzioni sotto condizioni assai diverse da quelle che le regolavano anteriormente (*ivi*).

4. Le convenzioni matrimoniali ristabilite riprendono il loro effetto dal dì del matrimonio, e le cose rimesse sono nello stato medesimo come se non avesse mai avuto luogo la separazione (*ivi*).

Frattanto tutti gli atti di amministrazione o di disposizione del mobiliare fatti dalla moglie conforme alla legge nell' intervallo dalla separazione al ristabilimento, rimangono per sempre validi, e senza che si possano attaccare (*ivi*).

5. La separazione de' beni può aver

luogo di bel nuovo dopo il ristabilimento delle convenzioni matrimoniali, se la cattiva condotta del marito obbliga la moglie e farne uso una seconda volta. Ma questa nuova separazione, non può aver luogo, nell' istesso modo della prima, in virtù di scambievole consenso.

Separazione de' corpi.

La separazione de' corpi è la facoltà accordata dal Giudice a uno de' conjugi di abitare separatamente dall'altro, senza potere essere obbligato a riceverlo.

Differisce dal Divorzio in quanto che considerato secondo l' uso dell' Impero Francese, questo spezza per sempre i vincoli, che univano i due conjugi, mentre la separazione non fa che allontanarli l'uno dall' altro conservando alcuni dei rapporti, che esistevano tra loro.

Ecco perchè *i conjugi separati* possono far cessare l'effetto della separazione riprendendo la comune coabitazione, mentre i conjugi divorziati, non possono in verun caso nè con alcun mezzo distruggere l' eterno antemurale, che il Divorzio ha innalzato tra loro (*Cod. Nap.* 295.)

La separazione de' corpi è stata conservata nella nostra legislazione, per lasciare un espediente ai conjugi infelici, che non potrebbero far uso del Divorzio, senza abjurare la Religione che professano, la

quale riguarda il matrimonio come un vincolo, che la morte sola può sciogliere.

I. In qual caso può essere domandata la separazione de' corpi.

1. La separazione dei corpi può aver luogo di fatto per iscambievole consenso, perchè niente impedisce ai conjugi di restar d'accordo, di abitare separatamente, e fintantochè persistono l'uno e l'altro in questa risoluzione, nessuno può astringerli a riunirsi. Ma vi è una gran differenza tra una separazione *di fatto*, e una separazione *di diritto*.

Quest'ultima non potrebbe aver luogo per reciproco consenso, (*Cod. Nap* 307.) vale a dire, i conjugi non potrebbero convenire tanto in vigore di un contratto di matrimonio, quanto in forza di un atto posteriore di non coabitare insieme. Una tal convenzione, essendo diametralmente contraria al fine del matrimonio, sarebbe nulla in questo senso, in guisa che ciascheduno di essi avrebbe quando lo desiderasse un diritto di romperla.

Se è vero, che il matrimonio è il salvaguardia più sicuro dei costumi, ed il più fermo appoggio dello stato di cui la famiglia è l'elemento, importa che quest'instituzione a un tempo istesso naturale, civile e religiosa, non sia leggiermente ridotta a un vano fantasma per mezzo della separazione dei corpi. Questa separazione per

tanto non dee aver luogo se non nei casi di assoluta necessità, come un male, che si è qualche volta obbligati a tollerare per evitare dei mali maggiori.

E' per tal motivo, che la legge non si è contentata di proibire ai conjugi la facoltà di separarsi legalmente mediante un reciproco consenso. Essa determina con altrettanta precisione su tal materia tutte le cagioni per cui potrebbe essere domandata dai conjugi la separazione dei corpi e pronunziata dal Giudice.

2. Le cagioni della separazione dei corpi sono in numero di quattro principali.

Prima cagione. L'adulterio della donna (*Cod. Nap.* 229. 306.).

Seconda cagione. L'adulterio del marito, ma quando tiene la sua concubina nella casa comune (*Cod. Nap* 229. 306.). Se dunque un tale adulterio non è accompagnato da una tal circostanza, non può autorizzare la moglie a domandare la separazione. Decidevasi in tal maniera sotto l'antica giurisprudenza a motivo della gran differenza, che vi è tra l'adulterio della moglie e quello del marito.

Di fatti i figli adulterini del marito non sono della moglie, in vece di che quelli della moglie sono del marito. ,, Io posso ,, avere dei Principi senza di voi, diceva ,, una Principessa al suo sposo, e voi non ,, potete averne senza di me ,,.

,, D'altronde scorrono dei secoli, che ,, appena si sente un accusa di adulterio

„ intentata da un marito. Il timore della
„ pubblicità lo induce ad astenersi dal re-
„ clamare, mentre sa che non può propa-
„ lare il misfatto di sua moglie, senza co-
„ prirsi di vergogna. Il pregiudizio solo
„ sopprimerebbe le sue querele se il diso-
„ norè effettivo, che ne è la conseguenza
„ non bastasse a determinarlo a divorare
„ in segreto le sue amarezze „.

„ Tutte queste ragioni cessano dal lato
„ della moglie. Essa non gode, che con
„ maggior gloria della propria virtù, quan-
„ do un marito reca un disonore a se stes-
„ so con la sua infedeltà „.

„ Resa audace da ciò a procedere con-
„ tro un marito colpevole, niente potrebbe
„ dunque mettere un freno alla sua ven-
„ detta perchè non arrischiando cosa alcu-
„ na tenterebbe tutto. Il più leggiero so-
„ spetto diverrebbe il pretesto di un accu-
„ sa, e la fede solenne del vincolo conju-
„ gale resterebbe compromessa ad ogni
„ istante „ (Gerbier memoria pel Conte di Montboissier).

Finalmente un ultima ragione, che ha indotto a fare una somma differenza tra l'adulterio del marito e quello della moglie, si è che si esige da lei un grado di modestia e di continenza, che non si esige dall'uomo, ed è „ che la violazione del
„ pudore suppone nelle donne una rinunzia
„ a tutte le virtù, ed inoltre la donna in-
„ frangendo le leggi del matrimonio esce
„ dallo stato della sua naturale dipenden-

za „. (*Spirito delle leggi* Lib. XXVI. Cap. VIII.)

L' esperienza di tutti i secoli c' insegna in fatti, che tra gli uomini il disordine si limita il più delle volte al fisico, mentre nelle donne corrompe quasi sempre lo spirito ed il cuore. Perciò uno degl' istoriografi grandi dell' antica Roma ci dice, che la donna che ha abbandonato il pudore si da ben presto in preda ad altri delitti (a), ed il Sig. d' Aguessau sviluppando una tal verità osserva, che „ l' adulterio è sovente „ il primo passo che conduce all' assassinio, „ e pare, che questa congettura siasi con- „ vertita in una presunzione di diritto e „ sia passata in massima ordinaria nei tri- „ bunali: *Adultera ergo venefica* „. (cinquantesimo contradittorio.)

In sequela di simili ragioni fu deciso che l' adulterio della donna bastasse per autorizzare la domanda di separazione, ma che l' adulterio del marito non poteva autorizzarla nell' istesso modo, se non qualora fosse accompagnato dalla circostanza della coabitazione della concubina nella casa comune.

Le Leggi Romane aveano una disposizione somigliante a quella del nostro Codice che l' ha presa da loro.

Si qua ... maritum suum ... ad contemptum sui domusve suae ipsa inspiciente

(a) *Neque faemina amissa pudicitia alia flagitia annuerit.* Tacito Annal. Lib. IV. num. 4.

cum impudicis mulieribus (quod maxime etiam castas exasperat) caetum ineuntem ... probaverit, tunc repudii auxilio uti necessario ei permittimus libertatem, et causas dissidii legibus comprobare. (*Leg. VIII. Cod. de repudiis*).

Vi sono altri casi ne' quali l'adulterio del marito potrebbe essere una cagione di separazione, sebbene la concubina non abitasse nel domicilio del marito. Per esempio, se il commercio adulterino del marito non è che la conseguenza e la continuazione di un concubinato anteriore al matrimonio e proseguito dopo senza interruzione con l'istessa donna. Evvi in tal caso un non so che di più di un semplice adulterio, mentre ha luogo l'oltraggio e il disprezzo che non esistono negli altri casi preveduti dalla legge. Di fatti qual cosa più condannabile, che il contrarre il sacro vincolo del matrimonio con la ferma risoluzione di violarlo e ardere di una fiamma adultera nel momento medesimo in cui si giura ai piedi degli altari una fedeltà inviolabile alla sua sposa?

„ Che un uomo dice Cochin (nel nono contradittorio), che si è ammogliato
„ con pure intenzioni rivolga in seguito i
„ suoi affetti ad un altro oggetto, e che
„ travii fino al segno di violare la fedeltà
„ conjugale, è un infedeltà, che si può
„ riguardare come una debolezza, è una
„ prova dell'incostanza del cuore umano:
„ ma che un uomo il di cui cuore è tutto

„ occupato da una passione e che si com-
„ piace del suo laccio illegittimo, che lo
„ tiene inceppato, in vece di formare la
„ risoluzione di spezzarlo non si faccia al-
„ cuno scrupolo d' ingannar quella a cui
„ finge di dedicarsi interamente ed alla
„ quale si unisce con un nodo indissolu-
„ bile; che entri nel matrimonio con l'i-
„ dea di profanare la dignità e la santità
„ di questo stato e farlo servire come un
„ velo al suo libertinaggio, è una perfi-
„ dia, che merita una pena assai più severa,
„ e non vi è luogo di meravigliarsi se è
„ sempre stata riguardata come una cagione
„ di Divorzio „.

In tal guisa pronunziavasi la separazio-
ne per questa cagione sotto l'antica giu-
risprudenza. Ne abbiamo un esempio nel
decimonono contradittorio di Gautier, che
lo riporta in questi termini:

„ Il matrimonio non era durato, che
„ un mese; il marito e la moglie non ave-
„ vano coabitato insieme che cinque gior-
„ ni. La donna non era giovane; era una
„ vedova di già avanzata in età che con-
„ cepì alcuni pensieri contro suo marito,
„ che il di lui cuore ardesse di una fiam-
„ ma impudica, e si fosse illaqueato nel
„ peccato di una primiera abitudine i di
„ cui legami non potessero rompersi. In-
„ tercetta delle lettere che svelano l'idea
„ formata di farla servire di coperta alla
„ licenza ed al disordine delle sue antiche
„ propensioni. Esce dalla casa conjugale,

„ ricorre al tribunale; teme il pericolo di
„ cui un violento trasporto di un amore
„ estraneo la minaccia, e su tali appren-
„ sioni ... venne pronunziato un Decreto di
„ separazione „.

Un adulterio di tal natura essendo un *ingiuria grave* alla moglie per cui gli articoli 306. e 231. autorizzano la separazione potrebbe servire attualmente ad appoggiarne la domanda.

L'adulterio del marito può inoltre autorizzare la separazione, quando è provato, che attaccato dalle conseguenze della dissolutezza, non teme di coabitare con sua moglie a rischio di comprometterne la salute e la vita. Quì le sevizie si uniscono all' adulterio poichè la salute e la vita della moglie sono messe in pericolo dal fatto istesso dei disordini del marito.

Terza cagione. Gli eccessi, le sevizie ed ingiurie gravi (*Cod. Nap.* 306 231.). La tenerezza, l'affezione, i buoni trattamenti, sono i più sacri doveri ai quali i conjugi s'impegnano l'uno verso l'altro unendosi in matrimonio. Non è che la legge possa esigere da loro sentimenti perfetti e costanti, poichè la costanza e la perfezione non sono appartenenti all' umana natura. Ma se il raffreddamento giunge fino a convertire la conjugale tenerezza in un odio, che si manifesta esteriormente con *eccessi*, *sevizie* o *gravi ingiurie*, la legge permette al conjuge, che ne è stato la vit-

tima di sottrarvisi per l' avvenire, con la separazione dei corpi.

I termini *di eccessi*, *di sevizie* e *ingiurie gravi* de' quali si serve la legge possono sembrare troppo vaghi, ed offrire un senso indeterminato. Ma l' espressioni più precise avrebbero mal' adempito lo scopo della legge, che ha dovuto lasciare al Giudice una certa estensione nella loro applicazione. Un tal' atto deve essere giudicato un delitto imperdonabile tra i conjugi di una certa condizione o in certe circostanze, mentre l' atto medesimo tra i conjugi di un altra condizione o in circostanze diverse, non può essere riguardato come una cagione ordinaria di separazione.

Gli *eccessi*, le *sevizie* e le *gravi ingiurie* possono essere commesse dalla moglie contro il marito come dal marito contro la moglie; ecco perchè le nostre leggi attuali differiscono su questo punto dall' antico uso, permettendo al marito non meno che alla moglie, di chiedere, se vi è luogo, la separazione de' corpi.

Per l' addietro la donna sola potea domandare la separazione de' corpi per cagione di *eccessi*, *sevizie* o *gravi ingiurie*, essendo interdetta al marito una tal facoltà. Non ostante quando i fatti contro i quali reclamava il marito erano assai gravi, la moglie era dichiarata decaduta da' suoi diritti e lucri matrimoniali, e veniva condannata a chiudersi in un convento.

La gelosia, l' indifferenza, l' odio, il

disprezzo, sono le sorgenti le più ordinarie degli *eccessi*, *sevizie* ed *ingiurie gravi* tra i conjugi.

1. La gelosia, questa funesta passione non meno crudele per chi la prova, che per chi ne è l'oggetto e la vittima, la gelosia è il maggior nemico dell' unione conjugale. In così orribile situazione il marito agitato da gelosi sospetti, non può godere un'istante di tranquillità nella sua unione che cagiona il suo tormento, e la di lui disgraziata compagna è incessantemente esposta a tutti gli effetti del suo furore. Se dunque esistono alcune circostanze per cui il Giudice possa mostrarsi favorevole alla domanda di separazione de' corpi, è specialmente allorchè gli eccessi allegati per cagione di separazione derivano appunto dalla gelosia.

2. L'indifferenza rare volte produce effetti si funesti come la gelosia, e questa indifferenza è infinitamente più comune. Sotto questo duplice rapporto merita una maggiore indulgenza, e non può dar luogo alla separazione, che in un piccolo numero di casi nei quali le sue conseguenze acquistino gravità. Per esempio, se l'indifferenza del marito è tale, che ricusi alla moglie le cose più necessarie pel di lei vitto, vestito ed alloggio, se trascura di farla curare ed assistere nelle di lei malattie; se si astiene di soccorrerla allorchè la sua vita, la sua salute, o la sua libertà sono in pericolo; in tutti questi casi l'indifferenza condannabile del marito è un infrazione diretta e mani-

festa al precetto della nostra legislazione, che prescrive ai conjugi di prestarsi scambievolmente *assistenza e soccorso* (*Cod. Nap.* 212.) e quest' infrazione è così rilevante fino ad essere considerata nella classe delle *sevizie*.

3. L'odio sembra, che debba essere un sentimento del tutto estraneo agli sposi l'uno riguardo all'altro, e lo sarebbe sempre così senza alcun dubbio se le unioni fossero ben fatte. Disgraziatamente la diversità dei caratteri, de' genj e delle opinioni è tale tra i conjugi, uniti il più delle volte dall'interesse o dal caso; che ne deriva ben presto tra loro un antipatia insuperabile, e tanto più viva in quanto che la vita comune fa ad essi meglio comprendere e detestare gli scambievoli loro difetti.

Le conseguenze di quest'odio possono giungere a tal segno per parte di uno de' conjugi verso l'altro, che ne risultano quindi per quest' ultimo cattivi trattamenti e oltraggj sì gravi da essere un legittimo motivo di separazione. Tale sarebbe il caso in cui un uomo senza alcun riguardo alla debolezza del sesso e al grado di moglie, avesse la barbarie di alzare le mani contro di lei, in guisa da comprometterne la salute e la vita; similmente se pubblicamente l'accusasse di adulterio o di qualunque altro misfatto senza averne la prova e con sola intenzione di oltraggiarla

Ecco ciò, che ha stabilito un Magistrato che vien citato incessantemente con l'

istessa fiducia della legge medesima, attesochè la di lui opinione appoggiata su dei sicuri principj, produce quella convinzione e persuasione, che nasce sempre dalla ragione Un marito accusò sua moglie di supposizione di parto; la donna giustificando da questo misfatto domandò di essere separata da un marito crudele, che glie l' imputava.

,, Se la reclamante, disse il Sig. d'A-
,, guessau, fosse convinta di un delitto sì me-
,, ritevole di esser punito come quello della
,, supposizione di un figlio, suo marito tente-
,, rebb'egli di opporsi alla separazione? Sareb-
,, be egli così cieco di voler tenere nella
,, propria casa, una donna capace di un tanto
,, eccesso? Non se gli potrebbe fare in tal
,, caso questo rimprovero della sapienza: *Qui*
,, *tenet uxorem adulteram, stultus et impius*
,, *est*? Mentre secondo, la maniera di pen-
,, sare di un antico autore la supposizione
,, di un figlio è una specie di adulterio civi-
,, le, ugualmente pernicioso ne' suoi effetti,
,, e contrario all' interesse delle famiglie, al
,, riposo de' cittadini, ed all'utilità della Re-
,, pubblica quanto l' adulterio naturale. Se
,, al contrario la richiedente resta giustifica-
,, ta da una vostra decisione, se suo figlio
,, è debitore della vita a un successivo com-
,, mercio matrimoniale e legittimo e non
,, all' impostura di sua madre, potrà egli ri-
,, cusarsi a una donna falsamente accusata
,, di un delitto capitale, la giusta sodisfa-
,, zione di separarsi per sempre da un con-
,, sorte, che ha voluto disonorarla con una

„ sì atroce calunnia? Si dovranno forse la-
„ sciare esposti l' uno e l' altra a tutte le
„ funeste conseguenze di una società di-
„ sgraziata, che farebbe il supplizio dell'
„ innocente maggiore eziandio di quello del
„ colpevole? „

4. Il disprezzo è spesse volte più difficile a sopportarsi dell' odio, quantunque i suoi effetti sieno meno violenti. L' amor proprio ha un tal predominio nel cuore umano, che tuttociò che l' offende, ci insulta più di qualunque altro cattivo trattamento. L' usare destramente del riguardo all' amor proprio de' suoi simili è una massima non meno saggia che utile nel mondo, e con più forte ragione deve essere osservata nell' unione conjugale, mentre in essa l'affezione non può aver altra base, se non la reciproca stima. Ma la legge, che deve abbandonare alla nostra coscienza i doveri della pura morale, non ha potuto ammettere il disprezzo come causa di separazione de' conjugi, se non qualora venga qualificato col mezzo di gravi ingiurie.

Bisogna guardarsi dal credere, che ogni fallo commesso da un conjuge verso dell' altro, deva essere sempre appreso dall' umana giustizia come una valida cagione di separazione. L'imperfezione è l'appannaggio dell' umanità, ed il mortale individuo il più virtuoso è ognora soggetto a mille difetti. L' uomo e la donna, che si uniscono in matrimonio, hanno dovuto prevedere i difetti scambievoli e prepararsi a soffrirli; è questa

una tacita condizione del contratto, e non vi è infrazione quando non si eccede notabilmente la misura di quello, che si era già preveduto.

Ma d' altronde fà di mestieri avere altrettanto riguardo alla frequenza non meno che alla gravità dei falli, di cui un conjuge si è reso reo verso l' altro. L' esperienza giornaliera c' insegna, che la continuazione durevole o la frequente rinnovazione di un dolore fisico sebbene leggiero è spesso più insopportabile di un dolore acutissimo ma passeggiero. L' istessa cosa avviene nel morale. Si sopporta con più coraggio una disgrazia effettiva, che una folla di piccole avversità che si accumulano e si succedono senza interruzzione. Se dunque un marito fosse convinto di aver cercato di rendere la vita insoffribile a sua moglie, con delle persecuzioni per verità mediocri ma studiate e costanti, la separazione de' corpi potrebbe essere pronunziata contro di esso.

Non basta per calcolare con esattezza il fallo di un conjuge la gravita e la frequenza di questo fallo; bisogna ancora esaminare se è stato o no provocato da qualche colpa di cui egli si lamenta.

In tal guisa donna, che per la mala sua condotta, i suoi trasporti, una dimenticanza assoluta qualunque sia de' proprj doveri, avesse eccitato o provocato suo marito, non potrebbe lagnarsi dell' effetto del suo risentimento in un atto di collera, pur-

chè però un tal' effetto fosse scusabile.

Quarta causa. La condanna di uno dei conjugi a una pena infamante, è per l'altro conjuge una cagione di separazione. (*Cod. Nap.* 306. 232.)

La stima è la solida base dell'affezione dei conjugi. Quelli, che cessano di stimarsi, non tardano a cessare di amarsi.

D'altronde l'intimità che regna tra i conjugi, fa ridondare in qualche modo sull' uno il disonore e il vilipendio da cui l'altro vien ricoperto. E' dunque giusto il permettere al conjuge innocente il separarsi personalmente dal conjuge colpevole, per evitare di partecipare al disonore, che quello si è tirato addosso con la sua infamia.

II A qual tribunale deve essere presentata la domanda di separazione de' corpi, e come vi si deve procedere.

1. L'azione della separazione de' corpi è evidentemente personale. Ne segue, che deve essere giudicata dal tribunale del domicilio del reo convenuto (*Cod proc.* 875. 59) Nondimeno la donna maritata non avendo altro domicilio se non quello di suo marito fino alla separazione, (*Cod Nap.* 108.) davanti il Giudice del marito si dee procedere per la separazione, anche quando la donna fà la figura di reo convenuto.

2. Si è veduto nel numero precedente, che la separazione de' corpi può essere domandata, 1. per cagione di adulterio della donna; 2. per cagione di adulterio del ma-

rito in certi casi; 3. Per cagione di eccessi, sevizie, o ingiurie gravi dell' uno dei conjugi verso l' altro; 4. Infine per causa di condanna di uno dei conjugi a una pena infamante.

Di queste quattro cagioni ve ne sono tre, la di cui prova non può essere acquistata se non per via d' instruzione. La quarta causa al contrario, può essere facilmente dimostrata senza esigere mezzi complicati.

Perciò la legge ha prescritto per questo caso una procedura diversa da quanto prescrive per gli altri.

Se la separazione vien domandata per motivo di condanna a pena infamante, basta che sieno osservate le seguenti formalità.

L' attore presenta al Presidente del tribunale un istanza contenente l' oggetto della sua domanda e la cagione sulla quale è fondata. Vi unisce una copia in forma autentica della sentenza, che ha condannato il conjuge, ed inoltre un certificato della Corte di giustizia criminale, che attesta che la sentenza suddetta di condanna non può esser revocata con alcun mezzo legale (*Cod. Nap.* 261.).

Istanza
ad oggetto di ottenere la separazione dei corpi per motivo di condanna a pena infamante.

A' Signori Presidente e Giudici del tribunale di ....

Richiede umilmente Maria le Grand,

Che vi degnate veduta ; 1. La copia quì annessa di una sentenza emanata dal tribunale di ... o dalla Corte della giustizia criminale di .... sotto dì .... ec. il certificato comprovante la condanna alla tal pena contro Francesco Denys marito della richiedente ; 2. Il certificato rilasciato da detta Corte criminale di .... sotto dì .... registrato a .... da .... che ha ricevuto .... denotante che la detta sentenza non è più suscettibile di esser revocata o modificata con alcun mezzo legale :

Di ordinare, che in sequela della predetta sentenza ; la richiedente sarà e rimarrà separata di abitazione e di beni col detto Sig. Denys ; che sarà in avvenire a quest' ultimo proibito di praticare e frequentare sotto quelle pene, che saranno di ragione, e che essa resterà similmente separata in quanto a' beni ec. (si prende relativamente a questa separazione de' beni le conclusioni come sopra Num. IV.)

Ordinanza.

Vista la presente istanza e le carte e

recapiti annessi, ordiniamo, che sarà fatta relazione all' udienza sotto dì ... dal Sig. .. che da noi a tal' uopo vien delegato, e sentito il Procuratore Imperiale sarà stabilito quanto sarà di ragione fatto ec.

Nell' indicato giorno vien sentito il relatore, e sulle conclusioni del Procuratore Imperiale si pronunzia la sentenza sull' istanza, e relazione della quale se ne vede un esempio al titolo dell' assenza § 1., che aggiudica le conclusioni dell' istanza.

Tali sono le forme semplicissime, che si seguono nel caso di condanna del marito reo convenuto ad una pena infamante. La prova di questo fatto è si chiara, che non vi è bisogno di citare nè sentire l' altra parte. Non è così negli altri casi ec.

3 Innanzi di esporre la procedura civile della separazione de' corpi negli altri casi, è bene osservare, che a quest' azione si può procedere qualche volta davanti i tribunali criminali. Di fatti gli eccessi, le sevizie, le ingiurie gravi, che possono dar luogo all' azione civile per la separazione de' corpi, possono anche dar luogo ad un azione criminale, allorchè sono di tal natura da prendere il carattere di debito. Ora il *Codice dei delitti e pene dell' artic.* 4. art. 8., accorda alle vittime di un tal delitto la facoltà di procedere con l' azione civile nel tempo medesimo, e davanti i medesimi Giudici dell' azione pubblica; ma una tal cosa non è che facoltativa. In tal guisa si può sempre procedere con l' azione

civile davanti i tribunali civili anche quando la cagione di detta separazione, essendo un delitto, desse luogo a procedere criminalmente con un azione pubblica.

Quando la domanda di separazione presentata al Giudice civile contiene fatti tali per cui si possa procedere per la via criminale, il Giudice ordina che ne sia fatta la comunicazione alla parte pubblica che agisce contro i delitti. Allora l'azione di separazione resta sospesa fino dopo la sentenza della Corte criminale; e dopo questa sentenza l'azione di separazione può essere ripresa senza che sia permesso da tal sentenza di inferirne la cagione di non ammetterla oppure qualche altra eccezione contro il marito che fosse attore (*Cod. Nap.* 235.).

Vi sono due osservazioni da farsi su questa disposizione della legge.

La prima è, che la sospensione dell' esercizio dell' azione civile fino dopo la sentenza dell' azione criminale, è stabilita per diversi motivi: 1. L'attore può avere prove convincenti del delitto del conjuge e voler farne uso per ottenere la separazione, senza pertanto bramare, che le suddette prove da esso prodotte possano servire a condurre il suo conjuge al patibolo. Se l'azione civile fosse giudicata innanzi l'azione criminale, l'attore si troverebbe nella crudele alternativa di vedere rigettata la sua domanda di separazione tacendo le prove sulle quali l'avrebbe appog-

giata, o cagionare la perdita del suo conjuge somministrando queste prove, di cui la pubblica vendetta farebbe uso in seguito suo malgrado per giungere alla punizione del delitto.

2. La procedura civile non ammette tutti i generi di prove; la procedura criminale al contrario di tutto si serve per arrivare alla cognizione della verità. In tal modo i fatti di cui si lagna la donna possono essere più facilmente verificati dinanzi al tribunale criminale che dinanzi al tribunale civile. In questo caso importa alla donna, che l'azione pubblica sia giudicata prima dell'azione civile, affine di potere addurre per prove nell'esercizio di quest'ultima i fatti riconosciuti veri nella prima delle due azioni.

3 Se la sentenza della Corte criminale condanna il conjuge chiamato in giudizio a una pena infamante, il conjuge attore si limita ad allegare per cagione della sua domanda di separazione la condanna del primo ad una tal pena, per il che la procedura si riduce alle formalità esposte di sopra.

La seconda osservazione è che l'assoluzione dell'accusato davanti il tribunale criminale non può essere opposta al conjuge, procedendo per la separazione davanti il tribunale civile. Questa regola è fondata su due motivi. 1. Può darsi, che le mancanze delle quali il reo chiamato in giudizio si è reso colpevole verso il conjuge,

non sieno di una tal gravità, che meritino di essere punite criminalmente, e che non ostante sieno abbastanza gravi per far pronunziare la separazione de' corpi. 2. È possibile, che per un riguardo verso il conjuge, l'altro conjuge reo convenuto, abbia tenuti nascosti durante la procedura dell' azione pubblica certi fatti, o certe prove, mancando le quali l'accusato sia rimasto assoluto.

Sarebbe una cosa al sommo ingiusta, che una sì plausibile direzione impedisse al conjuge attore di ottenere la separazione.

Il Codice Napoleone avea regolato, che la domanda di separazione sarebbe intentata, instruita e giudicata nell' istessa maniera, che qualunque altra azione civile (*Cod. Nap.* 307.). Tuttavia il Codice di procedura civile ha fatte a questa regola alcune modificazioni, che ora faremo conoscere.

Innanzi di entrare in un tal ragguaglio; bisogna osservare, che il conjuge offeso, ferito o ingiuriato dall' altro conjuge può preventivamente reclamare per i fatti su' quali vuol chiedere la separazione dei corpi, facendo la sua dichiarazione dinanzi il Giudice di pace o il Commissario di polizia Se la donna ha delle ferite o delle contusioni, le fa vedere al Giudice suddetto o al Commissario, che ne fa menzione nel suo processo verbale. Se ha portati seco degli effetti e del denaro per sussistere durante la causa di separazione, lo

dichiara per evitare il sospetto di avere spogliata la casa.

La domanda di separazione de' corpi, deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione; ma questo tentativo diversifica in due punti da quello che ha luogo nelle solite cause. 1. Questo non si fa al tribunale di pace. *Ved. Tom. I. della conciliazione al N. II.* attesochè vi abbisogna a motivo della gravità delle circostanze un Magistrato in grado più eminente per esercitar qui il ministero di conciliazione e di pace, ed è il Presidente istesso del tribunale che viene indicato dalla legge. 2. La conciliazione qui non può aver luogo se non che se l'attore rinunzia alla sua domanda, e non per l'acquiescenza del reo convenuto.

Ecco frattanto come si procede a questo tentativo di conciliazione.

Prima formalità. Il conjuge attore presenta al Presidente del tribunale un istanza contenente l'esposizione sommaria dei fatti su quali fondò la sua domanda di separazione dei corpi, ed unisce ad essa gli opportuni documenti, se ne ha (*Cod. proc.* 865.).

Su questa prima formalità diverse osservazioni occorrono.

1. Quando la donna è quella che domanda, può nell' istanza chiedere al Presidente l'autorizzazione per lasciare provvisionalmente il domicilio del marito; e ritirarsi in una data casa (*Cod. proc.* 868.);

Una tal misura è indispensabile, quando la moglie chiede la sua separazione per cagione di eccessi o sevizie commesse contro di essa dal marito. E' questa una precauzione utile e saggia in tutti gli altri, ed una tal facoltà non deve essere negata neppure quando la donna comparisce in qualità di reo convenuto. *Argom.* dell' artic. 268. del Cod. Nap.

La donna, che vuol essere separata può anche chiedere al Presidente, che dia l'ordine, che la biancheria, gli abiti ed altri effetti di suo uso giornaliero le sieno consegnati provvisionalmente (*Cod. proc.* 878.)

Sembra, che il Presidente debba nell' istesso tempo pronunziare una pensione alimentaria alla donna, ma la legge decide che le domande provvisionali saranno presentate all' udienza. In tal guisa tuttociò che la donna può fare su tal proposito, è il chiedere la permissione di citare suo marito a breve termine per farsi aggiudicare dal tribunale all' udienza una pensione alimentaria o una somma che il marito sarà obbligato a pagarle tanto per supplire, e le spese della causa quanto per la sua sussistenza

2. Si ha per principio che il padre solo esercita la paterna autorità durante il matrimonio (*Cod. Nap* 372.) Ne segue da ciò che i figli devono rimanere sotto la custodia del marito.

Nondimeno il tribunale ha il diritto di ordinare pel maggior vantaggio di questi fi-

gli, e sulla domanda della madre, della famiglia o del Procuratore Imperiale che restino affidati alla cura della madre o di una terza persona, (*Cod. Nap.* 266. 302.) ma al solo tribunale la legge conferisce il diritto di pronunziare una tal decisione. Il Presidente non ha il potere di accordarle l' amministrazione provvisionale dei beni dei suoi figli, quale amministrazione continua ad appartenere al marito, finchè dal tribunale non sia disposto altrimenti: Se dunque la moglie ha buone ragioni da allegare per ottenere, che i figli gli siano affidati, deve chiedere la permissione di citare, come sopra suo marito a breve termine, affinchè il tribunale possa prontamente decidere su tale oggetto.

3. La separazione de' corpi essendo sempre accompagnata dalla separazione de' beni, (*Cod. Nap.* 311. ne risulta lo scioglimento della comunione tra i conjugi sposati con questo sistema. Ma il marito potrebbe profittare dell' intervallo, che vi è dalla domanda alla sentenza, per deviare e distrarre in pregiudizio della moglie gli effetti mobiliari dipendenti dalla comunione. Ciò fa nascere la questione, se la donna comune ne' beni, possa domandare per la conservazione de' proprj diritti l' apposizione de' sigilli sugli effetti mobiliari della comunione,

Si può dire per l' affermativa, che la misura conservatoria di cui si tratta, è espressamente permessa dalla legge nel caso di

divorzio (*Cod. Nap.* 270.) e che vi è l' istessa ragione di decidere che debba aver luogo anche nel caso di separazione de' corpi. Malgrado ciò in quest' ultimo caso devesi ricusare alla donna la facoltà, che le viene accordata nel primo.

Una tale opinione è fondata su diversi motivi. *Il primo* è, che sebbene il Codice Napoleone indicando le cagioni della separazione de' corpi, pare, che assomigli su questo punto l' azione al divorzio; (*Cod. Nap.* 306.) non ostante il Codice decide, che le forme della separazione de' corpi saranno le medesime di quelle di ogni altra azione civile, (*Cod. Nap.* 307.) mentre ha prescritte pel divorzio delle forme del tutto particolari. Non bisogna dunque credere, che si possano applicare indistintamente alla separazione tutte le disposizioni della legge sulla procedura del divorzio Il secondo motivo, è che il Codice di procedura (artic. 878.) enunciando le domande provvisionali della donna, che il Presidente è autorizzato ad accordare, e quelle che non possono essere aggiudicate se non dal tribunale non mette l' opposizione dei sigilli nè tra l' une nè tra le altre.

Istanza
di separazione de' corpi.

Al Sig. Presidente del tribunale di....

Espone umilmente Luisa Rene moglie del Signor Paolo mercante in Parigi nella strada....

Come in forza degli attestati dati a suo padre e sua madre, che il Sig. Paolo era un uomo di buona condotta, ha contratto matrimonio seco lui sotto dì 15. novembre ultimo passato e gli ha portato in dote una somma di 15. mila franchi; importava al Sig. Paolo di fare un matrimonio vantaggioso perchè le sue sostanze erano molto mediocri, mentre non ha recati, che franchi 3 mila senz' altra speranza quando l' esponente ha l' espettativa dell' eredità di suo padre e di sua madre di cui è unica figlia. Nondimeno presentossi in casa dei Signori René con le attrattive esterne le più seducenti e la di lui condotta apparente fino all' istante del matrimonio è stata uguale a quanto l'esponente poteva desiderare; ma appena il matrimonio era stato celebrato, che giunse a notizia de' di lei genitori, che il detto Sig. Paolo innanzi d' ammogliarsi avea coabitato, e proseguiva a vivere con una tale chiamata Leroi artigiana abitante nella strada... dalla quale avea avuti due figli, dichiarati sotto suo nome ne' registri dello stato civile di... che innanzi il detto matrimonio il prefato Sig. Paolo e la detta Leroi si erano lasciati intendere, che se il detto Sig. Paolo sposava l'esponente, lo facea a motivo del suo patrimonio, ma che avrebbero sempre proseguito a vivere insieme; di fatti essi aveano realizzato un tal progetto, giacchè nel 19. del passato mese di novembre, vale a dire quattro giorni appunto dopo il matrimonio, il detto Sig. Paolo era

stato a desinare nella di lei casa, e l'avea condotta in seguito ad una festa di ballo, dove erano rimasti una gran parte della notte

Avuta notizia di tali disordini, l'esponente ed i suoi genitori intrapresero a fare a detto Sig. Paolo le convenevoli rimostranze; ma lungi da usare un qualche riguardo, rispose di non esser tenuto a render conto della sua condotta a chicchessia; che proibiva a sua moglie di andare a trovare in avvenire suo padre e sua madre, e che se avesee osato in appresso di trasgredire a' suoi voleri esplorando tutti i suoi passi, l'avrebbe messa in grado di non poter più farlo un altra volta.

Conoscendo perciò l'esponente di essere stata indegnamente ingannata da suo marito, e che l'atrocita de' suoi sentimenti e di sua condotta non gli permettevano di sperare di ricondurlo a' suoi doveri, prese nell' istesso giorno il partito di ritirarsi presso i suoi genitori con i suoi abiti ed effetti per avere la libertà di procedere per la sua separazione;

Ciò considerato, Signore degnatevi, veduti, 1. Gli atti di nascita de' suddetti figli, in data .... rilasciati da .... comprovanti, che i detti figli nati ... sono stati conosciuti da detto Sig. Paolo come provenienti da lui e dalla detta Leroi; 2. Una copia del contratto matrimoniale dell' esponente passata sotto dì .... davanti a ... registrata a .... il .... da ... di permettere all' esponente di citare il

Sig. Paolo a comparire davanti a voi nella vostra casa nel giorno ed ora, che vi piacerà di fissare, per esservi inteso unitamente all' esponente sulla domanda di separazione de' corpi, che essa ha risoluto di formare contro di lui; e nel caso che non segua la conciliazione di autorizzare la supplicante a procedere per la detta domanda, e ritirarsi provvisionalmente in una casa convenuta tra le parti oppure indicata da voi ex officio; di ordinare che provvisionalmente il detto Sig. Paolo sia tenuto a consegnarle gli effetti di suo uso giornaliero, come pure permettere all' esponente di citare il detto Sig. Paolo a comparire nel primo giorno all' udienza per sentir dire che sarà condannato a pagarle per ora una somma di 600. franchi per suoi alimenti e mantenimento e per le spese che occorrono per la domanda di separazione, e pagarle fr. 300. ogni tre mesi anticipati fino all' esecuzione della sentenza di separazione; e nel principale dentro i termini della legge per sentir dire, che siccome a norma di quanto sopra ella sarà e resterà separata da lui di corpo e di abitazione, gli sarà fatto divieto di abitare secolei, molestarla e frequentarla sotto quelle pene, che sono di ragione; che sarà e resterà similmente separata in quanto a' beni. (si prendono relativamente alla separazione de' beni le conclusioni della domanda riportata di sopra Num. IV.). *E voi farete bene.*

Seconda formalità.

Il presidente pronunzia un ordinanza contenente che le parti compariranno in persona davanti a lui nel dì ed ora da esso indicati (*Cod. proc.* 876.).

ORDINANZA.

Veduta la presente istanza e gli annessi documenti, ordiniamo, che le parti compariranno in persona davanti a noi nella nostra casa il dì... all' ore di.... per il che la nostra presente sarà recata al Sig. Paolo da.... usciere a tal effetto da noi incaricato.

Terza formalità In virtù di questa ordinanzà l' attore manda la seguente citazione.

CITAZIONE
PER COMPARIRE DAVANTI IL PRESIDENTE

L' anno ec. in virtù dell' ordinanza del Sig. Presidente del tribunale di... legalmente registrata, pronunziata in sequela di un istanza ad esso presentata, e ad istanza della Signora... moglie del Signor Paolo abitante a.... io ec. usciere incaricato in forza della detta ordinanza, ho recata e consegnata copia della detta istanza ed ordinanza al Sig. Paolo ec. affinchè non possa allegare causa d' ignoranza, citandolo a trovarsi in casa del Signor Presidente nel dì e ora indicati dalla predetta ordinanza per esservi intese

le parti, dichiarandogli, che la detta Signora... vi comparirà in persona.

Terza formalità.

I due conjugi compariscono personalmente davanti il Presidente del tribunale. (*Cod. proc.* 877.) Una tal formalità avendo per scopo di riconciliarli, se il Presidente può riuscirvi con le sue esortazioni, la legge non ha dovuto loro permetterli di farsi rappresentare da mandatarj. Il Presidente deve fare ai due conjugi le rappresentanze proprie a operare tra loro una conciliazione. (*Cod. Proc.* 878.) Le sue esortazioni sarebbero inutili se fossero dirette a persone munite di mandato di procura, che non possono conformarsi alle instruzioni de' loro mandanti, e che piuttosto cercano di mantenere la divisione tra le parti invece di riunirle. E perciò che la legge proibisce ai conjugi di farsi assistere dai patrocinatori nè da consigli altrui fuori della loro persona davanti il Presidente. (*Cod. proc.* 877.)

Può accadere, che i conjugi o uno di essi sieno ammalati e fuori di stato di andar fuori di casa per comparire davanti al Presidente. In tal caso ad istanza del conjuge attore e sul certificato di due professori di medicina o di chirurgia, o altri uffizali di sanità, il magistrato deve trasferirsi nel domicilio de' conjugi per adempirvi le sue funzioni di conciliatore. *arg. dell' artic.* 236. del Codice Napoleone.

Quarta formalità. Dopo aver fatte a' conjugi tutte le esortazioni possibili, e tut-

te le riprensioni proprie a riconciliarli, se il Presidente non può riuscirvi, ed il conjuge attore persiste a volere la separazione il magistrato, pronunzia una seconda ordinanza motivata sulla non avvenuta conciliazione de conjugi, e per cui gli rimette a trattare la loro causa davanti al tribunale. (*Cod. Proc.* 878.) L' istessa ordinanza contiene anche diverse disposizioni accessorie; cioè; 1. autorizza la donna richiedente o rea convenuta a ritirarsi provvisionalmente in una prefissa casa; 2. ordina che gli sieno consegnati gli effetti e robe di suo uso giornaliero; 3. autorizza la donna a procedere sulla domanda di separazione; 4. Le permette infine di citare il marito a breve termine sulle richieste provvisionali ed urgenti, che il Presidente non ha la facoltà di concedere. (*Cod. proc.* 878.)

Questa seconda ordinanza e ciò che la precede non sono comprovate con processo verbale come si fa in materia di divorzio secondo l' artic. 239. del Codice Napoleone, che dice che se al Giudice non riesce di riconciliare i conjugi ne formerà processo verbale; l' artic. 278. del Codice di procedura, dice, che questa seconda ordinanza sarà pronunziata in seguito della prima; vale a dire di quella, che ordina che le parti compariranno appiè della quale si pone l' appresso seconda ordinanza formata in tal guisa.

ORDINANZA CHE RIMETTE LE PARTI DAVANTI AL TRIBUNALE.

Noi dopo avere intese le parti in persona, ed attesochè non abbiamo potuto conciliarle, la rimettiamo al tribunale; per la qual cosa autorizziamo la Sig.... a procedere per la sua domanda di separazione enunciata nella surriferita istanza, ed a ritirarsi provvisionalmente nella tal casa. Ordiniamo inoltre, che il Sig.... sarà tenuto a consegnarle gli effetti che sono di suo uso giornaliero. (Si possono quì descrivere o indicare i principali a scanso di ogni difficoltà.) *E' permesso di citare per le domande provvisionali formate dalla suddetta Signora ... nel primo giorno all' udienza, e nel principale, coi termini della legge. Fatto ec...*

Quinta formalità. L' attore fa notificare al conjuge l' ordinanza surriportata, e nel tempo medesimo lo cita innanzi al tribunale ne' consueti termini per rispondere alla domanda di separazione nel dì indicato nell' ordinanza per rispondere alle domande provvisionali.

CITAZIONE PEL LA SEPARAZIONE.

L' an. ec. ... in virtù dell' ordinanza come sopra ec., e ad istanza della Sig. Luisa Renè moglie del Sig. Paolo ec. io ec appiè sottoscritto, ho citato il Sig. Paolo ec. a comparire pel provvisionale nel tal giorno

e sul principale nel tempo e termine di giorni otto, per rispondere agli oggetti dell' istanza e ordinanza come sopra ammessi e dipendenze, e sentire aggiudicare alla richiedente le conclusioni contenute in detta istanza, e per rispondere e procedere sull' articolo delle spese, dichiarandogli, che il Sig... A.... patrocinatore agirà per la richiedente. Ed ho al detto Sig. Paolo parlando come sopra lasciata copia tanto della istanza e ordinanza, quanto della presente.

Se l' ordinanza ingiunge la consegna degli effetti alla moglie, e che il marito neghi di farla, si può mandargli nel tempo istesso un precetto in virtù dell' ordinanza medesima di consegnare i suddetti effetti.

Sesta formalità. Si è veduto sotto il titolo *separazione de' beni*, che la domanda per la separazione deve essere resa pubblica un mese innanzi la sentenza, formalità stabilita per garantire i creditori del marito dal pregiudizio che potrebbe esser fatto loro da una segreta intelligenza tra conjugi. Uno degli effetti necessarj della separazione de' corpi è l' altro della separazione de' beni, e perciò pare, che anche la prima debba essere resa pubblica. Non ostante una tal pubblicità non vien comandata dal Codice Napoleone nè dal Codice di procedura; e la Tariffa delle spese che tassa le funzioni o vacazioni per far pubblicare le domande di separazione de' beni, non fa alcuna menzione delle domande per la separazione de' corpi, quantunque parli

della pubblicità delle sentenze che pronunziano la suddetta separazione. *Ved.* l' art. 92. della Tariffa. Il Codice Napoleone (*artic.* 307.) dice, che l' azione di separazione de' corpi verrà intentata, instruita e giudicata nell' istessa maniera di qualunque altra azione civile. Il Codice di procedura, ha arrecato qualche cangiamento a questa disposizione, prescrivendo per una tale azione alcune formalità particolari. Ma veruna di queste nuove formalità è relativa alla pubblicità della domanda, sebbene ve ne sia alcuna concernente la pubblicità della sentenza. (*Cod. proc.* 880.) Stando dunque attaccati alle disposizioni esplicite della Legge, si concluderà che la domanda di separazione de' corpi deve essere pubblicata. Non ostante secondo la massima, *ubi eadem ratio, eadem juris debet esse dispositio*, bisogna decidere, che siccome la separazione de' corpi produce la separazione de' beni, la domanda dell' una deve essere pubblicata come quella dell' altra. Si obietterà forse, che vi è da supporre qualche collusione tra i conjugi, che sono in causa per la separazione de' beni, mentre una tal collusione è inverisimile tra i conjugj, che sono in causa per la separazione de' corpi. Ma non è solamente per prevenire una tal collusione o segreta intelligenza, che si esige la pubblicità della domanda per la separazione de' beni, giacchè lo è anche per avvisare i creditori a star vigilanti alla conservazione de' loro diritti ed

impedire, che la donna non faccia cosa alcuna in loro pregiudizio. D' altronde è cosa rara, ma non è senza esempio, che alcuni conjugi siansi separati di corpo di concerto osservando le forme giudiciarie. Se ne sono veduti di quelli i quali non potendo vivere insieme sono, convenuti d' accordo per giungere ad una tal separazione, di commettere davanti a varj testimoni degli atti proprj a farla pronunziare; su tali atti la donna ha domandata la separazione, i testimonj hanno deposto sopra i fatti, e la giustizia ingannata da tali raggiri gli ha coronati e pronunziata, la separazione. Se fosse deciso, che la domanda di separazione non dovesse essere pubblicata, i' conjugi, che volessero separarsi di beni di concerto senza render pubblica la domanda, prenderebbero il ripiego di un istanza per la separazione de' corpi. Bisogna dire pertanto, che quest' ultima deve essere pubblicata un mese innanzi la sentenza nell' istessa maniera della domanda di separazione di beni. *Ved.* quanto si è detto di sopra al num. V.

Una tal pubblicita non essendo necessaria, che a motivo della separazione de' beni da cui deve essere accompagnata, se i conjugi fossero di già separati di beni sarebbe inutile.

Fin quì si è supposta la domanda di separazione formata per azione principale.

Innanzi di passare all' *instruzione*, bisogna esaminare se ella può essere forma-

ta *incidentemente*. Per esempio due conjugj sono in causa per la separazione de' beni; nel decorso della causa medesima il marito si fa lecito d'ingiuriare gravemente sua moglie con un imputazione calunniosa d'adulterio; questa potrà ella chiedere la separazione de' corpi con una domanda incidente all'istanza di separazione de' beni?

Sotto l'antica giurisprudenza la cosa si praticava così e non si vede il perchè non si potesse fare l'istesso anche al presente. I tribunali hanno il diritto in tutte le cause che si agitano davanti a loro di dichiarare calunniose quelle scritture che lo meritano. (*Cod. proc.* 1036.) In tal guisa nell' esempio che abbiamo esposto, il tribunale a cui è stata presentata la domanda di separazione de' beni potrà dichiarare calunniosa l'imputazione d'adulterio azzardata dal marito contro sua moglie, e dire eziandio, che il marito si è reso colpevole verso di essa d'ingiurie gravi. In tal caso perchè se la moglie la domanda non potrà accordarle la separazione de' corpi nel tempo istesso della separazione de' beni? Sarebbe assurdo il costringerla a procedere successivamente a due cause per ottenere per mezzo della seconda una cosa i di cui fondamenti sono stati verificati dalla prima.

Bisogna dunque concludere, che la separazione de' corpi può essere domandata *incidentemente* se vi è luogo, ma una tal domanda incidente, deve essere pubblicata un mese innanzi la sentenza, a meno che la separazione de' beni non sia pendente.

III *Dell' Instruzione*.

1. Si sono vedute di sopra al num. II, 1. Le misure provvisionali, che il Presidente del tribunale può ordinare ad istanza della donna, e si è soggiunto che ve ne erano altre, che non potendo essere ordinate se non che dal tribunale doveano essere discusse nell' udienza. Sono queste relative ai provvedimenti alimentarj domandati dalla donna ed all' amministrazione provvisionale per i figli.

1. Le domande provvisionali vengono giudicate all' udienza nel giorno prefisso dall' ordinanza del Presidente. Ma se la donna fa la parte di reo convenuto nella separazione, o se essendo richiedente non ha fatto uso nella sua istanza delle domande provvisionali, può in qualunque stato sia la causa formarle come *incidenti*. *Ved. delle domande incidenti*.

Se la donna richiedento o chiamata in giudizio per la separazione de' corpi, ha de' modi legittimi di sussistere e pensare alle spese della causa; per esempio se ha de' beni propri de' quali gode, o che sia rimasta separata di beni in vigore di contratto, sia che maritata sotto il sistema dotale abbia de' beni parafernali, allora il provvedimento alimentario può esserle negato. In altra caso il tribunale deve condannare il marito a pagare provvisionalmente a sua moglie una somma proporzionata alle sostanze dell' uno ed a' bisogni dell' altro.

2 Il padre solo (dice l' articolo 373. del *Cod. Nap*) *eserciterà l' autorità paterna durante il matrimonio*. Potrebbesi concludere da questo principio, che l' amministrazione per i figli non possa esser levata al marito durante la causa, e neppure dopo la sentenza che pronunzia la separazione de' corpi, giacchè una tal separazione non scioglie il matrimonio. Ma la potestà paterna non è presso di noi ciò che era presso i Romani, attesochè era tra essi stabilita più in favore de' padri e pel loro interesse, che in favore e per l' interesse de' figli. Tra noi al contrario l' autorità paterna non ha altro scopo, che il vantaggio della proie Non è dunque un' andar contro allo spirito della legge l' affidare i figli alla loro madre o anche ad una terza persona, quando è cosa provata, che da una tal misura ne può risultare un gran vantaggio per loro. D' altronde il Codice Napoleone permette espressamente al tribunale di togliere al marito durante l' instruzione del divorzio l' amministrazione provvisionale per i suoi figli, se una tal precauzione è creduta necessaria, e se è conosciuta vantaggiosa. (*Cod. Nap.* 267.)

Ma il tribunale non leva al padre attore o reo convenuto l' amministrazione provvisionale per i suoi figli, se non crede opportuno di devenire ad un tal passo, o non ne provenga un gran bene ai figli, oppure non ne sia fatta precisa istanza dalla madre, dalla famiglia, o dal Procuratore Imperiale. *Arg.* del Cod. Nap. 267.

Questa misura provvisionale, può come la precedente esser richiesta dalla domanda introduttiva d'istanza oppure nel corso dell'istanza medesima sotto la forma di una domanda incidente.

2. Dopo che le domande provvisionali sono state giudicate, le parti devono procedere sulla domanda principale contro la quale il reo convenuto può proporre due specie di prove, cioè che non venga ammessa e le prove sul merito.

3. Vi possono essere due motivi perchè non venga ammessa una domanda di separazione de' corpi.

La prima, è la riconciliazione avvenuta tanto dopo i fatti che hanno autorizzata la domanda, quanto dopo la domanda medesima. La riconciliazione estingue l'azione. (*Cod. Nap.* 272.)

Frattanto siccome il conjuge, che ha ragione di lagnarsi dell'altro conjuge, non toglie di mezzo i fatti, se non a condizione, che gli farà dimenticare con una miglior condotta, se manca a questa tacita condizione, ricadendo negli eccessi, che gli sono stati perdonati, rientra in tutti i suoi diritti e può in conseguenza articolando questi nuovi eccessi, risuscitare e far rivivere gli antichi, se lo crede necessario per corroborare i nuovi, e indurre una continuazione di cattivi trattamenti sufficienti per esso a rendergli insopportabile la necessità di vivere con l'altro conjuge. (*Cod. Nap.* 273.)

La consueta difesa del reo convenuto in simili casi è di dividere i fatti nuovi co' vecchi, d'impugnar questi con la riconciliazione, affinchè i nuovi restando isolati abbiano minor forza, e la prova di essi venga più difficilmente ammessa; ma la giustizia accoglie sempre favorevolmente un conjuge che in vece di reclamare a' primi oltraggj, ha divorati in segreto i suoi mali, e non ha fatto ricorso se non quando il suo conjuge ha fatto comprendere, che la pazienza in vece di essere stata un rimedio a' suoi furori, ha servito all' opposto ad essi di alimento.

Siccome i motivi di non ammettere, che si oppongono alla domanda di separazione de' corpi, tendono a mantenere l' unione conjugale la di cui conservazione tanto importa al buon ordine ed al pubblico interesse non si può rinunziare ai medesimi, e se non sono stati allegati, vi è sempre tempo a farlo.

Il secondo motivo di non ammettere contro la domanda di separazione de' corpi risulta dalla mancanza di giustificazione per parte della donna richiedente della sua dimora nella casa indicata ogni volta, che le è stato ordinato di andarvi.

In mancanza di tal giustificazione, se la donna fa la parte di attore, il marito può ricusare la provvisionale e farla dichiarare non ammissibile a continuare le sue procedure (*Cod. Nap.* 269.) con farle intimare di ritornare a casa, altrimenti egli sarà

autorizzato a farla prendere dove è, e ricondurla alla sua abitazione.

Se fa la parte di reo convenuto, può ricusare la provvisionale, (*Cod. Nap.* 269.) ed aggiungendo i fatti di non volere abitare nella casa conjugale a quelli che ha già articolati, far pronunziare la separazione.

Se l' attore nega la conciliazione, le due parti sono ammesse a provare o per via di documenti o per via di testimonj i fatti da essi reciprocamente allegati, e si procede a queste prove, come si è detto al lib. II. part. II. tit. II. e III.

Negli esami si possono sentire i prossimi parenti ed affini ed i domestici. (*Cod. proc.* 283.) Il parente o affine in linea retta di una delle parti, non può neppure esser citato come tes imone. (*Cod proc.* 268.) Ma queste regole soffrono l' eccezione nell' azione di separazione de' corpi non meno che nell' azione di Divorzio. I parenti de' conjugi e i loro domestici sono quasi sempre i soli testimonj delle intestine dissenzioni e delle riconciliazioni. Se pertanto la loro testimonianza potesse essere rigettata dalla parte contro cui depongono, i Giudici si troverebbero il più delle volte privi di qualunque mezzo valevole a scoprire la verità. Ecco perchè i parenti de' conjugi e i loro domestici non possono essere ricusati per causa della parentela o della servitù che prestano; ma il tribunale avrà quel riguardo, che sarà di ragione alle loro deposizioni. (*Cod. Nap.* 251.)

4. Dopo i *motivi di non ammettere*, si deve passare alle prove del merito, vale a dire alla discussione de' fatti su' quali è appoggiata la domanda della separazione de' corpi.

Queste prove sono di quattro sorta.

La prima, che i fatti sebben veri sono inconcludenti; per esempio se non sono sufficienti ad operare la separazione. *Ved.* sopra quanto si è già detto sotto il num. I. Se ciò è, la prova deve essere rigettata, ed in conseguenza anche la domanda di separazione.

La seconda, che i fatti sono falsi, il che si prova in una maniera particolare, dimostrando che il fatto in se medesimo è falso; e in una maniera generale, provando, che i conjugi avendo vissuto sempre in perfetta unione, è inverisimile, che uno di essi abbia commessi gli eccessi che gli vengono imputati.

La nascita de' figli nel tempo in cui la donna allega i fatti antichi, che appone a suo marito per corroborare i nuovi, è spesso stata articolata per i mariti come una prova della buona intelligenza con le loro mogli e della falsità de' fatti da esse allegati; tuttavia questa presunzione non è sempre decisiva essendo più o meno forte secondo le circostanze. Tra le persone del basso popolo per esempio, che sono obbligate per necessità a convivere sempre insieme, la nascita de' figli non è una presunzione di molta forza. Ma quan-

do si fa uso di una tal prova trà le persone di distinzione, ha un maggior peso; perchè i conjugj non essendo sempre astretti dalle loro urgenze a viver insieme, stante l' esser dissipati dalla società, il marito trovando inoltre nell' ozio di una vita comoda e tranquilla e ne le sue ricchezze una facilità di darsi in preda ai disordini, là nascita de' figli non può esser che l' effetto di una reciproca tenerezza; che dee far presumere la falsità de' fatti prodotti riguardo ad una tal' epoca.

La terza prova, è che i fatti sono inverisimili, e non si deve in conseguenza essere ammessi a provarli. Vi sono due specie d' inverisimiglianze; la prima, che risulta da un impossibilità fisica o morale, che non può mai ingannarci, essendo sempre la perfetta immagine della verità. E' quell' inverisimiglianza, che Cochin fece osservare sulla domanda di separazione della Sig. Rappally. Questa donna tra gli altri eccessi, che rimproverava a suo marito, diceva, che nel colmo del suo furore avea calpestato con entrambi i piedi il suo petto per la qual cosa avea gettato dalla bocca molto sangue; ma l' illustre oratore fece ben tosto risaltare l' assurdità di una simile asserzione.

„ Il Signore Rappally, si espresse, ha
„ calpestato nel colmo del suo furore con
„ entrambi i piedi il petto della di lui
„ sposa, e ciò nel mese di agosto in un tem-
„ po in cui non avea addosso che una sem-

„ plice veste di taffettà ; frattanto il petto
„ non è rimasto alterato e non vi si rav-
„ visa la minima lividura. L' impressione
„ violenta di un corpo pesante avrebbe
„ dovuto naturalmente ammaccarlo ; eppu-
„ re è tuttavia nel medesimo stato. In se-
„ guito di ciò l' impostura non è chiara?

„ Venti testimonj (proseguì a dire)
„ che deponessero aver veduto il Sig. Rap-
„ pally calpestare il petto di sua moglie
„ sarebbero venti testimonj convinti d' impo-
„ stura, stante la prova giuridica della per-
„ fetta salute di quelle parti nell' istante
„ medesimo dei pretesi furori del marito.
„ Ciò supposto come ammetterne la prova? „

La seconda specie d' inverisimiglianza, si trae da un fatto possibile, ma che a motivo che accade rare volte o a cagione di mille circostanze è più o meno credibile, secondo la natura, il numero e la forza delle circostanze suddette ; tale è quella, che il marito conclude dacchè sua moglie dopo avere articolati dei fatti che gli ha perdonato, vuol farli rivivere col mettere in campo de' fatti nuovi meno reprensibili. Come? potrebbe dirsele, voi siete rimasta in silenzio per fatti atroci, mentre ora lo rompete per altri assai meno disgustosi?

Ma questa inverisimiglianza non è sempre vittoriosa perchè il vero non è sempre verisimile. Si osserva in fatti, che non comportiamo sempre il seguito di un azione come pare, che si dovesse fare. Se fosse di

mestieri il presumere, che giacchè si è fatta una tale azione, si è necessariamente commesse quelle, che ne sono la conseguenza, ne seguirebbe, che non avremmo più la libertà che nelle prime, poichè una volta che avessero avuto luogo, ci sentiremmo strascinati nostro malgrado a quelle, che ne sarebbero la conseguenza.

Dall' altro canto ciò che pare inverisimile al primo colpo d' occhio non lo è il più delle volte quando si sono bene analizzate le cagioni e tutte la circostanze. Per esempio nella specie allegata il perdono di fatti antichi gravi non e una prova di falsità nè d' inverisimiglianza di fatti posteriori meno considerabili. La moglie ha potuto soffrire i primi, e procurarsi con la sua pazienza un avvenire più avventuroso, ma non è sempre in nostro potere l' istessa quantità di forze, dimodochè quello che ha sofferto da prima l' accesso de' mali i più violenti, può in seguito spossato dall' impressione che ha ricevuta non essere più in grado di sopportare i più leggieri.

Questa inverisimiglianza non esclude perciò la verità. Essa non fa rigettare l' offerta della prova testimoniale, se non qualora le circostanze facciano assai presumere i fatti falsi o dettati dal desiderio per parte dell' attore di scuotere il giogo conjugale affine di vivere nell' indipendenza.

In fine il *quarto mezzo* è che i fatti sono impossibili a provarsi. Questa circo-

stanza si trovava nella domanda della Sig. Rappally, la quale avea articolati i fatti i più gravi, e poi diceva che aveano avuto luogo nelle interne stanze di suo marito, e confessava che non vi erano testimonj. „ „ Non è pertanto diceva Chochin, non è „ un illusione il declamare cotanto contro „ l' autore di tali violenze, di articolarle e „ chiedere la permissione di farne la prova?

Per appoggiare un tal ragionamento quell' illustre oratore citò ciò che era stato deciso sulla domanda di una Signora di Marchainville. Ella si era lamentata di fatti gravissimi per parte di suo marito, e articolava, che nell uscire dal suo appartamento dove l' avea seguitata, si era trovata coperta di piaghe e di contusioni; che tutta la sua famiglia, che dimorava allora nell' istesso palazzo era accorsa allo strepito, che essa avea fatto. Non ostante la sua domanda fu rigettata, perchè imputava a suo marito delle crudeltà, che non aveano avuto veruno spettatore.

Non basta dunque, che la donna alleghi i fatti gravi. Fà di mestieri, che giustifichi o esibisca di giustificare che suo marito ne è stato l' autore „ altrimenti, soggiungeva Chochin, qualunque femmina ar„ tificiosa potrebbe preparare una scena tra„ gica e presentarla con molto apparato per „ calunniare suo marito e spogliarlo di tut„ ti i diritti ad esso spettanti. „ Invano la donna sosterrebbe, che s' impegna di farne la prova, e che se non le riuscirà di farla

resterà soccombente; ma bisogna sempre incominciare con ammetterla. „ Le promesse, „ proseguiva a dire il predetto Chochin, „ non costano cosa alcuna quando si vuol „ fare ammettere una prova, prolungare „ un divorzio che piace, stancare un marito, „ e profittare di tutti gli avvenimenti, che „ possono accadere in una procedura imbarazzata per godere di una troppo desiderata libertà, ma la giustizia che non si „ appaga delle chimere e delle illusioni, non „ si presterà a vedute così indegne della sua „ saviezza. Voi vi lagnate, disse alla Signora Rapally, che vostro marito vi ha „ percossa, in un tempo in un luogo in cui „ eravate sola seco lui. Se ciò esiste siete „ da compiangersi, e questo è tutto quanto possiamo fare per voi; ma qual soccorso chiedere a dei magistrati che non „ potete convincere? Una tal risposta, può „ ella essere illusa da promesse, che l'esposizione medesima del fatto rende fisicamente impossibile a giustificarsi? „

5. La separazione dei corpi non potendo aver luogo per scambievole consenso, la confessione del reo convenuto non fa alcuna prova dei fatti allegati dall' attore. Dall' altro canto questa separazione non potendo andar disgiunta da quella de' beni, (*Cod. Nap.* 311.), e la legge rigettando espressamente la confessione del reo convenuto nell' istruzione di questa (*Cod. proc.* 870.) si deve, se non vi sono altre prove dei fatti, ricorrere agli esami ed altri mezzi

d' instruzione descritti nei precedenti volumi di quest' opera.

6. Giacchè la separazione de' corpi va sempre accompagnata da quella de' beni, devonsi applicare all' istruzione di essa tutte le disposizioni della legge, che hanno per oggetto di garantire l' interesse dei terzi nell' istruzione della separazione de' beni. In conseguenza i creditori del marito hanno facoltà fino alla sentenza definitiva d' intimare al patrocinatore della moglie, con atto da patrocinatore a patrocinatore acciò comunichi loro la domanda della separazione de' corpi e le carte giustificative; possono anche intervenire in causa per la conservazione de' loro diritti. (*Cod proc.* 871.) *Ved.* sopra VI. dell' instruzione. 7.

Se i conjugi erano di già separati di beni, la separazione de' corpi, non essendo di verun pregiudizio a' terzi, non hanno veruno interesse ad opporvisi e non sarebbero in conseguenza ammissibili, se volessero intervenire in causa.

7. Se la causa va in lungo e la provvisionale accordata alla moglie sia esaurita, ella può chiederne una nuova che i Giudici regolano secondo le forze patrimoniali delle parti, e secondo il grado dell' istruzione dell' affare.

8. Se la donna prevede, che la comunione non può esserle vantaggiosa, può rinunziarvi nella forma indicata di sopra N. IX. e seg.

9. E in uso, che le parti distribuisco-

no delle memorie in questa specie di affari, di gia disgraziatamente troppo celebri. La pubblicità, che i conjugi danno in tal guisa ai fatti di cui vanno imputandosi, i rimproveri amari che si fanno gli inaspriscono sempre più, e rendono sovente impraticabile la riunione o almeno molto pericolosa.

Un avvocato non deve dunque dar risalto alla difesa, che gli è affidata, se non quando è necessario o utile il farlo per distruggere ed annichilare le calunnie della parte avversa, sparse in una memoria o nei discorsi tenuti pubblicamente, che non permettono rimanere in silenzio. Si può ancora dare una pubblicità all'affare, quando si teme il credito della parte avversa presso i Giudici; avvicinando loro il Pubblico, e fissando i di lui sguardi sopra di essi, si contengono entro i limiti de' loro doveri, e s'impedisce, che decidano contro la loro coscienza, se fossero tanto deboli per deferire alla raccomandazione ciò che devono alla giustizia.

E' principalmente nelle cause di separazione, che i difensori devono far uso di quella precauzione oratoria con cui si previene il Giudice in suo favore e si getta tutto l'odioso sulla parte avversa.

La condotta tenuta da Chochin, contro la Signora Rappally è un modello della maniera di far uso di una tal precauzione. Vi era da provare, che la domanda di separazione non da altro proveniva, se non dall'odio da essa concepito verso suo ma-

rito, e dalla sua inclinazione per l'indi pendenza, e che per sodisfare a questi due sentimenti, era solita a inventare delle favole ed allegare il pretesto delle violenze.
„ Altre volte, diss'egli, la Signora Rap-
„ pally accusava suo patrigno di averla
„ strascinata suo malgrado appiè degli al-
„ tari; e su questo falso pretesto reclamava
„ contro il più sacro di tutti i vincoli (*a*).
„ Ora introduce in scena un altro perse-
„ cutore imputando al marito dei tratti di
„ furore e di barbarie; e non potendo più
„ spezzare i nodi che l'uniscono, vuole
„ almeno renderli impotenti. E' sempre
„ animata dall'istesso spirito, e sono sem-
„ pre i colori medesimi de' quali fa uso „.

Per provare quanto asseriva l'inclito oratore entrò nel minuto ragguaglio della di lei condotta. Ecco quali ne erano le principali circostanze.

La Signora Rappally dopo aver passati i diciassette primi giorni del suo matrimonio senza verun contraggenio verso suo marito lo avea improvvisamente abbandonato; ed egli era stato obbligato a ricomprare la riunione con un regalo, che non produsse il suo effetto, poichè dopo molte trattative e più di sei mesi dopo i predetti sponsali fu citato ad istanza della moglie per sentir dichiarar nullo il predetto ma-

(a) Essa avea imputato di nullità il suo matrimonio sotto pretesto di essere stata forzata da suo patrigno ad aderire al contratto; ma nulla ottenne.

trimonio come contratto con violenza per parte della Signora Rapally.

Rigettata questa domanda dalla Magistratura di Parigi e portata in appello alla Primazia di Lione venne proscritta con Decreto in appello come un abuso della sentenza di detta primazia; e questa proscrizione ben lungi dal far riconoscere i suoi doveri alla Signora Rapally, l'avea al contrario indotta ad uscire dal Regno e ritirarsi a Chambery, e far con ciò lo scandalo più rumoroso.

Esposti, che ebbe tutti questi fatti, Chochin passò alle differenti cause, che il Sig. Rapally avea dovuto sostenere per parte di sua moglie e della di lei famiglia a motivo della sua dote; e tra queste cose, non si dimenticò una vessazione indegna e capace di dare essa sola un idea del carattere di questa donna e di coloro che le stavano attorno. Il Sig. Rappally essendo andato a viaggiare in Italia, fu fatto passare per morto; e per accreditare la voce, se ne inserì la nuova sulle gazzette. Su questa specie di prova, i di lei agenti qualificandola come vedova, giunsero ad ottenere l'apposizione de' sigilli nella casa del marito, e sarebbonsi eziandio maggiormente inoltrati se egli col suo ritorno non avesse confusa l' impostura e sconcertati tutti i loro progetti.

Restituitasi in Parigi in vece di contentarsi di vivere separata dal consorte, tentò di occultare tutti i sacri nodi che l'u-

nivano a lui, e giunse al segno di disobbedienza, malgrado l'autorità della Chiesa e i Decreti del Parlamento, di disfarsi del nome del marito e prendere semplicemente quello che avea prima delle sue nozze.

Stanca infine di questa vita errante e vagabonda; si accinse a ritornare col marito, e colto il momento, che era assente dal Regno si presentò alla sua casa scortata da un commissario e dagli arcieri. Terminati che ebbe i suoi viaggi e rimesso il piede in patria, in luogo di scacciarla si contentò di chiedere, che ella si ritirasse per qualche mese in un convento, affinchè dei colloqui tra loro disponessero gli spiriti ad una perfetta riconciliazione; ma questa istessa donna, che avea dimostrata per l'addietro tanta avversione a suo marito, non volle attedere questo termine. Si preparava già a citarlo davanti i tribunali, acciocchè fosse obbligato a riprenderla, e lo avrebbe fatto se dei comuni amici non fossero pervenuti a farle adottare il saggio espediente proposto da suo consorte.

Passando ai fatti consecutivi a questa riunione non meno scandalosa della separazione, Chochin fece vedere, che se una tal'epoca era stata un tempo di calma, unicamente doveasi attribuirla alle moltiplicate compiacenze del marito.

In sequela di tutti questi fatti venivano quelli della causa e sui quali ella fondava la sua separazione; ma innanzi di discuterli ad uno, ad uno, l'oratore volle

ritrarre dai precedenti tutto ciò che potea divenir contrario alla Signora Rappally, e stabilire la falsità delle imputazioni che facea a suo consorte.

„ Se si vedesse, disse, comparire innanzi alla giustizia una donna fedele ai „ suoi impegni, attenta a' proprj doveri „ che cercato avesse di guadagnarsi la stima, la considerazione e la tenerezza di „ suo marito, si potrebbe essere tentati di „ formare de voti per lei; si potrebbe presumere, che ella non si sarebbe si agevolmente indotta a intraprendere una „ causa che non era per niente annunziata „ nella condotta da lei fin qui tenuta „.

„ Ma quella, che si presenta è una „ donna, che dopo aver contratto il più „ sacro e il più solenne di tutti gl'impegni, osa di reclamare contro il proprio „ stato ed imprende a degradarsi in faccia „ a tutto l' universo. E' una donna, che „ l'autorità dei Decreti i più rispettabili „ non ha potuto far rientrare ne' limiti del „ suo dovere; errante fuggitiva fuori del „ Regno, e persistente con ostinazione in „ uno scandoloso divorzio; e una donna, „ che si è burlata impunemente de' titoli „ i più augusti; dopo esser vissuta come „ moglie col Sig. Rappally, ella ha litigato „ in qualità di fanciulla per lo spazio di „ due anni; dipoi ha fatti apporre i sigilli „ come vedova; ha ripresa di bel nuovo „ la qualità di fanciulla negli atti pubblici; infine sembra che non siasi tornata a

„ rivestire di quella di moglie, se non per
„ rientrare in casa di suo marito a mano
„ armata ed a titolo di conquista „.

„ Ecco frattanto questa femmina sfor-
„ tunata, che viene a lamentarsi della ma-
„ niera di procedere di suo marito, e che
„ l'accusa di non aver corrisposto ai tras-
„ porti che ella ha dimostrati. Non vi è
„ in quest' azione un indegnità che ri-
„ butta? „

„ Ma qualche altra cosa di più interes-
„ sante in tal causa non deve sfuggire a'
„ nostri sguardi. La Sig. Rappally troppo
„ facile a seguire de' cattivi consigli è di-
„ sgraziatamente assuefatta a far rimbom-
„ bare i tribunali di favole e d' imposture.
„ Che non diceva per l' addietro contro il
„ Sig. Dupin suo patrigno? Che era uomo
„ feroce, che era giunto contro di essa agli
„ ultimi eccessi per obbligarla a profanare
„ un Sacramento; che l' aveva minacciata,
„ battuta, oltraggiata, ed anche percossa
„ con un calcio. Articolava questi fatti con
„ la medesima fiducia, che affetta di far
„ comparire al presente; ma la giustizia
„ ha conosciuto con poca fatica l' artifizio
„ ed ha confusa la calunnia. „

„ Attualmente torna a rimettere in cam-
„ po i medesimi fatti e medesimi reclami con-
„ tro suo marito e poichè gli dipinge con
„ gli istessi colori, merita ella forse una
„ maggior fede? E l' impostura di cui segue
„ sempre l' impressione, acquisterà una mag-
„ giore autorità perchè ha cangiato di og-

„ getto? No, senza dubbio; le di lei accu-
„ se screditate non permettono che vi si presti
„ la minima attenzione, e stante il carattere
„ di chi le pronunzia non possono più far
„ colpo.„

Esposti tutti questi fatti gli uditori erano naturalmente persuasi a considerare la Sig. Rappally come una donna dominata dall' odio e dallo spirito d'indipendenza che impiegava per giungere a' suoi fini le armi della menzogna; dimodochè senza anche esaminare i fatti da essa allegati contro il marito, chi l'ascoltava era disposto a riguardarli come falsi ed immaginarj per scuotere il giogo del matrimonio.

E' principalmente in queste cause, che l'oratore deve far uso di ogni precauzione e scaltrezza, e facendo attenzione, che la separazione può non essere ammessa, bisogna per quanto è possibile non lasciare alle parti verun incentivo di perpetuare la loro mala intelligenza; e supponendo eziandio, che la separazione sia ordinata, non deve giammai perder di vista la loro riunione, che una difesa satirica ed amara potrebbe rendere impraticabile.

10. Se uno de' conjugi muore durante la causa per la separazione de' corpi, è questo un incidente che estingue l'azione in quanto al suo oggetto principale; ma non è l'istessa cosa in quanto agli accessorj. Ved. Lib. 2. p. 2. tit. 4. cap. 3. Sez. 1. e tit. 5. cap. 2.

IV. Della sentenza e de' mezzi a cui appigliarsi contro la sentenza.

1. Anche, che i conjugi non sieno separati di beni, si dà luogo come si è veduto alla pubblicazione della domanda della separazione de' corpi. I motivi, che rendono necessaria una tal pubblicazione, vogliono, che la sentenza non possa essere pronunziata prima che sia terminato un mese dopo la pubblicazione della domanda (*Cod. proc.* 869.)

La causa deve essere giudicata sulle conclusioni del pubblico ministero. (*Cod. proc.* 879.)

2. Allorchè è terminata l'istruzione se la domanda è ben fondata, i Giudici possono pronunziare immediatamente la separazione. Nondimeno se la domanda è per cagione di eccessi, sevizie o ingiurie gravi, il tribunale può, quando ancora la prova fosse completa, differire per un anno intero di pronunziare la sentenza di separazione *argom.* degli artic. 259. e 260. del Cod. Nap.. Una tal disposizione ha per oggetto di lasciare ai conjugi il tempo di riflettere sulle conseguenze della loro separazione e di riunirsi.

Il tribunale attenendosi a una tal sospensione autorizza la donna richiedente o rea convenuta a continuare ad abitare nel suddetto termine nella casa, che le è stata indicata precedentemente senza potere essere astretta a ricevere suo marito, se cre-

de meglio di tenere una tal condotta. Il tribunale deve inoltre condannare il marito a continuare per questo tempo a passare alla moglie una pensione alimentaria proporzionata alle sue facoltà, se non ha ella stessa rendite bastanti per supplire a' suoi bisogni. *Argom.* del Cod. Nap.

La facoltà di soprassedere nel pronunziare, non è accordata a' Giudici, se non nel caso in cui la domanda sia stata formata per cagione di eccessi, sevizie o ingiurie gravi, (*ivi*) e non quando è fondata sull' adulterio. Questo delitto suppone quasi sempre in chi se ne rende colpevole un cuore troppo corrotto per essere suscettibile di un sincero pentimento; e l' offesa è troppo grave per esser dimenticata da quello che ha sofferto un tale oltraggio.

3. Qualora la causa sia in stato di esser giudicata, e che non vi sia luogo alla sospensione, il tribunale rigetta o ammette la domanda.

Essa può essere rigettata, o perchè non è ammissibile, o perchè mal fondata; non è ammissibile, perche vi è stata una riconciliazione tra le parti dopo i fatti allegati dall' attore, o che la donna richiedente non ha giustificato in alcuna maniera di essere andata ad abitare nella casa indicatale. E mal fondata perchè i fatti son mal fondati o non sono concludenti; vale a dire, che anche supponendoli provati non sono sufficienti a giustificare la domanda.

Quando poi questa domanda di sepa-

razione de' corpi è rigettata, o come non ammissibile o come mal fondata, il tribunale ordina alla donna di tornare a casa e di riportare gli effetti che le sono stati accordati ed al marito di riceverla. Si ordina parimente, che nel caso di rifiuto dal canto della moglie potrà farla ricondurre da un usciere assistito da una forza sufficiente; e nel caso di negativa per parte del marito, la moglie potrà farsi rintegrare nella casa conjugale dall' usciere apportatore della sentenza, assistito se vi è di bisogno dalla forza armata.

Se la pubblicità è stata tale che vi sia da temere di riunire gli sposi troppo sollecitamente, si ordina, che la moglie rimarrà per un dato tempo nella casa che gli è stata indicata. Per facilitare la riunione, si permette però al marito di andare a visitarla, e se si pensa, che alcune persone hanno fomentata la divisione, e cercano di mantenerla si nominano quelle sole che potrà ricevere formando un esclusione per l' altre.

Sentenza
che rigetta la domanda di separazione dei corpi.

Il tribunale dichiara la parte di .... non essere ammissibile nella sua domanda di separazione de' corpi e de' beni, o rigetta la parte di ... dalla sua domanda.

Se la copia della domanda è stata in-

serita nelle tabelle mentovate sotto il num. V. come pure nelle gazzette, si ordina che venga cancellata ed in vece inserita la copia della sentenza.

Le spese possono essere compensate, quantunque una delle parti resti soccombente secondo l'artic. 131. del Codice di procedura, che autorizza una tale compensazione in tutto o in parte tra i parenti.

La domanda di separazione de' corpi vien ammessa; se i fatti allegati dall'attore sono a un tempo istesso concludenti o provati.

La sentenza che pronunzia la separazione de' corpi, contiene tre specie di disposizioni; le prime sono relative ai conjugi; le seconde ai loro beni; le terze ai loro figli.

1. Relativamente ai conjugi, il tribunale ordina, che resteranno separati di corpo ed abitazione, senza che il marito possa mai essere astretto a ricevere sua moglie, nè la moglie suo marito.

Se la separazione è stata pronunziata contro la donna per motivo d'adulterio, deve essere condannata dall'istessa sentenza ad istanza del pubblico ministero alla detenzione in una casa di correzione per un determinato tempo, che non può essere minore di trè mesi nè oltrepassare i due anni (*Cod. Nap.* 308.).

2. In quanto a' beni, la separazione de corpi essendo sempre accompagnata da quella de' beni medesimi se questa non esi-

steva digià, il tribunale pronunzia le istesse disposizioni di quelle accennate trattando della separazione de' beni.

Poichè questa accompagna sempre necessariamente la separazione de' beni, pare, che regolarmente il marito debba ognora esser condannato a restituire alla moglie tutti i suoi lucri (*Cod. Nap.* 1444.)

Tuttavia la ragione e l'equità modificano una tal regola. Di fatti la separazione de' beni qualora non sia che il risultato di quella de' corpi, differisce molto in quanto al risultato e al suo oggetto dalla separazione de' beni domandata principalmente e sola. In quest' ultimo caso la separazione de' beni ha per motivo le dissipazioni del marito e per scopo il prevenire la rovina della moglie. E' dunque naturale, che qualunque sentenza possa pronunziarla, condanni il marito a restituire senza perdita di tempo tutto quanto ha ragione di riprendersi. Ma quando non vien pronunziata la separazione de' beni, che in conseguenza della separazione de' corpi; se la restituzione dei lucri della donna può sconcertare gli affari del marito, non vi è inconveniente alcuno nell' autorizzarlo a ritenersi in mano i denari di sua moglie, tanto per un tempo proporzionato alle circostanze quanto per sempre, pagandone i frutti, ed in quest' ultimo caso si può considerare una tal disposizione della sentenza, come un rinvestimento di fondi fatto dalla moglie sopra suo marito con l' auto-

rità del tribunale. Una tal disposizione, è specialmente giusta quando la separazione de' beni è pronunziata contro la donna, giacchè sarebbe irregolare ed iniquo, che il marito venisse a risentire un pregiudizio da una sentenza, che non deve punire che sua moglie. E se non fosse così un marito si vedrebbe sovente costretto ad astenersi dal vendicare i ricevuti oltraggj, temendo che i suoi affari non rimanessero sconcertati dalle conseguenze della separazione.

Non ostante, una tal disposizione non deve essere ordinata, se non qualora la situazione del marito lo esige, e sopratutto allorchè d'altronde, non ne può risultare verun danno per la donna. Per tal cagione è di mestieri accordandogli questa facilità di assoggettarlo a dar cauzione per i suoi lucri, quando che non sia abbastanza solvente da esserne responsabile.

La separazione de' beni non è la sola circostanza relativa alle sostanze de' conjugi che accompagna la separazione de' corpi. La legge ha saggiamente ordinato, che il conjuge contro il quale questa separazione vien pronunziata, deve perdere tutti i vantaggj, che l'altro conjuge può avergli fatti, tanto nel contratto matrimoniale quanto nel decorso del matrimonio, *argom.* dell' artic. 299. del Cod. Nap., attesochè le donazioni sono revocabili per motivo dell'ingratitudine del donatario (*Cod. Nap.* 955.)

Ma siccome la pena del reo non dee cadere addosso alla sua vittima, e convie-

ne eziandio che questa sia rindennizzata, il conjuge che ha ottenuta la separazione dei corpi, conserva tutti i vantaggj che può avere ottenuti dall' altro conjuge, anche quando fossero stati stipulati reciprocamente; dal che ne segue, che in questo caso la reciprocità non ha luogo anche quando sia stata stipulata; *argom.* dell' articolo 300. del Cod. Nap.. Non ostante il conjuge, che conserva i vantaggj non può esercitare il vantaggio di sopravvivenza, se non qualora l' altro conjuge muoia naturalmente o civilmente, ed all' epoca solamente di questa preventiva morte. (*Cod. Nap.* 1452.)

Ma potendo essere, che non sia stato fatto alcun vantaggio al conjuge che ha ottenuta la separazione o che i vantaggj fattigli non sieno bastanti per la sua sussistenza, questi non devono realizzarsi che nell' istante della morte dell' altro conjuge. In tal caso se il conjuge attore non ha una rendita sufficiente per vivere, il tribunale deve accordargli su' beni del reo convenuto una pensione alimentaria, che non oltrepassi il terzo delle di lui entrate, e che è revocabile tosto che cessa di essere necessaria; *argom.* dell' articolo 301. del Codice Napoleone.

Il divorzio scioglie il matrimonio e distrugge qualunque specie di obbligazione tra i conjugi. Se dunque il conjuge delinquente cade nella miseria, l' altro conjuge divorziato non può essere astretto a dargli

alcun soccorso. Ma non è l'istessa cosa nella circostanza della separazione de' corpi, mentre essa non scioglie il matrimonio, ed i conjugi sono obbligati a prestarsi a perfetta vicenda soccorso ed assistenza. (*Cod. Nap.* 212.) Tutte le leggi divine ed umane prescrivono dunque al conjuge, che ha ottenuta la separazione, di provvedere alla sussistenza dell' altro conjuge, benchè delinquente.

3. Ci resta a parlare delle disposizioni della sentenza di separazione relativamente ai figli, che devono restare in potere del marito attore, o reo convenuto; *argom.* degli articoli 3 3., e 267. del Cod. Nap., quando che il tribunale sulla domanda della moglie, della famiglia o del Procuratore Imperiale, non ordini pel maggior vantaggio de' figli medesimi, che tutti o alcuni di essi sieno affidati alle cure della madre o a quelle di una terza persona; *arg.* dell' artic. 302. del Cod. Napoleone.

Qualunque sia la persona alla quale i figli restino affidati, il padre e la madre conservano ugualmente il diritto d' invigilare al loro mantenimento, alla loro educazione; è questo un diritto proveniente dalla natura, che la legge non ha facoltà di annullare Ma è un dovere naturalmente annesso a questo diritto, ed a cui il padre e la madre sono sempre soggetti in qualunque caso, dovendo contribuire ciaschedano a proporzione delle sue facoltà pel mantenimento ed educazione della prole (*Cod.*

Nap. 303.) dimodochè, se uno di essi non è in grado di supplire a tal contribuzione, l'altro sarà tenuto a farlo a tutte sue spese, quando ancora i figli affidati non fossero alle sue cure.

Il figlio fino all' età di venticinque anni e la figlia fino all' età di ventuno, non possono contrarre matrimonio senza consenso del loro padre, e madre, ma in caso di dissenso, quello del padre è bastante. (*Cod. Nap.* 148) La separazione de' corpi non dee arrecare verun cangiamento a queste disposizioni, qualunque sia la persona a cui i figli sieno affidati. E' l'istesso degli atti rispettosi, che non ostante la separazione devono esser fatti ugualmente al padre ed alla madre.

La separazione de' corpi non priva i figli di alcuno dei vantaggj assicurati loro dalle leggi o dalle convenzioni matrimoniali de' loro genitori, ma questi diritti non acquistano forza, che nell' istessa maniera e nell' istesse circostanze, come se non avesse mai avuto luogo la separazione; *argom.* dell' artic. 304. del Cod. Nap.

Sentenza
che pronunzia la separazione dei corpi.

Il tribunale ordina, che la parte A.... sarà e rimarrà separata dalla parte B... di abitazione e di corpo; e proibisce alla parte B.... suddetta il molestare e frequentare la detta parte A... Ordina similmente che la

detta parte A... sarà e rimarrà separata di *beni con la detta parte B...* (Si pronunzia qui aggiudicando le conclusioni della domanda della separazione de' beni già riportata a suo luogo , trattando di detta separazione) *e condanna la parte B...* nelle *spese* , oppure , *compensate le spese* .

Se vi è l'appello si applichi ciò che si è detto nei precedenti volumi in materia di appello .

Se vi è ricorso alla Cassazione contro la sentenza emanata in appello per la separazione , non è sospensivo come se si trattasse di Divorzio a norma dell' articolo 263. del Codice Napoleone . L' esecuzione del Decreto di Divorzio sarebbe irreparabile , se uno dei due conjugi contratti avesse nuovi vincoli matrimoniali , e quella della sentenza di separazione è sempre rimediabile , poichè essa non scioglie il matrimonio .

V. Pubblicazione della sentenza.

Si è detto , che la sentenza che pronunzia la separazione de' corpi contiene tre specie di disposizioni ; *le prime* sono relative ai conjugi ; *le seconde* ai loro figli ; *le terze* a' loro beni . Bisogna riferire a questi tre capi tutto ciò che concerne l' esecuzione e gli effetti di detta sentenza .

Dell' esecuzione e degli effetti relativamente ai conjugi .

1. La moglie separata dal marito può

scegliersi quel domicilio, che più le aggrada, e non è più tenuta a coabitare nell' istessa dimora, e neppure nella casa indicata già dal Giudice per abitarvi provvisionalmente durante la causa fino alla decisione. Frattanto se la separazione dei corpi è stata ottenuta contro di essa per cagione d' adulterio, deve subire primieramente in una casa di correzione quella detenzione a cui è stata condannata *ad istanza del pubblico ministero*, perchè la legge non permette al marito di domandare egli stesso questo gastigo; è però vero, che può sospenderne il corso a suo piacimento, e basta a tal uopo, che acconsenta a riprendere sua moglie (*Cod. Nap.* 309.).

2. La separazione de'corpi essendo sempre accompagnata da quella de' beni, la donna diviene capace di amministrarli e di godere delle sue rendite (*Cod. Nap.* 1449.)

Può ugualmente disporre del suo mobiliare ed alienarlo (*ivi*.). In quanto poi agli stabili resta soggetta all' autorità del marito, e non può nè donarli, alienarli ed ipotecarli, nè acquistarne a titolo gratuito o oneroso senza il di lui consenso, o esservi autorizzata dal tribunale quando lo neghi (*Cod. Nap.* 217. 1449) e gli è necessaria un autorizzazione particolare per ciaschedun atto (*Cod. Nap.* 1538.) Una tale autorizzazione le abbisogna similmente volendo entrare in causa con qualcheduno (*Cod. Nap.* 215. 218.).

3. Infine nel numero de' vincoli sussi-

stenti tra i conjugi malgrado la separazione de' corpi, si deve annoverare l' obbligo, che hanno respettivamente di somministrarvi gli alimenti in caso di bisogno. (*Cod. Nap.* 310.)

Dell' esecuzione ed effetti relativamente ai figli,

Sia che durante l' instruzione della causa i figli abbiano continuato a rimanere sotto la paterna direzione, o al contrario uno o alcuno di essi, sia stato provvisionalmente affidato alle cure della madre o di una terza persona, devono essere consegnati dopo la sentenza a quello a cui il tribunale ha giudicato a proposito di affidarli; e se vien fatto ostacolo all' esecuzione volontaria di una tal disposizione della sentenza, può essere eseguita da un usciere, che prende i figli dalle mani di chi li ritiene e gli consegna in mano a chi deve averli formandone processo vorbale.

In generale, come si è detto, il padre conserva sempre l' amministrazione della persona e dei beni della sua prole, quando che la sentenza di separazione non glie l' abbia tolta con un espressa disposizione dettata pel maggior vantaggio de' figli medesimi. Conserva anche il godimento dei loro beni fino all' età di anni diciotto o fino all' emancipazione, che potrebbe aver luogo innanzi quest' età (*Cod. Nap.* 384.) purchè pensi alle spese del loro nutrimen-

to, mantenimento, ed educazione, e soffra tutti gli oneri ed aggravj di un tal godimento, il quale non può essergli mai tolto, neppure nel caso istesso in cui la separazione de' corpi sia stata pronunziata contro di lui, o che il tribunale abbia creduto a proposito di affidare in altre mani la custodia de' suoi figli. Invano si obietterebbe, che il suddetto godimento è perduto pel padre, contro di cui è stato pronunziato il Divorzio. (*Cod. Nap.* 386.)

L'articolo 384., glie lo accorda durante il matrimonio, che la separazione non discioglie come il Divorzio.

Dopo la morte del padre, la legge fa succedere la madre nei diritti della paterna potestà, e perciò la conserva anche, che la separazione sia stata pronunziata contro di lei. L'artic. 384. la deferisce *al conjuge sopravvivente dopo lo scioglimento del matrimonio*.

Dell' esecuzione ed effetti relativamente ai beni.

La separazione de' corpi essendo accompagnata da quella de' beni, tutto ciò che si è detto già sotto il num. IX. toccante l' esecuzione e gli effetti della separazione de' beni è qui applicabile. Si osserverà solo che nel caso di separazione de' corpi, la moglie non può esser tenuta a contribuire alle spese domestiche, se non in quella parte che riguarda l' educazione de' figli; ella

deve eziandio, si torna a ripetere, somministrare gli alimenti al marito in caso di bisogno.

Se i creditori del marito sono lesi dalla sentenza di separazione de' corpi o nell' esecuzione di essa concernente i beni possono ricorrere contro questa separazione pronunziata ad anche eseguita in frande dei loro diritti; nel caso medesimo e nell' istessa maniera che potrebbero farlo se la separazione non avesse altro oggetto che i beni. *Ved.* sopra ciò che si è detto sotto num. IX. e seg.

VII. Della riunione dei conjugi.

1. Il Divorzio spezza il vincolo conjugale, e rende i due conjugi totalmente estranei l'uno all'altro; fa anche di più perchè loro proibisce di contrarre un nuovo matrimonio (*Cod. Nap.* 298.).

Non è l'istesso per la separazione de' corpi; i conjugi possono riunirsi, e questa riunione è il ristabilimento dei rapporti che la separazione avea sospesi. Questo ristabilimento, che è il voto della legge, non poteva essere da lei inibito.

Allorchè i conjugi separati di corpo si riconciliano, e vogliono far cessare la loro separazione, il fatto della comune coabitazione comprovante che quello che ha ottenuta la sentenza in favore vi ha rinunziato, serve per farla cessare. Non basta però per far cessare la separazione de' beni. L'

articolo 1451. del Codice Napoleone dopo aver detto, che la comunione disciolta dalla separazione de' corpi può essere ristabilita di consenso delle due parti, aggiunge, che non può esserlo se non mediante un atto passato davanti i notari e con minuta; una copia della quale deve essere resa pubblica nella medesima maniera della sentenza, che gli avea separati.

Senza quest'atto sussisterebbe non ostante la riunione de' corpi. La pubblicità di quest' atto, viene ordinata non solo per l' interesse de' conjugi, affine di risvegliarne la fiducia sempre maggiore quand' essi sono uniti insieme e non divisi, ma anche per riguardo de' terzi, affinchè sia noto, che la moglie non è più separata, e non facciano più con essa gli atti che avrebbero potuto stipulare quando era divisa, come affitti ec., e trattando col marito, acquistino sui beni della comunione di cui egli è il capo, quei diritti, che i creditori hanno sulla comunione.

3. L'effetto di una tal riunione è di rimettere le cose nello stato medesimo come se non vi fosse stata mai la separazione. In tal guisa la comunione riprende il suo effetto dal giorno del matrimonio, e le cose sono ristabilite nell' istesso stato di prima (*Cod. Nap.*) 1451.). Ma gli atti che in tale intervallo hanno potuto esser fatti dalla donna in conformità dell' artic. 1449. (cioè a dire quelli della disposizione del suo mobiliare e dell' amministrazione dei

suoi stabili), devono avere la sua esecuzione.

4. La legge non permette a conjugi separati di beni di ristabilire le loro convenzioni matrimoniali sotto condizioni diverse di quelle, che gli regolavano per l'addietro (*Cod. Nap.* 1451.).

Questa disposizione ha per oggetto di mantenere l'invariabilità delle convenzioni matrimoniali contro la collusione de' conjugi, che potrebbero farsi separare col fine di avere in seguito la facilità di cangiare le clausule del loro contratto di matrimonio.

SEPARAZIONE DEI CORPI
PER MEZZO DEL DIVORZIO O SIA SCIOGLIMENTO
DEL MATRIMONIO.

Avvertenze sul Divorzio.

Per quanto la procedura per la separazione dei corpi fraternizzi molto con quella sul Divorzio di cui estesamente parla il Codice Civile, e per questo forse Pigeau abbia trascurato di parlarne espressamente; pur nonostante è una tal procedura così precisa nei termini, e nelle forme, ed è tanto interessante, che non conviene ommetterla, onde da noi si è quì aggiunta come un appendice indispensabile, servendoci delle tracce dateci dal celebre Signor *Commaille*.

E' desiderabile che mai, o ben di rado abbino i Curiali da servirsene, ma nelle

umane vicende è forse troppo frequente il bisogno di tal procedura. Non si ommetta di consultare quanto dice Pigeau parlando della separazione dei corpi, ove tratto tratto fa qualche avvertenza sul Divorzio.

ARTICOLO PRIMO.

Delle formalità relative alle domande di Divorzio.

Quando si tratta di Divorzio formale si procede come vien prescritto dal Codice Civile articolo 229. e dal Codice di procedura 881. *Vedasi* nel predetto Codice civile Lib. I. Tit. VI. Capit. II. *del Divorzio per cause determinate*, e tutto il Capitolo III. *del Divorzio per consenso reciproco*. Tutta la procedura da tenersi in queste differenti domande vi è esattamente indicata. I Legislatori hanno creduto doverla inserire nel prefato Codice, per l'importanza somma delle domande di Divorzio.

Il Divorzio è una separazione di corpo e di beni e dei conjugi, che opera talmente lo scioglimento del loro matrimonio benchè validamente contratto, che ciascheduno di essi resta in libertà di contrarre un nuovo vincolo matrimoniale con altra persona.

Malgrado, che in tutti i tempi sia stato considerato il Divorzio come contrario alla prima instituzione del matrimonio, indissolubile di sua natura, i legislatori hanno nondimeno creduto dovere offrirlo alla de-

bolezza umana come un rimedio à maggiori disordini ed inconvenienti.

Il Legislatore degli Ebrei lo avea loro permesso ad oggetto di addolcire con questa indulgenza la brutalità del loro naturale, ed impedirli dall' uccidere le proprie mogli.

L' uso del Divorzio era frequentissimo nei tempi dell' antica giurisprudenza romana. Avea luogo per cause anche leggieri, inviando ciò che si chiamava *Libellum Repudii* o *Repudium*.

Da primo il marito fu il solo che potesse promovere il divorzio finchè fu emanata una legge dall' Imperatore Giuliano, che pose come un principio certo, che le donne aveano ugualmente il diritto di domandarlo. Quando quest' atto proveniva dalla moglie, essa restituiva le chiavi di casa e se ne tornava co' suoi parenti, come si vede nell Epistola 65. di S. Ambrogio; *Mulier offensa claves remisit, domum revertit*.

L' uso del Divorzio essendo stato portato nelle Gallie dai Romani, fu ancora osservato per qualche tempo dopo lo stabilimento della Monarchia Francese.

Se ne trovano diversi esempj nei nostri Re della prima e della seconda razza. In tal guisa avvenne, che Bissina o Basina abbandonò il Re di Turingia per seguire Childerico, che la sposò.

Chereberto Re di Parigi ripudiò la sua moglie legittima.

Andovera prima moglie di Chilperico Re di Soissons fu scacciata, perchè alzato avea ella stessa al sacro fonte battesimale il suo proprio figlio.

Il Monaco Maculfo, che vivea verso l'anno 660, e che si presume essere stato Cappellano de' nostri Re, prima di ritirarsi nella solitudine, ci ha lasciato nel suo libro delle formule quella delle lettere, che i suddetti Re accordavano per autorizzare il libello del Divorzio dove s'inseriva questa clausola: *Atque ideo unusquisque ex ipsis sive ad servitium Dei Monasterio, aut copulae matrimonii sociare se voluerit, licentiam habeat.*

Il Divorzio fu ancora praticato lungo tempo dopo, come appare dall' esempio di Carlo Magno, che ripudiò Teodora sua prima moglie, perchè non era Cristiana.

Quest' uso infine cessò di essere osservato in Francia quando le leggi della Chiesa e dello Stato consacrarono di unanime concerto l'indissolubilità del matrimonio.

Non fu però che durante la rivoluzione, che in vigore di una legge del 20. Settembre 1792., il Divorzio venne formalmente ristabilito ed autorizzato, ma per due motivi così deboli e con prove così leggiere, che questo contratto riguardato in tutti i tempi come sacro, era degenerato in un vergognoso concubinato.

Riservato era all' Eroe, che governa attualmente quest' Impero con tanta saviezza e gloria il dileguare quanto esisteva di pe-

ricoloso e di contrario alla buona morale nella legge dei 20. Settembre 1792. e mantenendo come un rimedio a' maggiori mali l'uso del Divorzio, l'opporre all'esercizio di esso temperamenti sì giustamente combinati da potersi conciliare con la diversità delle opinioni religiose, ed in specie da non mettersi in opra se non per motivi infinitamente gravi.

Questa difficile impresa, hanno gli estensori del Codice Civile perfezionata con un discernimento superiore a qualunque elogio, lasciando alle parti l'alternativa di usare a lor talento la via del Divorzio o quella della separazione de' corpi, unendo all'esercizio di esso molte formalità e prove, per renderne rara dispendiosa e difficile la procedura, ed affine di prevenire l'abuso, che potrebbe farsene.

Innanzi di passare alla cognizione delle forme da impiegarsi per l'esercizio dell' azione dell' Divorzio, bisogna conoscere le cagioni per cui si ha un fondato motivo di promoverla ed a chi quest' azione appartiene. Sono le medesime, che abbiamo di sopra riportate per la separazione de' corpi.

1. Il marito può intentarla contro la moglie per cagione di adulterio (*Cod. Nap. artic.* 229.)

2. La moglie per cagione di adulterio di suo marito quando avrà tenuta la sua concubina nella casa comune. (*artic.* 230.)

3. I conjugi possono reciprocamente chiedere il Divorzio per eccessi, sevizie ed

ingiurie gravi dell' uno verso dell' altro. (*artic.* 231.)

4. Se uno dei conjugi è condannato a una pena infamante, l' altro può domandare il Divorzio. (*artic.* 232.)

5. Può aver luogo mediante il consenso scambievole de' due conjugi. (*art.* 233.)

Del divorzio per cause determinate.

Forme del Divorzio per cagione di sevizie ed ingiurie gravi per parte del marito.

(Bisogna cominciare a fare autorizzare la moglie a poter esercitare i suoi diritti.)

Modello d' istanza da presentarsi perche' la donna possa essere autorizzata ad esercitare i suoi diritti.

Ai Signori Presidente e Giudici del tribunale di prima istanza di ...

Maria Laumont moglie di Francesco Filippo Commissario di guerra abitante presso la vedova Laumont sua madre a ... nella strada ... num. ... assistita dal Sig. ... suo patrocinatore (avoué).

Domanda, che vi piaccia di autorizzarla all' esercizio de' suoi diritti ed azioni, affine di promovere la sua domanda di Divorzio per causa determinata contro suo marito, e voi renderete giustizia.

(Qui si pone la firma della richiedente e del suo patrocinatore).

Appiè dell' istanza, il Presidente appone la sua ordinanza in questi termini).

Autorizziamo la richiedente a potere esercitare i suoi diritti ed azioni relativamente alla domanda enunciata nella sua istanza.

Fatta nella Camera del consiglio il....

Segue il primo atto della procedura pel Divorzio.

MODELLO DELL' ATTO CONTENENTE L' ESPOSIZIONE DE' FATTI CHE HANNO PER OGGETTO IL POTER PROCEDERE PEL DIVORZIO.

A' Signori Presidente e Giudici ec.

Maria Laumont moglie di Francesco Filippo, commissario di guerra ec. autorizzata dal tribunale a potere esercitare i proprj diritti.

Si da l' onore di esporvi come le sevizie e cattivi trattamenti, che suo marito usa verso di lei, le gravi ingiurie con le quali l'ha sempre oppressa dopo il suo matrimonio, l' obbligano per forza a ricorrere ai mezzi indicati dalla legge per far disciogliere un unione, che non può durare più lungamente, senza che la sua vita sia in pericolo, ed ella sia esposta a perire, il che l' astringe a formare la sua domauda di divorzio per causa dei suddetti cattivi trattamenti, sevizie, ed ingiurie gravi.

Ecco i fatti sui quali l' esponente intende di formare la sua domanda.

(Qui si fa l' istorico racconto delle differenti disgustose scene, risse e gravi ingiurie a cui è stata esposta la richiedente. Bisogna specificarne la natura e indicar l' epoche in cui la donna le ha sofferte, segnatamente se era incinta o durante il suo puerperio. Si devono inoltre particolarizzare tutte le circostanze proprie a dipingere il carattere violento, feroce e barbaro di suo marito. Se per esempio hanno avuto luogo delle risse capaci di cagionare dello scandalo, turbare la pubblica tranquillità, e necessitare l' intervento del commissario di polizia e della forza armata.)

Tale è Signore l' infelice e disgraziata situazione dell' esponente continuamente oltraggiata da suo marito dopo il suo matrimonio, non essendole riuscito il sottrarsi alle sue percosse micidiali, che mediante l' aiuto prestatole dalle persone accorse allo strepito. Giudicherete pertanto, che ella si trova nel caso preveduto dalla legge per ottenere il suo divorzio.

In tali circostanze l' esponente domanda, che vi piaccia di concederle atto dell' esibita, che presentemente fa nelle vostre mani della presente istanza, conforme all' artic. 236. *del Codice civile, unitamente ai recapiti, che servono a giustificarla e che vi sono annessi.*

1. *L' atto della celebrazione del suo matrimonio in ... del ... mille ...*

2. ec.

(Quì si enunciano tutte le altre carte se ve ne sono , come sarebbero quelle dei diversi reclami che la donna può aver fatti al commissario di polizia , dei certificati dei chirurghi sulle contusioni e ferite, che può averle fatte suo marito, ec.)

Di ordinare ancora , che le parti compariscano davanti a voi nel dì ed ora , che vi piacerà indicare , per esser sentite sui fatti articolati dalla presente istanza , e frattanto autorizzarla a coabitare attualmente nella casa della suddetta Signora ... vedova Laumont sua madre nella strada ... num... senza esser tenuta di riceverti suo marito, sotto la riserva di prendere in seguito quelle conclusioni , che saranno di ragione; e voi farete bene.

(Quest' istanza deve esser firmata dalla parte ed esibita da essa in persona al magistrato , il quale nel caso di malattia della richiedente , ed a norma degli attestati de' medici e de chirurghi, si recherà nella di lei abitazione per ricevere la sua domanda .)

MODELLO DI PROCESSO VERBALE FORMATO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE .

In questo dì ... del mese di ... dell' an... verso l' ora del mezzo giorno nella camera del consiglio , davanti a noi ... Presidente del tribunale civile di prima istanza sedente a.. dipartimento del. . . assistito dal Sig. . . . cancelliere del detto tribunale . . .

E comparsa la Sig Maria Laumont moglie di Francesco Filippo Commissario di guerra, abitante a ... la quale si è rifugiata presso la Sig... vedova Laumont sua madre abitante in ... nella strada ... num....

Ella ci ha detto e dichiarato, come nelle circostanze in cui è, si trova obbligata a domandare il Divorzio contro suo marito per cagione d' ingiurie gravi, sevizie e cattivi trattamenti e che per poterlo ottenere ci ha presentata la sua domanda scritta su... fogli di carta bollata di cinquanta centesimi per ciascheduno. Dopo averne fatta la lettura e sentita la comparente ed averle fatte tutte le convenevoli rimostranze per determinarla a sospendere il corso della sua domanda e conciliarsi con suo marito, non avendo potuto riuscire a persuaderla, abbiamo numerata e contrassegnata la suddetta domanda con tutte le carte, che vi sono accluse in numero di ... il tutto essendo restato nelle nostre mani conforme all' artic. 237. del Codice civile.

In sequela di ciò la comparente ci ha domandata per prevenire i pericoli ai quali potrebbe restare esposta, se dopo la sua domanda di Divorzio, fosse obbligata a coabitare con suo marito di autorizzarla a rimanere provvisionalmente con la Sig... vedova Laumont sua madre, e si è firmata con noi sotto le riserve de' suoi diritti ec....

(la firma di lei.)

Delle quali comparse, ragioni esposte, domande ed esibite di documenti e carte ab-

biamo accordato atto alla detta Sig... moglie del Sig. Francesco Filippo; in conseguenza di che ordiniamo che essa e suo marito, compariranno dinanzi a noi in persona nella camera del consiglio nel dì ... a ora di; e non ostante considerando la natura de' fatti articolati dalla predetta Sig richiedente nella sua domanda contro suo marito, e prevedendo i pericoli a' quali potrebbe essere esposta se ella fosse costretta a coabitare seco lui, l' autorizziamo a rimanere provvisionalmente, e fino che sia altrimenti e definitivamente ordinato dal tribunale, nella casa di abitazione della Sig. vedova Laumont sua madre abitante in ... nella strada ... num....

Inoltre ordiniamo, che la copia della presente nostra ordinanza sia notificata al suddetto Sig. Francesco Filippo nella sua soprindicata casa dove abita con atto di un tale ... usciere dell' udienza del tribunale, che a ciò fare incharichiamo, e questa nostra ordinanza sarà eseguita provvisionalmonte non ostante l' appello e senza pregiudizio. ec.

(Dalla data di questa ordinanza tutte le obbligazioni contratte dal marito in aggravio della comunione, tutte le alienazioni da esso fatte degli stabili che ne dipendono devono essere dichiarate nulle, se d' altronde è provato, che sieno state fatte e contratte in frode dei diritti di sua moglie. (*Cod. Nap. artic.* 271.)

Una tal disposizione puo sembrare ri-

gorosa riguardo a' terzi, che hanno potuto contrattare di buona fede, ed a' quali la predetta ordinanza è ignota poichè non è soggetta a veruna formalita; ma è stata giudicata necessaria per la conservazione dei diritti della moglie.

MODELLO DI NOTIFICAZIONE.

L' an. ec. ..il giorno del ... in virtù dell' ordinanza del Sig. Presidente di prima istanza di ... apposta appiè del suo processo verbale in data del dì ... ho .. io usciere dell' udienza di detto tribunale a tal' effetto incaricato dalla detta ordinanza quì sottoscritto fatta intimazione al Sig. Francesco Filippo abitante a .. nel suo domicilio, parlando a .. di comparire e trovarsi nel dì ... all' ora di ... davanti il predetto Sig. Presidente nella Camera del Consiglio per l' oggetto della detta ordinanza; ed affinchè il detto Sig. Francesco Filippo non possa allegare causa d' ignoranza, gli ho al suddetto domicilio, parlando come sopra lasciata copia del suddetto processo verbale non meno che dell' istanza ivi enunciata e della presente.

(Notificata che sia una tale ordinanza al marito, il Giudice nell' indicato giorno, fa ai due conjugi se si presentano, o all' esponente se essa sola comparisce, le rimostranze convenevoli, che crede proprie a operare una riconciliazione. Se non può riuscirvi, ne forma processo verbale (*Cod.*

Nap. artic. 239.) nella seguente forma senz' altra conciliazione ; *Vedi* Pigeau Tomo I. Tit. 4. della Conciliazione N. II.

MODELLO DI PROCESSO VERBALE FORMATO DAL GIUDICE.

In questo dì ... del mese ... an... all' ... ora della mattina, nella camera del consiglio, e davanti a noi Presidente del tribunale di prima istanza di ... assistito dal Sig.. Cancelliere è comparsa la Sig. Maria Laumont moglie del Sig. Francesco Filippo abitante a... nella strada ... ec... che si è rifugiata presso la Sig ... vedova Laumont sua madre abitante in questa città nella strada ... num... La quale ci ha detto come a norma della nostra ordinanza del dì... del presente mese, la di cui copia è stata notificata al suddetto Sig. Francesco Filippo suo marito con atto del dì ... del corrente mese, legalmente registrato, fatto da ... usciere dell' udienza del tribunale, ella comparisce in questo giorno ed ora (e se il marito non comparisce si dice) e *ci fa istanza della dichiarazione di mancanza di comparsa contro il detto Sig. Francesco Filippo suo marito, e nel caso che non comparisca e a suo vantaggio, di ordinare quanto sarà di ragione e si è firmata.* (Firma della richiedente .)

E' ugualmente comparso il detto Sig... Francesco Filippo ; professione e dimora.)

Il quale ha detto, che compariva in ob-

bedienza della nostra ordinanza la di cui copia gli è stata notificata, e nega tutti i fatti articolati dalla predetta sua moglie, e si è firmato. (la firma e la risposta del marito reo convenuto.)

Delle quali comparse ragioni e requisizioni, abbiamo accordato l' atto ai comparenti dopo aver loro fatte le rappresentanze, che abbiamo credute proprie per operare una riconciliazione, senza poter ottenerne l' intento.

Di tutto abbiamo fatto formare e stendere il presente processo verbale. Ordiniamo che il detto processo verbale e le annesse carte, la domanda e le carte saranno comunicate al Procuratore Imperiale per essere da noi fatta relazione di tutto al tribunale, ed abbiamo firmato unitamente al suddetto cancelliere.

(Tre giorni dopo secondo i termini dell' artic. 240 sulla relazione del Presidente e sulle conclusioni del Procuratore Imperiale, il tribunale adunato nella camera del consiglio, pronunzia una sentenza che accorda o sospende la permissione di citare suo marito. Una tal sospensione non può oltrepassare il termine di venti giorni. (*ivi.*)

(Se il tribunale crede che non vi sia luogo a sospendere la sentenza accorda alla richiedente la permissione di far citare suo marito nelle consuete forme a comparire personalmente all' udienza a porte chiuse nel tempo e termine indicato dalla legge, cioè di otto giorni.)

Per la qual cosa ordina che la richieden-

te farà dar copia in fronte della citazione (a.) *della sua domanda di divorzio, unitamente ai recapiti giustificativi prodotti, e che la detta citazione sarà fatta dal.. usciere dell' udienza del tribunale a tal' effetto incaricato.*

In tale stato di cose si fa la seguente citazione.

PERMISSIONE DI CITARE.

Veduta dal tribunale di prima istanza di... nella camera del consiglio la domanda della Sig. Maria Laumont moglie del Sig. Francesco Filippo, tendente a che ec.... la detta domanda da essa esibita in persona al Sig. Presidente che l' ha contrassegnata unitamente alle carte in essa compiegate, a tenore del processo verbale del dì... veduto il processo verbale appiè del quale vi è l' ordinanza del Sig. Presidente, contenente, che da esso ne sarà fatta relazione al tribunale, e le carte giustificative verranno comunicate al Procuratore Imperiale; vedute le sue conclusioni contenenti che...; sentito il Sig. Presidente nella sua relazione, il tribunale permette alla Sig Maria Laumont ec.... di citare il Sig. Francesco suo marito nel principale entro il tempo e termine prescritto dalla legge, all' udienza a porte chiuse e nel provvisionale dentro tre giorni, per

(a) Se vi è luogo a una dichiarazione provvisionale, si può accordare la permissione di citare a breve termine per tale oggetto.

l' oggetto della suddetta domanda. Fatto e giudicato ec.

MODELLO DI CITAZIONE CONTENENTE LA NOTIFICAZIONE DELLA DOMANDA DI DIVORZIO.

L' an... ec. il dì... ad istanza della Sig. Maria Laumont. ec....

Io usciere appie sottoscritto ho... in esecuzione, e per sodisfare all' artic. 211. *del Codice civile citato e con le presenti data copia al Sig. Francesco Filippo abitante a... nel suo domicilio parlando a...*

1. *Della domanda di Divorzio formata dalla richiedente contro suo marito per causa determinata a norma dell' istanza da essa presentata al Sig. Presidente del tribunal civile ec. esistente a... dipartimento del...*

2. *Delle carte e recapiti giustificativi che sono.* (Bisogna indicare tutte queste carte) *il tutto da esso contraesegnato e numerato a tenore della legge.*

3. *Della sentenza del dì... legalmente registrata, affinchè il detto Sig. Francesco Filippo non possa allegar causa d' ignoranza. In virtù della detta sentenza, io usciere suddetto, ho fatta citazione al suddetto Sig. Francesco Filippo nel suo domicilio, parlando come sopra* (a.), *a comparire nel tempo e termine di otto giorni, che scadono il dì*

(a) Se vi è luogo a dichiarazioni provvisionali, si usa il più breve termine per citare e per la domanda di Divorzio il solito termine legale.

del presente mese a ore otto della mattina all' udienza a porte chiuse della ... sezione del tribunale di prima istanza esistente a... dipartimento del ... Per sentire accordar l' atto alla richiedente de' fatti da essa articolati della domanda di Divorzio, della quale essa si offre di far le prove tanto per mezzo di titoli che di testimonj per sentir dire esservi luogo al Divorzio tra essa e suo marito a motivo di gravi ingiurie, sevizie e cattivi trattamenti; in conseguenza secondo l' artic. 259. del Codice sarà autorizzata a comparire davanti l' ufiziale civile per farlo pronunziare; sentirsi nell' istesso caso come marito condannare a pagare alla richiedente a titolo di pensione alimentaria annualmente ogni quartale anticipato la somma di ... la qual pensione incomincierà a decorrere dal dì che sarà pronunziato il Divorzio, salvi gli altri diritti ed azioni della richiedente, ed ho al suddetto, parlando come sopro lasciata copia delle carte recapiti ec. non meno che della presente ec.

(Spirato il termine, o il reo convenuto comparisce o non comparisce il richiedente in persona assistito da un' avvocato, se lo crede a proposito, esporrà o farà esporre i motivi della sua domanda, presenterà i suoi recapiti giustificativi e nominerà i testimonj, che vorrà far sentire. (*Artic* 242.) e di tutto ciò sarà formato processo verbale come segue.)

Modello di processo verbale formato dal tribunale.

In questo dì ... del mese ... an. ... all' ore... della mattina nella sala di udienza della .. Sezione del tribunale di prima istanza esistente nel dipartimento di ... dove adunati a porte chiuse secondo la legge i Signori... tutti Giudici della suddetta prima sezione (a.) alla presenza del Sig.... sostituto del Sig. Procuratore Imperiale assistito dal ... cancelliere ;

E' comparsa la Sig. Maria Laumont moglie del Sig. Francesco Filippo ec. assistita da ... suo consulente ; (se lo ha)

La quale ha esposto per mezzo di detto consulente, come in virtù della permissione del tribunale accordatale dalla sentenza emanata nella camera nel consiglio sotto dì... e con atto fatto dall' usciere ... del tribunale di cui presenta l' originale legalmente registrato, ha fatto citare nelle consuete forme il detto Sig. Francesco Filippo suo marito, a comparire in questo giorno luogo ed ora surriferiti per procedervi conforme alle regole prescritte dalla legge, che in fronte della citazione ha fatta dare al detto suo marito la copia della domanda di divorzio

---

(a.) Queste cause sono regolarmente portate alla prima sezione, o sia a quella ove risiede il primo Presidente. Detto regolamento organico nel Bullettino della Giunta di Toscana di N. 42.

fatta da lei, e delle carte e recapiti in essa iscriti; e dopo aver fatta un esposizione sommaria delle cagioni della detta sua domanda di divorzio nella quale ha dichiarato di perseverare, ha richiesto l'atto della sua comparsa e dell' esibita da essa fatta di detta sua domanda di Divorzio contrassegnata dal Presìdente del tribunale, a tenore del suo processo verbale del dì ... unitamente al detto processo verbale ed assegnazione per questo giorno;

Dichiarando che essa nomina per testimonj, che si propone di far sentire sui fatti, che ha articolati nella sua istanza introduttiva della causa, le tali e tali persone.

(Qui s' indicano i nomi, qualita ed abitazione de' testimonj. Bisogna osservare, che i parenti delle parti fuori dei loro figli e discendenti, non sono soggetti ad eccezione a motivo della parentela ugualmente che le persone di servizio de' due conjugi). (*Artic.* 251.)

Delle quali comparse, esibita di carte e recapiti, e nomina di testimonj, la comparente ha richiesto l' atto di mancanza di comparsa contro il detto Sig. Francesco Filippo suo marito nel caso in cui mancasse di comparire.

E' stata fatta la lettura del presente processo verbale e sull' interpellazione fattane; la comparente si è firmata col detto suo avvocato.

Se il marito non comparisce si accorda la dichiarazione di mancanza di com-

parsa, (*per defaut*) se comparisce si dice.

E' similmente comparso il detto Sig. Francesco Filippo dimorante a ... assistito dal Sig. suo consulente, il quale ha negati di nuovo tutti i fatti articolati dalla richiedente, contenuti nella di lei istanza introduttiva della causa ed ha dichiarato ec.

(Quì egli propone le sue eccezioni contro i testimonj se ne ha, o dichiara di non avere da allegare veruna eccezione.)

Indicando e nominando inoltre come testimonj per parte sua i tali e tali...

(Contro i quali la richiedente adduce le sue eccezioni se ne ha) *e si è firmata col suo consulente*.

(Quindi si firma pure il marito ed il suo cosulente.) *Delle quali comparse, ragioni, domande presentazioni di carte e recapiti e nomina de testimonj, il tribunale ha accordato l'atto alle parti, rimettendole alla pubblica udienza del dì ... prossimo, durante il qual tempo ha ordinato, che la procedura sarà comunicata al Procuratore Imperiale, e nomina il Sig.... uno de' Giudici per relatore; ha ordinato inoltre, che il presente processo verbale sarà notificato al reo convenuto dentro lo spazio di giorui quindici, contando da questo giorno* (o altro termine) *da... usciere del tribunale*.

Fatto e formato il giorno ed anno come sopra. ec.

(Dopo che è stata fatta la notificazione di questo processo verbale al marito, con intimazione di presentarsi in perso-

na alla pubblica udienza nel giorno indicato, il reo convenuto può durante questo termine produrre le sue ragioni di inammissione se ne ha. La legge non ne accenna, che una sola risultante dalla riconciliazione de' due conjugi avvenuta dopo i fatti, che hanno potuto autorizzare l'azione di Divorzio o sia dopo la domanda pel Divorzio.

Nel giorno ed ora prefissi sulla relazione del Giudice delegato e le conclusioni del Procuratore Imperiale, il tribunale decide da prima su' motivi di inammissibilità se ne sono stati allegati, e nel caso che sieno trovati concludenti, la domanda di Divorzio vien rigettata; nel caso contrario viene ammessa, e immediatamente dopo l' ammissione, in sequela della relazione dell' istesso Giudice delegato, il tribunale decide sul merito; rende giustizia sulla domanda, se gli pare in stato di essere giudicata, altrimenti ammette la parte richiedente alla prova de' fatti da essa articolati se sono creduti pertinenti ed ammissibili; (il tribunale può rigettare la domanda se i suddetti fatti articolati non gli sembrano pertinenti) ed ammette il reo convenuto alla prova contraria. (*Cod. Nap. Artic.* 246. 247.)

Durante tutta l' istruzione, l'avvocato della parte richiedente non è ammesso, se questa non comparisce in persona; (248.) ed ogni volta che esise un legittimo impedimento o per cagione di malattia o per timore di violenze contro la persona, nel pri-

mo caso deve produrre un certificato di due professori di medicina o chirurgia; nel secondo caso ottenere dal tribunale un salvo condotto *ad hoc*.

Si osservi che il Divorzio puo essere ammesso e giudicato, senze che vi sia bisogno di ordinare la prova testimoniale; per esempio nei casi in cui la richiedente producesse dei processi verbali dei commissarj di polizia o altri pubblici uffiziali comprovanti la verità delle risse ingiurie gravi, sevizie e cattivi trattamenti enunciati nella domanda. Tale pare che sia il voto della legge che ordina che il tribunale renderà giustizia alla domanda, se gli sembra in stato di essere giudicata, altrimenti l'ammetterà alle prove.

Modello di sentenza, che non ammette la domanda.

Il tribunale veduta la relazine del Sig... uno de' Giudici incaricati a tal' effetto e il Sig.... per la Sig. Maria Laumont moglie del Sig. Francesco Filippo, ed il Sig.... pel suddetto Sig. Francesco Filippo, unitamente al Sig... Procuratore Imperiale, decidendo sui motivi di non ammettere addotti dal detto Sig. Francesco Filippo ed avendovi il dovuto riguardo, considerando ec. ... (i motivi) *dichiara la detta Sig. Laumont non ammissibile nella sua domanda e ordina, che dal giorno della notificazione della presente sentenza essa sarà tenuta di tornare nella ca-*

sa di suo marito, ed egli sarà tenuto a riceverla e trattarla con amore conjugale condannando la detta Sig. Laumont nelle spese.

MODELLO
DI SENTENZA, CHE AMMETTE LA DOMANDA E AUTORIZZA LA PROVA TESTIMONIALE.

Il tribunale di prima istanza esistente a... dipartimento di... ha pronunziata la sentenza dell' appresso tenore.

Tra la Sig. Maria Laumont moglie del Sig. Francesco Filippo commissario di guerra abitante a... rifugiata in casa della Sig... Vedova Laumont sua madre, situata in questa città nella strada... num... comparente in persona assistita dal Sig... suo avvocato da una parte, e il Sig Francesco Filippo suddetto abitante a... comparente similmente in persona assistito dal Sig.. suo avvocato dall' altra.

Alla pubblica udienza indicata per questo giorno all' ora di mezzo di... alla presenza delle suddette parti comparenti assistite dai suddetti respettivi loro consultori, il Sig... Giudice relatore incaricato con sentenza del tribunale del dì... ha fatta la relazione della domanda di Divorzio per causa di servizie, cattivi trattamenti e gravi ingiurie formata dalla predetta Sig. Maria Laumont contro il detto Sig. Francesco Filippo suo marito, non meno che della procedura.

La suddetta Sig. Maria Laumont ha

rinnovata in seguito per mezzo del suo avvocato l' esposizione de' motivi della sua domanda, dichiarando di perseverarvi ed ha concluso che detta sua domanda sia ammessa. Dal canto suo il detto Sig. Francesco Filippo, ha dichiarato di perseverare nelle sue osservazioni e ragioni inserite nel processo verbale del ... passato mese. Dopo aver sentito il Sig.... Procuratore Imperiale, il tribunale ammette la Domanda di Divorzio della suddetta Sig. Maria Laumont contro il suddetto Sig. Francesco Filippo suo marito per cagione di sevizie, cattivi trattamenti e gravi ingiurie;

E quindi decidendo sul merito;

Sentita la relazione del Sig Giudice relatore e sentito di nuovo ancora il Procuratore Imperiale, dopo che la detta Signora Maria Laumont ha dichiarato persistere nei fatti da essa articolati e il detto Sig. Francesco Filippo suo marito nella sua negativa;

Il tribunale innanzi di render ragione sulla domanda di Divorzio, ammette la detta Sig. Maria Laumont a *fare le sue prove per mezzo di testimonj de' fatti che ha allegati.*

(Qui si enunciano tutti i fatti tali quali sono stati esposti nell' istanza introduttiva.)

In conseguenza, e dopo che il cancelliere ha fatta la lettura della parte del processo verbale del dì ... contenente la nomina di già fatta de' testimonj, che le parti si propongono di far sentire e che il Presidente del tribunale ha fatto sapere alle suddette parti, che potevano anche nominarne

altri, ma che in appresso non sarebbero più stati ammessi, per le sovrindicate prove saranno sentiti come testimonj, cioè per parte della Sig. Maria Laumont (si enunciano quivi i nomi, le qualità ed abitazione dei testimonj, tali quali sono stati nominati nel precedente processo verbale)

E per parte del detto Sig. Francesco Filippo (l' istessa indicazione.)

E tutti questi testimonj verranno presentati dalle parti nel... prossimo, all' ora di mezzo dì all' udienza del tribunale adunata a porte chiuse alla presenza del Procuratore Imperiale, il tutto in conformità e nelle forme prescritte dagli artic. 253. 254. 255. *del Cod. Napoleone. Fatto e giudicato a... questo di... an...*

(Notificata questa sentenza al reo convenuto, la richiedente, fa citare in vigore di essa tanto i suoi testimonj per venire a deporre quanto il suddetto reo convenuto, per sentir loro prestar giuramento.)

Sulla maniera con cui si procede all' interrogatorio *Ved.* (a) *al titolo dell' esame dei Testimoni.*

Non evvi altra differenza, se non che le deposizioni sono ricevute a porte chiuse alla presenza dei Procuratore Imperiale delle parti e de' loro avvocati e amici fino al numero di tre per ciascheduna parte. (*Cod. Nap. artic.* 253.

(a) Tutti i testimonj anche domestici e parenti sono ammissibili, nè loro si domanda se hanno una tal qualità. Dec. di Cassazione de 3. maggio 1809. *Denevers* 176.

Dopo terminati gl' interrogatorj o di quelle della richiedente, se il reo convenuto non produce li suoi testimonj il tribunale rimette la causa e le parti all' udienza pubblica di cui prefigge il giorno e l' ora e ordina la comunicazione della procedura Imperiale e nomina un relatore.

(Quest' ordinanza deve essere notificata come segue.)

Modello dell' atto di Notificazione dell' ordinanza del tribunale.

L' an... il ..ec.

Ad istanza della Sig. Maria Laumont ec.

Io ... usciere ec. sottoscritto ho notificato e con le presenti lasciata copia,

Al Sig. Francesco Filippo abitante a... nel suo domicilio parlando a...

Dell' ordinanza pronunziata dal tribunale di prima istanza esistente a ... Dipartimento di ... in data del dì.. legalmente registrata, che rimette la causa e le parti alla pubblica udienza del dì ... del presente mese a ore dieci della mattina, affinchè il detto Sig. Francesco Filippo non possa allegar causa d' ignoranza, e debba comparire e trovarsi in persona nel predetto giorno a ore dieci della mattina sè crede bene alla relazione e decisione della causa; dichiarandogli che mancando di comparire, la richiedente ne ritrarrà il suo vantaggio, e gli ho lasciata copia della detta ordinanza, non meno che del presente ec.

Nel giorno indicato per la sentenza definitiva dopo la relazione del Giudice delegato le osservazioni, che possono fare le parti, e sentito il Procuratore Imperiale se l'esame dei testimoni prodotti dalla parte richiedente e stimato concludente il tribunale ammette il Divorzio; in conseguenza autorizza la suddetta parte a andare davanti l'uffiziale dello stato civile per farlo pronunziare.

Modelli di Sentenze, che ammettono, rigettano o sospendono la domanda.

Modello di sentenza di ammissione.

Il tribunale sentito ec. (come sopra) *considerando ec* (i motivi) *permette alla detta Signora Maria Laumont di comparire nel termine prefisso dalla legge davanti l' uffiziale dello stato civile, presente o legalmente citato suo marito, per far pronunziare il Divorzio del matrimonio esistente tra loro, essendo il detto uffiziale dello stato civile autorizzato a farlo dopo aver veduta la presente sentenza legalmente notificata ordina inoltre che la donazione fatta nel contratto matrimoniale a favore della detta Sig. Maria Laumont, sarà e resterà revocata, e che la piccola figlia nata dal suddetto matrimonio sarà consegnata alla predetta sua madre, la quale accudirà alla sua educazione; non ostante sara permesso al Sig. Francesco Filippo suo padre di veder-*

la a suo piacimento, e la detta sua madre sarà tenuta a farla condurre alla casa paterna quand' ei la richiederà; condanna il detto Sig. Francesco Filippo a pagare alla detta Sig. Maria sua moglie la somma di.. per anno, anticipatamente ogni quartale per la sua porzione alimentaria di detta sua figlia; e lo condanna ancora nelle spese.

Modello di sentenza di sospensione.

Il tribunale sentito e considerando ec. innanzi di render ragione, autorizza la Signora Maria Laumont a rimanere in casa la Sig.... vedova Laumont sua madre durante lo spazio di un anno; proibisce al detto Sig. Francesco Filippo di disturbarla, vederla nè frequentarla senza il consenso di lei; ordina, che per il predetto spazio di tempo egli pagherà alla detta Sig. Maria Laumont sua moglie ogni quartale anticipato la somma di... di tre mesi in tre mesi e per il tempo passato sarà dal tribunale stabilito ciò che sarà di ragione, riservate le spese le quali il detto Sig. Francesco Filippo pagherà provvisionalmente. Fatto e giudicato ec.

Bisogna fare attenzione, che il conjuge che ha ottenuto il divorzio non ha che due mesi per presentarsi davanti il detto uffiziale e citarvi l'altro conjuge. Questi due mesi non cominciano a decorrere riguardo alle sentenze del tribunale di prima istanza, se non dopo la scadenza del ter-

mine per l' appello che è di tre mesi. Questo termine è talmente fatale, (a) che una volta spiraro, il conjuge decade dal benefizio della sentenza che pronunzia il divorzio. (*artic.* 266.)

Allorchè il Divorzio è ammesso, la parte richiedente deve far notificare subito la sentenza al patrocinatore e in seguito al domicilio, e attendere, che sia passato il termine per l'appello; ne' due susseguenti mesi se non vi è l' appello deve fare al reo convenuto il seguente atto.

L' an... il dì .... in virtù di sentenza contradittoria pronunziata tra le parti dal tribunale di prima istanza di . . . sotto dì ... la predetta sentenza notificata al domicilio con atto del dì ... e di cui non evvi l' appello, ad istanza della Sig. Maria Laumont abitante a. . . dove fa elezione di domicilio, io ec. (secondo le consuete forme) *appiè sottoscritto ho fatta citazione in quanto vi sia di bisogno e comando al Sig. Francesco Filippo abitante a ... nel suo domicilio parlando a ... di trovarsi e comparire nel giorno di ... prossimo all' ore ... davanti alla municipalità di . . . per sentire pronunziare il Divorzio del matrimonio esistente tra la richiedente e il detto Sig. Francesco Filippo, e acciò che allegare non possa causa d' ignoranza, ho al detto domicilio parlando come sopra lasciata copia del presente.*

Nell' indicato giorno si forma nella mu-

(a) Si applica a qualunque divorzio pronunziato per causa determinata.

nicipalità un processo verbale dell'appresso tenore.

L'an... il dì .. davanti a noi ufiziale dello stato civile, è comparsa la Sig. Maria Laumont maritata al Sig. Francesco Filippo abitante a... la quale ci ha detto, come in virtù di sentenza contradittoria del tribunale di prima istanza di... pronunziata nel dì, è stata autorizzata a comparire davanti a noi, per far pronunziare il divorzio e lo scioglimento del matrimonio tra essa e il Sig Francesco Filippo suo marito, della qual sentenza ci ha presentata una copia autentica, firmata sigillata e notificata al domicilio del detto suo marito con atto del dì.. e non essendovi appello alcuno alla detta sentenza interposto per parte del detto Sig. Francesco Filippo nello spazio di tre mesi dopo la detta notificazione, ella gli ha fatta fare con atto del dì... una intimazione ed anche precetto di trovarsi e comparire in questo dì.... luogo ed ora davanti a noi per sentire pronunziare il detto divorzio, e ci ha esibito l' originale della predetta intimazione legalmente registrata, e ci hà domandata la dichiarazione di mancanza di comparsa contro il detto suo marito, nel caso che non comparisca, ed in favore di lei, si pronunzia subitamente il predetto Divorzio, e si è firmata ec.

Per la qual cosa, noi ufiziale dello stato civile veduta la copia autentica della detta sentenza notificazione della medesima ed intimazione fatta al detto Sig. Francesco

Filippo, le quali sono rimaste annesse al presente, non essendo comparso il detto Sig. Francesco Filippo, nè alcuna persona per lui sebbene aspettato fino all' ora di . . abbiamo pronunziata contro il medesimo la mancanza di comparsa, e pel vantaggio, procedendo in virtù di detta sentenza abbiamo in vigore di essa e della facoltà a noi attribuita dalla legge pronunziato che il matrimonio finora sussistente tra la detta Sig. Maria Laumont, e il detto Sig. Francesco Filippo suo marito, è disciolto in forza del Divorzio, il che è stato fatto alla presenza del Sig. Elia Laumont fratello della richiedente abitante a . . . e del Sig. Girolamo le Blanch abitante a . . . cugino materno della detta richiedente testimonj, che ella ha condotti nel giorno e mese come sopra, e sonosi i detti testimonj firmati con noi, e la detta Sig. Laumont.

Indicando, come abbiamo fatto, la maniera di procedere in una causa di Divorzio per motivo d' ingiurie gravi, sevizie e cattivi trattamenti, abbiamo anche indicato il metodo, che deve essere osservato in qualunque causa di divorzio per determinata ragione. Si vede, che il successo della domanda dipende sempre dall' importanza delle prove de' fatti articolati dalla parte richiedente. In tal guisa, devesi seguire questo piano ed osservare le medesime formalita, quando la domanda ha per motivo l' adulterio o la condanna di uno de conjugi ad una pena infamante. In quest' ultimo caso

le formalità sono assai semplici, poichè la sola da osservarsi consiste nel presentare al tribunale una copia autentica della sentenza di condanna con un attestato del tribunale criminale denotante che la predetta sentenza non è suscettibile di veruna riforma o modificazione con alcun mezzo legale. (*Cod. Nap.* 296.) (a) Bisogna inoltre osservare, che nei casi di divorzio per causa determinata, la donna non può riprender marito se non dieci mesi dopo la promulgazione della sentenza. (*artic.* 296.)

Modello di una domanda di divorzio per cagione di condanna a una pena infamante.

(*Artic.* 261. *del Cod. Nap.*)

A' Signori Presidente e Giudici ec.

Maria moglie di N... abitante a ...

Espone come per sentenza della Corte di giustizia criminale del Dipartimento di... esistente a ... in data del dì ... N... suo marito è stato condannato alla pena di ... anni di ferri la qual pena è infamante, per la qual cosa, domanda secondo i termini dell' artic. 261. del Codice Napoleone, da cui viene autorizzata, che resti sciolto il di lei matrimonio col suddetto N... per mezzo del Divorzio.

E per giustificare quanto asserisce, l'

(a) Può prendersi regola dagli atti indicati di sopra per la separazione de' corpi, per questa causa di pena infamante del marito. *Ved.* Modelli in Comaille 7. 4. 85.

esponente unisce alla presente istanza una copia autentica della Sentenza di condanna emanata contro il detto N... suo marito, non meno, che un certificato rilasciato dalla predetta Corte criminale di ... comprovante che la detta sentenza non è suscettibile di alcuna modificazione per alcuna via legale.

In tal circostanza l' esponente fa istanza, che piaccia al tribunale di permetterle di comparire davanti al tribunale dello stato civile affine di far pronunziare il Divorzio da essa domandato.

MODELLO DI SENTENZA
CHE VIEN PRONUNZIATA SU TAL DOMANDA.

Veduta l' istanza presentata da Maria... abitante a ... firmata dal Sig. patrocinatore; (Avoué).

Veduta la copia in forma autentica emanata dalla Corte criminale del Dipartimento di ... contro N. . contenente la condanna alla pena di anni ... di ferri, che è infamante;

Veduto inoltre il certificato della suddetta corte ec; In conseguenza dell' articolo 261. del Codice Napoleone così concepito; quando il Divorzio sarà domandato ec.

Il tribunale ordina, che la suddetta Maria ... si presentera dentro il termine di due mesi davanti l' ufiziale dello stato civile affine di far pronunziare il suo Divorzio col suddetto N... citato che questi sia legalmente. Fatto e Giudicato a ec.

Questa sentenza deve essere notificata al curatore che deve precedentemente esser nominato ad agire pel condannato, in vigore di un atto di deliberazione del consiglio di famiglia affinchè sia presente se stima bene alla pronunzia del Divorzio.

FORMULA DELL' ATTO DI PRONUNZIA DEL DIVORZIO IN QUESTO CASO

In questo dì ... anno ... mese .. di ... ora di ....

Davanti a noi uffiziale dello Stato civile della Comune di ...

E' comparsa la Signora N. ... maritata a N. ... (professione ed abitazione) *la quale ci ha detto, come per sentenza emanata dal tribunale di prima istanza esistente a ... nel .. e della quale non vi è appello, è stata autorizzata a presentarsi davanti a noi per fare pronunziare il Divorzio tra essa e il predetto N. ... suo marito, della qual sentenza ci ha esibita una copia in forma autentica, e che perciò ha fatto fare al detto suo marito e per esso al suo curatore un precetto a comparire in virtù di detta sentenza, in questo dì ... luogo ed ora, davanti a noi per trovarsi presente a sentir pronunziare il Divorzio, o dichiarare la mancanza di comparsa di detto N. ... suo marito condannato o dal prefato suo curatore, e si è firmata dopo la lettura, che le è stata fatta.*

Noi uffiziale dello stato civile veduta la copia della sentenza, l' originale della no-

tificazione della medesima , come pure l' originale del precetto , che abbiamo annesso alle presenti, il predetto N. ... marito condannato della richiedente non essendosi presentato e neppure il suo curatore per lui, dopo avere aspettato fino all' ora di ... abbiamo contro il detto N. ... dichiarata mancanza di comparsa , e procedendo quindi all' esecuzione della surriferita sentenza ; abbiamo conforme alla legge pronunziato esservi il Divorzio tra la detta Signora Maria .... e N. .. suo marito, e che il matrimonio, che esisteva tra loro è sciolto ; e la detta Signora Maria ... si è firmata con noi dopo la lettura che le è stata fatta .

(Quì le firme ec.)

Del divorzio per consenso scambievole dei conjugi.

Siccome tutti i contratti in generale possono distruggersi mediante l' istesso consenso che gli ha formati, parrebbe, che dovesse esser l' istessa cosa di quello che ha legati i due conjugi, quando manifestano in faccia a' tribunali la formale intenzione di sciogliere i loro nodi, che li tengono vincolati l' uno all' altro. Eppure la legge oppone altrettante precauzioni, difficolta ed ostacoli all' esercizio di un diritto, che sembra dipendere unicamente dalla volontà delle parti; ma ciò non deve recar meraviglia subito che si consideri, che questo apparente consenso spesse volte non è sincero,

e può esser dettato da una molle compiacenza, un passeggiero capriccio, dalla leggerezza, dall' incostanza o da un semplice disgusto e sovente eziandio da qualche nuova passione. Allora si applaudirà alla previdenza del Legislatore, alle saggie cautele, che ha creduto dover prendere tanto pel rispetto dovuto ai costumi, quanto per l' interesse degli stessi conjugi per darli tempo di maturare la loro determinazione, riflettere a tutte le conseguenze ed evitare così i rimorsi ed il pentimento.

Vi sono a prima vista molte preventive condizioni, che i conjugi devono adempire prima di presentare il loro consenso.

Devono giustificare:

1. Che il marito ha più di anni venticinque, e la moglie ha compiti gli anni ventuno. (*Cod. Nap* 275.)

2. Che il matrimonio sussiste da più di due anni (276.), e non oltrepassa i venti anni (277.).

3. Che la donna non ha terminati gli anni quarantacinque di sua età. (277.)

4. L' autorizzazione del respettivo padre e madre ed altri ascendenti viventi. (278.)

5. L' inventario e la stima di tutti i loro beni mobili e stabili e il sistema dato ai respettivi diritti (279.).

6. Un atto comprovante in scritto le loro convenzioni su i tre seguenti punti; 1. A chi saranno affidati i figli nati dal loro matrimonio, tanto durante il tempo

delle prove quanto dopo pronunziato il Divorzio; 2. In qual casa anderà a rifugiarsi ed abitare la donna nel tempo delle suddette prove; 3. Qual somma dovrà pagare il marito alla moglie durante il tempo che ella non ha assegnamenti bastanti pes supplire a' suoi bisogni (280.) (a).

MODELLO D' ATTO DI COMPARSA DE' DUE CONJUGI DAVANTI IL MAGISTRATO.

In questo dì ... all' ore ... sono comparsi davanti a noi, i tali e tali , *pubblici notari residenti a ... Dipartimenoo di ... appiè sottoscritti , il Sig. Giovanni Thibideau negoziante , e la Signora Elisabetta Clerveau sua moglie abitanti a ...*

I quali ci hanno richiesto di volerli assistere e trasferirci seco loro davanti il Sig. Presidente del tribunale di prima istanza a cui bramano di fare la dichiarazione dell' intenzione in cui sono di domandare il loro Divorzio mediante lo scambievole loro consenso , conformandosi perciò alle disposizioni della legge.

Aderendo alla detta richiesta ci siamo sull' istante trasferiti con i due comparenti nel palazzo ... nella camera del consiglio del detto tribunale dove abbiamo trovato il Sig. Presidente al quale in nostra presenza i detti due comparenti hanno unanimemente di-

---

(a) Tutto ciò si fa per mano di notaro , e per atto autentico .

chiarato (a), *che in sequela di varie considerazioni dalle quali dipendeva la loro comune felicità, aveano determinato di sciogliere il loro matrimonio mediante uno scambievole consenso, oggetto per cui si presentavano attualmente davanti a lui; sopra di che il Sig. Presidente avendo fatte a ciascheduno di essi in particolare le rimostranze, ed esortazioni che ha creduto convenevoli, e la lettura di quanto vien prescritto dall' artic.* 282. *del Codice Civile, hanno dichiarato di perseverare nella loro risoluzione; per la qual cosa ha loro accordato atto della domanda del Divorzio con reciproco consenso. In conseguenza sull' istante i detti Signori Tibideau per conformarsi agli articoli* 275. 276. 277. 278. 279 *e* 280. *della legge hanno consegnati e depositati nelle nostre mani.*

1. *Gli atti della loro nascita de...*

2. *L'atto di celebrazione del loro matrimonio de...*

3. *Gli atti di nascita e morte di tutti i figli procreati nella loro unione conjugale de'...*

4. *L'inventario, che hanno fatto di tutti i loro beni mobili, e stabili in data del giorno*

(a) Dalla data del giorno di tal dichiarazione, la proprietà della metà de' beni di ciascheduno dei conjugi, è affetta di pien diritto ai figli nati dal loro matrimonio, de' quali peró conservano il godimento sino alla maggiore età di detti figli, e di più vi è la condizione di pensare alla loro educazione, alimenti, e mantenimento. (*Codice Nap.* 305,)

di ... in cui è incominciato, e del dì ... in cui è stato terminato, del presente mese.

5. *L' atto contenente la liquidazione di tutti i loro diritti in data del dì ...*

6. *La dichiarazione autentica de' respettivi padre e madre (o ascendenti)* (a) *denotante, che autorizzano i loro figli a domandare il Divorzio, e vi acconsentono.*

7. *ec.*

Le quali carte e recapiti, dopo essere state firmate e contrassegnate dai comparenti, sono rimaste nelle nostre mani per essere annesse alla minuta del presente processo verbale, ed abbiamo avvisata la detta Signora Thibideau di ritirarsi dentro ventiquattr ore nella casa di cui sono rimasti di concerto tra essa e suo marito, per restarvi finchè non sia pronunziato il Divorzio, e di tutto abbiamo formato il presente processo verbale; e sonosi i comparenti, dopo la lettura che glie ne è stata fatta, firmati sulla minuta di esso restata al Signore ... uno di noi notari come il più anziano.

Fatto a ... nel ... nel giorno ed anno come sopra.

(Questa dichiarazione deve essere rinnovata da' conjugi ne' primi quindici giorni di ciascheduno quarto, settimo e decimo mese susseguenti osservando le medesime formalità, senza però che sieno tenute le

(a) I padri e madri, avoli o avole de conjugi, si presumono viventi finchè non è presentata in atti la fede della loro morte.

parti a ripetere la produzione di verun altro atto se non di riportare ogni volta la prova per atto pubblico, che i loro respettivi padri, madri ed altri discendenti, persistono nella prima loro determinazione. (*Cod. Nap.* 285.) (a).

Modello di un secondo atto di comparsa de' conjugi davanti al magistrato (b).

Estratto da registri della cancelleria del tribunale di prima istanza ec.

In questo dì .... del mese di ... anno .... all'ore ... si sono presentati davanti a noi ... Presidente del tribunale civile di prima istanza esistente a .... Dipartimento del ... nella camera del consiglio il Sig. Giovanni Thibideau negoziante a ... e la Signora Paolina Elisabetta Clervaau sua moglie dimoranti a ... assistito ciascheduno di essi da due amici, cioè per parte del detto Signor Thibideau dal tale e tale ... dimoranti ... tutti e due in età superiore a' cinquanta anni.

E per parte della Signora Paolina ec. suddetta dal tale e tale .. dimoranti a ... entrambi pure in età superiore agli anni cinquanta.

I quali ci hanno esibita e consegnata

(a) Se alcuno de' consenzienti muore in questo tempo, bisogna unire alle successive dichiarazioni le fedi di morte e farne menzione lasciandole annesse alla minuta.

(b) Questa seconda comparsa non dee farsi, che un anno dopo la prima dichiarazione de conjugi.

la copia autentica in buona forma di quattro processi verbali contenenti il loro scambievole consenso e formati dal tale e tale ... notari a ... sotto dì ... legalmeute registrati; in conseguenza di che, ci hanno domandato ciascheduno separatamente in presenza l' uno dell' altro, e de' quattro amici sunnominati, di ammetterli al Divorzio per consenso reciproco; e dopo che da noi, e da suddetti quattro amici assistenti, sono state fatte a' due conjugi delle osservazioni el esortazioni proprie a frastornarli dalla loro determinazione, avendo all' opposto dichiarato di perseverarvi, li abbiamo accordato atto della loro richiesta e della consegna da essi fatta de' recapiti giustificativi, e di tutto abbiamo fatto formare dal cancelliere il presente processo verbale; e si sono le parti ed i quattro assistenti firmati con noi e il Cancelliere nel dì e ora come sopra ec.

Appiè di questo processo verbale il Presidente appone la sua ordinanza contenente, *che sarà da lui di tutto fatta relazione al tribunale nella camera del consiglio sulle conclusioni in scritto del Procuratore Imperiale a cui le carte ec. saranno a tal effetto comunicate dal cancelliere.*

Se il Procuratore Imperiale giudica, che le formalità sieno state adempite, da in iscritto le sue conclusioni in questi termini; *la legge permette*; nel caso contrario; *la legge impedisce*.

Fatto nel Parquet del Tribunale il ...

Per l' istesso motivo il tribunale ammette o rigetta la domanda di Divorzio.

Nel caso di ammissione, la sentenza autorizza le due parti a presentarsi insieme ed in persona innanzi l' uffiziale dello stato civile per far pronunziare il Divorzio.

Devesi osservare che la suddetta comparsa davanti l' uffiziale dello stato civile deve esser fatta dentro venti giorni dalla data della sentenza, passato il qual termine si considera come non pronunziata. (*Cod. Nap. artic.* 294.) (a).

L' appello dalla suddetta sentenza deve essere interposto, o dall' uno o dall' altro de conjugi con atti separati e respettivamente notificati. Non può aver luogo prima che non sieno passati dieci giorni dopo la promulgazione della sentenza, nè più di venti giorni dopo tal promulgazione. I predetti due atti di appello devono essere denunziati al Procuratore Imperiale.

MODELLO
DI ATTO DI APPELLO.

L' anno ... il dì ... ad istanza del Signor Giovanni Baron, abitante a .... promovente il Divorzio per reciproco consenso con la Signora Eugenia Batoir sua moglie, abitante attualmente in casa della Signora .....

(a) Ne' casi di Divorzio per reciproco consenso, veruno de' conjugi, non puó contrarre un nuovo matrimonio, se non tre anni dopo, che è stato pronunziato il suddetto Divorzio.

vedova Batoir sua madre, situata a .... io appiè sottoscritto ho notificato e dichiarato alla detta Signora Eugenia Batoir nel suddetto domicilio parlando a .... come il detto Signor ... Baron e appellante, e che con le presenti si appella dalla sentenza emanata dal tribunale di prima istanza di ... contenente non esservi luogo al Divorzio; ed ha inoltre richiesto come sopra che da me usciere suddètto e sottoscritto, venga denunziato l' appello suddetto al Procuratore Imperiale presso il detto tribunale nel suo banco parlando a ... ed ho alla detta Signora Batoir e al detto Sig. Procuratore Imperiale lasciata a ciascheduno separatamente copia del presente.

La moglie deve fare a suo marito un atto consimile e nella medesima forma.

Non vi sono altre procedure da farsi (a).

Ammesso che sia il Divorzio, bisogna levare la sentenza, e i due conjugi devono presentarsi insieme e volontariamente davanti l' uffiziale dello stato civile, il quale stende l' atto come segue.

L' anno .... il dì ... a ore nove della mat-

(a) L' appello s' instruisce come affare urgente. (*Codice Nap.* 862.) Non ostante i Giudici se decidono interlocutoriamente sull' ammissione non sono obbligati a decidere sul merito nel tempo istesso *sans remis, ni delai*. Dec. di Cassazione de' 10. Maggio 1809.. Nelle cause di Divorzio, come in tutte quelle che riguardano lo Stato Civile delle persone, la decisione si da da tutta l' intera Corte adunata iu Sezioni riunite. Vedi regolamento nel Bullettino 42. della Giunta di Toscana.

tina nella municipalità della comune di .. e davanti a noi uffiziale dello stato civile sono comparsi il Signor Giovanni Baron abitante a ... e la Signora Eugenia Batoir sua moglie, i quali ci hanno presentata una copia in buona forma firmata e sigillata di una sentenza emanata sotto dì .... dal tribunale di prima istanza di ... che sulla reciproca e scambievole domanda dei detti Signore e Signora Baron, ed in sequela dell' osservanza delle formalità prescritte dal.a legge, ammette il Divorzio da essi domandato, e gli rimette davanti a noi per essere pronunziato il suddetto Divorzio, la qual copia autentica è rimasta annessa alla minuta del presente, e ci hanno fatta istanza i detti Signori Baron l' uno e l' altra, di pronunziare lo scioglimento del loro matrimonio e si sono firmati in questo luogo:

Per la qual cosa noi uffiziale dello stato civile, in esecuzione della predetta sentenza, ed in virtù della facoltà a noi data dalla legge diciamo che il matrimonio esistente trà il Sig. Gio. Baron, e la Signora Eugenia Batoir è disciolto.

Fatto nella Municipalità della comune di ... alla presenza del ... abitante a ... e del ... abitante a ... testimoni condotti dai detti Signore e Signora Baron, i quali tutti sonosi firmati con noi.

Fine del Tomo VI. Parte II.

INDICE

LIBRO TERZO

PROCEDURE DIVERSE

FIRENZE)(1810.

Nella Stamperia del Giglio

PIGEAU
PROCEDURA
CIVILE

6